

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 6 AGOSTO 2001

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 32

S O M M A R I O

ERRATA CORRIGE N. 32/01-SE.O. 2001 [3.3.0]
Decreto Direttore Generale Giunta Regionale 27 luglio 2001, n. 15372 «Attuazione della d.g.r. n. 5711 del 27 luglio 2001: approvazione delle disposizioni per la presentazione di progetti di cui alla delibera sopraccitata e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, Misura C4, Formazione Permanente, anno 2001». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 31 - 1° Supplemento Straordinario del 31 luglio 2001) 2713

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 6 MARZO 2001 - N. VII/197 [5.3.1]
Piano territoriale paesistico regionale 2713

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 17 LUGLIO 2001 - N. 902 [1.8.0]
Nomina di un componente nel Consiglio di Amministrazione del Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo di Castellanza - LIUC 2714

B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 LUGLIO 2001 - N. 18173 [1.8.0]
Approvazione delle modifiche statutarie dell'Associazione Golf Club Milano. Iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche private ai sensi degli artt. 4 e 11, comma 1, del Regolamento Regionale n. 2/2001 2715

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 FEBBRAIO 2001 - N. 7/3595 [5.3.5]
Ditta Caseifici Zani F.lli s.p.a. con sede legale in Cigole (BS) - via Molino n. 6 - Rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dai propri impianti di depurazione ed al loro riutilizzo in agricoltura - Impianti ubicati in Cigole (BS) e Calcinato (BS) - Artt. 28 e 57 del d.lgs. n. 22/97 - Art. 9 del d.lgs. n. 99/92. 2715

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 MARZO 2001 - N. 7/3976 [5.3.5]
Ditta Tecnometal s.r.l., con sede legale in Bedizzole (BS), via Monteroseo n. 19 - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R3, R4, R13) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Bedizzole, via Monteroseo n. 19 e contestuale presa d'atto delle modifiche migliorative di cui alle d.g.p. di Brescia n. 11084 P.G. dell'11 novembre 1997 e n. 325 R.V. del 27 aprile 1999 - Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 2717

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 APRILE 2001 - N. 7/4170 [5.3.5]
Ditta S.T.A. Società Trattamento Acque s.r.l., con sede legale in Roncoferraro (MN), via Rondoni n. 25 - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Casalmaggiore (CR), loc. Vicomosciano, e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D8, D9, D15) di rifiuti speciali non pericolosi - Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Art. 36 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 2719

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 11 MAGGIO 2001 - N. 7/4575 [5.3.5]
Ditta Impresa Casati s.r.l. con sede legale in Milano (MI) - via Donizetti n. 38 - Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di frantumazione, selezione e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi - Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 2721

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE II MAGGIO 2001 - N. 7/4579 [5.3.5]	
Ditta R.M.B. s.r.l. - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Polpenazze del Garda (BS) - via Montecanale - loc. Bottenago e all'esercizio delle relative operazioni di deposito preliminare, messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi con integrale sostituzione dell'impianto autorizzato con d.g.r. n. 6/44894 del 5 agosto 1999 e contestuale revoca della d.g.r. stessa - Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 7 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203	2722
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 GIUGNO 2001 - N. 7/5132 [5.3.5]	
Ditta A.R.O. s.r.l. con sede legale in via Brescia, 52 - Leno (BS) - Rinnovo con contestuale aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D14) di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'impianto sito in Leno (BS) - via Brescia, 52 - Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	2734
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 GIUGNO 2001 - N. 7/5248 [5.3.5]	
Ditta Borelli s.r.l. con sede legale in Brescia (BS) - via L. Abbiati nn. 44/46 - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in comune di Brescia (BS) - via L. Abbiati n. 44/46, già autorizzato con d.g.r. n. 6/23718 del 30 dicembre 1996 - Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	2735
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 LUGLIO 2001 - N. 7/5365 [5.2.0]	
Individuazione delle modalità per l'affidamento dei servizi automobilistici finalizzati al collegamento al sistema aeroportuale con relazioni a domanda debole, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia». Parziale rettifica della d.g.r. 12 novembre 1999 n. 46247	2737
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 LUGLIO 2001 - N. 7/5543 [5.3.4]	
Modifica alla d.g.r. n. 39009 del 19 ottobre 1998 - Attività di progetto 6.1.3 «Interventi straordinari per la prima attuazione del piano regionale di risanamento delle acque», contributi in conto abbattimento interessi sui mutui assunti con la cassa depositi e prestiti per la realizzazione di opere di cui alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53 e alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23 - Richiesta di adesione di massima per l'accesso ai mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti	2741
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 LUGLIO 2001 - N. 7/5560 [5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (SO) fg. n. 20 mapp. nn. 610, 212 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per spostamento e ricollocazione dell'impianto distribuzione carburante «Shell» dall'attuale posizione di via Dala Gesa su terreno sito in via Rasia da parte del sig. Silvestri Quirino.	2744
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 LUGLIO 2001 - N. 7/5561 [5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Paisco Loveno (BS) dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di sistemazione strada rurale del «Forno Allione» da parte del comune di Paisco Loveno.	2744
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 LUGLIO 2001 - N. 7/5584 [2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale - Culture, identità e autonomie della Lombardia - 9° provvedimento	2745
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 LUGLIO 2001 - N. 7/5585 [2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Risorse finanziarie e bilancio (d.lgs. 504/92) 45° provvedimento (atto da trasmettere in Consiglio Regionale)	2746
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 LUGLIO 2001 - N. 7/5606 [4.6.4]	
Approvazione del Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e Provincia di Sondrio per la realizzazione di un portale volto all'erogazione di servizi turistici nel territorio della provincia stessa.	2747
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 LUGLIO 2001 - N. 7/5629 [3.3.0]	
Approvazione della graduatoria di merito di n. 2000 assegni di studio individuali destinati a studenti meritevoli ed in condizioni economiche disagiate delle scuole secondarie superiori statali o legalmente riconosciute - Anno scolastico 2000/2001	2748
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 LUGLIO 2001 - N. 7/5630 [1.8.0]	
Designazione di un componente del Consiglio di amministrazione della S.C.p.A. «Brianza Fiere»	2749
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 LUGLIO 2001 - N. 7/5641 [3.2.0]	
Determinazione in ordine alle autorizzazioni per cure all'estero e ai criteri per i rimborsi delle spese di soggiorno sostenute dai disabili gravi in attuazione del d.m. 3 novembre 1989 e della legge 5 febbraio 1992 n. 104.	2749
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 LUGLIO 2001 - N. 7/5661 [5.3.4]	
Controllo gas di scarico degli autoveicoli - Bollino blu Campagna 2002	2751
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 LUGLIO 2001 - N. 7/5694 [4.4.1]	
Legge regionale 14 febbraio 1985 n. 11 «Iniziativa in materia di difesa dei consumatori e utenti» - Approvazione del bando per il programma promozionale 2001 di cui all'art. 7	2752

- 5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione
5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento
5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
4.4.1 SVILUPPO ECONOMICO / Industria / Sistemi di qualità

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

- CIRCOLARE REGIONALE 26 LUGLIO 2001 - N. 44 [5.2.0]
 Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - Disposizioni esplicative relative alla presentazione delle domande per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi automobilistici finalizzati al collegamento al sistema aeroportuale con relazioni a domanda debole come da d.g.r. 2 luglio 2001, n. 5365 2754
- COMUNICATO REGIONALE 31 LUGLIO 2001 - N. 149 [5.3.4]
 Direzione Generale Qualità dell'Ambiente - Pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Regionale 21 gennaio 2000, n. 1, dell'elenco dei «Tecnici competenti in acustica ambientale» riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 31 luglio 2001, in attuazione dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione regionale 17 maggio 1996, n. 13195 2757

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

- DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 20 LUGLIO 2001 - N. 17632 [4.3.0]
 Direzione Generale Agricoltura - Procedure per l'espressione del parere della Regione richiesto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sulle proposte di registrazione delle produzioni agricole ed alimentari (Reg. Cee n. 2081/92) la cui zona di produzione ricade in Regione Lombardia 2764

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

- DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 10 MAGGIO 2001 - N. 10694 [5.3.5]
 Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Presa d'atto della trasformazione societaria, tale per cui titolare dell'autorizzazione di ammasso trattamento carcasse di veicoli motore e rimorchi, di cui alla d.g.r. 7 luglio 2000, n. 327 deve intendersi la ditta CO.R.MET s.a.s. di Chiarelli Leonardo & C., con sede legale in Milano, via Campazzino 55/E 2766
- DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 11 GIUGNO 2001 - N. 13749 [5.3.5]
 Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Presa d'atto della trasformazione societaria e della variazione della sede legale, tale per cui titolare dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento di rifiuti speciali pericolosi nell'impianto sito in Caronno Pertusella (VA) via Origgio 23, di cui alle dd.g.r. 1° luglio 1997, n. 29623 e 19 giugno 1998 n. 36946 deve intendersi la ditta Dipharma Francis s.p.a., con sede legale in Baranzate di Bollate (MI), via Bissone 5 2766
- DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 5 LUGLIO 2001 - N. 16418 [4.3.0]
 Direzione Generale Agricoltura - Legge 18 giugno 1931, n. 987 «Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi». Autorizzazione per la produzione e vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi, ai sensi dell'art. 1 della legge 987/31. Pubblicazione delle nuove autorizzazioni e delle variazioni rilasciate dalla Regione Lombardia. I trimestre 2001 2767
- DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 9 LUGLIO 2001 - N. 16549 [5.1.3]
 Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - ENEL Distribuzione s.p.a. - Direzione Lombardia - Ingegneria. Rifacimento elettrodotto a 132 kV «Temù-Edolo» nei comuni di Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Edolo (BS) - Asservimento coattivo 2773
- DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 9 LUGLIO 2001 - N. 16550 [5.1.3]
 Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - ENEL Distribuzione s.p.a. - Direzione Lombardia - Ingegneria. Linea elettrica a 132 kV di allacciamento della nuova C.S. Gasparina all'esistente C.P. di Romano nel comune di Romano di Lombardia (BG) - Asservimento coattivo 2776
- DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 9 LUGLIO 2001 - N. 16551 [5.1.3]
 Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - ENEL Distribuzione s.p.a. - Direzione Lombardia - Ingegneria. Nuovo allacciamento a 132 kV alla C.P. di Paderno nei comuni di Paderno Franciacorta, Passirano, Rodengo Saiano, Monticelli Brusati e Provaglio d'Iseo (BS) - Asservimento coattivo 2777
- DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 9 LUGLIO 2001 - N. 16552 [5.1.3]
 Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - ENEL Distribuzione s.p.a. - Direzione Lombardia - Ingegneria. Linea elettrica a 132 kV «Centrale Cedegolo C.S. Erbanno». Variante dal sostegno n. 107 al sostegno n. 111 in comune di Esine (BS) - Asservimento coattivo 2778
- DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 24 LUGLIO 2001 - N. 17950 [4.7.3]
 Direzione Generale Giovani, Sport, Pari Opportunità - Aggiornamento dell'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne - anno 2001 2779
- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 24 LUGLIO 2001 - N. 17986 [4.5.0]
 Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica - D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Capo 3° - Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Approvazione del fac-simile del modulo di dichiarazione-domanda e indicazione della data di inizio per la presentazione delle dichiarazioni-domande relative alla concessione degli incentivi in forma automatica previsti dall'art. 13 della legge 140/97. - Anno 2001 2786

H) PROVVEDIMENTO DELLO STATO

- DECRETO MINISTERIALE 25 MAGGIO 2001
 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Decreto 25 maggio 2001 - Autorizzazione alla società «Assam», in Ancona ad effettuare i controlli nel settore delle carni di pollame previsti dagli articoli 10, 11 e 12 del registro CEE 1538/91 (Pubblicato sulla G.U. n. 142 (Serie Generale) 2801

5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione
 5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
 5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
 5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri
 4.7.3 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro / Pari opportunità
 4.5.0 SVILUPPO ECONOMICO / Artigianato

CIRCOLARE DELLO STATO 28 GIUGNO 2000 – N. 189
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Circolare n. 4 del 28 giugno 2000 – Gazzetta Ufficiale n. 189
del 4 agosto 2000 – Istanza di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
protette ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CEE) n. 2081/92 ed individuazione delle relative procedure amministrative 2802

[BUR2001011]

[3.3.0]

ERR.CORR. N. 32/01-SE.O. 2001

Decreto Direttore Generale Giunta Regionale 27 luglio 2001, n. 15372 «Attuazione della d.g.r. n. 5711 del 27 luglio 2001: approvazione delle disposizioni per la presentazione di progetti di cui alla delibera sopracitata e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, Misura C4, Formazione Permanente, anno 2001». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 31 - 1° Supplemento Straordinario del 31 luglio 2001)

Nel decreto di cui all'oggetto la data ed il numero sono da intendersi:

18362 del 30 luglio 2001

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

[BUR2001012]

[5.3.1]

D.C.R. 6 MARZO 2001 - N. VII/197

Piano territoriale paesistico regionale

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Viste le seguenti disposizioni di legge:

- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);

- legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare visti l'articolo 3 in merito alle modalità di redazione ed approvazione del Piano territoriale paesistico regionale e l'art. 4 in merito ai contenuti del piano medesimo;

- legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 (Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e dei piani paesistici-subdelega agli enti locali);

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:

- 4/3859 del 10 dicembre 1985 «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

- 6/19674 del 25 ottobre 1996 «Determinazione in ordine al completamento del Piano paesistico regionale, a seguito del provvedimento del Ministero per i Beni culturali e ambientali, attivazione del relativo procedimento ai sensi della legge 241/1990»;

- 6/30195 del 25 luglio 1997 «Adozione del progetto di Piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57»;

- 6/32935 del 5 dicembre 1997 «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzione di errori materiali agli elaborati del progetto di Piano territoriale paesistico regionale, adottato con deliberazione della Giunta Regionale 6/30195 del 25 luglio 1997»;

Preso atto che ai sensi dell'art. 18 della citata l.r. 18/1997 il provvedimento di adozione, unitamente agli elaborati costituenti il Piano territoriale paesistico regionale, è stato pubblicato all'albo delle province e delle comunità montane nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Edizione Speciale n. 20 del 21 maggio 1998;

Tenuto conto dei seguenti adempimenti istruttori posti in atto dalla Giunta regionale:

- comunicazioni a province, comunità montane, comuni ed enti gestori di parchi in merito al percorso procedurale individuato per la pubblicazione, il deposito e la presentazione delle osservazioni, nonché per la successiva proroga del termine per la presentazione delle osservazioni;

- costituzione del gruppo di lavoro per l'esame delle osservazioni al progetto di piano e per la predisposizione della proposta definitiva;

Considerate le risultanze istruttorie del predetto gruppo di lavoro a seguito dell'esame delle 169 osservazioni presentate;

Considerato che la Giunta regionale ha ritenuto di dover apportare al progetto di piano precisazioni, modificazioni ed integrazioni al fine di tener conto delle osservazioni prodotte, nonché perfezionamenti onde consentire una migliore gestione del piano da parte dei cittadini, degli operatori del settore e degli enti locali;

Vista la d.g.r. 18 giugno 1999, n. 43749 relativa all'approvazione della proposta definitiva del piano territoriale paesistico regionale ed alla sua presentazione al Consiglio regionale;

Vista la d.g.r. 3 agosto 2000, n. 753 «Riassunzione di deliberazioni concernenti alcune proposte di atto amministrativo presentate nel corso della VI legislatura e non approvate dal Consiglio nel corso della stessa»;

Udita la relazione della V Commissione Territorio che ha provveduto ad effettuare audizioni con enti locali, enti gestori di parchi ed associazioni ambientaliste, tenendo conto delle osservazioni dai medesimi formulate;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

A) di approvare la proposta di piano territoriale paesistico regionale costituita dai seguenti elaborati:

1. elaborati della relazione generale
 - a) Relazione generale
 - b) Allegato 1 - La pianificazione paesistica della Regione Lombardia, prima fase 1985-1990
 - c) Allegato 2 - La «carta delle trasformazioni»
 - d) Allegato 3 - Documentazione di riferimento
2. Elaborati del Quadro di Riferimento Paesistico regionale:
 - a) I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici
 - b) L'immagine della Lombardia
 - c) Analisi delle trasformazioni recenti
 - d) Cartografia di piano
 - Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio
 - Tavola B - Elementi identificativi e percorsi panoramici
 - Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura
 - Tavola D - Quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e operatività immediata
 - Tavola E - Viabilità di rilevanza paesistica
 - e) Repertori
 - f) Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico-ambientale articolato per comuni:
 - Volume 1 - «Appartenenza ad ambiti di rilevanza regionale»
 - Volume 2 - «Presenza di elementi connotativi rilevanti»
 - g) Quadro provinciale dei riferimenti conoscitivi:
 1. Bergamo
 2. Brescia
 3. Como
 4. Cremona
 5. Lecco
 6. Lodi
 7. Mantova
 8. Milano
 9. Pavia
 10. Sondrio
 11. Varese
3. Elaborati dei Contenuti dispositivi e di indirizzo
 - a) Indirizzi di tutela articolati per:
 1. Unità tipologiche, elementi costitutivi e caratteri connotativi
 2. Strutture insediative e valori storico-culturali del paesaggio
 3. Ambiti territoriali di successivo approfondimento paesistico
 - b) Piani di sistema:
 1. Infrastrutture a rete
 2. Tracciati base paesistici
 - c) Norme di attuazione.

B) di dare mandato ai competenti uffici della Giunta regionale di apportare, in sede di pubblicazione, le modifiche necessarie per adeguare e/o precisare i riferimenti normativi superati dall'entrata in vigore e/o dall'abrogazione di disposizioni di legge, nonché di aggiornare la tavola C «Istituzioni per la tutela della natura» e gli elenchi associati in riferimento allo stato di approvazione dei piani dei parchi e delle riserve regionali (1).

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: M.E. Paltrinieri

[BUR2001013]

[1.8.0]

D.P.C.R. 17 LUGLIO 2001 - N. 902

Nomina di un componente nel Consiglio di Amministrazione del Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo di Castellanza - LIUC

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto lo Statuto dell'Istituto universitario.

Verificato che spetta al Consiglio regionale la nomina di un componente nel consiglio di amministrazione del Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo di Castellanza - LIUC.

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto a nominare un componente nel Consiglio di Amministrazione del Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo di Castellanza - LIUC, nei termini previsti dalla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni.

Sentito il parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 8 della legge regionale 14/95.

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11, della l.r. 12 agosto 1999, n. 15.

Decreta

Di nominare, quale componente del Consiglio di Amministrazione del Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo di Castellanza - LIUC, il signor:

ENRICO SABBIONI, nato a Milano il 28 maggio 1942 e residente a Biandronno (VA) in via C. Gramsci 25.

Il presidente: Attilio Fontana

(1) Gli elaborati tecnici allegati alla presente deliberazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale n. 32, Edizione Speciale del 6 agosto 2001.

B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2001014]

[1.8.0]

D.P.G.R. 26 LUGLIO 2001 - N. 18173

Approvazione delle modifiche statutarie dell'Associazione Golf Club Milano. Iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche private ai sensi degli artt. 4 e 11, comma 1, del Regolamento Regionale n. 2/2001

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto il d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto»;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 7 del d.P.R. succitato, le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione, sono approvate mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso ogni Regione;

Visti gli artt. 4 e 11, comma 1, del regolamento di istituzione del succitato registro regionale n. 2 del 2 aprile 2001, approvato con d.g.r. n. 3793 del 16 marzo 2001;

Vista la convenzione per l'affidamento alle Camere di commercio della gestione del registro medesimo, approvata con d.g.r. n. 3794 del 16 marzo 2001;

Considerato che l'Associazione Golf Club Milano, con sede in Monza (Parco di Monza) viale Mulini S. Giorgio n. 7, ha acquisito la personalità giuridica di diritto privato con d.g.r. n. 31334 del 29 settembre 1997;

Viste le richieste presentate in data 2 febbraio 2001, del 13 aprile 2001 e l'integrazione documentale del 15 giugno 2001, presentate dal Presidente dell'Associazione innanzi detta, con cui si chiede l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci con atti pubblici, rispettivamente del 2 dicembre 2000 n. 54918/2259 di repertorio a rogito del notaio dott. Guido Malusa registrato a Desio il 19 dicembre 2000 n. 12382-I e del 24 marzo 2001 n. 37868/9246 di repertorio a rogito del notaio dott. Alberto Paleari registrato a Monza il 27 marzo 2001;

Preso atto che l'istruttoria espletata dalla competente Direzione Generale ha riscontrato la sussistenza dei requisiti di legge;

Ritenuto che l'adozione del nuovo statuto nasce dall'esigenza di rendere più funzionale lo svolgimento dell'attività dell'ente nonché il perseguimento delle finalità istituzionali ed è compatibile con le norme vigenti in materia di persone giuridiche private;

Considerato che le modifiche deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione in questione sono compatibili con lo scopo istituzionale dell'Ente;

Visti gli artt. 14 e seguenti del codice civile;

Decreta

1. di approvare e di iscrivere ai sensi degli artt. 4 e 11, comma 1, del regolamento regionale di istituzione del registro delle persone giuridiche private n. 2 del 2001, le modifiche dello statuto dell'Associazione Golf Club Milano, con sede in Monza (Parco di Monza) al viale Mulini S. Giorgio n. 7, composto di n. 34 articoli, nella stesura di cui agli allegati «A» e «B» atti pubblici, rispettivamente del 2 dicembre 2000 n. 54918/2259 di repertorio a rogito del notaio dott. Guido Malusa, registrato a Desio il 19 dicembre 2000 al n. 12382-I e del 24 marzo 2001 n. 37868/9246 di repertorio a rogito del notaio Alberto Paleari, registrato a Monza il 27 marzo 2001, atti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*omissis*);

2. di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio di Milano per gli adempimenti conseguenti;

3. di notificare il presente decreto alla persona giuridica privata;

4. di disporre la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2001015]

[5.3.5]

D.G.R. 26 FEBBRAIO 2001 - N. 7/3595

Ditta Caseifici Zani F.lli s.p.a. con sede legale in Cigole (BS) - via Molino n. 6 - Rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dai propri impianti di depurazione ed al loro riutilizzo in agricoltura - Impianti ubicati in Cigole (BS) e Calcinato (BS) - Artt. 28 e 57 del d.lgs. n. 22/97 - Art. 9 del d.lgs. n. 99/92

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rinnovare ed aggiornare alla ditta Caseifici Zani F.lli s.p.a., con sede legale in Cigole (BS) - via Molino n. 6 - per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dai propri impianti di depurazione, ubicati in Cigole (BS) e Calcinato (BS) ed al loro riutilizzo in agricoltura, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80, e dall'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Brescia e dalle province in cui avviene l'utilizzo dei rifiuti sul terreno, alle quali compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, una nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di determinare in L. 22.878.000 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia e relativo alla messa in riserva di un quantitativo totale per i due impianti di 162,6 mc di rifiuti speciali non pericolosi e per l'uso agronomico di 175 mc/anno totali di rifiuti speciali inviati al riutilizzo in agricoltura;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella con nota n. 77528 del 13 dicembre 1996;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia ed ai comuni di Cigole e Calcinato;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopraccitata, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla

data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Caseifici Zani F.lli s.p.a.

Sede legale: Cigole (BS) - via Molino n. 6

Sede impianti: Cigole (BS) - via Molino n. 6/Calcinato (BS) - via Stazione n. 57

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Vengono effettuati la messa in riserva (R13), nonché il riutilizzo in agricoltura (R10), di rifiuti speciali non pericolosi, catalogati ed individuati dal CER come di seguito riportato:

020502;

1.2 i quantitativi autorizzati sono i seguenti:

- impianto di Cigole;
- messa in riserva di 152,25 mc;
- quantitativo annuo di rifiuti speciali non pericolosi destinati al riutilizzo in agricoltura è di 140 mc;
- impianto di Calcinato:
- messa in riserva di 10,35 mc;
- quantitativo annuo di rifiuti speciali non pericolosi destinati al riutilizzo in agricoltura è di 35 mc;

1.3 i fanghi biologici destinati al riutilizzo in agricoltura derivano dagli impianti di trattamento dei reflui provenienti dalla lavorazione del latte.

2. Prescrizioni

2.1 Impianto di messa in riserva

2.1.1 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. tutela ambientale 7 gennaio 1998, n. 36;

2.1.2 la permanenza del prodotto in stoccaggio deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità del fango, liberando sostanze maleodoranti;

2.1.3 il soggetto autorizzato, all'uscita dei fanghi dal centro di stoccaggio, deve certificare, mediante referti rilasciati da laboratori pubblici o privati il rispetto dei valori di cui al successivo punto 2.2 5; i campioni di tali rifiuti, uno per ogni partita omogenea, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo, per un periodo di un anno, in modo che possa essere verificato il rispetto dei valori suddetti;

2.1.4 le certificazioni dei fanghi biologici riferite agli impianti di depurazione devono essere rinnovate ogni volta che intervengono dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate evidenziando, secondo la loro potenzialità, i seguenti parametri:

- a) potenzialità inferiore a 5.000 abitanti equivalenti
 - pH
 - carbonio organico in g/kg sostanza secca
 - grado di umificazione
 - azoto totale
 - fosforo totale
 - potassio totale in g/kg di sostanza secca
 - metalli: Cu, Cr totale e Cr(VI), Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, espressi in mg/kg di sostanza secca (forma totale)
 - conducibilità dell'estratto acquoso in microsiemens/cm
 - residuo secco a 105° C e 600° C
 - coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle;
- b) potenzialità superiore a 5.000 abitanti equivalenti (in aggiunta ai parametri precedenti)
 - grassi e olii animali e vegetali
 - oli minerali
 - tensioattivi
 - solventi organici clorurati

- pesticidi organo-clorurati;

le certificazioni devono essere rinnovate ogni 6 mesi mentre, per gli impianti superiori ai 100.000 abitanti equivalenti, ogni 3 mesi;

2.1.5 ad avvenuta chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato deve provvedere allo smaltimento degli eventuali rifiuti stoccati, alla eventuale bonifica delle strutture utilizzate, nonché al ripristino dell'area del centro di stoccaggio;

2.1.6 i materiali di risulta della bonifica sono considerati rifiuti e, conseguentemente, da inviare ad impianti di smaltimento autorizzati.

2.2 Utilizzo agricolo

2.2.1 Le aree agricole di spandimento dei fanghi sono quelle indicate nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione. Sono da intendersi altresì utilizzabili aree agricole diverse, purché ne sia data preventiva comunicazione alla regione e alla provincia di competenza dove risulti che i terreni posseggano i requisiti di cui al successivo punto 11.;

2.2.2 il soggetto autorizzato deve comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi alla regione, alla provincia e ai comuni interessati, con le modalità di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/92;

2.2.3 per l'utilizzo in agricoltura devono essere impiegati fanghi che risultino, dopo eventuale trattamento, stabilizzati ed igienizzati. Nel caso in cui non risulti necessaria l'igienizzazione e/o stabilizzazione, deve essere tenuta agli atti specifica documentazione analitica; per quelli da stabilizzare ed igienizzare sono necessari lo stoccaggio ed il trattamento nell'area individuata prima del loro utilizzo;

2.2.4 i fanghi, al momento dell'utilizzo agricolo, non devono comunque contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fitotossicità, di germinazione o di vegetazione, che verranno eseguiti sia per la prima certificazione, che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei rifiuti;

2.2.5 è in ogni caso vietato:

a) l'utilizzo dei fanghi che superino per le sostanze tossiche e biocumulabili i valori della tab. 3 dell'allegato n. 5 del d.lgs. 152/99, determinati con la prova di eluizione di cui all'allegato 3 del r.r. 3/82:

- idrocarburi totali: mg/l 10
- solventi organici aromatici: mg/l 0,4
- solventi organici azotati: mg/l 0,2
- solventi clorurati: mg/l 2
- tensioattivi: mg/l 4
- pesticidi (totali): mg/l 0,05
- pesticidi fosforati: mg/l 0,1

b) l'impiego di fanghi le cui caratteristiche superino i sottoindicati valori limite della concentrazione di elementi in tracce espressi in mg/kg di sostanza secca:

- Cadmio (Cd): 20
- Rame (Cu): 1.000
- Nichel (Ni): 300
- Piombo (Pb): 750
- Zinco (Zn): 2.500
- Cromo (CrVI): 10
- Cromo (CrIII): 750
- Mercurio (Hg): 10
- Arsenico (As): 10

c) l'impiego di fanghi che non raggiungano le seguenti caratteristiche agronomiche:

		Valori limite
- Carbonio organico	% SS (min)	20
- Fosforo totale	% SS (min)	0,4
- Azoto totale	% SS (min)	1,5

d) l'impiego di fanghi le cui caratteristiche non rispettino i seguenti valori microbiologici:

	Valore limite
- coliformi fecali MPN/gr SS	< 10.000
- uova di elminti vitali	assenti
- salmonelle MPN/gr SS	< 100

2.2.6 l'impiego per uso agronomico dei rifiuti è autorizzato nelle zone di fatto destinate all'uso agricolo;

2.2.7 è fatto divieto di utilizzare i rifiuti sui terreni:

- nei giorni di pioggia;
 - allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
 - con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
 - con pH minore di 5;
 - con CSC minore di 8 meq/100 gr;
 - destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
 - destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
 - quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
 - quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
 - soggetti a vincolo idrogeologico;
 - ricoperti di neve oppure gelati;
 - situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici;
 - destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico;
 - situati in prossimità dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m;
 - situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna per una fascia a semicerchio con raggio 500 m a monte;
 - situati entro una fascia di 100 metri dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti ed entro una fascia di almeno 200 m dalla zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile, così come definita dalla normativa vigente,
 - situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali;
 - situati nelle serre e nei tunnels, salvo che nel caso di floricoltura e vivaistica;
- 2.2.8 i fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agricole; durante od immediatamente dopo l'applicazione va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno;
- 2.2.9 l'impiego dei fanghi per uso agronomico dovrà sottostare altresì alle seguenti limitazioni e modalità d'uso:
- nelle risaie lo spandimento dovrà cessare almeno 45 giorni prima delle inondazioni;
 - lo spargimento nelle colture foraggiere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali) potrà essere eseguito solo fino a cinque settimane precedenti la raccolta del prodotto, con lavorazione del terreno ed interramento;
 - è vietata l'applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia;
 - lo spargimento dei rifiuti pompabili potrà avvenire solamente prima della semina, attraverso immissione diretta nel terreno;
 - lo spargimento dei rifiuti non potrà avvenire durante il periodo di irrigazione, né sulle colture in vegetazione;
 - lo spargimento potrà essere eseguito sulle colture a destinazione forestale produttiva con lavorazione del terreno ed interramento;
- 2.2.10 la quantità massima annua di fanghi utilizzabili in agricoltura deve essere pari a:
- 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una CSC (capacità di scambio cationico) superiore a 15 meq/100 gr e pH compreso tra 6 e 7,5;
 - 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una CSC inferiore a 15 meq/100 gr e un pH inferiore a 6, considerata l'aumentata mobilità dei metalli pesanti e il maggior assorbimento da parte delle piante;
 - 3,7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una CSC superiore a 15 meq/100 gr ed il pH compreso tra 5 e 6 o con una CSC inferiore a 15 meq/100 gr e il pH compreso tra 6 e 7,5;

- 7,5 t/ha di sostanza secca per terreni il cui pH sia superiore a 7,5.

I fanghi provenienti da industrie agroalimentari possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le suddette quantità. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare i valori pari ad un quinto di quelli di cui al precedente punto 6.b);

2.2.11 i terreni che, prima dello spandimento dei fanghi, sono caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle previste nell'allegato IA del d.lgs. 99/92, anche per un solo elemento, non possono essere utilizzati per ricevere rifiuti;

2.2.12 le analisi relative alla determinazione del pH, del CSC e dei metalli nei terreni devono essere effettuate ogni due anni e conservate presso la sede del soggetto autorizzato, nonché trasmesse alla provincia competente;

2.2.13 i campionamenti del suolo, dei fanghi e le relative analisi devono essere effettuati secondo quanto indicato nel d.lgs. 99/92;

2.2.14 i terreni possono essere utilizzati da un solo soggetto autorizzato;

2.2.15 il soggetto autorizzato deve provvedere alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall'art. 14 del d.lgs. 99/92 e dall'art. 12 del d.lgs. 22/97.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

[BUR2001016]

[5.3.5]

D.G.R. 23 MARZO 2001 - N. 7/3976

Ditta Tecnometal s.r.l., con sede legale in Bedizzole (BS), via Monteroseo n. 19 - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R3, R4, R13) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Bedizzole, via Monteroseo n. 19 e contestuale presa d'atto delle modifiche migliorative di cui alle d.g.p. di Brescia n. 11084 P.G. dell'11 novembre 1997 e n. 325 R.V. del 27 aprile 1999 - Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare la ditta Tecnometal s.r.l., con sede legale in Bedizzole (BS), via Monteroseo n. 19, all'esercizio, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, delle operazioni di recupero (R3, R4, R13) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Bedizzole (BS), via Monteroseo n. 19, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di prendere atto delle modifiche migliorative di cui alle d.g.p. di Brescia n. 11084 P.G. dell'11 novembre 1997 e n. 325 R.V. del 27 aprile 1999;

3. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

4. di disporre che la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 22/97, relativamente alle operazioni svolte ai sensi del presente provvedimento, perda di efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione della fidejussione di cui al successivo punto 9.;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a

revoa ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, in favore della regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

9. di determinare in L. 108.000.000 (€ 55.775,93) l'ammontare totale della fidejussione, relativo a:

- messa in riserva di 2.000 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, pari a L. 60.000.000 (€ 30.986);
- recupero di 16.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a L. 48.000.000 (€ 24.789,93);

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;;

10. di svincolare la fidejussione precedentemente prestata dalla ditta, e accettata con nota in atti regionali n. 20495 del 13 marzo 1995, previa acquisizione del parere della provincia di Brescia in merito alla mancata produzione di danni all'ambiente durante l'esercizio dell'attività;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia ed al comune di Bedizzole;

12. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

13. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Tecnometal s.r.l.

Sede legale: Bedizzole (BS), via Monteroseo n. 19

Ubicazione impianto: Bedizzole (BS), via Monteroseo n. 19

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto interessa un'area, di superficie pari a circa 54.500 mq, di cui ai mappali nn. 21, 23, 29, 30, 31, 33, 491, 491, 493, 495 del NCTR del comune di Bedizzole che, per il vigente strumento urbanistico, è classificata parte zona D5 (artigianale di contenimento) e parte zona D6 (aree a destinazione speciale);

1.2 vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4) di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da cavi elettrici e telefonici, materiale plastico, rottami ferrosi, non ferrosi ed elettronici, al fine di recuperare le materie plastiche e ferrose e non ferrose;

1.3 i rifiuti, a seconda della tipologia, sono sottoposti a specifici trattamenti che possono riassumersi essenzialmente in: cernita manuale, cesoiatura, macinazione, separazione parte metallica/parte isolante, separazione plastiche, lavorazione e produzione di materiali plastici; i metalli ferrosi e non ferrosi vengono ceduti a fonderie di 2^a fusione;

1.4 le operazioni di messa in riserva dei rifiuti, divisi per tipologia, vengono effettuate per un quantitativo massimo pari a 2.000 t;

1.5 il quantitativo massimo di rifiuti trattati nell'impianto è pari a 16.000 t/anno (potenzialità giornaliera inferiore alle 100 t);

1.6 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi ritirabili nell'impianto sono i seguenti (CER):

020104

070299 limitatamente a sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materiale plastico e fibre sintetiche;

100299 limitatamente a metalli non ferrosi e loro leghe;

100899 limitatamente a metalli non ferrosi e loro leghe;

110201;

110104 limitatamente a metalli o composti metallici;

110401 limitatamente a metalli o composti metallici;

120101 120102 120103 120104 120105;

120199 limitatamente a metalli non ferrosi e loro leghe;

150102 150104;

160105 160202 160205 160208 160302;

160199 limitatamente a spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperto da materiale di tipo dielettrico, semidielettrico e metallico;

170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170408;

190102;

190108 limitatamente alla frazione metallica costituita da acciaio, ferro e ghisa;

200103 200104 200105 200106.

2. Prescrizioni

2.1 È vietato il riutilizzo nei maneggi della gomma triturata denominata «soft-grift»;

2.2 non devono essere presenti emissioni in atmosfera di polveri e/o sostanze maleodoranti e deve essere evitata la dispersione eolica di polveri e materiali fini;

2.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.4 l'eventuale esercizio delle operazioni di recupero effettuate nello stesso impianto ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97, dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla d.g.r. n. 43026 del 14 maggio 1999;

2.5 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.6 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.7 tutte le superfici interessate dalla movimentazione, trattamento e dallo stoccaggio dei rifiuti e dal transito e dalle soste dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere impermeabilizzate e dotate di idonea fognatura e/o sistemi di raccolta in modo tale da facilitare la ripresa di eventuali sversamenti;

2.8 i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero dei ri-

fiuti devono avere caratteristiche conformi a quelli usualmente commercializzati, secondo norme UNI o analoghe;

2.9 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

2.10 possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 22/97;

2.11 i rifiuti in uscita, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di deposito preliminare, se non direttamente collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti D1 e D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/97;

2.12 per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla-osta da parte dei VVFF territorialmente competenti;

2.13 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata; il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia; alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

[BUR2001017]

[5.3.5]

D.G.R. 6 APRILE 2001 - N. 7/4170

Ditta S.T.A. Società Trattamento Acque s.r.l., con sede legale in Roncoferraro (MN), via Rondoni n. 25 - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Casalmaggiore (CR), loc. Vicomoscano, e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D8, D9, D15) di rifiuti speciali non pericolosi - Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Art. 36 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e autorizzare la ditta S.T.A. Società Trattamento Acque s.r.l., con sede legale in Roncoferraro (MN), via Rondoni n. 25, alla realizzazione, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, di un impianto in Casalmaggiore (CR), loc. Vicomoscano, e all'esercizio, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 36 del d.lgs. 152/99, delle inerenti operazioni di smaltimento (D8, D9, D15) di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare le operazioni di smaltimento, in via sperimentale per sei mesi e per un quantitativo pari a 60 mc/die, dei rifiuti di cui ai codici 19.02.02 e 19.08.04, provenienti da un impianto di trattamento chimico-fisico del veneto; i dati della sperimentazione dovranno essere sottoposti alla regione per l'autorizzazione definitiva al trattamento di tali rifiuti;

3. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

4. di disporre che, qualora venga a ridursi la capacità residua di trattamento, la ditta deve richiedere la modifica della presente autorizzazione per adeguarla alle mutate condizioni di esercizio;

5. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo accertamento da parte della provincia di Cremona degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

7. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Cremona, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

8. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Cremona, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

10. di far presente che il presente atto produce gli effetti dei 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97;

11. di determinare in L. 346.800.000 (€ 179.107,25) l'ammontare totale della fidejussione, relativo a:

- deposito preliminare di 556 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento definitivo, pari a L. 166.800.000 (€ 86.141,08);
- smaltimento di 90 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a L. 180.000.000 (€ 92.962,24);

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

12. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 11, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Cremona ed al comune di Casalmaggiore;

13. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 11, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

14. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 11.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: S.T.A. Società Trattamento Acque s.r.l.

Sede legale: Roncoferraro (MN), via Rondoni n. 25

Ubicazione impianto: Casalmaggiore (CR), loc. Vicomoscano

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto interessa un'area, di superficie pari a circa 22.500 mq, di cui ai mappali nn. 64 e 65, f. 37, del NCTR

del comune di Casalmaggiore che, per il vigente strumento urbanistico, è classificato zona F (servizi ed attrezzature urbane e comprensoriali con specifica destinazione a servizi tecnologici di depurazione);

1.2 vengono effettuate operazioni di smaltimento (D9, D15) presso l'impianto di pre-trattamento e operazioni di trattamento biologico (D8) nell'impianto consortile di trattamento acque reflue urbane;

1.3 l'impianto di pre-trattamento, con potenzialità pari a 90 mc/die (27.000 mc/anno, considerando 300 gg lavorativi/anno) è costituito essenzialmente da:

- zona pesatura;
- zona scarico ATB e doppia grigliatura (stoccaggio del grigliato in apposito cassonetto);
- vasca di rilancio in cls da 45 mc, per eventuale invio dei rifiuti nei serbatoi;
- deposito preliminare in 2 serbatoi in vetroresina da 35 mc/cad;
- 2 vasche di accumulo coperte (per il deposito preliminare dei rifiuti da inviarsi al trattamento chimico-fisico o al trattamento biologico) in cls di volume utile pari a 243 mc/cad;
- 2 reattori in vetroresina di volume pari a circa 2,5 mc, dotati di agitatori verticali (aggiunta di flocculanti e polielettrolita, regolazione del pH);
- decantatore statico in acciaio;
- vasca di volume utile pari a 90 mc, dotata di galleggiante per la ripresa dei surnatanti: il fango viene inviato ad ispessimento;

1.4 l'impianto consortile di trattamento acque reflue urbane ha una potenzialità totale pari a 38.452 ab. eq. (carico organico pari a 60 g BOD₅/ab/die, dotazione idrica 225 l/ab/die) ed è costituito essenzialmente da:

- linea trattamento acque (grigliatura, pre-aerazione, disabbatura, disoleatura, sedimentazione primaria, ossidazione e nitrificazione, sedimentazione finale, clorazione);
- linea trattamento fanghi (accumulo e ispessimento, digestione anaerobica, nastropressatura);

1.5 sono smaltiti i rifiuti speciali non pericolosi, individuati dal CER con i codici:

020101 020106 020201 020301 020302 020602 020701 020702 020703;

020199 limitatamente a: reflui con sostanze organiche biodegradabili; reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali acque derivanti da lavorazioni di prodotti alimentari; soluzioni acquose di lavaggio con inquinanti organici e/o inorganici);

020299 limitatamente a: reflui con sostanze organiche biodegradabili; reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali soluzioni acquose di lavaggio con inquinanti organici e/o inorganici; prodotti chimici utilizzati nell'industria mangimistica);

020399 limitatamente a: reflui con sostanze organiche biodegradabili; reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali soluzioni acquose di lavaggio con inquinanti organici e/o inorganici; materiali liquidi contenenti composti organici per la produzione di conserve alimentari; oli animali e/o vegetali non emulsionati);

020499 limitatamente a: reflui con sostanze organiche biodegradabili; reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali soluzioni acquose di lavaggio con inquinanti organici e/o inorganici);

020599 limitatamente a: reflui con sostanze organiche biodegradabili; reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali soluzioni acquose di lavaggio con inquinanti organici e/o inorganici; soluzioni ammoniacali);

020699 limitatamente a: reflui con sostanze organiche biodegradabili; reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali soluzioni acquose di lavaggio con inquinanti organici e/o inorganici);

020799 limitatamente a: reflui con sostanze organiche biodegradabili; reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali soluzioni acquose di lavaggio con inquinanti organici e/o inorganici);

030199 limitatamente a: reflui con sostanze organiche biodegradabili; reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali soluzioni acquose

di lavaggio con inquinanti organici e/o inorganici; acque di cabina di verniciatura del legno, purché non contenenti solventi organici clorurati);

030399 limitatamente a: reflui con sostanze organiche biodegradabili; reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali soluzioni acquose di lavaggio con inquinanti organici e/o inorganici);

040105;

040199 limitatamente a: reflui con sostanze organiche biodegradabili; reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali soluzioni acquose di lavaggio con inquinanti organici e/o inorganici);

040299 limitatamente a: reflui con sostanze organiche biodegradabili in sospensione e non in soluzione; reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali soluzioni acquose di lavaggio con inquinanti organici e/o inorganici; soluzioni detergenti basiche non contenenti cianuri);

080308 080408;

080199 limitatamente a: reflui con sostanze organiche biodegradabili; reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali soluzioni acquose di lavaggio con inquinanti organici e/o inorganici; soluzioni di idrossido di sodio; eluati acidi resine scambiatrici di ioni senza metalli pesanti);

190202 190701 190804;

190599 limitatamente a: reflui con sostanze organiche biodegradabili; reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali soluzioni acquose di lavaggio con inquinanti organici e/o inorganici);

190699 limitatamente a: reflui con sostanze organiche biodegradabili; reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali soluzioni acquose di lavaggio con inquinanti organici e/o inorganici);

190899 limitatamente a: reflui con sostanze organiche biodegradabili; reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali soluzioni acquose di lavaggio con inquinanti organici e/o inorganici; fanghi, acque di lavaggio e spurgo di pozzetti autolavaggi);

190999 limitatamente a: reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e pulizia di ambienti di lavoro (quali soluzioni acquose di lavaggio con inquinanti organici e/o inorganici);

200304.

2. Prescrizioni

2.1 È vietata la miscelazione dei fanghi provenienti dal pre-trattamento chimico-fisico con quelli provenienti dal trattamento biologico;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.4 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.5 tutte le superfici interessate dalla movimentazione, trattamento e dallo stoccaggio dei rifiuti e dal transito e dalle soste dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere impermeabilizzate e dotate di idonea fognatura e/o sistemi di raccolta in modo tale da facilitare la ripresa di eventuali sversamenti;

2.6 i rifiuti alimentati al processo di depurazione biologica dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, devono essere biodegradabili e compatibili con il processo a fanghi attivi; le concentrazioni delle sostanze indicate nella tab. 5 dell'all. 5 del d.lgs. 152/99 devono rispettare i limiti di cui alla tab. 3 dell'all. 5 per lo scarico in pubblica fognatura o valori diversi eventualmente stabiliti dall'ente gestore per le sostanze consentite di cui alla nota 2 della tab. 5;

2.7 le concentrazioni di cloruri e di solfati nel refluo complessivo di liquami di fognatura e di rifiuti speciali liquidi pretrattati, devono rispettare i limiti di cui alla tab. 3 dell'all. 5 per lo scarico in pubblica fognatura;

2.8 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.9 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

2.10 possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 22/97;

2.11 ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli eventuali sfiati devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;

2.12 il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in stoccaggio deve essere inferiore del 10% della capacità geometrica di ogni serbatoio;

2.13 i rifiuti in uscita, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di deposito preliminare, se non direttamente collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti D1 e D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/97;

2.14 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.15 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata; il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia; alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

[BUR2001018]

[5.3.5]

D.G.R. II MAGGIO 2001 - N. 7/4575

Ditta Impresa Casati s.r.l. con sede legale in Milano (MI) - via Donizetti n. 38 - Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di frantumazione, selezione e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi - Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare la ditta Impresa Casati s.r.l., con sede legale in Milano (MI) - via Donizetti n. 38, all'esercizio di un impianto mobile di frantumazione, selezione e vagliatura di

rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

5. di far presente l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti al 7° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

6. di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne, il titolare del presente provvedimento, oltre agli adempimenti di cui al precedente punto 5., deve inviare comunicazione allegando una planimetria in scala 1:5000 o 1:2000 con l'individuazione dell'area sulla quale intende installare l'impianto, documentazione comprovante i diritti d'uso della suddetta area nonché una dichiarazione sulla durata presumibile della campagna di attività ed una stima dei quantitativi e della tipologia dei rifiuti trattati. Tale comunicazione deve essere inviata, oltre che alla regione competente per territorio, anche alla provincia o ad altro ente competente al controllo;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di determinare in L. 96.000.000 (pari a € 49.579,86) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia relativo al trattamento di 60.000 tonn/anno di rifiuti speciali non pericolosi;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopracitata, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

ALLEGATO A

Ditta: Impresa Casati s.r.l.

Sede legale: Milano (MI) - via Donizetti n. 38

Impianto mobile - marca Continental Nord - modello 7-750/3B

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto:

1.1 viene effettuato il trattamento ed il recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione, costruzioni ed estrazioni così catalogati e individuati dal CER:

- 170101 cemento
 170102 mattoni
 170103 mattonelle e ceramiche
 170104 materiali da costruzione a base di gesso
 170201 legno
 170302 asfalto (non contenente catrame)
 170405 ferro e acciaio
 170501 terra e rocce (ad esclusione delle terre provenienti da bonifica)
 170502 terra di dragaggio
 170602 altri materiali isolanti
 170701 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
 200202 terreno e rocce
 1.2 il quantitativo massimo annuo trattato è pari a 60.000 t;
 1.3 il trattamento viene così essenzialmente svolto:

prima di sottoporre i rifiuti al trattamento vengono analizzati visivamente per valutarne la compatibilità con l'impianto poi il materiale idoneo viene caricato su una tramoggia di alimentazione che, tramite un alimentatore vibrante, lo convoglia verso il frantoio a mascelle. Il materiale in uscita dal frantoio è sottoposto a un trattamento di deferrizzazione che separa la frazione ferrosa. Successivamente il materiale frantumato passa nel vaglio vibrante dove vengono separate le diverse frazioni granulometriche (variabili fra 30 e 95 mm).

L'unità di frantumazione è dotata di un sistema di abbattimento delle polveri mediante immissione di acqua nebulizzata nella zona di produzione della polvere.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 l'emissione di polveri deve essere limitata mediante la predisposizione di un idoneo impianto di abbattimento che deve essere mantenuto attivo durante l'esercizio delle operazioni di frantumazione dei rifiuti;

2.3 i materiali recuperati ed i rifiuti sovvalli derivanti dall'attività dell'impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

2.4 la gestione dei rifiuti sovvalli deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.5 i rifiuti sovvalli in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento. Qualora i materiali ottenuti risultino conformi a quanto previsto dal punto 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al d.m. 5 febbraio 1998, l'attività di recupero degli stessi è disciplinata dall'art. 33 del d.lgs. 22/97;

2.6 il produttore e/o detentore dei rifiuti sovvalli è tenuto, per quanto applicabile, alla tenuta dei registri di carico e scarico in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/97, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore catastro.

[BUR2001019]

D.G.R. II MAGGIO 2001 - N. 7/4579

Ditta R.M.B. s.r.l. - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Polpenazze del Garda (BS) - via Montecanale - loc. Bottenago e all'esercizio delle relative operazioni di deposito preliminare, messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi con integrale sostituzione dell'impianto autorizzato con d.g.r. n. 6/44894 del 5 agosto 1999 e contestuale revoca della

d.g.r. stessa - Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 7 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di approvare il progetto e autorizzare, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la ditta R.M.B. s.r.l., con sede legale a Polpenazze del Garda, via Dalla Chiesa, 10 alla realizzazione di varianti sostanziali apportate all'impianto e all'esercizio delle relative operazioni di deposito preliminare, messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi effettuate presso l'insediamento sito in Polpenazze del Garda (BS) - via Montecanale - loc. Bottenago, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare la ditta R.M.B. s.r.l., ai sensi dell'art. 15 del d.P.R., 203/88, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di revocare, contestualmente alla data di efficacia del presente atto, la d.g.r. n. 6/44894 del 5 agosto 1999;

4. di confermare la scadenza del presente provvedimento alla data del 5 agosto 2004, e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla stessa data;

5. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero, effettuate presso l'impianto sito in Polpenazze del Garda, previo accertamento da parte della provincia di Brescia degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

7. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Brescia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

8. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre unità organizzative della giunta regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

10. di determinare in L. 369.000.000 (€ 190.572,60) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta R.M.B. s.r.l. deve prestare a favore della regione Lombardia ed è relativa a:

- messa in riserva di 900 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a L. 27.000.000 (€ 13.944,36);

- deposito preliminare di 900 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a L. 270.000.000 (€ 139.443,36);

- trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo pari a 30.000 tonnellate/anno, pari a L. 72.000.000 (€ 37.184,89);

la fidejussione deve essere presentata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999. Contestualmente all'accettazione della garanzia di cui sopra verrà svincolata quella accettata con nota n. 44570 del 19 agosto 1999;

11. di dare atto che la mancata presentazione dell'integrazione della fidejussione di cui al punto 10, entro il termine di

90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999;

12. di far presente che il presente atto sancisce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, ed in particolare sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definito dalla circolare esplicativa n. 3773 del 14 luglio 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III supplemento straordinario del 10 settembre 1998;

13. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta R.M.B. s.r.l., trasmettendone copia alla provincia di Brescia, al comune di Polpenazze del Garda (BS) e all'ARPA;

14. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 10.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

_____ • _____

ALLEGATO A

Ditta: R.M.B. s.r.l.

Sede legale: Polpenazze del Garda (BS), via Dalla Chiesa, 10
Ubicazione impianto: Polpenazze del Garda (BS) - via Montecanale - loc. Bottenago

1. Descrizione dell'impianto e delle modifiche apportate e autorizzate

1.1 L'area è di proprietà della ditta R.M.B. 2000 s.r.l.

la superficie disponibile è pari a 25.508 mq di cui 4.0 coperti;

tutte le aree previste per la messa in riserva, il deposito preliminare e il trattamento sono posizionate all'interno del capannone;

l'area oggetto dell'impianto è distinta al NCTR del comune di Polpenazze del Garda (BS) ai mappali nn. 5585 - 5588 - 5589 - 5591 - 5593 - 5594 - 1818 - 3241 - 1820 - 5615 - 5616 - 5604 - 5648;

la suddetta area secondo il PRG vigente ricade parte in zona «D2 produttiva esistente e di completamento» e parte in zona «Parco rurale 5» - Ambiti di tutela delle zone di produzione agricola;

nel raggio di 200 mt dall'impianto non sono presenti punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;

1.2 Presso il centro verranno svolte le seguenti operazioni:

• D15 - Deposito preliminare prima della operazione D14. Il quantitativo massimo stoccato aumenta dalle 100 ton già autorizzate alle 600 ton (corrispondenti a \cong 900 mc)

• R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni R3; R4; R5. Il quantitativo massimo stoccato aumenta dalle 14 ton già autorizzate per un quantitativo massimo pari a 600 ton (\cong 900 mc)

• D14 - Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;

R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;

R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;

R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.

La potenzialità massima giornaliera dell'impianto è pari a 99 ton/giorno (\cong 99 mc)

Il quantitativo aumenterà dalle attuali 20.000 t/anno alle 30.000 t/anno;

1.3 In seguito è riportato l'elenco dei rifiuti speciali non pericolosi suddivisi per ogni singola operazione:

Deposito preliminare prima dello smaltimento;

Messa in riserva;

Ricondizionamento preliminare. Mediante operazioni di vagliatura (vaglio rotante orizzontale) e impianto di lavaggio. Queste operazioni vengono effettuate principalmente per i metalli e per il recupero di materiali da demolizione, scavi e ripristini ambientali;

Selezione e cernita. Mediante operazione di cernita manuale, meccanica (flottazione dei metalli) e vagliatura;

1.4 L'impianto è autorizzato a ritirare i seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività artigianale e commerciali, insediamenti e da raccolte differenziate (ad esclusione delle frazioni plurimateriali secche o delle frazioni umide provenienti dalle raccolte differenziate RSU), così catalogati come da CER e così come suddivisi secondo le singole operazioni alle quali essi sono destinati all'interno dell'impianto:

D15

Codice Europeo	Tipo di rifiuti e attività di provenienza	Caratteristiche di pericolosità
010101	Rifiuti di estrazione di minerali metalliferi	Speciale non pericoloso
010102	Rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi	Speciale non pericoloso
010201	Rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi	Speciale non pericoloso
010202	Rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi	Speciale non pericoloso
010301	Colle	Speciale non pericoloso
010302	Polveri e rifiuti polverosi	Speciale non pericoloso
010303	Fanghi rossi dalla produzione di allumina	Speciale non pericoloso
010401	Ghiaia e rocce triturate di scarto	Speciale non pericoloso
010402	Sabbia e argilla di scarto	Speciale non pericoloso
010403	Polvere e rifiuti polverosi	Speciale non pericoloso
010404	Rifiuti della produzione di potassa e salgemma	Speciale non pericoloso
010405	Rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali	Speciale non pericoloso
010406	Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra	Speciale non pericoloso
010501	Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio	Speciale non pericoloso
010502	Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite	Speciale non pericoloso
010503	Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri	Speciale non pericoloso
010504	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	Speciale non pericoloso
020104	Rifiuti di plastica (esclusi gli imballaggi)	Speciale non pericoloso
020302	Rifiuti dall'impiego di conservanti	Speciale non pericoloso
020303	Rifiuti da separazione con solventi	Speciale non pericoloso
020305	Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti	Speciale non pericoloso
020401	Terra derivate da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	Speciale non pericoloso
020402	Carbonato di calcio fuori specifica	Speciale non pericoloso
030101	Scarti di corteggia e sughero	Speciale non pericoloso
030102	Segatura	Speciale non pericoloso
030103	Scarti di rasatura, taglio impiallacciatura, legno deteriorato	Speciale non pericoloso
030199	Rifiuti non specif. altr. (legno impregnato con preservanti a base di sali)	Speciale non pericoloso
030201	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici cloruri	Speciale non pericoloso
030202	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo metallici	Speciale non pericoloso
030203	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	Speciale non pericoloso

Codice Europeo	Tipo di rifiuti e attività di provenienza	Caratteristiche di pericolosità
030304	Fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca	Speciale non pericoloso
030305	Fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta	Speciale non pericoloso
030306	Fibra e fanghi di carta	Speciale non pericoloso
030307	Scarti del riciclaggio della carta e cartone	Speciale non pericoloso
040106	Fanghi contenenti cromo	Speciale non pericoloso
040107	Fanghi non contenenti cromo	Speciale non pericoloso
040109	Cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura	Speciale non pericoloso
040201	Rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale	Speciale non pericoloso
040202	Rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale	Speciale non pericoloso
040203	Rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali e sintetiche	Speciale non pericoloso
040204	Rifiuti da fibre tessili grezze prima della filatura e tessitura	Speciale non pericoloso
040205	Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale	Speciale non pericoloso
040206	Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale	Speciale non pericoloso
040207	Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali e sintetiche	Speciale non pericoloso
040208	Rifiuti da fibre tessili lavorate miste	Speciale non pericoloso
040209	Rifiuti da materiali compositi	Speciale non pericoloso
040212	Rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura	Speciale non pericoloso
040213	Tinture e pigmenti	
050101	Fanghi dal tratt. sul posto degli effluenti	Speciale non pericoloso
050102	Fanghi da processi di dissalazione	Speciale non pericoloso
050106	Fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione	Speciale non pericoloso
050201	Fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie	Speciale non pericoloso
050202	Rifiuti da torri di raffreddamento	Speciale non pericoloso
050301	Catalizz. esauriti conten. metalli preziosi	Speciale non pericoloso
050302	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
050501	Rifiuti contenenti zolfo	Speciale non pericoloso
050602	Asfalto	Speciale non pericoloso
050604	Rifiuti da torri di raffreddamento	Speciale non pericoloso
060301	Carbonati (tranne 020402 e 191003)	Speciale non pericoloso
060303	Sali solidi conten. solfati, solfiti e solfuri	Speciale non pericoloso
060305	Sali solidi contenenti cloruri, fluoruri	Speciale non pericoloso
060307	Fosfati e sali solidi collegati	Speciale non pericoloso
060309	Sali solidi contenenti nitruri	Speciale non pericoloso
060310	Sali solidi contenenti ammonio	Speciale non pericoloso
060312	Sali e soluzioni contenenti composti organici	Speciale non pericoloso
060401	Ossidi metallici	Speciale non pericoloso
060501	Fanghi da trattam. sul posto degli effluenti	Speciale non pericoloso
060601	Rifiuti contenenti zolfo	Speciale non pericoloso
060801	Rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio	Speciale non pericoloso
060901	Fosfogesso	Speciale non pericoloso
060902	Scorie contenenti fosforo	Speciale non pericoloso
061001	Rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti	Speciale non pericoloso
061101	Gesso dalla produz. di biossido di titanio	Speciale non pericoloso

Codice Europeo	Tipo di rifiuti e attività di provenienza	Caratteristiche di pericolosità
070102	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	Speciale non pericoloso
070105	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso
070106	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
070202	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	Speciale non pericoloso
070205	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso
070206	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
070302	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	Speciale non pericoloso
070305	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso
070306	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
070402	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	Speciale non pericoloso
070405	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso
070406	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
070502	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	Speciale non pericoloso
070505	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso
070506	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
070602	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	Speciale non pericoloso
070605	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso
070606	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
070802	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	Speciale non pericoloso
070805	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso
070806	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
080103	Pitture e vernici di scarto a base acquosa	Speciale non pericoloso
080104	Pitture in polvere	Speciale non pericoloso
080105	Pitture e vernici indurite	Speciale non pericoloso
080108	Fanghi di pitture o vernici a base acquosa (fangosi palabili)	Speciale non pericoloso
080109	Rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 080105 e 080106)	Speciale non pericoloso
080201	Polveri di scarto di rivestimenti	Speciale non pericoloso
080304	Inchiostro essiccato	Speciale non pericoloso
080399	toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)	Speciale non pericoloso
080403	Adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa	Speciale non pericoloso
080404	Adesivi e sigillanti induriti	Speciale non pericoloso
090107	Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento	Speciale non pericoloso
090108	Carta e pellicole per fotografia no contenenti argento o composti dell'argento	Speciale non pericoloso
090109	Macchine fotografiche usa e getta con batterie	Speciale non pericoloso
090110	Macchine fotografiche usa e getta senza batterie	Speciale non pericoloso
090199	Rifiuti non specificati altrimenti (pellicole inutilizzabili)	Speciale non pericoloso
100101	Ceneri pesanti	Speciale non pericoloso
100102	Ceneri leggere	Speciale non pericoloso
100103	Ceneri leggere e torba	Speciale non pericoloso
100105	Rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	Speciale non pericoloso

<i>Codice Europeo</i>	<i>Tipo di rifiuti e attività di provenienza</i>	<i>Caratteristiche di pericolosità</i>
100106	Altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
100107	Fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	Speciale non pericoloso
100108	Altri rifiuti derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
100110	Catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione	Speciale non pericoloso
100112	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100201	Rifiuti della trasformazione delle scorie	Speciale non pericoloso
100202	Scorie non trasformate	Speciale non pericoloso
100203	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
100204	Fanghi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
100205	Altri fanghi	Speciale non pericoloso
100206	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100299	Rifiuti non specificati altrimenti (terre e metalli)	Speciale non pericoloso
100302	Frammenti di anodi	Speciale non pericoloso
100305	Polvere di allumina	Speciale non pericoloso
100306	Suole di carbone usate	Speciale non pericoloso
100311	Polveri di gas effluenti da camino	Speciale non pericoloso
100312	Altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)	Speciale non pericoloso
100313	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
100314	Fanghi derivanti dal trattamento fumi	Speciale non pericoloso
100408	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100507	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100504	Altre polveri e particolato	Speciale non pericoloso
100601	Scorie (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
100602	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
100604	Altre polveri e particolato	Speciale non pericoloso
100608	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100701	Scorie (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
100702	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
100703	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
100704	Altre polveri e particolato	Speciale non pericoloso
100705	Fanghi derivanti dal trattamento fumi	Speciale non pericoloso
100706	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100801	Scorie (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
100802	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
100803	Polveri e gas effluenti da camini	Speciale non pericoloso
100804	Altre polveri e particolato	Speciale non pericoloso
100805	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
100806	Fanghi derivanti dal trattamento fumi	Speciale non pericoloso
100807	Rivestimento e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100901	Forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100903	Scorie di fusione	Speciale non pericoloso
100902	Forme contenenti leganti organici utilizzate	Speciale non pericoloso
100904	Polveri di fornace	Speciale non pericoloso
101001	Forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzati	Speciale non pericoloso
101002	Forme contenenti leganti organici utilizzate	Speciale non pericoloso

<i>Codice Europeo</i>	<i>Tipo di rifiuti e attività di provenienza</i>	<i>Caratteristiche di pericolosità</i>
101003	Scorie di fusione	Speciale non pericoloso
101004	Polveri di fornace	Speciale non pericoloso
101099	Rifiuti non specificati altrimenti (terra di bonifica vagoni con metalli)	Speciale non pericoloso
101101	Miscela di preparazione scartata prima del processo del vetro	Speciale non pericoloso
101102	Vetro di scarto	Speciale non pericoloso
101103	Materiale di scarto a base di vetro	Speciale non pericoloso
101104	Polveri e gas effluenti da camini	Speciale non pericoloso
101105	Altre polveri e particolato	Speciale non pericoloso
101106	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
101107	Fanghi derivanti dal trattamento fumi	Speciale non pericoloso
101108	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
101201	Miscela di preparazione scartata prima del processo termico	Speciale non pericoloso
101202	Polveri e gas effluenti da camini	Speciale non pericoloso
101203	Altre polveri e particolato	Speciale non pericoloso
101204	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
101205	Fanghi derivanti dal trattamento fumi	Speciale non pericoloso
101206	Stampi inutilizzabili	Speciale non pericoloso
101207	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
101301	Miscela di preparazione scartata prima del processo termico	Speciale non pericoloso
101302	Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento	Speciale non pericoloso
101303	Rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento	Speciale non pericoloso
101304	Rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare	Speciale non pericoloso
101305	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
101306	Altre polveri e particolato	Speciale non pericoloso
101307	Fanghi derivanti dal trattamento fumi	Speciale non pericoloso
101308	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
110104	Rifiuti non contenenti cromo e cianuri	Speciale non pericoloso
110201	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame	Speciale non pericoloso
110203	Rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	Speciale non pericoloso
110204	Fanghi non specificati altrimenti	Speciale non pericoloso
110401	Altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti	Speciale non pericoloso
120113	Rifiuti di saldatura	Speciale non pericoloso
120199	Rifiuti non specificati altrimenti (polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche)	Speciale non pericoloso
120201	Polvere per sabbiatura esausta	Speciale non pericoloso
120202	Fanghi di rettifica, affilatura, lappatura	
120203	Fanghi di lucidatura	
150101	Carta e cartone	Speciale non pericoloso
150102	Imballaggi in plastica	Speciale non pericoloso
150103	Imballaggi in legno	Speciale non pericoloso
150104	Imballaggi in plastica	Speciale non pericoloso
150105	Imballaggi compositi	Speciale non pericoloso
150106	Imballaggi in più materiali	Speciale non pericoloso
150201	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi	Speciale non pericoloso
160101	Catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli	Rifiuti non pericolosi
160102	Altri catalizzatori contenenti materiali preziosi sostituiti in veicoli	Rifiuti non pericolosi
160103	Pneumatici usati	Rifiuti non pericolosi

<i>Codice Europeo</i>	<i>Tipo di rifiuti e attività di provenienza</i>	<i>Caratteristiche di pericolosità</i>
160105	Parti leggere provenienti dalla demolizione dei veicoli	Rifiuti non pericolosi
160199	Rifiuti non specificati altrimenti	Rifiuti non pericolosi
160202	Altro materiale elettrico fuori uso	Rifiuti non pericolosi
160203	Apparecchiature contenenti clorofluorburati	Rifiuti non pericolosi
160204	Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre	Rifiuti non pericolosi
160205	Altre apparecchiature fuori uso	Rifiuti non pericolosi
160206	Rifiuti derivanti dal processo di lavorazione dell'amianto	Rifiuti non pericolosi
160207	Rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica	Rifiuti non pericolosi
160208	Rifiuti della demolizione dei veicoli	Rifiuti non pericolosi
160301	Prodotti fuori specifica inorganici	Rifiuti non pericolosi
160302	Prodotti fuori specifica organici	Rifiuti non pericolosi
160502	Altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici	Rifiuti non pericolosi
160503	Altri rif. conten. prodotti chimici inorganici	Rifiuti non pericolosi
160604	Pile alcaline	Rifiuti non pericolosi
160605	Altre pile ed accumulatori	Rifiuti non pericolosi
160707	Rifiuti solidi della pulizia di stive e navi	Rifiuti non pericolosi
170101	Cemento	Rifiuti non pericolosi
170102	Mattoni	Rifiuti non pericolosi
170103	Mattonelle e ceramica	Rifiuti non pericolosi
170104	Materiali da costruzione a base di gesso	Rifiuti non pericolosi
170105	Materiali da costruzione base di amianto	Rifiuti non pericolosi
170201	Legno	Rifiuti non pericolosi
170202	Vetro	Rifiuti non pericolosi
170203	Plastica	Rifiuti non pericolosi
170301	Asfalto contenente catrame	Rifiuti non pericolosi
170302	Asfalto	Rifiuti non pericolosi
170303	Catrame e prodotti catramosi	Rifiuti non pericolosi
170501	Terra e rocce	Rifiuti non pericolosi
170502	Terra di dragaggio	Rifiuti non pericolosi
170602	Altri materiali isolanti	Rifiuti non pericolosi
170701	Rifiuti misti di costruzione e demolizione	Rifiuti non pericolosi
190108	Rifiuti di pirolisi	Rifiuti non pericolosi
190109	Catalizzatori esauriti	Rifiuti non pericolosi
190199	Materiali non ferrosi separati dalle ceneri pesanti	Rifiuti non pericolosi
190202	Miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale	Rifiuti non pericolosi
190301	Rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici	Rifiuti non pericolosi
190302	Rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici	Rifiuti non pericolosi
190303	Rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici	Rifiuti non pericolosi
190401	Rifiuti vetrificati	Rifiuti non pericolosi
190503	Composti fuori specifica	Rifiuti non pericolosi
190801	Mondiglia	Rifiuti non pericolosi
190802	Rifiuti di dissabbiamento	Rifiuti non pericolosi
190804	Fanghi da trattamento delle acque reflue industriali	Rifiuti non pericolosi
190805	Fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane	Rifiuti non pericolosi
190901	Rifiuti di filtrazione primarie e screenings	Rifiuti non pericolosi
190902	Fanghi di impianti di chiarificazione delle acque	Rifiuti non pericolosi

<i>Codice Europeo</i>	<i>Tipo di rifiuti e attività di provenienza</i>	<i>Caratteristiche di pericolosità</i>
190903	Fanghi di impianti di decarbonatazione delle acque	Rifiuti non pericolosi
190904	Carbone attivo esaurito	Rifiuti non pericolosi
190905	Resine di scambio ionico sature ed esauste	Rifiuti non pericolosi
190906	Soluzione e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	Rifiuti non pericolosi
200101	Carta e cartone	Rifiuti non pericolosi
200102	Vetro	Rifiuti non pericolosi
200103	Plastica (piccole dimensioni)	Rifiuti non pericolosi
200104	Altri tipi di plastica	Rifiuti non pericolosi
200105	Metallo	Rifiuti non pericolosi
200107	Legno	Rifiuti non pericolosi
200110	Abiti	Rifiuti non pericolosi
200111	Prodotti tessili	Rifiuti non pericolosi
2000114	Acidi	Rifiuti non pericolosi
200115	Rifiuti alcalini	Rifiuti non pericolosi
200116	Detergenti	Rifiuti non pericolosi
200118	Medicinali	Rifiuti non pericolosi
200120	Batterie pile	Rifiuti non pericolosi
200122	Aerosol	Rifiuti non pericolosi
200123	Apparecchi conten. clorofluorocarburi	Rifiuti non pericolosi
200124	Apparecchiature elettr. (schede elettr.)	Rifiuti non pericolosi
200301	Rifiuti urbani misti (solo ingombranti provenienti da piazzole comunali di raccolta)	Rifiuti non pericolosi
200302	Rifiuti di mercati (cassette di legno e plastica)	Rifiuti non pericolosi
200303	Residui di pulizia delle strade	Rifiuti non pericolosi

R13

<i>Codice Europeo</i>	<i>Tipo di rifiuti e attività di provenienza</i>	<i>Caratteristiche di pericolosità</i>
010101	Rifiuti di estrazione di minerali metalliferi	Speciale non pericoloso
010102	Rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi	Speciale non pericoloso
010201	Rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi	Speciale non pericoloso
010202	Rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi	Speciale non pericoloso
010303	Fanghi rossi dalla produzione di allumina	Speciale non pericoloso
010401	Ghiaia e rocce triturate di scarto	Speciale non pericoloso
010402	Sabbia e argilla di scarto	Speciale non pericoloso
010403	Polvere e rifiuti polverosi	Speciale non pericoloso
010405	Rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pitatura di minerali	Speciale non pericoloso
010406	Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra	Speciale non pericoloso
020104	Rifiuti di plastica (esclusi gli imballaggi)	Speciale non pericoloso
020302	Rif. dall'impiego di conservanti	Speciale non pericoloso
020401	Terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	Speciale non pericoloso
020402	Carbonato di calcio fuori specifica	Speciale non pericoloso
030101	Scarti di corteggia e sughero	Speciale non pericoloso
030102	Segatura	Speciale non pericoloso
030103	Scarti di rasatura, taglio impiallacciatura, legno deteriorato	Speciale non pericoloso
030199	Rif. non specif. alt. (legno impregnato con preservanti a base di sali)	Speciale non pericoloso
030306	Fibra e fanghi di carta	Speciale non pericoloso
030307	Scarti del riciclaggio della carta e cartone	Speciale non pericoloso

<i>Codice Europeo</i>	<i>Tipo di rifiuti e attività di provenienza</i>	<i>Caratteristiche di pericolosità</i>
040106	Fanghi contenenti cromo	Speciale non pericoloso
040107	Fanghi non contenenti cromo	Speciale non pericoloso
040109	Cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura	Speciale non pericoloso
040201	Rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose, naturali, principalmente di origine vegetale	Speciale non pericoloso
040202	Rifiuti di fibre tessili grezze principalmente di origine animale	Speciale non pericoloso
040203	Rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali e sintetiche	Speciale non pericoloso
040204	Rifiuti da fibre tessili grezze prima della filatura e tessitura	Speciale non pericoloso
040205	Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale	Speciale non pericoloso
040206	Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale	Speciale non pericoloso
040207	Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali e sintetiche	Speciale non pericoloso
040208	Rifiuti da fibre tessili lavorate miste	Speciale non pericoloso
040209	Rifiuti da materiali compositi	Speciale non pericoloso
040212	Rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura	Speciale non pericoloso
050301	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso
050302	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
050501	Rifiuti contenenti zolfo	Speciale non pericoloso
050602	Asfalto	Speciale non pericoloso
050604	Rifiuti da torri di raffreddamento	Speciale non pericoloso
060401	Ossidi metallici	Speciale non pericoloso
061501	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	Speciale non pericoloso
061101	Gesto dalla prod. di biossido di titanio	Speciale non pericoloso
061201	Catalizz. esaur. conten. metalli preziosi	Speciale non pericoloso
061202	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
061303	Nerofumo di gas	Speciale non pericoloso
070105	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso
070106	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
070205	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso
070206	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
070305	Catal. esauriti cont. met. preziosi	Speciale non pericoloso
070306	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
070405	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso
070406	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
070505	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso
070506	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
070605	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso
070606	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
070805	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso
070806	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
090107	Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento	Speciale non pericoloso
090108	Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento	Speciale non pericoloso
090199	Rifiuti non specificati altrimenti (pellicole inutilizzabili)	Speciale non pericoloso
100101	Ceneri pesanti	Speciale non pericoloso
100102	Ceneri leggere	Speciale non pericoloso

<i>Codice Europeo</i>	<i>Tipo di rifiuti e attività di provenienza</i>	<i>Caratteristiche di pericolosità</i>
100103	Ceneri leggere e torba	Speciale non pericoloso
100105	Rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	Speciale non pericoloso
100106	Altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
100107	Fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	Speciale non pericolosi
100108	Altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
100110	Catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione	Speciale non pericoloso
100112	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100201	Rifiuti della trasformazione delle scorie	Speciale non pericoloso
100202	Scorie non trasformate	Speciale non pericoloso
100203	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei rifiuti	Speciale non pericoloso
100204	Fanghi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
100205	Altri fanghi	Speciale non pericoloso
100206	Rivest. e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100299	Rif. non spec. altr. (terre e metalli)	Speciale non pericoloso
100302	Frammenti di anodi	Speciale non pericoloso
100305	Polvere di allumina	Speciale non pericoloso
100306	Suole di carbone usate	Speciale non pericoloso
100311	Polveri di gas effluenti da camino	Speciale non pericoloso
100312	Altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)	Speciale non pericoloso
100313	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
100314	Fanghi derivanti dal trattamento fumi	Speciale non pericoloso
100408	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100507	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100504	Altre polveri e particolato	Speciale non pericoloso
100601	Scorie (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
100602	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
100604	Altre polveri e particolato	Speciale non pericoloso
100608	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100701	Scorie (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
100702	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
100703	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
100704	Altre polveri e particolato	Speciale non pericoloso
100705	Fanghi derivanti dal trattamento fumi	Speciale non pericoloso
100706	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100801	Scorie (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
100802	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
100803	Polveri e gas effluenti da camini	Speciali non pericoloso
100804	Altre polveri e particolato	Speciale non pericoloso
100805	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
100806	Fanghi derivanti dal trattamento fumi	Speciale non pericoloso
100807	Rivestimento e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100901	Forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100902	Forme contenenti leganti organici utilizzate	Speciale non pericoloso
100903	Scorie di fusione	Speciale non pericoloso
100904	Polveri di fornace	Speciale non pericoloso

<i>Codice Europeo</i>	<i>Tipo di rifiuti e attività di provenienza</i>	<i>Caratteristiche di pericolosità</i>
101001	Forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzabili	Speciale non pericoloso
101002	Forme contenenti leganti organici utilizzate	Speciale non pericoloso
101003	Scorie di fusione	Speciale non pericoloso
101004	Polveri di fornace	Speciale non pericoloso
101099	Rifiuti non specificati altrimenti (terra di bonifica vagoni con metalli)	Speciale non pericoloso
101101	Miscela di preparazione scartata prima del processo del vetro	Speciale non pericoloso
101102	Vetro di scarto	Speciale non pericoloso
101103	Materiale di scarto a base di vetro	Speciale non pericoloso
101104	Polveri e gas effluenti da camini	Speciale non pericoloso
101105	Altre polveri e particolato	Speciale non pericoloso
101106	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
101107	Fanghi derivanti dal trattamenti fumi	Speciale non pericoloso
101108	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
101201	Miscela di preparazione scartata prima del processo termico	Speciale non pericoloso
101202	Polveri e gas effluenti da camini	Speciale non pericoloso
101203	Altre polveri e particolato	Speciale non pericoloso
101204	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
101205	Fanghi derivanti dal trattamento fumi	Speciale non pericoloso
101206	Stampi inutilizzabili	Speciale non pericoloso
101207	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
101301	Miscela di preparazione scartata prima del processo termico	Speciale non pericoloso
101302	Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento	Speciale non pericoloso
101303	Rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento	Speciale non pericoloso
101304	Rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare	Speciale non pericoloso
101305	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
101306	Altre polveri e particolato	Speciale non pericoloso
101307	Fanghi derivanti dal trattamento fumi	Speciale non pericoloso
101308	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
110104	Rifiuti non contenenti cromo e cianuri	Speciale non pericoloso
110201	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame	Speciale non pericoloso
110203	Rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	Speciale non pericoloso
110204	Fanghi non specificati altrimenti	Speciale non pericoloso
110401	Altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti	Speciale non pericoloso
120101	Limatura scaglie e polveri di metalli ferrosi	Speciale non pericoloso
120102	Altre particelle di metalli ferrosi	Speciale non pericoloso
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	Speciale non pericoloso
120104	Altre particelle di metalli non ferrosi	Speciale non pericoloso
120113	Rifiuti di saldatura	Speciale non pericoloso
120199	Rifiuti non specificati altrimenti (polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche)	Speciale non pericoloso
120201	Polvere per sabbiatura esausta	Speciale non pericoloso
120202	Fanghi di rettifica, affilatura, lappatura	
120203	Fanghi di lucidatura	
150101	Carta e cartone	Speciale non pericoloso
150102	Imballaggi in plastica	Speciale non pericoloso
150103	Carta e cartone	Speciale non pericoloso

<i>Codice Europeo</i>	<i>Tipo di rifiuti e attività di provenienza</i>	<i>Caratteristiche di pericolosità</i>
150104	Imballaggi in plastica	Speciale non pericoloso
150105	Imballaggi compositi	Speciale non pericoloso
150106	Imballaggi in più materiali	Speciale non pericoloso
150201	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi	Speciale non pericoloso
160101	Catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli	Rifiuti non pericolosi
160102	Altri catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli	Rifiuti non pericolosi
160103	Pneumatici usati	Rifiuti non pericolosi
160105	Parti leggere provenienti dalla demolizione dei veicoli	Rifiuti non pericolosi
160199	Rifiuti non specificati altrimenti (provenienti dalla demolizione di autovetture)	Rifiuti non pericolosi
160202	Altro materiale elettrico fuori uso	Rifiuti non pericolosi
160203	Apparecchiature contenenti clorofluorburati	Rifiuti non pericolosi
160204	Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre	Rifiuti non pericolosi
160205	Altre apparecchiature fuori uso	Rifiuti non pericolosi
160206	Rifiuti derivanti dal processo di lavorazione dell'amianto	Rifiuti non pericolosi
160207	Rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica	Rifiuti non pericolosi
160208	Rifiuti della demolizione dei veicoli	Rifiuti non pericolosi
160301	Prodotti fuori specifica inorganici	Rifiuti non pericolosi
160302	Prodotti fuori specifica organici	Rifiuti non pericolosi
160604	Pile alcaline	Rifiuti non pericolosi
160605	Altre pile ed accumulatori	Rifiuti non pericolosi
160707	Rifiuti solidi della pulizia di stive e navi	Rifiuti non pericolosi
170101	Cemento	Rifiuti non pericolosi
170102	Mattoni	Rifiuti non pericolosi
170103	Mattonelle e ceramica	Rifiuti non pericolosi
170104	Materiali da costruzione a base di gesso	Rifiuti non pericolosi
170201	Legno	Rifiuti non pericolosi
170202	Vetro	Rifiuti non pericolosi
170203	Plastica	Rifiuti non pericolosi
170301	Asfalto contenente catrame	Rifiuti non pericolosi
170302	Asfalto	Rifiuti non pericolosi
170303	Catrame e prodotti catramosi	Rifiuti non pericolosi
170401	Rame, bronzo e ottone	Rifiuti non pericolosi
170402	Alluminio	Rifiuti non pericolosi
170403	Piombo	Rifiuti non pericolosi
170404	Zinco	Rifiuti non pericolosi
170405	Ferro e acciaio	Rifiuti non pericolosi
170406	Stagno	Rifiuti non pericolosi
170407	Metalli misti	Rifiuti non pericolosi
170408	Cavi	Rifiuti non pericolosi
170501	Terra e rocce	Rifiuti non pericolosi
170502	Terra di dragaggio	Rifiuti non pericolosi
160602	Altri materiali isolanti	Rifiuti non pericolosi
170701	Rif. misti di costruzione e demolizione	Rifiuti non pericolosi
190102	Materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti	Rifiuti non pericolosi
190108	Rifiuti di pirolisi	Rifiuti non pericolosi
190109	Catalizzatori esauriti	Rifiuti non pericolosi
190199	Materiali non ferrosi separati dalle ceneri pesanti	Rifiuti non pericolosi
190202	Miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale	Rifiuti non pericolosi
190301	Rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici	Rifiuti non pericolosi

<i>Codice Europeo</i>	<i>Tipo di rifiuti e attività di provenienza</i>	<i>Caratteristiche di pericolosità</i>
190302	Rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici	Rifiuti non pericolosi
190303	Rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici	Rifiuti non pericolosi
190401	Rifiuti vetrificati	Rifiuti non pericolosi
190503	Composti fuori specifica	Rifiuti non pericolosi
190802	Rifiuti di dissabbiamento	Rifiuti non pericolosi
190804	Fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali	Rifiuti non pericolosi
190805	Fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane	Rifiuti non pericolosi
190901	Rifiuti di filtrazione primarie e screenings	Rifiuti non pericolosi
190902	Fanghi di impianti di chiarificazione delle acque	Rifiuti non pericolosi
190903	Fanghi di impianti di decarbonatazione delle acque	Rifiuti non pericolosi
190904	Carbone attivo esaurito	Rifiuti non pericolosi
190905	Resine di scambio ionico sature ed esauste	Rifiuti non pericolosi
190906	Soluzione e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	Rifiuti non pericolosi
200101	Carta e cartone	Rifiuti non pericolosi
200102	Vetro	Rifiuti non pericolosi
200103	Plastica (piccole dimensioni)	Rifiuti non pericolosi
200104	Altri tipi di plastica	Rifiuti non pericolosi
200105	Metallo	Rifiuti non pericolosi
200106	Altri tipi di metallo	Rifiuti non pericolosi
200107	Legno	Rifiuti non pericolosi
200110	Abiti	Rifiuti non pericolosi
200111	Prodotti tessili	Rifiuti non pericolosi
200114	Acidi	Rifiuti non pericolosi
200115	Rifiuti alcalini	Rifiuti non pericolosi
200124	Apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)	Rifiuti non pericolosi
200301	Rifiuti urbani misti (solo ingombranti provenienti da piazzole comunali di raccolta)	Rifiuti non pericolosi
200305	Veicoli fuori uso	Rifiuti non pericolosi

R4

<i>Codice Europeo</i>	<i>Tipo di rifiuti e attività di provenienza</i>	<i>Caratteristiche di pericolosità</i>
050301	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso
050302	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
061201	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso
070105	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso
070106	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
070205	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso
070206	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
070305	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso
070306	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
070405	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso
070406	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
070505	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso
070506	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
070705	Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi	Speciale non pericoloso

<i>Codice Europeo</i>	<i>Tipo di rifiuti e attività di provenienza</i>	<i>Caratteristiche di pericolosità</i>
070706	Altri catalizzatori esauriti	Speciale non pericoloso
100299	Rifiuti non specificati altrimenti (terre e metalli)	Speciale non pericoloso
100601	Scorie (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
100602	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
100701	Scorie (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
100706	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100799	Rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti della pulizia serbatoi contenenti metalli)	Speciale non pericoloso
100801	Scorie (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
100802	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
101003	Scorie di fusione	Speciale non pericoloso
101099	Rifiuti non specificati altrimenti (terre di bonifica contenenti metalli)	Speciale non pericoloso
110201	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame	Speciale non pericoloso
110401	Altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti	Speciale non pericoloso
120101	Limatura scaglie e polveri di metalli ferrosi	Speciale non pericoloso
120102	Altre particelle di metalli ferrosi	Speciale non pericoloso
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	Speciale non pericoloso
120104	Altre particelle di metalli non ferrosi	Speciale non pericoloso
120113	Rifiuti di saldatura	Speciale non pericoloso
120199	Rifiuti non specificati altrimenti (polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche)	Speciale non pericoloso
120201	Polvere per sabbiatura esausta	Speciale non pericoloso
120202	Fanghi di rettifica, affilatura, lappatura	Speciale non pericoloso
120203	Fanghi di lucidatura	Speciale non pericoloso
150104	Imballaggi in metallo	Speciale non pericoloso
150105	Imballaggi compositi	Speciale non pericoloso
150106	Imballaggi in più materiali	Speciale non pericoloso
160101	Catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli	Rifiuti non pericolosi
160102	Altri catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli	Rifiuti non pericolosi
160105	Parti leggere provenienti dalla demolizione di veicoli	Rifiuti non pericolosi
160199	Rifiuti non specificati altrimenti (provenienti dalla demolizione di autovettura)	Rifiuti non pericolosi
160202	Altro materiale elettrico fuori uso	Rifiuti non pericolosi
160205	Altre apparecchiature fuori uso	Rifiuti non pericolosi
160208	Rifiuti della demolizione dei veicoli	Rifiuti non pericolosi
160605	Altre pile ed accumulatori	Rifiuti non pericolosi
160799	Rifiuti non specificati altrimenti (terre di bonifica contenenti metalli)	Rifiuti non pericolosi
170401	Rame, bronzo e ottone	Rifiuti non pericolosi
170402	Alluminio	Rifiuti non pericolosi
170403	Piombo	Rifiuti non pericolosi
170404	Zinco	Rifiuti non pericolosi
170405	Ferro e acciaio	Rifiuti non pericolosi
170406	Stagno	Rifiuti non pericolosi
170407	Metalli misti	Rifiuti non pericolosi
170408	Cavi	Rifiuti non pericolosi
190101	Ceneri pesanti e scorie	Rifiuti non pericolosi
190102	Materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti	Rifiuti non pericolosi
190108	Rifiuti di pirolisi	Rifiuti non pericolosi
190109	Catalizzatori esauriti	Rifiuti non pericolosi

Codice Europeo	Tipo di rifiuti e attività di provenienza	Caratteristiche di pericolosità
200105	Metallo	Rifiuti non pericolosi
200106	Altri tipi di metallo	Rifiuti non pericolosi
200120	Batterie pile	Rifiuti non pericolosi
200124	Apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)	Rifiuti non pericolosi

N.B. I rifiuti denominati catalizzatori esauriti vengono recuperati esclusivamente per la parte metallica, mentre il restante contenuto viene avviato ad impianti di smaltimento autorizzati

R3 Cernita delle sostanze organiche non utilizzate come solventi mediante processo di vagliatura e cernita manuale

R3

Codice Europeo	Tipo di rifiuti e attività di provenienza	Caratteristiche di pericolosità
020104	Rifiuti di plastica (esclusi gli imballaggi)	Speciale non pericoloso
030101	03 00 00	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili
030102	Segatura	Speciale non pericoloso
030103	Scarti di rasatura, taglio impiallacciatura, legno deteriorato	Speciale non pericoloso
030199	Rifiuti non specificati altrimenti (legno impregnato con preservanti a base di sali)	Speciale non pericoloso
040201	Rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale	Speciale non pericoloso
040202	Rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale	Speciale non pericoloso
040203	Rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali e sintetiche	Speciale non pericoloso
040204	Rifiuti da fibre tessili grezze prima della filatura e tessitura	Speciale non pericoloso
040205	Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale	Speciale non pericoloso
040206	Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale	Speciale non pericoloso
040207	Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali e sintetiche	Speciale non pericoloso
040208	Rifiuti da fibre tessili lavorate miste	Speciale non pericoloso
040209	Rifiuti da materiali compositi	Speciale non pericoloso
070299	Rifiuti non specificati altrimenti (gomma per pneumatici)	Speciale non pericoloso
150101	Carta e cartone	Speciale non pericoloso
150102	Imballaggi in plastica	Speciale non pericoloso
150103	Carta e cartone	Speciale non pericoloso
150105	Imballaggi compositi	Speciale non pericoloso
150106	Imballaggi in più materiali	Speciale non pericoloso
160103	Pneumatici usati	Rifiuti non pericolosi
160105	Parti leggere provenienti dalla demolizione dei veicoli	Rifiuti non pericolosi
160202	Altro materiale elettrico fuori uso	Rifiuti non pericolosi
160205	Altre apparecchiature fuori uso	Rifiuti non pericolosi
160208	Rifiuti della demolizione dei veicoli	Rifiuti non pericolosi
160302	Prodotti fuori specifica organici	Rifiuti non pericolosi
160605	Altre pile ed accumulatori	Rifiuti non pericolosi
170201	Legno	Rifiuti non pericolosi
200103	Plastica (piccole dimensioni)	Rifiuti non pericolosi
200104	Altri tipi di plastica	Rifiuti non pericolosi
200106	Altri tipi di metallo	Rifiuti non pericolosi
200107	Legno	Rifiuti non pericolosi
200110	Abiti	Rifiuti non pericolosi
200111	Prodotti tessili	Rifiuti non pericolosi

Codice Europeo	Tipo di rifiuti e attività di provenienza	Caratteristiche di pericolosità
200301	Rifiuti urbani misti (solo ingombranti provenienti da piazzole comunali di raccolta)	Rifiuti non pericolosi

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche mediante vagliatura e cernita manuale

R5

Codice Europeo	Tipo di rifiuti e attività di provenienza	Caratteristiche di pericolosità
010202	Rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi	Speciale non pericoloso
010401	Ghiaia e rocce triturate di scarto	Speciale non pericoloso
010406	Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra	Speciale non pericoloso
101103	Materiale di scarto a base di vetro	Speciale non pericoloso
101203	Altre polveri e particolato	Speciale non pericoloso
101206	Stampi inutilizzabili	Speciale non pericoloso
101207	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
170101	Cemento	Rifiuti non pericolosi
170102	Mattoni	Rifiuti non pericolosi
170103	Mattonelle e ceramica	Rifiuti non pericolosi
170104	Materiale da costruzione a base di gesso	Rifiuti non pericolosi
170501	Terra e rocce	Rifiuti non pericolosi
170502	Terra di dragaggio	Rifiuti non pericolosi
170701	Rif. mis. di costruz. e demolizione	Rifiuti non pericolosi

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 mediante operazione di vagliatura e cernita manuale.

I rifiuti derivanti dalle operazioni di ricondizionamento preliminare compatibili per classi omogenee verranno smaltiti con il codice CER 190202 (miscela di rifiuti per lo stoccaggio finale)

D14

Codice Europeo	Tipo di rifiuti e attività di provenienza	Caratteristiche di pericolosità
010101	Rifiuti di estrazione di minerali metalliferi	Speciale non pericoloso
010102	Rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi	Speciale non pericoloso
010201	Rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi	Speciale non pericoloso
010302	Polveri e rifiuti polverosi	Speciale non pericoloso
010402	Sabbia e argilla di scarto	Speciale non pericoloso
010405	Rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali	Speciale non pericoloso
030201	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	Speciale non pericoloso
030202	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo metallici	Speciale non pericoloso
030203	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	Speciale non pericoloso
030306	Fibra e fanghi di carta	Speciale non pericoloso
030307	Scarti del riciclaggio della carta e cartone	Speciale non pericoloso
050202	Rifiuti da torri di raffreddamento	Speciale non pericoloso
050602	Asfalto	Speciale non pericoloso
050604	Rifiuti da torri di raffreddamento	Speciale non pericoloso
060301	Carbonati (tranne 020402 e 191003)	Speciale non pericoloso
060401	Ossidi metallici	Speciale non pericoloso
060499	Rifiuti non specificati altrimenti - Ossidi non metallici	Speciale non pericoloso

<i>Codice Europeo</i>	<i>Tipo di rifiuti e attività di provenienza</i>	<i>Caratteristiche di pericolosità</i>
060601	Rifiuti contenenti zolfo	Speciale non pericoloso
060801	Rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio	Speciale non pericoloso
060901	Fosfogesso	Speciale non pericoloso
060902	Scorie contenenti fosforo	Speciale non pericoloso
061001	Rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti	Speciale non pericoloso
061101	Gesso dalla produzione di biossido di titanio	Speciale non pericoloso
061399	Rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti contenenti metalli derivanti da processi chimici inorganici)	Speciale non pericoloso
080201	Polveri di scarto di rivestimenti	Speciale non pericoloso
080399	Toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)	Speciale non pericoloso
090107	Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento	Speciale non pericoloso
090108	Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento	Speciale non pericoloso
090199	Rifiuti non specificati altrimenti (pellicole inutilizzabili)	Speciale non pericoloso
100101	Ceneri pesanti	Speciale non pericoloso
100102	Ceneri leggere	Speciale non pericoloso
100103	Ceneri leggere e torba	Speciale non pericoloso
100105	Rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	Speciale non pericoloso
100106	Altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
100108	Altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
100199	Rifiuti non specificati altrimenti (ceneri e metalli)	Speciale non pericoloso
100112	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100201	Rifiuti della trasformazione delle scorie	Speciale non pericoloso
100202	Scorie non trasformate	Speciale non pericoloso
100203	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
100206	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100299	Rifiuti non specificati altrimenti	Speciale non pericoloso
100302	Frammenti di anodi	Speciale non pericoloso
100305	Polvere di allumina	Speciale non pericoloso
100306	Suole di carbone usate	Speciale non pericoloso
100312	Altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)	Speciale non pericoloso
100313	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
100399	Rifiuti non specificati altrimenti (terre e alluminio)	Speciale non pericoloso
100408	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100507	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100504	Altre polveri e particolato	Speciale non pericoloso
100599	Rifiuti non specificati altrimenti (terre e metalli zinco)	Speciale non pericoloso
100601	Scorie (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
100602	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
100604	Altre polveri e particolato	Speciale non pericoloso
100608	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100699	Rifiuti non specificati altrimenti	Speciale non pericoloso
100702	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
100703	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
100704	Altre polveri e particolato	Speciale non pericoloso

<i>Codice Europeo</i>	<i>Tipo di rifiuti e attività di provenienza</i>	<i>Caratteristiche di pericolosità</i>
100801	Scorie (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
100802	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)	Speciale non pericoloso
100804	Altre polveri e particolato	Speciale non pericoloso
100805	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
100807	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
100899	Rifiuti non specificati altrimenti (terre e metalli)	Speciale non pericoloso
100903	Scorie di fusione	Speciale non pericoloso
100902	Forme contenenti leganti organici utilizzate	Speciale non pericoloso
100904	Polveri di fornace	Speciale non pericoloso
100999	Rifiuti non specificati altrimenti (terre e metalli)	Speciale non pericoloso
101001	Forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzabili	Speciale non pericoloso
101002	Forme contenenti leganti organici utilizzate	Speciale non pericoloso
101004	Polveri di fornace	Speciale non pericoloso
101101	Miscela di preparazione scartata prima del processo del vetro	Speciale non pericoloso
101102	Vetro di scarto	Speciale non pericoloso
101105	Altre polveri e particolato	Speciale non pericoloso
101106	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
101107	Fanghi derivanti dal trattamento fumi	Speciale non pericoloso
101108	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
101199	Rifiuti non specificati altrimenti (terre e metalli)	Speciale non pericoloso
101204	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
101301	Miscela di preparazione scartata prima del processo termico	Speciale non pericoloso
101302	Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento	Speciale non pericoloso
101303	Rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento	Speciale non pericoloso
101304	Rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare	Speciale non pericoloso
101305	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	Speciale non pericoloso
101306	Altre polveri e particolato	Speciale non pericoloso
101308	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	Speciale non pericoloso
110203	Rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	Speciale non pericoloso
120203	Fanghi di lucidatura	
150201	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi	Speciale non pericoloso
160105	Parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli	Rifiuti non pericolosi
160203	Apparecchiature contenenti clorofluorburati	Rifiuti non pericolosi
160204	Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre	Rifiuto non pericolosi
160206	Rifiuti derivanti dal processo di lavorazione dell'amianto	Rifiuti non pericolosi
160207	Rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica	Rifiuti non pericolosi
160208	Rifiuti della demolizione dei veicoli	Rifiuti non pericolosi
160301	Prodotti fuori specifica inorganici	Rifiuti non pericolosi
160707	Rifiuti solidi della pulizia di stive e navi	Rifiuti non pericolosi
170203	Plastica	Rifiuti non pericolosi
170301	Asfalto contenente catrame	Rifiuti non pericolosi
170302	Asfalto	Rifiuti non pericolosi

Codice Europeo	Tipo di rifiuti e attività di provenienza	Caratteristiche di pericolosità
170303	Catrame e prodotti catramosi	Rifiuti non pericolosi
170602	Altri materiali isolanti	Rifiuti non pericolosi
170701	Rifiuti misti di costruzione e demolizione	Rifiuti non pericolosi
190102	Materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti	
190199	Rifiuti non specificati altrimenti (materiali non ferrosi separati dalle ceneri pesanti)	Rifiuti non pericolosi
190301	Rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici	Rifiuti non pericolosi
190302	Rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici	Rifiuti non pericolosi
190401	Rifiuti vetrificati	Rifiuti non pericolosi
190503	Composti fuori specifica	Rifiuti non pericolosi
190802	Rifiuti di dissabbiamento	Rifiuti non pericolosi
190901	Rifiuti di filtrazione primarie e screenings	Rifiuti non pericolosi
190904	Carbone attivo esaurito	Rifiuti non pericolosi
200101	Carta e cartone	Rifiuti non pericolosi
200102	Vetro	Rifiuti non pericolosi
200301	Rifiuti urbani misti (rifiuti ingombranti selezionati nelle piazzole comunali)	Rifiuti non pericolosi

2. Prescrizioni

a) L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo a corredo dell'istanza, così come approvato in sede di conferenza ex art. 27 del d.lgs. 22/97 tenutasi il 24 maggio 2000, per quanto non diversamente stabilito dal presente atto;

a) è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuti ed il ritiro dei rifiuti putrescibili e maleodoranti;

b) le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

c) le aree interessate dalla movimentazione, dal deposito preliminare, dalle operazioni di adeguamento volumetrico, trattamento e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;

d) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

e) il deposito preliminare dovrà essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

f) i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

g) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/1997. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di riutilizzo;

h) i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;

i) ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunica-

te alla regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

j) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dall'autorità competente. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

k) nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee dei rifiuti;

l) le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

m) prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, ad eccezione di quelli classificabili merceologicamente, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti in oggetto (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche e/o dichiarazione del produttore). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezioni di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tale caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

n) per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VVFF territorialmente competenti;

o) i gas di scarico degli automezzi operanti all'interno del capannone devono essere adeguatamente convogliati e trattati.

3. Piani

3.1. Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'aver avuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria;

3.2 piano di emergenza: il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

ALLEGATO B

1. Identificazione della ditta

Ragione sociale: ditta RMB

Indirizzo insediamento produttivo: via Montecanale fraz. Bottenago

Comune: Polpenazze del Garda (BS)

Fascicolo: 30733/6245/2001

La ditta chiede di essere autorizzata, nell'ambito della procedura ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 203/88 alla costruzione di un impianto per il deposito e vagliatura di rifiuti recuperabili ritirati da terzi, esausti autoveicoli, di rifiuti speciali assimilati, tossico nocivi e RDR. La ditta ha trasmesso l'istanza d'autorizzazione e la documentazione tecnica sulle emissioni in data 22 febbraio 2001 n. prot. 30034. Nella stessa istanza la società richiede l'annullamento e la conseguente archiviazione delle istanze inviate in data 5 giugno 1999 e 29 maggio 2000. Il sindaco ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del d.P.R. 203/88, in data 29 marzo 2001, prot. 10275.

2. *Prodotti, materie prime e descrizione dell'impianto*

Le caratteristiche sono riportate nell'allegato A).

3. *Emissioni ed impianti di abbattimento*

Le emissioni sono:

Emissione: E1

Provenienza: aspirazione dalla fase di scarico del materiale nell'edificio 3. Dalla movimentazione del materiale polveroso

Portata: 12000 Nmc/h

Durata dell'emissione e frequenza: ///

Temperatura: ambiente

Tipo di sostanza inquinante: polveri

Concentrazione: < 10 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Altezza di emissione: 11.6 m

Velocità di filtrazione: 1.53 m/min

Superficie filtrante: 130 mq

Emissione E2

Provenienza: aspirazione dall'impianto di vagliatura

Portata: 6000 Nmc/h

Durata dell'emissione e frequenza: ///

Temperatura: ambiente

Tipo di sostanza inquinante: polveri

Concentrazione: < 10 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: ciclone+depolverazione a mezzo filtrante

Altezza di emissione: 14.7 m

Velocità di filtrazione: 1.42 m/min

Superficie filtrante: 70 mq.

4. *Prescrizioni specifiche*

4.1 *Valori limite dell'emissione*

Polveri: 10 mg/Nmc

4.2 *Requisiti minimi impianto di abbattimento*

Si esprime parere favorevole sul principio di funzionamento del sistema di abbattimento.

Ciascun depolveratore dovrà essere dotato di pressostato differenziale collegato con sistemi di allarme ottico ed acustico. Si ritiene che la ditta debba convogliare le emissioni diffuse di polveri generate dal ciclo di trattamento dei rifiuti.

In caso di molestie olfattive la ditta dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari al loro contenimento.

5. *Prescrizioni e considerazioni di carattere generale*

La ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

5.1 *Riferimenti normativi*

• Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno art. 2, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 art. 2, comma 1, punto B ed art. 3, comma 7, d.m. 12 luglio 1990.

• Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:

1) impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o g.p.l.,

2) impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio,

3) impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le seguenti caratteristiche:

- zolfo $\leq 0,3\%$ in peso

- residuo carbonioso $\leq 10\%$ in peso

- nichel e vanadio, come somma ≤ 230 ppm (d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - d.P.R. 25 luglio 1991 - d.p.c.m. 2 ottobre 1995)

• per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

- art. 3, comma 4, d.P.R. 322/71 «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta

lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;

- art. 3, comma 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»;

- art. 4, comma 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento... deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati».

5.2 *Criteri di manutenzione*

• Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;

- dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazioni dell'aria;

- le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

5.3 *Messa in esercizio ed a regime*

- Ai sensi dell'art. 8, c. 1, del d.P.R. 203/88 e in applicazione della d.g.r. 6 aprile 2001, n. 4178, la ditta deve comunicare, almeno 15 giorni prima, la messa in esercizio degli impianti, al comune o ai comuni interessati ed all'ARPA - struttura territorialmente competente e per conoscenza alla regione.

- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

5.4 *Modalità e controllo delle emissioni*

- Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune o ai comuni interessati ed all'ARPA - struttura territorialmente competente la quale si attiva all'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. 203/88, alla stessa demandati dalla regione Lombardia. L'eventuale riscontro di inadempimenti, alle prescrizioni autorizzative, dovrà essere comunicato alla regione dalla stessa ARPA, al fine dell'adozione degli atti di competenza.

- Le analisi di controllo degli inquinanti, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

- I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

- La ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione, al comune interessato ed all'ARPA - struttura territorialmente competente.

5.5 *Metodologia analitica*

Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (metodi UNICHIM), aggiornate con quanto previsto dal d.m. del 25 agosto 2000 ovvero utilizzando altri metodi equivalenti preventivamente concordati con il responsabile dell'unità operativa chimica dell'ARPA - struttura territorialmente competente.

- Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effet-

tuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.

- I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;
- portata di aeriforme espressa in Nm³/h;
- temperatura di aeriforme in 0° C.

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa).

I punti d'emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione d'idonee segnalazioni.

[BUR20010110]

[5.3.5]

D.G.R. 15 GIUGNO 2001 - N. 7/5132

Ditta A.R.O. s.r.l. con sede legale in via Brescia, 52 - Leno (BS) - Rinnovo con contestuale aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D14) di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'impianto sito in Leno (BS) - via Brescia, 52 - Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
- la l. 15 maggio 1997, n. 127;

Preso atto che il dirigente dell'unità organizzativa proponente riferisce che la ditta A.R.O. s.r.l., con sede legale in Leno (BS), via Brescia, 52 ha presentato istanza, in atto regionale n. 17839 del 19 dicembre 2000 tendente ad ottenere il rinnovo della d.g.r. n. 14594 del 14 giugno 1996, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in Leno (BS) via Brescia, 52;

Richiamate le dd.g.r.:

- 14 giugno 1996 n. 6/14594 avente per oggetto: «Rinnovo alla ditta A.R.O. s.r.l. Attività Recupero Oli dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali provenienti da terzi, ubicato in comune di Leno (BS) - via Brescia, 52 - concessa con d.g.r. 8 ottobre 1991, n. 13452 e d.g.r. 19 febbraio 1993, n. 32859»;

- 23 dicembre 1998 n. 6/40667 avente per oggetto: «Ditta A.R.O. s.r.l. approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali dell'impianto in Leno (BS), via Brescia 52, e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi»;

- 24 settembre 1999 n. 6/45274 avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni», come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla struttura e vagliata dal dirigente stesso, precisa che:

a) le operazioni effettuate nell'impianto suddetto, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) la provincia di Brescia ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione con d.g.p. n. 56 del 20 febbraio 2001 trasmesso con nota n. 51471 del 5 aprile 2001;

c) la conferenza ai sensi dell'art. 14 della l. 241/90 tenutasi in data 28 maggio 2001, si è conclusa prendendo atto del parere favorevole della provincia, con l'espressione di parere favorevole al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi fissando in un anno il termine massimo per l'adeguamento dell'impianto di stoccaggio oli usati al d.m. 392/96 secondo il progetto già autorizzato con d.g.r. 400667/98; fatte salve eventuali future de-

terminazioni del ministero dell'ambiente ai sensi del comma 2-bis dell'art. 56 del d.lgs. 22/97;

d) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia è determinato in L. 124.596.000 (€ 64.348,46) ed è relativo a:

- messa in riserva di 451,6 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi destinati al recupero pari a L. 27.096.000 (€ 13.993,92);

- deposito preliminare di 162,5 mc di rifiuti speciali pericolosi non pericolosi destinati allo smaltimento pari a L. 97.500.000 (€ 50.354,55);

contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verranno svincolate quelle accettate con note n. 43157 del 28 giugno 1996 e n. 10654 del 4 marzo 1999;

e) la ditta è iscritta alla CCIAA di Brescia con n. 32341 del 19 febbraio 1996 del tribunale di Brescia avente per oggetto: «...lo stoccaggio per conto proprio e/o per conto terzi di oli usati e di rifiuti...»;

f) con CCIAA prot. CER/11096/2000/CMN0083 è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

g) l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole in merito al rinnovo tal quale dell'autorizzazione rilasciata con d.g.r. 14594 del 14 giugno 1996 proponendo le prescrizioni riportate nel richiamato allegato A;

Preso atto della valutazione del dirigente dell'unità organizzativa proponente, che al riguardo propone l'assunzione del provvedimento di rinnovo e contestuale aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 28 e 57 del d.lgs. 22/97;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 legge n. 127 del 15 maggio 1997;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di rinnovare ed aggiornare ai sensi degli artt. 28 e 57 del d.lgs. 22/97 l'autorizzazione alla ditta A.R.O. s.r.l., con sede legale in via Brescia, 52 - Leno (BS), all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in Leno (BS), via Brescia, 52 alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione;

3. di fissare, in virtù del disposto del secondo comma dell'art. 15 del d.lgs. 95/92, in un anno dalla data di approvazione del presente atto il termine massimo per l'adeguamento dell'impianto di stoccaggio oli usati all'allegato C del d.m. 392/96, fatte salve eventuali future determinazioni del ministero dell'ambiente ai sensi del comma 2-bis dell'art. 56 del d.lgs. 22/97;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/90, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dall'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di stabilire che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nullaosta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di determinare l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia è determinato in L. 124.596.000 (€ 64.348,46) ed è relativo a:

- messa in riserva di 451,6 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi destinati al recupero pari a L. 27.096.000 (€ 13.993,92);

- deposito preliminare di 162,5 mc di rifiuti speciali pericolosi non pericolosi destinati allo smaltimento pari a L. 97.500.000 (€ 50.354,55);

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere presentata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verranno svincolate quelle accettate con note n. 43157 del 28 giugno 1996, n. 10654 del 4 marzo 1999;

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia ed al comune di Leno;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento ovvero la diffondata della stessa all'allegato A alla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: A.R.O. s.r.l.

Sede legale: via Brescia, 52 - Leno (BS)

Sede impianto: via Brescia, 52 - Leno (BS)

1. Ubicazione

1.1 L'impianto interessa un'area di cui al mappale n. 82 del foglio 17, inserito in una zona, per il vigente strumento urbanistico, risulta essere zona D1 - attività produttive esistenti e/o di completamento.

2. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

2.1 Le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi svolte sono quelle di cui alla d.g.r. n. 14594/96 così come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 40667/98;

2.2 i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che la ditta può ritirare sono identificati dai seguenti codici CER:

020203 - 020304 - 040211 - 040212 - 040213 - 050103 - 050401 - 050801 - 070103 - 070104 - 070310 - 080101 - 080102 - 080103 - 080105 - 080301 - 080302 - 080303 - 080304 - 080308 - 080309 - 080401 - 080402 - 080403 - 080404 - 080408 - 120106 - 120107 - 120108 - 120109 - 120110 - 130101 - 130102 - 130103 - 130104 - 130105 - 130106 - 130107 - 130108 - 130201 - 130202 - 130203 - 130301 - 130302 - 130303 - 130304 - 130305 - 130401 - 130402 - 130403 - 130502 - 130503 - 130504 - 130505 - 130601 - 140104 - 140106 - 140107 - 140402 - 140403 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150201 - 160101 - 160102 - 160204 - 160601 - 160603 - 160604 - 160605 - 160703 - 160706 - 180103 - 190803 - 190804 - 200102 - 200103 - 200105 - 200108 - 200109 - 200112 - 200113.

3. Prescrizioni

3.1 Le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora,

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori,

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

3.2 le operazioni di messa in riserva e deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. n. 36 del 7 gennaio 1998;

3.3 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

3.4 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dall'autorità competente;

3.5 possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti delle medesime tipologie (categorie), ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con lo scopo di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 22/97. Le operazioni di travaso dei rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente loro convogliamento in idonei impianti di abbattimento;

3.6 le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere stoccate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al consorzio obbligatorio batterie al piombo e rifiuti piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati autorizzati;

3.7 per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili, deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VVFF territorialmente competenti;

3.8 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

3.9 i rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996, sostitutivo del formulario di identificazione, devono essere ceduti al consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati.

4. Piani

4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

4.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

[BUR20010111]

[5.3.5]

D.G.R. 22 GIUGNO 2001 - N. 7/5248

Ditta Borelli s.r.l. con sede legale in Brescia (BS) - via L. Abbiati nn. 44/46 - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in comune di Brescia (BS) - via L. Abbiati n. 44/46, già autorizzato con d.g.r. n. 6/23718 del 30 dicembre 1996 - Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

Preso atto che il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti riferisce che la ditta Borelli s.r.l., con sede legale in Brescia (BS) - via L. Abbiati n. 44/46, ha presentato istanza, in atti regionali prot. n. 12719 del 26 ottobre 2000, tendente ad ottenere il rinnovo e l'aggiornamento dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in comune di Brescia (BS) - via L. Abbiati n. 44/46;

Richiamate le dd.g.r.:

- 30 dicembre 1996 n. 6/23718 avente per oggetto: «L.r. 7 giugno 1980, n. 94, d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e l. 29 ottobre 1987, n. 441. Rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con d.g.r. 20 dicembre 1991, n. 1686, e successive modifiche ed integrazioni, alla ditta Borelli s.r.l. per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali e tossicocivi, provenienti da terzi, ubicato in comune di Brescia, via Abbiati, n. 44/46»;

- 24 gennaio 1997 n. 6/24306 avente per oggetto: «Rettifica della d.g.r. 30 dicembre 1996, n. 23718, avente per oggetto: «L.r. 7 giugno 1980, n. 94, d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e l. 29 ottobre 1987, n. 441. Rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con d.g.r. 20 dicembre 1991, n. 1686, e successive modifiche ed integrazioni, alla ditta Borelli s.r.l. per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali e tossicocivi, provenienti da terzi, ubicato in comune di Brescia, via Abbiati, n. 44/46»»;

- 24 settembre 1999 n. 6/45274 avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. n. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/93», come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;

Preso atto, degli accertamenti compiuti dalla struttura e vagliati dal dirigente dell'unità organizzativa proponente che, al riguardo, dichiara che:

a) le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) la provincia di Brescia con atto n. 156 del 24 aprile 2001 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

c) la ditta è iscritta alla CCIAA di Brescia con n. 35798 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto sociale: «...lo stoccaggio... di rifiuti speciali e tossicocivi...»;

d) è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, di cui al certificato della CCIAA di Brescia n. 30278/2000/CBS0267 del 13 ottobre 2000;

e) è determinato in L. 308.900.000 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta Borelli s.r.l. deve prestare a favore della regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999 relativo al deposito preliminare di 171 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

f) l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

Rilevato che:

- l'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 6/23718 del 30 dicembre 1996 è scaduta anticipatamente l'1 marzo 2001 giustamente disposto dall'art. 57 - comma 3 - del d.lgs. 22/97;

- l'istanza di rinnovo è stata presentata alla regione entro i termini previsti dal 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

- l'istanza di rinnovo è stata presentata alla provincia di Brescia in data 5 marzo 2001 non permettendo l'espressione del parere di competenza nei termini della scadenza dell'autorizzazione stessa;

- l'istruttoria tecnico-amministrativa è stata, pertanto, svolta ai fini della predisposizione di un provvedimento di au-

torizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso un impianto esistente;

Visto che il dirigente dell'unità organizzativa proponente, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, come sopra specificato;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, 32° comma, della l. 127/97;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di autorizzare la ditta Borelli s.r.l., con sede legale in Brescia (BS) - via L. Abbiati n. 44/46 - per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in comune di Brescia (BS) - via L. Abbiati n. 44/46, già approvato e realizzato con d.g.r. n. 6/23718 del 30 dicembre 1996, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Brescia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di determinare in L. 308.900.000 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia relativo all'attività di deposito preliminare di un quantitativo massimo di 171 mc di rifiuti speciali pericolosi;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 2231 del 20 gennaio 1997;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia ed al comune di Brescia;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al sog-

getto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Borelli s.r.l.

Sede legale: via L. Abbiati n. 44/46 - Brescia (BS)

Sede impianto: via L. Abbiati n. 44/46 - Brescia (BS)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto:

1.1 La superficie adibita al deposito preliminare è pari a 360 mq all'interno di un capannone industriale, l'area ove sorge il capannone è censita al NCTR del comune di Brescia al foglio 245 mappale n. 18 ed è di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade in zona «D2 nuova zona industriale ed artigianale», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del PRG vigente a Brescia;

1.3 nel raggio di 200 mt non esistono punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;

1.4 il quantitativo massimo in deposito preliminare è pari a 171 mc;

1.5 vengono effettuate operazioni di deposito preliminare ai fini del conferimento ad impianti di smaltimento finale, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti prevalentemente dalla raccolta presso attività di tintolavanderie e da attività industriali così catalogati e classificati dal CER:

040211 - 060702 - 061302 - 070101 - 070103 - 070104 - 070108 - 070109 - 070110 - 070201 - 070203 - 070207 - 070209 - 070210 - 070301 - 070303 - 070309 - 070310 - 070403 - 070409 - 070410 - 070503 - 070509 - 070510 - 070601 - 070603 - 070609 - 070610 - 070701 - 070703 - 070707 - 070710 - 080110 - 080308 - 080408 - 140102 - 140104 - 140105 - 140201 - 140203 - 140204 - 140302 - 140502 - 150201 - 160302 - 190110 - 190803 - 190804 - 190904.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. n. 36 del 7 gennaio 1998;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta dovrà verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti in oggetto (scheda descrittiva e/o risultanze analitiche e/o dichiarazione del produttore). Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall'ente competente in materia. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.4 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

2.5 nel rispetto dell'art. 9 del d.lgs. 22/97 possono essere operate fasi di miscelazione tra categorie omogenee di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G del d.lgs. 22/97 ovvero tra rifiuti non pericolosi, esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi del d.lgs. 22/97 e del punto 1.2 della deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82.

La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedu-

re atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

- ad ogni cisterna, serbatoio o contenitore in genere destinato al deposito di miscele di rifiuti deve essere assegnato un codice univoco;

- ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio o contenitore in cui verrà collocata;

- il serbatoio dove avviene la miscelazione deve avere gli sfiiati presidiati da idoneo impianto di abbattimento;

- è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;

- il rifiuto deve essere preventivamente controllato dal responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione;

2.6 il volume di riserva del deposito dei rifiuti liquidi in serbatoio deve essere pari al 10% della capacità complessiva del deposito;

2.7 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero delle stesse, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui alle operazioni da D1, D2, D3, D4, D10, D11, dell'allegato B e/o recupero di cui alle operazioni da R1 a R9 dell'allegato C del d.lgs. 22/1997. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di riutilizzo;

2.8 i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;

2.9 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

2.10 per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VVFF territorialmente competenti.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'aver avuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo vincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

[BUR20010112]

[5.2.0]

D.G.R. 2 LUGLIO 2001 - N. 7/5365

Individuazione delle modalità per l'affidamento dei servizi automobilistici finalizzati al collegamento al sistema aeroportuale con relazioni a domanda debole, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia». Parziale rettifica della d.g.r. 12 novembre 1999 n. 46247

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, così come modificato dal d.lgs. 20 settembre 1999, n. 400 avente per oggetto «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale» a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto in particolare il quarto comma dell'art. 14 del sopra citato decreto che prevede la possibilità, per le regioni, di individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori a domanda debole;

Vista la legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22, avente per oggetto «Riforma del trasporto pubblico in Lombardia»;

Visto in particolare l'art. 25 della sopra citata l.r. 22/98 che, dopo aver distinto i servizi automobilistici di collegamento con gli aeroporti in relazioni a domanda forte e in relazioni a domanda debole, al terzo comma testualmente recita: «I servizi di collegamento con gli aeroporti civili con relazione a domanda debole sono affidati con modalità particolari da individuarsi ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997»;

Richiamata la propria d.g.r. 12 novembre 1999, n. 46247 con la quale si è provveduto:

1. ad individuare concretamente le relazioni a domanda forte di collegamento con gli aeroporti suddividendole ulteriormente in relazioni di tipo A (in origine da Milano) e in relazioni di tipo B (altre aree lombarde);

2. a demandare a successivo e specifico atto, le modalità di effettuazione dei servizi per le aree a domanda debole (comprehensive dei capoluoghi lombardi non inclusi nelle tipologie di relazioni A e B e delle località esterne alla Lombardia);

Preso atto che per le seguenti relazioni individuate dalla già richiamata d.g.r. n. 46247/99 quali relazioni in area a domanda forte di tipo B:

- Varese stazione FNM/FS – Malpensa;
- Brescia stazione FS – Orio al Serio – Linate;
- Brescia stazione FS – Malpensa
- Brescia stazione FS – Montichiari – Lonato – Desenzano – Sirmione.

Non sono pervenute richieste di autorizzazione all'esercizio e che pertanto si ritiene opportuno, al fine di renderle più appetibili sul mercato, riclassificarle relazioni in area a domanda debole;

Considerato il Piano regionale dei trasporti (d.c.r. 25 novembre 1982, n. 941) che inserisce il «sistema aeroportuale» basato sugli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio, fra i progetti fondamentali di intervento nel settore;

Considerato inoltre che l'inserimento dell'aeroporto di Montichiari nel sistema aeroportuale lombardo, come ampliamento del sistema milanese, è parte di uno degli obiettivi gestionali riferiti all'obiettivo programmatico n. 8.4 del Programma Regionale di Sviluppo approvato con d.c.r. 10 ottobre 2000, n. 39;

Considerato che i servizi automobilistici finalizzati di collegamento al sistema aeroportuale, di cui all'art. 2, comma 5, della l.r. n. 22/1998, sono caratterizzati da efficacia commerciale e, conseguentemente, non sono soggetti a corrispettivo pubblico di gestione poiché non sussistono obblighi di servizio, come previsto all'art. 20 comma 8 della stessa legge;

Considerato che possono essere definite, in via residuale, relazioni in aree a domanda debole tutte quelle che, ai sensi della già richiamata d.g.r. n. 46247/99, non sono state classificate quali relazioni in aree a domanda forte (sia di tipo A che di tipo B);

Considerato inoltre che l'individuazione delle singole relazioni, così come avvenuto per i servizi automobilistici in aree a domanda forte, non è opportuna nel caso delle aree a domanda debole in quanto potrebbe comportare il rischio di scarso interesse da parte degli operatori del settore, mentre lasciare a questi ultimi la possibilità di poter richiedere autonomamente le relazioni che intendono esercitare rappresenta sicuramente un sistema idoneo a mettere in risalto le loro doti progettuali ed imprenditoriali con evidenti vantaggi per l'utenza sia in termini di economicità che di efficacia;

Sentiti al riguardo gli enti locali interessati e le associazioni di categoria del settore del trasporto di persone ai sensi dell'art. 14, punto 4, d.lgs. 422/97;

Ribadito lo spirito informatore della riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia che si fonda sul superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Delibera

1. di approvare, per i servizi automobilistici di collegamento con gli aeroporti civili in aree a domanda debole, il criterio generale secondo il quale sono da ritenersi relazioni in aree a domanda debole tutte quelle che, indipendentemente dal luogo d'origine, abbiano come destinazione finale uno degli aeroporti del sistema aeroportuale lombardo e che non siano già state classificate relazioni a domanda forte ai sensi della d.g.r. 12 novembre 1999, n. 46247;

2. di rettificare parzialmente il punto 1 del dispositivo della d.g.r. 46247/1999, riclassificando le seguenti relazioni:

- Varese stazione FNM/FS – Malpensa;
- Brescia stazione FS – Orio al Serio – Linate;
- Brescia stazione FS – Malpensa
- Brescia stazione FS – Montichiari – Lonato – Desenzano – Sirmione.

già individuate relazioni in aree a domanda forte categoria B) in relazioni in aree a domanda debole;

3. di attribuire ai singoli operatori interessati, l'onere di individuare e richiedere alla competente amministrazione regionale le relazioni di collegamento da esercitare nelle aree a domanda debole;

4. di approvare ai sensi dell'art. 20 comma 8 della l.r. 22/1998 gli indirizzi per il rilascio e la regolamentazione dell'autorizzazione per l'effettuazione dei servizi di collegamento, in aree a domanda debole, contenute nell'allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di demandare ad ulteriore atto amministrativo del direttore della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità la disciplina di dettaglio per l'individuazione delle procedure di autorizzazione per l'espletamento dei servizi automobilistici di collegamento al sistema aeroportuale effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole;

6. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in concomitanza con quella del provvedimento di cui al precedente punto 5).

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO 1

Modalità di trasporto e modalità per il rilascio e la regolamentazione delle autorizzazioni per l'effettuazione dei servizi automobilistici finalizzati di collegamento al sistema aeroportuale in aree a domanda debole.

- A) Clausole generali;
- B) Individuazione delle modalità di trasporto;
- C) Requisiti e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni;
- D) Requisiti di qualità e di informazione al cliente;
- E) Procedure per il rilascio delle autorizzazioni;
- F) Rapporti tra Regione e imprese autorizzate – monitoraggio e vigilanza sul servizio.

A) Clausole generali

1. La Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 e dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni e integrazioni, autorizza le imprese che hanno i requisiti per esercitare servizi di trasporto di persone su strada (d.m. 448 del 20 dicembre 1991) o titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura (legge 15 gennaio 1992, n. 21) e iscritti al ruolo provinciale di cui all'art. 9 della legge regionale 15 aprile 1995, n. 20, in possesso dei requisiti definiti nel presente documento, all'effettuazione dei servizi automobilistici finalizzati di collegamento al sistema aeroportuale in aree a domanda debole di cui all'art. 2, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 22/98.

Le relazioni a domanda debole di collegamento al sistema aeroportuale sono individuate come tutte quelle relazioni che, indipendentemente dal luogo d'origine, purché all'interno della regione, abbiano come destinazione finale uno dei seguenti aeroporti:

- Malpensa
- Linate
- Orio al Serio

• Montichiari

e che non siano state già classificate relazioni a domanda forte ai sensi della d.g.r. 12 novembre 1999, n. 6/46247.

Sono altresì da considerarsi a domanda debole le seguenti relazioni:

- Varese stazione FNM/FS – Malpensa;
- Brescia stazione FS – Orio al Serio – Linate;
- Brescia stazione FS – Malpensa
- Brescia stazione FS – Montichiari – Lonato – Desenzano – Sirmione.

precedentemente classificate a domanda forte.

Ferma restando la possibilità di applicare la disciplina anche alle relazioni tra il sistema aeroportuale lombardo e località situate in regioni confinanti con la Lombardia, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali che prevedono l'attribuzione delle relative competenze secondo il criterio della maggior percorrenza sui rispettivi territori, si precisa che tale applicazione sarà subordinata a specifico accordo con le altre amministrazioni regionali competenti.

2. In sede di prima attuazione, considerato il carattere sperimentale delle nuove procedure e della conseguente organizzazione dei servizi si è ritenuto opportuno far coincidere il periodo di sperimentazione in area a domanda debole con quello previsto per le aree a domanda forte. Per questi motivi le autorizzazioni, in prima applicazione, saranno rilasciate con validità sino al 30 novembre 2002.

3. Nella fase sperimentale di cui al precedente punto 2) l'autorizzazione allo svolgimento del servizio **non costituisce** titolo per l'immatricolazione di autobus.

4. Non è dovuto dalla Regione alcun corrispettivo o contributo al soggetto autorizzato per l'effettuazione del servizio.

5. L'autorizzazione rilasciata non costituisce diritto di esclusiva per l'effettuazione del servizio sull'itinerario cui si riferisce.

6. le relazioni di collegamento al sistema aeroportuale in aree a domanda debole non potranno in ogni caso sovrapporsi a relazioni già individuate come relazioni di collegamento al sistema aeroportuale in aree a domanda forte (sia tipo A che di tipo B – vedi tabella).

RELAZIONI DOMANDA FORTE DI TIPO A	RELAZIONI DOMANDA FORTE DI TIPO B
Milano Stazione Centrale – Malpensa	Linate – Malpensa
Milano Stazione Centrale – Linate	Linate – Sesto S. Giovanni – Malpensa
	Monza – Sesto S. Giovanni – Malpensa
	Pavia – Malpensa
	Milano Stazione Centrale – Orio al Serio
	Menaggio – Como – Malpensa

Per sovrapposte si intendono quelle relazioni che, avendo come destinazione lo stesso aeroporto, coincidano nel comune di origine e/o nei comuni ove eventualmente sono individuate le fermate intermedie autorizzate. Per l'elenco dettagliato delle relazioni a domanda forte (tipo A e tipo B) nonché delle fermate autorizzate si fa riferimento al d.d.g. 30 novembre 2000, n. 31368/1802.

Gli operatori autorizzati all'espletamento dei servizi su relazioni a domanda debole potranno, se necessario, transitare nei comuni ove sono ubicati capolinea e fermate intermedie delle relazioni a domanda forte, ma non potranno, per nessun motivo, effettuare fermate.

Analogamente i servizi di collegamento al sistema aeroportuale in aree a domanda debole, nel rispetto del diritto di esclusività per le linee in concessione sancito dall'art. 10 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, non potranno sovrapporsi, nel periodo sperimentale, ai servizi di TPL (comunale, di area urbana o interurbano) che abbiano come destinazione un aeroporto del sistema lombardo.

7. Nell'espletamento dell'attività autorizzata non è consentito effettuare alcun servizio locale intermedio diverso dal collegamento aeroportuale e pertanto nelle fermate delle relazioni che hanno come destinazione uno degli aeroporti del sistema aeroportuale lombardo è possibile solo ed esclusivamente il carico passeggeri (è vietata la discesa), nelle fermate intermedie delle relazioni che hanno come origine uno degli aeroporti del sistema aeroportuale lombardo è possibile solo ed esclusivamente la discesa dei passeggeri (è vietato il carico).

B) Individuazione delle modalità di trasporto

1. I servizi automobilistici finalizzati di collegamento al sistema aeroportuale in aree a domanda debole possono essere effettuati con:

MODALITÀ TRADIZIONALI	MODALITÀ NON TRADIZIONALI
-----------------------	---------------------------

Per servizi effettuati con modalità tradizionali si intendono quelli organizzati su percorsi fissi con fermate stabilite e con orari fissi e cadenzati.

Per non tradizionali, ferma restando la possibilità per i singoli operatori interessati di presentare progetti innovativi, si intendono, in particolare, quei servizi caratterizzati da elementi di flessibilità sia con riferimento all'orario del servizio, sia in relazione al percorso che può comprendere deviazioni per soddisfare eventuali richieste a chiamata sia infine in relazione alla individuazione di bacini d'utenza di adduzione al sistema aeroportuale.

È opportuno precisare che questi servizi innovativi (ad abbonamento, con prenotazione, a chiamata ecc.) potranno essere realizzati solo ed esclusivamente nell'ambito dei comuni che verranno interessati dal percorso autorizzato (Comune di origine – Comuni interessati dal percorso – aeroporto di destinazione e viceversa) ovvero nel gruppo di Comuni (bacino d'utenza) con adduzione ad un aeroporto di destinazione e viceversa che l'operatore preciserà nel progetto di cui al successivo punto E).

2. I servizi automobilistici in aree a domanda debole potranno essere effettuati mediante autobus (anche minibus) ovvero mediante l'utilizzo di veicoli categoria M1 8 posti + 1 di cui all'art. 47 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Questi ultimi devono risultare nella disponibilità di soggetti aventi i requisiti per esercitare servizi di trasporto di persone su strada con autobus o titolari di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.

3. Nel caso di relazioni effettuate mediante l'utilizzo di autobus, il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio sarà subordinato al nulla osta, da parte dell'ente competente, relativo alla sicurezza di percorsi e fermate. Nel caso, viceversa, di relazioni effettuate mediante l'utilizzo di veicoli categoria M1 8 + 1 sarà compito dell'operatore interessato, in relazione alle prescrizioni del codice della strada e del suo regolamento di attuazione, prevedere le misure minime di sicurezza sui percorsi, sulle fermate e/o sui punti di raccolta da evidenziare nel progetto allegato alla domanda di autorizzazione. In entrambi i casi gli operatori richiedenti dovranno esplicitamente individuare il responsabile della sicurezza che, ove possibile coinciderà con la figura del responsabile dell'esercizio.

C) Requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il soggetto richiedente (avente i requisiti per esercitare servizi di trasporto di persone su strada o titolare di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura) deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- Attestato di idoneità professionale riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada con autobus, nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, rilasciato ai sensi del d.m. 448 del 20 dicembre 1991 nonché la relativa certificazione comprovante il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui all'art. 3 dello stesso d.m. 448/91, ovvero autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura (l. 15 gennaio 1992, n. 21) e l'iscrizione al ruolo provinciale di cui all'art. 9 della legge regionale 15 aprile 1995, n. 20. In quest'ultimo caso (noleggio con conducente) l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo ed esclusivamente a fronte di nulla osta della competente amministrazione comunale che ha rilasciato la licenza. I servizi possono essere esercitati anche:

- da associazioni temporanee d'impresa, in questo caso la relativa domanda di autorizzazione deve essere presentata dalla società individuata come capogruppo;
- attraverso le forme giuridiche previste dall'art. 7 della legge 21/92, in questo caso la domanda deve essere presentata, a seconda dei casi, dal competente legale rappresentante.
- Capacità tecnica da attestarsi con:
 - dichiarazione di disponibilità di idonee, regolari e suffi-

cienti strutture tecniche di supporto all'attività (autorimesse, officine, recapiti in prossimità dei capolinea ecc.);

- dichiarazione di disponibilità dei veicoli con le caratteristiche richieste o in alternativa la disponibilità finanziaria per l'acquisizione dei medesimi;
- dichiarazione di aver gestito negli ultimi due anni servizi di trasporto di persone, con indicazione delle tipologie di servizi svolti (linea, noleggio) e dei chilometri indicativamente prodotti. In caso di gestione associata del servizio quest'ultimo punto è riferito ai singoli operatori.

2. L'autorizzazione verrà rilasciata con decreto del direttore della direzione generale Infrastrutture e mobilità, previa presentazione di domanda contenente tutte le indicazioni sulle modalità di espletamento del servizio, così come previsto al successivo paragrafo E), ai soggetti che soddisfino il livello qualitativo del servizio rispondente alle indicazioni di cui al successivo paragrafo D);

D) Requisiti minimi di qualità, quantità e di informazione al cliente

Nell'erogazione del servizio il soggetto autorizzato è tenuto al rispetto dei seguenti standard minimi di qualità:

1. Tipologia dei veicoli da impiegare e comfort del servizio:

- autobus interurbani di linea gran turismo o autobus di noleggio con conducente rispondenti alla normativa EURO 2 (o successiva) sulle emissioni di gas di scarico; le caratteristiche dei veicoli devono essere tali da garantire, oltre a quelli già insiti nella specifica tipologia di GT o noleggio, una elevata qualità del servizio quali:

- climatizzazione;
- vano portabagaglio di 200 dmc per ogni passeggero trasportato.

Il servizio autorizzato, svolto con il materiale rotabile avente le caratteristiche su indicate, deve garantire l'accessibilità e il trasporto di passeggeri su sedie a ruote anche mediante veicoli specifici a chiamata.

- autovetture di categoria M1 munite di autorizzazione di autonoleggio con conducente ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, con data di prima immatricolazione non superiore a 6 anni. I veicoli debbono essere dotati di 9 posti (8 + 1) e debbono essere sottoposti a revisione annuale ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.m. 6 agosto 1998, n. 408. Gli stessi veicoli, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 22 giugno 2000, n. 215 debbono essere dotati di un pannello luminoso rettangolare, ancorato al di sopra dell'abitacolo, in posizione longitudinale, per la segnalazione all'utenza del tipo di servizio (collegamento al sistema aeroportuale lombardo), dell'aeroporto di destinazione e dell'itinerario seguito. Il pannello deve avere dimensioni esterne non eccedenti 85 x 30 cm. Un secondo pannello luminoso, con funzioni di ripetitore di segnalazione, di dimensioni esterne non eccedenti 22 x 18 cm, deve essere posizionato al di sopra dell'abitacolo in posizione frontale. Inoltre valgono, per quanto applicabili, i medesimi standard qualitativi già definiti per gli autobus, nonché il vincolo per il trasporto disabili.

In entrambi i casi (autobus - autoveicoli categoria M1 8 + 1) dovrà essere apposto, in maniera visibile, sul parabrezza apposito adesivo con la seguente indicazione: «veicolo autorizzato all'espletamento del servizio di collegamento aeroportuale in ambiti a domanda debole - ddg (numero) (data).

2. L'autorizzazione potrà essere rilasciata soltanto a quegli operatori che garantiranno i seguenti servizi minimi:

- Per i servizi tradizionali caratterizzati da percorsi definiti, fermate fisse e orari cadenzati, l'operatore, in relazione all'operatività dello scalo aeroportuale, dovrà garantire come minimo n. 1 coppia di corse giornaliere, per almeno 5 giorni la settimana per almeno 4 mesi.

- Per i servizi non tradizionali che si caratterizzano con elementi di organizzazione flessibile in relazione all'orario, al percorso nonché al mezzo impiegato, indipendentemente dal tipo di organizzazione del servizio, l'operatore dovrà garantire:

- operatività non inferiore alle 8 ore giornaliere per almeno 5 giorni la settimana nell'arco di tutto l'anno;
- nell'ambito del servizio autorizzato, la disponibilità di almeno 2 veicoli per i servizi a chiamata;
- la disponibilità di un centro chiamate con recapito telefo-

nico attivo nel periodo di operatività (preferibilmente con numero verde);

3. Affidabilità, regolarità, organizzazione:

- il capolinea e le fermate, solo per i servizi tradizionali, devono essere riconoscibili e contraddistinti da opportuna segnaletica sia orizzontale che verticale rispondente alle norme previste dal codice della strada;

- i servizi autorizzati, sia tradizionali che non, devono garantire l'accessibilità e il trasporto di passeggeri su sedia a ruote o con veicoli attrezzati anche per tale utenza o con veicoli specifici a chiamata;

- il servizio autorizzato non consentirà il trasporto di passeggeri in piedi.

4. Carta dei servizi:

- deve essere redatta, all'attivazione del servizio, secondo le indicazioni contenute nello «schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti», di cui al decreto in data 30 dicembre 1998 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Punti di vendita dei biglietti:

- L'impresa dovrà disporre idonea struttura o organizzazione nei punti di capolinea o a bordo dei veicoli tale da garantire al passeggero la possibilità di un'agevole acquisizione dei biglietti.

6. Informazione all'utenza:

- L'impresa è tenuta a organizzare opportune strutture o sistemi di informazione all'utenza sia nei punti di fermata che a bordo dei veicoli e dovranno riguardare le condizioni e modalità di effettuazione del servizio, gli orari, le tariffe applicate e i punti di vendita dei biglietti.

E) Procedure per il rilascio delle autorizzazioni;

1. Le domande di autorizzazione all'esercizio del servizio di collegamento aeroportuale sono presentate, da parte delle imprese interessate, a:

Regione Lombardia
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
U.O. Trasporto Pubblico Locale
Via F. Filzi, 22 - 20124 Milano

in conformità alle istruzioni fornite dalla competente Unità organizzativa.

Le domande, redatte in bollo, devono contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione dell'impresa richiedente, sede, codice fiscale e/o partita IVA, generalità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa di trasporto di persone su strada con autobus ovvero del titolare dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con autovettura;
- relazioni di traffico che si intendono soddisfare con il servizio richiesto;
- modalità di esercizio proposte con evidenziato se trattasi di:

servizio tradizionale ovvero **servizio non tradizionale**

tenuto conto, in entrambi i casi, dei requisiti minimi previsti dal punto 2 paragrafo D);

- origine, percorso/fermate e aeroporto di destinazione, programma, periodo ed orari di esercizio nel caso di servizio tradizionale ovvero dettagliato progetto in caso di servizio non tradizionali che dovrà necessariamente contenere:
 - caratteristiche del servizio non tradizionale (in abbonamento, con prenotazione, in tempo reale, altro);
 - relazione che si vuole esercitare (origine, percorso e aeroporto di destinazione) con l'indicazione di tutti i comuni interessati dal percorso ovvero bacino d'utenza e aeroporto di destinazione con l'elencazione di tutti i comuni compresi dal bacino d'utenza;
 - caratteristiche specifiche e modalità di organizzazione del servizio;
 - tecnologie utilizzate.

Inoltre, la domanda sia per i servizi tradizionali che per quelli non tradizionali dovrà contenere l'indicazione:

- dei mezzi organizzativi e commerciali posseduti;
- del numero e tipo di materiale rotabile da adibire allo

svolgimento del servizio in relazione a quanto indicato al paragrafo D) punto 1;

- delle tariffe che l'impresa intende applicare espressa anche in termini di L./Km.
- della dichiarazione attestante l'assenza per l'impresa interessata di situazioni di controllo attivo o passivo con altre imprese richiedenti la stessa relazione, ai sensi dell'art. 2359 C.C.;
- della dichiarazione (solo nel caso di utilizzo di autoveicoli da noleggio con conducente) con la quale si attesta che lo svolgimento del servizio di collegamento al sistema aeroportuale non comporterà problemi al regolare svolgimento dell'attività di noleggio con conducente autorizzata dall'amministrazione comunale;

2. La domanda è sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, ovvero dal titolare o legale rappresentante della società capogruppo dell'ATI, ovvero dal titolare o legale rappresentante delle figure giuridiche previste dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

3. Qualora la domanda risulti incompleta, il richiedente è tenuto a regolarizzarla, in riferimento alle indicazioni e alla documentazione di cui al punto 1, entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla comunicazione da parte della direzione generale regionale competente.

In caso di mancata regolarizzazione, si provvederà, con decreto del Direttore della direzione generale Infrastrutture e Mobilità, al rigetto della domanda medesima.

4. La struttura competente direzione generale Infrastrutture e Mobilità provvede, entro 30 giorni dalla data di presentazione a comunicare la ricevibilità ovvero il diniego motivato della richiesta d'autorizzazione invitando gli interessati, nel caso di ricevibilità, a presentare alla direzione generale stessa, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, prorogabili una sola volta per motivate esigenze di ulteriori 30 giorni, la seguente documentazione:

- nulla osta necessario ai fini della sicurezza del percorso e delle fermate previste nei casi di servizi (tradizionali o non tradizionali) realizzati con l'utilizzo di autobus;
- relazione, da redigersi a cura del responsabile dell'esercizio, sull'esistenza dei requisiti minimi di sicurezza nei casi dei servizi (tradizionali o non tradizionali) organizzati mediante l'utilizzo di veicoli categoria M1 8 + 1;
- idonea documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo C);
- documentazione cartografica relativa alla puntuale ubicazione dei capolinea, del percorso e delle fermate richieste delle aree di eventuale deviazione e/o dei bacini d'utenza per i servizi a chiamata;
- tabelle orarie e tabelle polimetriche tariffarie, solo per i servizi tradizionali;
- dichiarazioni dei soggetti proprietari/gestori dei suoli interessati dalle fermate e dai capolinea dei servizi proposti attestante la disponibilità degli spazi previsti per lo svolgimento dei servizi;
- dichiarazione resa dallo stesso soggetto che ha firmato la richiesta di autorizzazione con la quale si solleva l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali danni diretti e indiretti causati a cose e/o persone nello svolgimento del servizio autorizzato;
- garanzia fidejussoria assicurativa o bancaria ai sensi dell'art. 6 legge 10 novembre 1981 n. 741 e successive modificazioni e integrazioni di importo corrispondente a L. 10.000.000 (diecimilioni), pari a Euro 5.164,57 che copra il periodo previsto per la fase sperimentale (30 novembre 2002);
- nel caso di servizio svolto con autoveicoli da noleggio con conducente, il nulla osta all'espletamento del servizio da parte del Comune che ha rilasciato la licenza di noleggio.

In caso di ricevibilità della domanda questa amministrazione provvederà ad avvisare anche le amministrazioni comunali e provinciali territorialmente interessate che potranno, in relazione a quanto previsto dalla presente disciplina, comunicare eventuali cause ostative al rilascio dell'autorizzazione.

La mancata presentazione della documentazione suddetta alla competente direzione generale entro il termine ivi stabilito, comporta il rigetto dell'istanza medesima.

5. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente punto 4, la competente Direzione Generale

Infrastrutture e Mobilità provvede a rilasciare, con decreto del Direttore, l'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di cui trattasi dandone contestuale comunicazione alle amministrazioni comunali e provinciali territorialmente interessati.

F) Rapporti tra la Regione e l'impresa autorizzata

1. L'impresa è tenuta a comunicare alla Regione ogni modifica relativa a programma di esercizio, all'itinerario, agli orari adottati o al progetto del servizio non tradizionale originariamente autorizzate almeno 20 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica stessa. La Regione si riserva la facoltà, entro tale termine, di non autorizzare la modifica richiesta, motivando la decisione.

2. L'Impresa è tenuta ad applicare le tariffe autorizzate.

La Regione si riserva, dopo il primo anno di attività, la facoltà di valutare richieste motivate di aumenti della tariffa con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativi all'anno precedente.

3. L'impresa autorizzata deve svolgere il servizio nel rispetto delle norme vigenti adottando tutte le misure atte a garantirne la regolarità e la sicurezza.

In particolare l'impresa è tenuta a documentare alla Regione la propria posizione in ordine al rispetto della normativa relativa a:

- contratti collettivi di lavoro per quanto attiene al personale dipendente;

- rispetto degli obblighi derivanti dal Codice della strada in materia di sicurezza (percorso, veicoli, tempi di guida).

4. La Regione ha il diritto di effettuare, anche instaurando rapporti di collaborazione sui temi del monitoraggio e la vigilanza con gli enti locali territorialmente interessati, tutte le verifiche necessarie per l'accertamento del permanere dei requisiti, della soddisfazione dell'utenza e dei corretti rapporti tra il soggetto autorizzato e la Regione.

5. Gravi e ripetute inadempienze (non effettuazione delle corse o del servizio, consistenti e ripetuti ritardi in partenza, utilizzo di veicoli non idonei, esercizio di relazioni non autorizzate, sovrapposizioni con domanda forte e/o TPL ecc.) da parte del soggetto autorizzato comportano, dopo due diffide scritte, la revoca dell'autorizzazione.

6. Nei casi di revoca di cui al precedente punto 5), la Regione si riserva la facoltà di rivalersi sulla garanzia fidejussoria.

7. L'impresa autorizzata, dopo sei mesi di esercizio, può rinunciare all'autorizzazione sulla base di valutazioni di inefficacia, dandone motivata comunicazione alla Regione almeno 30 giorni prima della sospensione del servizio. In questo caso non ci saranno, da parte dell'Amministrazione regionale, rivalse sulla garanzia fidejussoria.

8. L'impresa è tenuta ad attivare nel periodo di validità dell'autorizzazione idonei sistemi di monitoraggio del servizio offerto in termini di frequentazione (rilevazione periodica dei passeggeri saliti e discesi dal veicolo) e n. passeggeri trasportati (articolati in fasce orarie, totali giornalieri e mensili) i cui esiti devono essere comunicati alla Regione ogni volta che lo richieda ed almeno ogni sei mesi, secondo le modalità stabilite dalla stessa.

9. L'impresa autorizzata ha l'obbligo di dotarsi di una carta dei servizi all'attivazione del servizio oggetto di autorizzazione.

[BUR20010113]

D.G.R. 13 LUGLIO 2001 - N. 7/5543

Modifica alla d.g.r. n. 39009 del 19 ottobre 1998 - Attività di progetto 6.1.3 «Interventi straordinari per la prima attuazione del piano regionale di risanamento delle acque», contributi in conto abbattimento interessi sui mutui assunti con la cassa depositi e prestiti per la realizzazione di opere di cui alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53 e alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23 - Richiesta di adesione di massima per l'accesso ai mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti

[5.3.4]

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 10 settembre 1984, n. 53, «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche» e successive modifiche;

Vista la l.r. 28 aprile 1984, n. 23, «Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento» e successive modifiche;

Vista la l.r. 27 gennaio 1998, n. 1, «Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/78», che ha modificato le leggi regionali suddette;

Vista la d.g.r. n. 31806 del 17 ottobre 1997 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad inserire l'attività di progetto 6.1.3. «Interventi straordinari per la prima attuazione del piano regionale di risanamento delle acque», quale nuova attività definita come priorità assoluta di classe A, nel programma regionale di sviluppo approvato con d.c.r. n. 397 del 22 ottobre 1997;

Vista la d.g.r. n. 6/34857 del 27 febbraio 1998 – Approvazione dei criteri e modalità per l'accesso ai contributi Regionali in conto abbattimento interessi sui mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di opere di cui alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53 «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche» e alla l.r. 28 settembre 1984, n. 23 «Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento»;

Vista la d.g.r. n. 6/39009 del 19 ottobre 1998, con la quale è stato approvato il piano di interventi di cui all'oggetto, costituito dagli allegati «C» e «D» che ne fanno parte integrante;

Richiamata la d.g.r. n. 6/44931 del 5 agosto 1999, con la quale a seguito delle richieste di variazione agli interventi di cui all'attività in oggetto presentate dal comune di Milano l'allegato «D» alla d.g.r. n. 6/39009 del 19 ottobre 1998, è stato interamente modificato e denominato allegato «D bis»;

Considerato che sulla scorta delle nuove comunicazioni inoltrate dai soggetti mutuatari, in merito alla determinazione di nuovi importi in aumento o riduzione dei mutui a seguito di adeguamenti dettati da nuove esigenze tecniche sorte in fase di progettazione esecutiva o da nuove situazioni che hanno comportato la rinuncia alla realizzazione delle opere, è stato necessario modificare alcuni interventi compresi negli allegati «C» e «D bis»;

Visto l'allegato «A», 7ª modifica alla d.g.r. 39009 del 19 ottobre

1998, che fa parte integrante della presente deliberazione nel quale sono riportate in grassetto le modifiche agli interventi di cui agli allegati «C» e «D bis»;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi del comma 32, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Delibera

– per i motivi indicati in premessa, che intende interamente recepita;

– di approvare le modifiche agli allegati «C» e «D bis» alla d.g.r. n. 6/39009 del 19 ottobre 1998, attività di progetto 6.1.3, «Interventi straordinari per la prima attuazione del piano regionale di risanamento delle acque», contributi in conto abbattimento interessi sui mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti, per la realizzazione di opere di cui alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53, «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche» e alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23, «Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento», a seguito delle variazioni indicate in grassetto nell'allegato «A», 7ª modifica alla d.g.r. 6/39009 del 19 ottobre 1998, che la parte integrante della presente deliberazione;

– di trasmettere alla Cassa Depositi e Prestiti per l'attivazione delle procedure di competenza la presente deliberazione;

– di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Luca Dainotti

_____ • _____

ALLEGATO «A»

7ª MODIFICA ALLA D.G.R. 39009 DEL 19 OTTOBRE 1998

Leggi di riferimento	PR.	Soggetto mutuatario	Denominazione dell'intervento	Importo complessivo delle opere	Importo del mutuo da attivare con la Cassa DD.PP.	Motivazioni delle modifiche apportate
L.R. 53/84	MI	Motta Visconti	costruzione pozzo profondo ad uso potabile nel settore nord - ovest	364.744.000	364.744.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R. 53/84	MI	AMAGA – Abbiategrasso – azienda municipale	ristrutturazione reti idriche di Motta Visconti	660.000.000	660.000.000	Questo intervento sostituisce quello eliminato del Comune di Motta Visconti (MI) L'AMAGA è il nuovo beneficiario
L.R. 23/84	VA	Comunità Montana Della Valcuvia	collettore fognario di fondo valle per il collegamento delle fognature Comunali al depuratore del Consorzio Val Martina	1.152.000.000	600.000.000	INTERVENTO ERRONEAMENTE ELIMINATO CON LA PRECEDENTE MODIFICA DA REINSERIRE NELL'ELENCO CON NUOVO IMPORTO OPERE E MUTUO
L.R. 23/84	MI	Gorgonzola	costruzione collettore di gronda al servizio della zona centro – orientale dell'abitato	3.300.000.000	3.300.000.000	NUOVO IMPORTO IN AUMENTO OPERE E MUTUO
L.R. 23/84	MI	Gorgonzola	costruzione vasche volano – 1º lotto	1.300.000.000	1.300.000.000	NUOVO IMPORTO IN AUMENTO OPERE E MUTUO
L.R. 53/84	MI	CAP – Milano – consorzio acqua potabile	ristrutturazione pozzo di Cervignano e costruzione pozzi a Mediglia e Solaro	880.000.000	880.000.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R. 53/84	VA	Curiglia con Monteviasco	rifacimento e completamento della rete idrica degli abitati di Curiglia Monteviasco e Piero	1.150.000.000	1.150.000.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R. 23/84	VA	Curiglia con Monteviasco	adeguamento e realizzazione di impianti di depurazione per gli abitati di Curiglia, Monteviasco e Piero	1.022.400.000	1.022.400.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R. 23/84	VA	Curiglia con Monteviasco	rifacimento e completamento delle fognature degli abitati di: Curiglia, Monteviasco e Piero	1.327.600.000	1.327.600.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R. 23/84	CO	Consorzio Depurazione Faloppio tra i Comuni di – Drezzo -Uggiate Trevano – Ronago – Bizzarone	adeguamento e potenziamento delle opere consortili: collettore, 1º lotto	600.000.000	600.000.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R. 53/84	BS	COGES S.p.a.	strutture acquedottistiche consortili – 1º stralcio	22.975.000.000	11.975.000.000	NUOVO IMPORTO IN AUMENTO OPERE E MUTUO. La COGES S.p.a., è il nuovo beneficiario che subentra al precedente Consorzio Bassa Bresciana.
L.R. 23/84	BG	Boltiere	opere di collettamento e depurazione area est fiume Brembo	6.500.000.000	2.850.000.000	NUOVO IMPORTO IN AUMENTO MUTUO
L.R. 23/84	VA	Cittiglio	completamento degli interventi mirati a consentire il raggiungimento di una più elevata utilizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione – 3º lotto	204.000.000	204.000.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R. 23/84	VA	Cittiglio	completamento degli interventi mirati a consentire il raggiungimento di una più elevata utilizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione – 4º lotto	199.200.000	199.200.000	INTERVENTO ELIMINATO

<i>Leggi di riferimento</i>	<i>PR.</i>	<i>Soggetto mutuatario</i>	<i>Denominazione dell'intervento</i>	<i>Importo complessivo delle opere</i>	<i>Importo del mutuo da attivare con la Cassa DD.PP.</i>	<i>Motivazioni delle modifiche apportate</i>
L.R. 53/84	VA	Cittiglio	adeguamento della rete idrica Comunale a seguito della parziale disattivazione del pozzo di via S. Giulio interessato da fenomeni di inquinamento	332.500.000	182.875.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R. 53/84	BG	CONSORZIO ACQUEDOTTO DELL'ISOLA	potenziamento e miglioramento delle fonti idropotabili consortili	617.392.330	467.392.330	Il Consorzio Acquedotto dell'Isola è il nuovo beneficiario che subentra al precedente CONSORZIO ACQUEDOTTO Bonate Sotto, Presezzo, Locate di Ponte San Pietro.
L.R. 23/84	MI	IDRA S.p.A	progetto preliminare dei lavori di ampliamento dell'impianto di depurazione di Vimercate	17.080.000.000	17.080.000.000	L'IDRA S.p.a. è il nuovo beneficiario che subentra al precedente Consorzio Provinciale per il risanamento idraulico del nord - est Milanese
L.R. 23/84	PV	Redavalle	collettamento degli scarichi di Redavalle al sistema di collettamento e depurazione esistente della Valle Scuropasso	1.200.000.000	450.000.000	Riduzione del mutuo Posizione n. 4336786 da L. 710.000.000 a L. 450.000.000
L.R. 53/84	SO	Villa di Tirano	rifacimento acquedotto Comunale - dorsale e secondarie, 2° lotto	500.000.000	500.000.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R.23/84	MI	Milano	consolidamento statico del collettore di Nosedo destro basso lungo i viali Murillo e Ranzoni, da piazza Zavattari a piazza Ghirlandaio	4.250.000.000	4.250.000.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R.23/84	MI	Milano	consolidamento statico del collettore di Nosedo destro basso da viale Cassala angolo via C. D'Adda a viale Liguria angolo via A. Lecchi	4.050.000.000	4.050.000.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R.23/84	MI	Milano	consolidamento statico dello scaricatore Roggia Borromea in via Gonin da piazza Tirana a via Giordani	1.800.000.000	1.800.000.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R.23/84	MI	Milano	interventi mirati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque di falda	4.000.000.000	4.000.000.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R.23/84	MI	Milano	costruzione della fognatura lungo la via Zama	860.000.000	860.000.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R.23/84	MI	Milano	costruzione della fognatura lungo le vie Lessona ed Eritrea e collettamento con il condotto di via Palizzi	2.200.000.000	2.200.000.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R.23/84	MI	Milano	costruzione del sifone di sottopasso del collettore di Gronda Basso al fiume Lambro settentrionale a Sud di via Bonfadini	5.100.000.000	5.100.000.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R.23/84	MI	Milano	costruzione della fognatura pubblica nella via Lucera	450.000.000	450.000.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R. 53/84	MI	Milano	progetto costruzione nuova Centrale Forlanini	16.000.000.000	16.000.000.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R. 53/84	MI	Milano	perforazione pozzi di prima falda per alimentazione fiume Martesana	4.500.000.000	4.500.000.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R. 53/84	MI	Milano	perforazione pozzi di prima falda per alimentazione fiume Pudiga	4.500.000.000	4.500.000.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R. 53/84	MI	Milano	perforazione pozzi di prima falda per alimentazione fiume Lambro	4.500.000.000	4.500.000.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R. 53/84	MI	Milano	perforazione pozzi di prima falda per alimentazione fiume Olona	1.420.000.000	1.420.000.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R. 23/84	VA	Solbiate Arno	costruzione ex - novo del collettore delle acque di magra in sponda sinistra del Torrente Arno	2.200.000.000	2.200.000.000	NUOVO IMPORTO IN AUMENTO OPERE E MUTUO
L.R. 23/84	PV	Cava Manara	rifacimento del tratto di fognatura in via Mazzini	225.120.000	225.120.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R. 23/84	PV	Cava Manara	completamento fognatura capoluogo 6° lotto - 2° intervento	404.920.000	225.120.000	NUOVO INTERVENTO sostituisce quello relativo al tratto di fognatura in Via Mazzini
L.R. 53/84	PV	Cava Manara	realizzazione nuovo pozzo in frazione Rotto	500.000.000	130.000.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R. 53/84	PV	Cava Manara	adeguamento e potenziamento acquedotto comunale	500.000.000	130.000.000	NUOVO INTERVENTO sostituisce quello relativo alla realizzazione nuovo pozzo in località frazione Rotto
L.R. 23/84	CO	Canzo	costruzione della fognatura Comunale - 9° lotto, 1° stralcio	1.450.000.000	1.450.000.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R. 23/84	CO	Canzo	costruzione della fognatura Comunale - 11° lotto	1.430.000.000	1.430.000.000	NUOVO INTERVENTO sostituisce quello relativo a costruzione della fognatura Comunale - 9° lotto - 1° stralcio
L.R. 23/84	CO	Canzo	costruzione della fognatura Comunale - 9° lotto, 2° stralcio	410.000.000	410.000.000	INTERVENTO ELIMINATO
L.R. 23/84	CO	Canzo	costruzione della fognatura Comunale - 10° lotto	430.000.000	430.000.000	NUOVO INTERVENTO sostituisce quello relativo a costruzione della fognatura Comunale - 9° lotto - 2° stralcio
L.R. 23/84	MN	Bozzolo	studio relativo alla verifica della capacità residua di trattamento dei liquami dell'impianto di depurazione Comunale esistente	800.000.000	800.000.000	INTERVENTO ELIMINATO

Leggi di riferimento	PR.	Soggetto mutuatario	Denominazione dell'intervento	Importo complessivo delle opere	Importo del mutuo da attivare con la Cassa DD.PP.	Motivazioni delle modifiche apportate
L.R. 23/84	MN	Bozzolo	interventi sulla fognatura comunale. Via Giuseppina, Via Volontari del sangue, collegamento PIP	1.250.000.000	1.250.000.000	NUOVO INTERVENTO sostituisce quello concernente lo studio relativo alla verifica della capacità residua di trattamento dei liquami dell'impianto di depurazione comunale esistente

[BUR20010114]

[5.1.3]

D.G.R. 13 LUGLIO 2001 - N. 7/5560

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (SO) fg. n. 20 mapp. nn. 610, 212 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per spostamento e ricollocazione dell'impianto distribuzione carburante «Shell» dall'attuale posizione di via Dala Gesa su terreno sito in via Rasia da parte del sig. Silvestri Quirino

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 (ora d.lgs. n. 490/1999) ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, (ora art. 146 del d.lgs. n. 490/1999) nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (ora art. 151 del d.lgs. n. 490/1999) fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che il consiglio regionale con deliberazione n. VII/197 del 6 marzo 2001, ha approvato il piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificata dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Considerato che fino alla pubblicazione del piano territoriale paesistico regionale approvato dal consiglio regionale rimangono in vigore sia il vincolo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/1985, sia le relative deliberazioni regionali che disciplinano la procedura di stralcio per le opere di interesse pubblico-sociale ed economico-sociale;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una

improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente dell'unità organizzativa proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

– che in data 22 dicembre 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Silvestri Quirino per spostamento e ricollocazione dell'impianto di distribuzione carburante «Shell» dall'attuale posizione di via Dala Gesa su terreno sito in via Rasia;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti dell'unità organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente dell'unità organizzativa proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (SO) fg. 20 mapp. nn. 610, 212 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per spostamento e ricollocazione dell'impianto distribuzione carburante «Shell» dall'attuale posizione di via Dala Gesa su terreno sito in via Rasia da parte del sig. Silvestri Quirino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Dainotti

[BUR20010115]

[5.1.3]

D.G.R. 13 LUGLIO 2001 - N. 7/5561

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Paisco Loveno (BS) dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di sistemazione strada rurale del «Forno Allione» da parte del comune di Paisco Loveno

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono

state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 (ora d.lgs. n. 490/1999) ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, (ora art. 146 del d.lgs. n. 490/1999) nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (ora art. 151 del d.lgs. n. 490/1999) fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che il consiglio regionale con deliberazione n. VII/197 del 6 marzo 2001, ha approvato il piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Considerato che fino alla pubblicazione del piano territoriale paesistico regionale approvato dal consiglio regionale rimangono in vigore sia il vincolo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/1985, sia le relative deliberazioni regionali che disciplinano la procedura di stralcio per le opere di interesse pubblico-sociale ed economico-sociale;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente dell'unità organizzativa proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

- che in data 31 maggio 2001 è pervenuta l'istanza del comune di Paisco Loveno (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 per la realizzazione di sistemazione strada rurale del «Forno Allione»;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti dell'unità organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente dell'unità organizzativa proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza

di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Paisco Loveno (BS) fg. n. 7 mapp. nn. 57 53 55 56 54 65 69 68 70 71 73 74 77 78 98 99 101 102 106 100 97 76 72 75 96 104 105 103 116 106 127 126 143 145 149 144 146 139 138 137 119 125 136 120 121 122 123 118 130 124 132 134 135 140 141 142 170 158 159 fg. n. 13 mapp. nn. 2 5 6 10 11 9 4 1 68 3 7 8 66 217 60 61 69 64 70 71 65 63 103 104 105 100 99 109 108 107 106 153 111 152 155 156 158 151 160 161 162 150 149 190 189 188 186 184 182 180 179 fg. n. 6 mapp. nn. 150 152 fg. n. 14 mapp. nn. 22 21 20 19 396 18 16 15 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di sistemazione strada rurale del «Forno Allione» da parte del comune di Paisco Loveno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Dainotti

[BUR20010116]

[2.1.0]

D.G.R. 20 LUGLIO 2001 - N. 7/5584

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale - Culture, identità e autonomie della Lombardia - 9° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2001, n. 5 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 2870 del 22 dicembre 2000 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico»;

Considerato che la Direzione Generale Famiglia ha richiesto, con nota n. G1.2001.0009656 del 29 maggio 2001, di disporre una variazione compensativa per l'anno 2001 di L. 500.000.000 (€ 258.228,45) fra il capitolo 3.6.3.1.2.93.3974 «Contributi per la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo nonché per la tenuta dei registri provinciali e regionale, in aumento, e il capitolo 3.6.3.1.2.93.3669 «Contributi ad organizzazioni di volontariato a sostegno delle attività generali, di formazione, di specifiche attività documentate e di progetti» in diminuzione, entrambi appartenenti all'UPB 3.6.3.1.2.93 «Favorire la crescita delle organizzazioni di volontariato»;

Considerato altresì che il Direttore Generale della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia ha richiesto, con nota n. L1.2001.0008340 del 14 giugno 2001 di disporre, per l'anno 2001, una variazione compensativa di L. 300.000.000 (€ 154.937,07) fra il capitolo 2.4.1.4.2.59.437 «Spese per la catalogazione e l'inventariazione dei beni museali e culturali in genere, per la fruizione e qualificazione

degli addetti ai musei e ai beni culturali, nonché per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali» in aumento, e il capitolo 2.4.1.4.2.59.5209 «Contributi alle provincie per funzioni delegate relative a censimento, inventariazione e catalogazione di beni culturali» in diminuzione, ed una variazione compensativa di L. 500.000.000 (€ 258.228,45) fra il capitolo 2.4.1.4.2.59.4524 «Contributi per il funzionamento e lo sviluppo dei musei di enti locali e di interesse locale» in aumento, e il capitolo 2.4.1.4.2.59.5406 «Contributi alle provincie per lo sviluppo di sistemi museali locali» in diminuzione, tutti appartenenti all'UPB 2.4.1.4.2.59 «Sviluppo, riqualificazione e coordinamento delle reti e dei sistemi bibliotecari e museali, ed elaborazione di linee guida, di standard e di modelli innovativi di gestione»;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l'esercizio finanziario 2001:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 3.6.3 «Organismi non profit», spesa corrente, UPB 3.6.3.1.2.93 «Favorire la crescita delle organizzazioni di volontariato»:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.6.3.1.2.93.3974 «Contributi per la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo nonché per la tenuta dei registri provinciali e regionale» è incrementata di L. 500.000.000 (€ 258.228,45);

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.6.3.1.2.93.3669 «Contributi ad organizzazioni di volontariato a sostegno delle attività generali, di formazione, di specifiche attività documentate e di progetti» è ridotta di L. 500.000.000 (€ 258.228,45);

- alla funzione obiettivo 2.4.1 «Beni e attività culturali», spesa corrente, UPB 2.4.1.4.2.59 «Sviluppo, riqualificazione e coordinamento delle reti e dei sistemi bibliotecari e museali, ed elaborazione di linee guida, di standard e di modelli innovativi di gestione»:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.1.4.2.59.437 «Spese per la catalogazione e l'inventariazione dei beni museali e culturali in genere, per la fruizione e qualificazione degli addetti ai musei e ai beni culturali, nonché per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali» è incrementata di L. 300.000.000 (€ 154.937,07);

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.1.4.2.59.5209 «Contributi alle provincie per funzioni delegate relative a censimento, inventariazione e catalogazione di sistemi culturali» è ridotta di L. 300.000.000 (€ 154.937,07);

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.1.4.2.59.4524 «Contributi per il funzionamento e lo sviluppo dei musei di enti locali e di interesse locale» è incrementata di L. 500.000.000 (€ 258.228,45);

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.1.4.2.59.5406 «Contributi alle provincie per lo sviluppo di sistemi museali locali é ridotta di L. 500.000.000 (€ 258.228,45).

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Dainotti

[BUR200110117]

[2.1.0]

D.G.R. 20 LUGLIO 2001 - N. 7/5585

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo

1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Risorse finanziarie e bilancio (d.lgs. 504/92) 45° provvedimento (atto da trasmettere in Consiglio Regionale)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni di fondi dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali;

Vista la delibera del Consiglio regionale dell'11 ottobre 2000, n. VII/42 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2001 - 2003, con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2001 ed in particolare dell'obiettivo gestionale 10.5.4.1. «Programmazione integrata degli interventi per la montagna»;

Vista la l.r. n. 5 del 2 febbraio 2001 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. del 22 dicembre 2000, n. 2870 di approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto l'art. 34, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con il quale lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane anche con un fondo nazionale ordinario degli investimenti e l'art. 41 dello stesso decreto in base al quale la quota di detto fondo è distribuito alle regioni per il successivo riparto alle comunità montane;

Visto l'art. 49, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che riserva l'80% del predetto fondo alle comunità montane e ai comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 2001 che ripartisce la somma di L. 34.093.000.000 tra le regioni quale quota per l'anno 2001 del predetto fondo a disposizione delle comunità montane, destinando alla Regione Lombardia la somma di L. 3.334.526.800;

Vista la nota prot. n. B1.2001.0030329 del 27 giugno 2001 della Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio - Strumenti finanziari integrati -, che richiede di iscrivere la predetta somma di L. 3.334.526.800 al capitolo di entrata n. 3859 e, conseguentemente, al relativo capitolo di uscita collegato n. 3860;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti variazioni

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», U.P.B. 4.3.82 «Fondo Nazionale investimento delle Comunità Montane», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.82.3859 «Quota del fondo nazionale ordinario per gli investimenti delle comunità montane è incrementata di L. 3.334.526.800 (€ 1.722.139,37).

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 4.10.5. «Interventi per la montagna e Piano Valtellina» tipo di spesa in capitale UPB 4.10.5.4.3.240 «Programmazione di iniziative a favore dello sviluppo della montagna lombarda» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.10.5.4.3.240.3860

«Contributi del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti delle comunità montane» è incrementata di L. 3.334.526.800 (€ 1.722.139,37).

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Dainotti

[BUR20010118]

D.G.R. 20 LUGLIO 2001 - N. 7/5606

[4.6.4]

Approvazione del Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e Provincia di Sondrio per la realizzazione di un portale volto all'erogazione di servizi turistici nel territorio della provincia stessa

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 settembre 1997, tra Governo, Regioni e Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA), avente ad oggetto «Lo sviluppo delle reti telematiche a livello regionale e la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione» e le relative linee di indirizzo, che qualifica obiettivo strategico di rilevanza nazionale lo sviluppo delle reti unitarie a livello regionale e la loro interconnessione con la rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Centrale;

Richiamata la d.g.r. del 10 luglio 1998 n. 37251 con la quale è stata approvata la convenzione tra Regione Lombardia e AIPA per la realizzazione della Rete Unitaria e la d.g.r. dell'1 marzo 2000 n. 48790 - Approvazione del documento «Programma Lombardia Integrata». Stato di attuazione e prospettive di sviluppo;

Richiamata la d.g.r. del 24 luglio 2000 n. 501 che approva la «Proposta di programma regionale di sviluppo» e al punto 1.4 definisce il sistema informativo regionale come leva strategica del governo regionale, puntualizzando contesto, linee strategiche dell'azione e obiettivi previsti;

Considerato che con d.g.r. dell'1 marzo 2000 n. 48790 la Regione Lombardia ha approvato il Programma Lombardia Integrata assunto poi quale obiettivo specifico 1.4.1 nel Piano regionale di sviluppo 2000-2005;

Considerato che tale Programma è finalizzato allo sviluppo di servizi infotelematici integrati attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura di rete denominata RRL (Rete Regionale Lombarda), che sarà realizzata in coerenza con gli standard previsti dall'AIPA per la RUPA (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione) e nell'ambito del piano di azione del Governo denominato e-government;

Considerato inoltre che, con riferimento al Programma Lombardia Integrata, la Regione Lombardia ha realizzato l'architettura generale dei servizi infrastrutturali e che tale architettura è stata definita da un apposito Gruppo di Lavoro costituito con DDS 99/33758 tra Regione e AIPA.

Visto lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia e Provincia di Sondrio allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Dato atto che gli Enti che partecipano al Protocollo di Intesa in questione intendono dare vita ad un portale nel territorio della provincia di Sondrio, nota come Valtellina che, in coerenza con gli standard previsti dalla Regione per la realizzazione dell'infrastruttura di rete di Lombardia Integrata e dall'AIPA per la realizzazione della RUPA, favorisca la creazione di un nuovo, qualificato e aggiornato patrimonio informativo dell'offerta e domanda di servizi turistici anche in previsione dei mondiali di sci del 2005;

Dato atto, altresì, che l'iniziativa del portale per l'erogazione di servizi turistici nel territorio della Valtellina si inserisce nel programma regionale Lombardia Integrata, ne condivide obiettivi e modalità di realizzazione, e che a tal fine gli Enti aderenti si impegnano a promuovere e favorire attraverso la propria collaborazione organizzativa e tecnica la partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio della provincia di Sondrio;

Considerato che con d.g.r. del 29 dicembre 1997 n. 34018 si è approvato lo schema di disciplina afferente i rapporti da instaurarsi con Lombardia Informatica S.p.A. di Milano

nel triennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2000 e prorogato fino al 31 dicembre 2001, sulla base della d.g.r. succitata e dell'esperienza acquisita in tale settore, si è ritenuto opportuno dare incarico alla Società Lombardia Informatica S.p.A. di esperire una gara ad evidenza pubblica, allo scopo di individuare il realizzatore del portale turistico, sulla base delle specifiche tecniche e funzionali fornite dalla Provincia di Sondrio;

Considerato che il Protocollo di Intesa prevede sia la costituzione di una Assemblea degli Enti aderenti che avrà il compito di indicare le linee guida generali per la realizzazione, la gestione e lo sviluppo del portale turistico, sia la costituzione di un Comitato Tecnico con l'incarico di verificare l'adeguatezza degli strumenti informatici adottati, le caratteristiche tecnologiche e architetture relative al portale in oggetto ed ogni Ente dovrà nominare un suo rappresentante nei suddetti organismi permanenti;

Ritenuto di individuare nell'ambito dell'Unità Organizzativa Sistemi Informativi e Comunicazione il rappresentante della Regione Lombardia nel Comitato Tecnico;

Dato atto che la presente d.g.r. non è soggetta a controllo di cui all'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997 n. 127; a voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e Provincia di Sondrio, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. Di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, sottoscriverà il Protocollo di Intesa oggetto del presente provvedimento;

3. Di dare mandato al dirigente dell'Unità Organizzativa Sistemi Informativi e Comunicazione, di designare nell'ambito dell'U.O. stessa il rappresentante della Regione Lombardia nel Comitato Tecnico;

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Dainotti

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E PROVINCIA DI SONDRIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTALE VOLTO ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI TURISTICI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO MEGLIO NOTA COME VALTELLINA

Premesso che

- Il processo di riforma della Pubblica Amministrazione ha instaurato un nuovo rapporto della medesima con la collettività basato non più sulla cultura del procedimento, ma sulla cultura del servizio. A tal fine, i Sistemi Informativi automatizzati e le reti telematiche rappresentano lo strumento per migliorare la quantità e qualità dei servizi erogati e per razionalizzare la spesa. In tale contesto, assume un ruolo fondamentale la creazione di un portale attraverso il quale si garantisce la disponibilità all'erogazione di servizi turistici e alla cooperazione fra Amministrazioni pubbliche ed Enti privati, abbattendo barriere informative e distanze fisiche;

- La Regione Lombardia è da tempo impegnata a dar vita ad iniziative tese a favorire lo sviluppo e la realizzazione di sistemi per l'accesso di cittadini, imprese ed enti ai servizi della Pubblica Amministrazione. A tale scopo, la Regione ha varato il Programma Lombardia Integrata, approvato con d.g.r. n. 48790 dell'1 marzo 2000 e assunto poi quale obiettivo specifico 1.4.1 nel Piano Regionale di Sviluppo 2000-2005. Il Programma è finalizzato allo sviluppo di servizi infotelematici integrati attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura di rete, denominata RRL (Rete Regionale Lombarda), che sarà realizzata in coerenza con gli standard previsti dall'AIPA per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA) e nell'ambito del piano di azione del Governo denominato e-government;

- Contestualmente agli indirizzi programmatici sopra accennati la Provincia di Sondrio, in virtù di uno stanziamento ad hoc di L. 1.5 miliardi (**di cui circa L. 400 milioni già impegnati per attrezzature e studi-progetti**) in attuazione del Piano Programma di cui alla legge Valtellina n. 102/90, ha provveduto a dar corso ad azioni tendenti comunque a promuovere il comparto turistico provinciale mediante strumenti infotelematici.

– La Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio, sulla base della normativa nazionale e dei progetti regionali in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, intendono promuovere specifiche iniziative per la realizzazione di un Portale volto all'erogazione di servizi turistici nella provincia di Sondrio, che ne consenta l'utilizzo da parte di tutti i soggetti operanti sul territorio provinciale, e che sia **contestualmente** predisposto alla successiva integrazione con la RRL (Rete Regionale Lombardia).

– Gli Enti firmatari del presente protocollo hanno manifestato la volontà di sviluppare le proprie azioni e gestire le risorse in modo coordinato e finalizzato alla realtà della provincia di Sondrio.

La Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio

CONVENGONO

Di coordinare le proprie iniziative in materia di servizi informatici al fine di realizzare un **Portale volto all'erogazione di servizi turistici interessanti, territorialmente, l'intera provincia di Sondrio (meglio nota come Valtellina)**

Il Portale in oggetto consentirà:

- di avere una copertura di tutto il territorio provinciale presentando una offerta turistica completa, varia ed integrata;
- di creare una serie di aree dedicate con accesso riservato alle tipologie di utenti (tour operator, gruppi, stampa, famiglie ecc.) per meglio soddisfare la domanda;
- di bilanciare i flussi di richieste verso le zone che presentano disponibilità su tutto il territorio, senza lasciare inavase le preziose richieste della clientela;
- di sperimentare quello che diventerà il principale sistema di prenotazione per i flussi turistici;
- di allestire un «call center» multimediale in previsione dei Mondiali di Sci del 2005.
- di gestire on line, l'offerta e la domanda di posti letto nelle strutture alberghiere presenti sul territorio, permettendo sia agli operatori turistici tramite l'accesso diretto alla rete locale (LAN), che a fornitori e turisti tramite l'accesso pubblico (INTERNET), di effettuare le prenotazioni e le eventuali transazioni commerciali velocizzandole utilizzando tutti quelli che sono i moderni sistemi di comunicazione e pagamento;
- di realizzare una totale integrazione dei sistemi unificando le procedure di accesso alla banca dati;
- di interagire direttamente ad ogni operatore collegato sia sul versante delle forniture come su quello delle vendite;
- di aggiornare i dati relativi all'intero comparto turistico in tempo reale;
- di mettere a disposizione di tutti gli utenti, reali o potenziali, la capacità di diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'andamento delle vendite;
- di monitorare i comportamenti della domanda e dell'offerta;
- di studiare una strategia di marketing con la base di dati raccolta ed attuare delle azioni di promozione attiva sul mercato;
- di aumentare il tasso di copertura dei posti letto disponibili;
- di creare il primo «step» verso un DMS (Data Management System) che è un sistema informativo integrato di località che consente di raccogliere in modo centralizzato tutte le informazioni inerenti alle attrattive turistiche ed ai servizi offerti, rendendoli disponibili per la promozione e la commercializzazione attraverso un sito web;

CONCORDANO

Di impegnarsi a realizzare servizi di comunicazione integrati tra i soggetti aderenti, finalizzati ad aumentare il livello di comunicazione e cooperazione, nel rispetto delle procedure in atto presso ciascun soggetto e garantendo la sicurezza nell'accesso alle proprie banche dati attraverso meccanismi comunemente concordati.

Di favorire e snellire, per quanto possibile, gli accessi diretti ai propri dati anche da parte dei soggetti aderenti al più generale Programma *Lombardia Integrata*, nel rispetto di opportune procedure di sicurezza per l'accesso alle proprie banche dati.

Di favorire l'adesione di altri soggetti presenti sul territorio

della provincia di Sondrio al Programma *Lombardia Integrata*, promuovendo azioni di concertazione e cooperazione organizzativa e tecnica.

La Regione, quale soggetto promotore di *Lombardia Integrata* e della RRL, si impegna inoltre a promuovere interventi regolativi e di sostegno per la messa in rete della società lombarda e, nel caso particolare, degli Enti della provincia di Sondrio, anche attraverso la collaborazione con l'AIPA, al fine di integrare tali iniziative nel più generale piano di sviluppo delle tecnologie e della società dell'informazione a livello nazionale.

CONCORDANO INOLTRE

Sulla necessità di promuovere mutamenti sia tecnologici che organizzativi idonei a favorire la creazione, attraverso il Portale, di un nuovo, qualificato e aggiornato patrimonio informativo dell'offerta e domanda di servizi turistici.

Sulla possibilità di partecipazione a detto Portale, tramite sottoscrizione del presente protocollo o in una fase successiva, da parte di altri soggetti pubblici o privati operanti sul territorio della provincia di Sondrio.

Sulla necessità di richiedere all'apposito Comitato Istituzionale – Legge Valtellina – una sorta di «nulla osta» affinché i fondi di cui alla legge 102/90 possano essere congiuntamente e unitariamente gestiti all'interno di tale progetto andando così di fatto a costituire un budget finanziario doppio rispetto allo stanziamento regionale originario.

Sull'opportunità, considerata l'esperienza acquisita in tale settore, di dare mandato alla Società Lombardia Informatica SpA di espere una gara ad evidenza pubblica, allo scopo di individuare il realizzatore del Portale, **sulla base delle specifiche tecniche e funzionali fornite dalla Provincia di Sondrio.**

ORGANISMI PER LA REALIZZAZIONE, IL COORDINAMENTO E IL SUPPORTO TECNICO

La concreta definizione delle iniziative e attività volte alla realizzazione e alla gestione del portale verrà definita attraverso l'approvazione di Piani Annuali di Attività approvati dagli Enti aderenti.

A tal fine, si conviene di dar vita ai seguenti organismi permanenti:

- L'Assemblea degli Enti aderenti al Portale, il cui Coordinamento è affidato all'Amministrazione Provinciale, con il compito di indicare le linee guida generali per la sua gestione, il suo sviluppo e di approvare i piani di attività annuali;
- Il Comitato Tecnico con il compito di verificare l'adeguatezza degli strumenti informatici adottati, le caratteristiche tecnologiche e architetture relative al Portale, l'efficacia/efficienza dei servizi erogati e la loro accessibilità e fruibilità.

L'Assemblea e il Comitato sono rispettivamente costituiti da un referente politico e da uno tecnico-organizzativo nominati da ciascuna delle Amministrazioni promotrici del presente Protocollo.

La segreteria dell'Assemblea e del Comitato hanno sede presso l'Ufficio Turismo della Provincia di Sondrio.

L'Amministrazione provinciale provvederà a convocare la prima riunione dell'Assemblea degli Enti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo.

A tal fine, gli Enti sottoscrittori si impegnano a far pervenire, entro 10 giorni dalla firma, alle rispettive segreterie, i nominativi dei propri rappresentanti nell'Assemblea e nel Comitato, con tutti i dati e riferimenti necessari per l'invio delle convocazioni.

Gli aspetti finanziari inerenti alla realizzazione del Portale e alla sua gestione saranno puntualmente definiti con successivo atto tra gli Enti sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa.

Il Presidente della Regione Lombardia:
Roberto Formigoni
Il Presidente della Provincia di Sondrio:
Eugenio Tarabini

[BUR20010119]

[3.3.0]

D.G.R. 20 LUGLIO 2001 – N. 7/5629

Approvazione della graduatoria di merito di n. 2000 assegni di studio individuali destinati a studenti meritevoli ed in condizioni economiche disagiate delle scuole seconda-

rie superiori statali o legalmente riconosciute – Anno scolastico 2000/2001

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 20 marzo 1980 n. 31, avente ad oggetto: «Diritto allo studio – Norme di attuazione», ed in particolare l'art. 9;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 7 novembre 2000, n. VII/0075, relativa al Piano annuale degli interventi regionali per il diritto allo studio, anno scolastico 2000-2001;

Richiamata la d.g.r. del 28 novembre 2000 n. 7/2349, concernente l'approvazione del bando di concorso per l'assegnazione di n. 2.000 assegni di studio individuali di L. 1.000.000 cadauno, a norma dell'art. 9 della citata l.r. 31/1980, a studenti meritevoli ed in condizioni economiche disagiate, frequentanti le scuole secondarie superiori statali o legalmente riconosciute della Regione Lombardia;

Considerato che con la predetta d.g.r. è stata, fra l'altro, assegnata al Centro Operativo Regionale l'istruttoria e la valutazione delle istanze pervenute in argomento;

Vista la d.g.r. del 22 dicembre 2000, n. 7/2764 che ha fissato la nuova articolazione organizzativa della Giunta e che alcune competenze del Centro Operativo Regionale sono state attribuite all'U./O. di nuova costituzione denominata Centro Operativo Regionale per l'Agenzia Formativa – C.O.R.A.F.;

Visto il d.d.g. del 4 giugno 2001, n. 12899 che ha costituito un apposito Gruppo di lavoro per la validazione delle attività in questione;

Preso atto delle risultanze del verbale in data 27 giugno 2001 rassegnate dal predetto Gruppo di Lavoro che ha proceduto alla validazione della fase istruttoria condotta ai fini della formulazione della graduatoria nonché degli elenchi delle domande irricevibili e non ammissibili, per l'anno scolastico 2000/2001;

Dato atto, altresì, che la citata d.g.r. n. 7/2349 del 28 novembre 2000 ha, fra l'altro, stabilito che la graduatoria degli studenti beneficiari di assegni di studio individuali sia approvata con successivo atto deliberativo di Giunta;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di approvare la graduatoria di merito (allegato A), l'elenco delle domande non ammissibili (allegato B) e l'elenco delle domande irricevibili (allegato C), trasmessi dalla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*) (1);

2. Di assegnare conseguentemente n. 2000 assegni di studio individuali dell'importo di L. 1.000.000 cadauno (euro 516,46) a favore degli studenti meritevoli ed in condizioni economiche disagiate delle scuole secondarie superiori statali o legalmente riconosciute della Regione Lombardia – anno scolastico 2000-2001;

3. Di dare mandato all'U./O. C.O.R.A.F. della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro per i successivi adempimenti di competenza;

4. Di imputare la relativa spesa pari a L. 2.000.000.000 allo stanziamento già assegnato con D.D.U./O. «Interventi Integrati Scuola, Formazione, Università e Mercato del Lavoro» in data 1° dicembre 2000 n. 31756;

5. Di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e in versione html (internet).

Il segretario: Dainotti

(1) Gli allegati sono consultabili c/o C.O.R.A.F. via Soderani, 24 – Milano

[BUR20010120]

D.G.R. 20 LUGLIO 2001 – N. 7/5630

Designazione di un componente del Consiglio di amministrazione della S.C.p.A. «Brianza Fiere»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. n. 43138 del 21 maggio 1999 con la quale è stato designato il Sig. Francesco Carlo D'Alessandro quale rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione della S.C.p.A. «Brianza Fiere» ai sensi dell'art. 16 dello statuto della Società medesima;

Vista la nota del 27 marzo 2001, prot. n. 08/01 dell'Avv. Umberto Prisciantelli, Presidente della S.C.p.A. «Brianza Fiere»

con la quale si comunica la necessità di provvedere al rinnovo degli organi sociali e conseguentemente alla designazione di un rappresentante della Regione all'interno del Consiglio di amministrazione;

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Considerato che per provvedere alla predetta designazione, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 14/95 la Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro ha trasmesso al Comitato Tecnico di Valutazione la proposta di candidatura dell'arch. Renzo Ascari nato a Seregno (MI) il 25 settembre 1956 e residente a Giussano via Certosini 15;

Preso atto che il Comitato Tecnico di Valutazione nella seduta del 27 giugno 2001 ha espresso parere di idoneità sulla candidatura proposta;

Ritenuto, quindi, opportuno designare l'arch. Renzo Ascari, con ventennale esperienza nel campo urbanistico, dell'edilizia, dell'arredamento e del designer;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127/1997;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di designare l'arch. Renzo Ascari nato a Seregno (MI) il 25 settembre 1956, quale componente del Consiglio di amministrazione della S.C.p.A. «Brianza Fiere», con sede in Monza, presso la Cosa Comunale – piazza Trento e Trieste;

2. di notificare il presente atto alla Società e all'interessato, per quanto di competenza;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Dainotti

[BUR20010121]

D.G.R. 20 LUGLIO 2001 – N. 7/5641

Determinazione in ordine alle autorizzazioni per cure all'estero e ai criteri per i rimborsi delle spese di soggiorno sostenute dai disabili gravi in attuazione del d.m. 3 novembre 1989 e della legge 5 febbraio 1992 n. 104

[3.2.0]

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Ministro della Sanità 3 novembre 1989 «Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso Centri di Altissima Specializzazione»;

Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91 «Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e di tessuti»;

Vista la legge regionale 15 settembre 1989, n. 47 «Promozione delle attività di prelievo e di trapianto renale e rimborso delle spese per i trapianti renali in Italia e all'estero»;

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (d.p.c.m.) 1° dicembre 2000 (G.U. – Serie Generale – 23 maggio 2001, n. 118) «Atto di indirizzo e di coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione»;

Visto, inoltre, che il suddetto d.p.c.m. 1° dicembre 2000 disciplina l'applicazione dell'art. 11, legge 104/92, relativamente ai rimborsi delle spese di soggiorno per cure all'estero dell'assistito disabile e del suo accompagnatore, indicando anche le modalità di corresponsione di acconti alle famiglie;

Vista la d.g.r. n. 36767 del 12 giugno 1998 «Criteri per il rimborso delle spese di soggiorno sostenute da assistiti portatori di handicap autorizzati a cure presso centri di altissima specializzazione all'estero (decreto ministeriale 3 novembre 1989 e art. 11 legge 5 febbraio 1992, n. 104)»;

Considerato che arrivano direttamente alla Regione o tramite altre istituzioni (Ministero, Difensore Civico, Associazioni) numerose segnalazioni di cittadini che lamentano la disomogeneità di intervento delle ASL, anche in relazione a difformi pareri espressi dai Centri Regionali di Riferimento (CRR), per l'autorizzazione di ricoveri all'estero;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare un atto che permetta omogeneità di comportamenti da parte delle ASL in merito alla concessione o meno dell'autorizzazione ai cittadini che chiedono di recarsi all'estero per cure;

Considerato che la citata d.g.r. n. 36767/98 decade, come stabilito al punto 2 del deliberato della stessa, con l'emanazione del d.p.c.m. di cui sopra;

Visto in particolare che alcuni pazienti disabili gravi che utilizzano il «Metodo Doman» per la rieducazione motoria e lo sviluppo psicofisico, autorizzati ai sensi del d.m. 3 novembre 1989, si rivolgono al Centro «Istituti per il Raggiungimento del Potenziale Umano» di Philadelphia (USA) che dispone di una Struttura Europea con sede a Fauglia (Pisa), e che i costi sostenuti dal S.S.N. per il rimborso delle spese ai cittadini che utilizzano la struttura di Philadelphia sono economicamente più rilevanti rispetto a quelli che si sosterebbero, nel caso i cittadini si recassero a Fauglia (Pisa);

Valutata, pertanto, l'opportunità di favorire i cittadini che chiedono di recarsi presso la Struttura Europea che ha sede a Fauglia (PI), autorizzando le ASL ad ammettere a rimborso le relative spese sostenute dagli interessati, come proseguimento del trattamento terapeutico iniziato a Philadelphia (USA), secondo le modalità previste dal d.m. 3 novembre 1989, evitando al tempo stesso per il S.S.N. un onere economico superiore e alle famiglie il disagio di affrontare gravosi viaggi negli Stati Uniti;

Ritenuto altresì opportuno riconoscere un rimborso spese di soggiorno anche a quei cittadini (disabili o trapiantati) che, autorizzati al trasferimento all'estero per cure, ai sensi del d.m. 3 novembre 1989, utilizzino strutture abitative private, prendendo a riferimento la diaria fissata per le missioni all'estero del Personale Statale, dell'Università e della Scuola, di cui al d.m. 27 agosto 1998 e del d.m. 2 aprile 1999, ed in particolare quella prevista per la categoria E) tabella A) del d.m. 27 agosto 1998, in misura pari al 20% della diaria ivi prevista (comprensiva di vitto e alloggio);

Rilevato, inoltre, che, nonostante il grosso impegno delle Istituzioni coinvolte rivolto a potenziare l'attività di trapianto, le liste di attesa risultano ancora troppo lunghe per alcune situazioni particolarmente gravi;

Valutata, pertanto, l'opportunità di prevedere interventi economici per i cittadini iscritti al S.S.R. che si recano all'estero per trapianto di organo o di tessuti, estendendo il rimborso delle spese di soggiorno anche a questi assistiti, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della citata l.r. n. 47/89;

Considerato utile, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nei riguardi dei cittadini che chiedono di recarsi all'estero per cure, semplificare la rete autorizzativa dei Centri Regionali di Riferimento (CRR) individuati dalla d.g.r. n. 9281 del 22 febbraio 1996, prevedendo contestualmente la revoca della citata delibera, riducendo il numero ed affidando a questi CRR le competenze per le patologie di seguito specificate e la valutazione delle richieste per altre patologie:

- a) «Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori» di Milano: patologie oncologiche e trapianto di fegato per patologia neoplastica;
- b) A.O. Istituto Ortopedico «G. Pini» di Milano: patologie ortopediche;
- c) Istituto Nazionale Neurologico «C. Besta» di Milano: patologie neurologiche, neurochirurgiche, neuroriabilitative;
- d) A.O. Ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano: patologie cardiologiche, trapianto di cuore e di cuore-polmoni;
- e) IRCCS - Ospedale Maggiore di Milano: trapianto di fegato;
- f) IRCCS - Policlinico «S. Matteo» di Pavia: trapianto di tessuti compreso midollo osseo
- g) IRCCS - Istituto «San Raffaele» di Milano: trapianto di pancreas e di rene-pancreas;
- h) A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo: trapianto di rene;
- i) A.O. Spedali Civili di Brescia: patologie oculari;

Ritenuto che i CRR, anche in riferimento alla circolare del Ministero della Sanità - Ufficio Attuazione Servizio Sanitario Nazionale (n. 1.000. IX STAT/3 del 30 novembre 1994), ove il diniego di autorizzazione al trasferimento per cure all'estero fosse motivato dal fatto che le cure sono praticabili tempestivamente ed adeguatamente in Italia, debbano:

- predisporre il piano terapeutico, in base alla diagnosi;
- identificare la struttura italiana in grado di eseguire tempestivamente ed adeguatamente la prestazione richiesta, assicurandosi della presa in carico dell'assistito da parte della stessa;

Vista la Circolare dell'Assessorato Sanità, n. 33/san/90 -

«Prestazioni fruibili presso Centri di Altissima Specializzazione all'estero - Individuazione dei Centri Regionali di Riferimento - d.m. 3 novembre 1989» - che, nell'allegata nota, indica, oltre alle procedure, anche i tempi massimi per il rilascio dell'autorizzazione per la fruizione di tali prestazioni (tre giorni dal ricevimento della richiesta, per il suo inoltro da parte dell'ASL al CRR., sette giorni dal ricevimento di tutta la documentazione, per la risposta all'ASL da parte del CRR., con anche l'indicazione di un diverso centro estero, qualora non fosse possibile autorizzare le prestazioni presso quello prescelto dall'assistito);

Ritenuto di invitare le ASL ed i Centri Regionali di Riferimento alla puntuale osservanza dei tempi previsti dalla citata circolare;

Considerata la necessità di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di stabilire che la Commissione Consultiva Regionale e le ASL della Regione Lombardia determineranno la rimborsabilità delle spese di soggiorno per cure all'estero rimaste a carico dell'assistito disabile, secondo i criteri stabiliti dal d.p.c.m. 1° dicembre 2000, riconoscendo il rimborso di tali spese anche per un secondo accompagnatore, nei casi di comprovata gravità della condizione del disabile e per i soggetti di età minorile, dopo aver acquisito la seguente documentazione:

a) certificazione rilasciata dall'ASL, a norma dell'art. 3, comma 3 della citata legge n. 104/92;

b) fatture, relative alle cure ricevute dall'assistito, con dichiarazione di congruità rilasciata dal consolato;

c) fatture rilasciate dalla struttura ospitante (struttura collegata, albergo);

d) dichiarazione di atto notorio comprovante il reddito del nucleo familiare;

2. Di ammettere al rimborso delle spese sostenute i cittadini che, già autorizzati ai sensi del d.m. 3 novembre 1989 a recarsi presso il Centro degli «Istituti per il Raggiungimento del Potenziale Umano» di Philadelphia (USA), si recano presso l'Associazione «Istituti per il raggiungimento del Potenziale Umano Europa», sede di Fauglia (Pisa);

3. Di disporre di estendere il rimborso delle spese di soggiorno anche ai cittadini che si recano all'estero (in ambito comunitario o extracomunitario) per sottoporsi a trapianto di organo o di tessuti, autorizzati ai sensi del d.m. 3 novembre 1989, in conformità a quanto previsto dalla l.r. n. 47/89;

4. Di disporre l'individuazione di una diaria giornaliera, nel caso in cui il disabile o il trapiantato ed il/i proprio/i accompagnatore/i soggiornino in strutture abitative private, quantificandola in una cifra pari al 20% della diaria fissata per le missioni all'estero del Personale Statale, dell'Università e della Scuola, di cui al d.m. 27 agosto 1998 e del d.m. 2 aprile 1999, ed in particolare di quella prevista per categoria E) della tabella A) del d.m. 27 agosto 1998;

5. Di individuare i seguenti Centri Regionali di Riferimento (CRR), revocando, contestualmente, la d.g.r. n. 9281 del 22 febbraio 1996, attribuendo ad essi le competenze autorizzative per le patologie di seguito specificate e la valutazione delle richieste per le altre patologie:

a) «Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori» di Milano, competente per la valutazione delle patologie oncologiche, ivi comprese le indicazioni per i trapianti di fegato per patologia neoplastica;

b) A.O. - Istituto Ortopedico «G. Pini» di Milano, competente per le valutazioni delle patologie ortopediche;

c) Istituto Nazionale Neurologico «C. Besta» di Milano, competente per la valutazione delle patologie neurologiche, neurochirurgiche, neuroriabilitative;

d) A.O. - Ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano, competente per la valutazione delle patologie cardiologiche, trapianto di cuore e di cuore-polmoni;

e) IRCCS - Ospedale Maggiore di Milano, competente per trapianto di fegato;

f) IRCCS - Policlinico «S. Matteo» di Pavia, competente per trapianto di tessuti compreso midollo osseo;

g) IRCCS – Istituto «San Raffaele» di Milano: competente per trapianto di pancreas e di rene-pancreas;

h) A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo: competente per trapianto di rene;

i) A.O. Spedali Civili di Brescia: competente per patologie oculari.

6. Di richiamare le ASL ed i CRR all'osservanza dei tempi relativi al rilascio o meno delle autorizzazioni ai cittadini che chiedono di recarsi all'estero per cure, previsti in tre giorni per l'inoltro della richiesta al CRR da parte delle ASL, 7 giorni per la risposta alle ASL da parte dei CRR, con anche l'indicazione di un diverso centro estero, qualora non fosse possibile autorizzare le prestazioni presso quello prescelto dall'assistito;

7. Di invitare i CRR, ove il diniego di autorizzazione per cure all'estero fosse motivato dal fatto che dette cure sono praticabili tempestivamente ed adeguatamente in Italia, a:

- predisporre il piano terapeutico, in base alla diagnosi;
- identificare la struttura italiana in grado di eseguire tempestivamente ed adeguatamente la prestazione richiesta, assicurandosi della presa in carico dell'assistito da parte della stessa.

8. Di ritenere che la presente delibera, per quanto attiene all'art. 11 legge 104/1992 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate», ha valore retroattivo a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge stessa, in applicazione dell'art. 7, comma 1 del d.p.c.m. del 1° dicembre 2000;

10. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Dainotti

[BUR20010122]

[5.3.4]

D.G.R. 20 LUGLIO 2001 – N. 7/5661

Controllo gas di scarico degli autoveicoli – Bollino blu Campagna 2002

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.g.r. 11 dicembre 2000, n. 2615 «Controllo gas di scarico degli autoveicoli. Campagna 2001»;

Ritenuto di proseguire, anche per l'anno 2002, nella Campagna di controllo dei gas di scarico, al fine di garantire sul territorio lombardo i benefici ambientali già riscontrati negli anni precedenti e di continuare ad affiancare gli enti locali nell'attuazione della direttiva 7 luglio 1998 del Ministro dei Lavori Pubblici «Direttiva sul controllo gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7 del Nuovo Codice della strada»;

Atteso che l'art. 80, c. 3, del d.lgs. 285/92 «Nuovo codice della strada», dispone la revisione degli autoveicoli, comprensiva del controllo dei gas di scarico, entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni, per cui la suddetta disposizione, integrata con quelle previste dalla Campagna «bollino blu», consente, al fine di evitare sovrapposizioni di oneri a carico dell'utenza, di mettere a disposizione della Motorizzazione Civile i «bollini blu», invitando la stessa a rilasciarli per gli autoveicoli che abbiano superato la suddetta revisione periodica, in modo da facilitare i controlli da parte delle Autorità preposte;

Dato atto comunque che il controllo dei gas di scarico, effettuato in sede di revisione ai sensi del d.lgs. 285/92, sostituisce quello previsto dalla Campagna regionale «bollino blu»;

Atteso ancora che l'avvenuto controllo dei gas di scarico, effettuato o nell'ambito della «revisione» o nell'ambito della Campagna regionale, deve essere sempre documentato, oltre che dal contrassegno «bollino blu» anche da un certificato recante la data del controllo, la targa del veicolo ed i valori delle emissioni inquinanti rilevati e che qualora, in sede di controllo, non fosse consegnato il «bollino blu» fa testo la certificazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile ovvero dalle imprese o consorzi o società consortili previsti dall'art. 80, c. 8, del Nuovo codice della strada ovvero dalle imprese di autoriparazione individuate dal decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 28 febbraio 1994 o il certificato, come sopra descritto, rilasciato dalle officine che aderiscono alla Campagna «bollino blu»;

Considerato inoltre che le officine che aderiscono alla Campagna «bollino blu» dovranno effettuare la taratura delle apparecchiature utilizzate per il controllo dei gas di scarico, a far tempo dalla emanazione di una specifica norma tecnica

da parte dell'ARPA – Agenzia Regionale per l'Ambiente, di cui alla l.r. 6 luglio 1999, n. 16;

Considerato altresì che le Province che hanno partecipato alle precedenti Campagne «bollino blu» dovranno procedere nell'attività di collaborazione anche per l'anno 2002, secondo le modalità finora attuate, al fine di dare continuità all'iniziativa;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 luglio 1997, n. 127;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di assoggettare alla campagna di controllo dei gas di scarico per il 2002:

- gli autoveicoli, pubblici e privati, adibiti al trasporto merci e/o persone, immatricolati in tutte le provincie lombarde e nelle provincie non lombarde, ma di proprietà o in uso ai residenti in Lombardia, dotati di:

- motore ad accensione a scintilla (benzina, gpl, gas) ed immatricolati dall'1 gennaio 1970 all'1 gennaio 1998;
- motore con accensione per compressione (diesel) ed immatricolati dall'1 gennaio 1970 all'1 gennaio 1998;

- gli autoveicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1999 e che abbiano percorso più di 80.000 km;

2. di escludere dalla medesima campagna di controllo gli autoveicoli considerati «storici», come individuati con la circolare della Direzione Generale Motorizzazione 98/90 – d.c. IV del 27 luglio 1990;

3. di dare atto che il controllo dei gas di scarico deve attestare il rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato al decreto interministeriale del 5 febbraio 1996, emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione in attuazione della direttiva comunitaria 92/55;

4. di indicare al 1° marzo 2002 la data dalla quale gli autoveicoli che abbiano percorso più di 80.000 km, ma che siano stati immatricolati dopo il 1° gennaio 1999, devono effettuare il controllo dei gas di scarico nell'ambito della presente Campagna «bollino blu»;

5. di confermare, con riferimento all'art. 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'estensione a tutti i comuni della Regione Lombardia della limitazione della circolazione ai soli autoveicoli che abbiano effettuato il controllo dei gas di scarico, come previsto ai precedenti punti;

6. di confermare altresì la competenza delle Province ad autorizzare le nuove officine che rilasciano il contrassegno (bollino blu), unitamente al certificato recante la data del controllo, la targa del veicolo ed i valori delle emissioni inquinanti rilevati, attestanti l'avvenuto controllo dei gas di scarico;

7. di prescrivere ai titolari di officine, interessati per la prima volta ad effettuare il controllo dei gas di scarico, ai fini del rilascio del «bollino blu» di presentare alle Province competenti un'autocertificazione, resa ai sensi delle vigenti disposizioni, con la quale dichiarano:

- di possedere i requisiti di cui al decreto del Ministero dei Trasporti 28 febbraio 1994;
- di essere iscritti alla CCIAA;
- di essere iscritti al RIA: – «sezione meccanica e motoristica» o «Elettrauto» ai sensi della legge 122/92;
- di possedere adeguata attrezzatura per il controllo dei gas di scarico;

8. di stabilire in L. 18.000 (7,74 €), IVA inclusa, il compenso dovuto ai titolari delle officine autorizzate al rilascio del «bollino blu» quale tariffa per il controllo eseguito;

9. di considerare valide, ai fini della campagna «bollino blu» le verifiche dei gas di scarico effettuate nel corso dell'anno 2002 sugli autoveicoli soggetti alla revisione prevista dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. A tal fine la Regione mette a disposizione della Motorizzazione Civile i «bollini blu» invitando la stessa a rilasciarli per gli autoveicoli che abbiano superato la suddetta revisione periodica, in modo da facilitare i controlli da parte delle preposte Autorità;

10. di stabilire che il controllo dei gas di scarico, effettuato in sede di revisione ai sensi del d.lgs. 285/92, sostituisce quello previsto dalla Campagna regionale «bollino blu»;

11. di stabilire altresì che l'avvenuto controllo dei gas di scarico, effettuato o nell'ambito della «revisione» o nell'ambito della Campagna regionale, deve essere sempre documentato, oltre che dal contrassegno «bollino blu», anche da un cer-

tificato recante la data del controllo, la targa del veicolo ed i valori delle emissioni inquinanti rilevati e che qualora, in sede di controllo, non fosse consegnato il «bollino blu» faranno testo la certificazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile ovvero dalle imprese o consorzi o società consortili previsti dall'art. 80, c. 8, del Nuovo codice della strada ovvero dalle imprese di autoriparazione individuate dal decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 28 febbraio 1994 o il certificato, come sopra descritto, rilasciato dalle officine che aderiscono alla Campagna «bollino blu»;

12. di dare atto che, ai fini della presente Campagna «bollino blu», è confermata per un anno, decorrente dall'effettuazione del controllo dei gas di scarico, la validità del controllo medesimo;

13. di demandare ai Sindaci dei comuni lombardi la pubblicazione, entro il 1° dicembre 2001, delle ordinanze di limitazione della circolazione ai soli veicoli che abbiano effettuato il controllo annuale dei gas di scarico;

14. di prescrivere alle officine che aderiscono alla Campagna «bollino blu» di effettuare la taratura delle apparecchiature utilizzate per il controllo dei gas di scarico, a far tempo dalla emanazione della specifica norma tecnica;

15. di incaricare l'ARPA dell'emanazione della norma tecnica di cui al punto 14;

16. di comunicare il presente atto alle Province, agli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile ed ai Comuni della Regione Lombardia;

17. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Dainotti

[BUR20010123]

[4.4.1]

D.G.R. 27 LUGLIO 2001 - N. 7/5694

Legge regionale 14 febbraio 1985 n. 11 «Iniziativa in materia di difesa dei consumatori e utenti» - Approvazione del bando per il programma promozionale 2001 di cui all'art. 7

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 14 febbraio 1985 n. 11 «Iniziativa in materia di difesa dei consumatori e utenti», che prevede la concessione di contributi regionali alle Associazioni di consumatori e utenti, in particolare all'art. 7, che recita:

«1) Per l'attuazione degli obiettivi di cui al precedente art. 2, lettera d), la giunta regionale eroga contributi fino ad un massimo del 50% dei programmi di spesa ritenuti ammissibili alle associazioni regionali di consumatori ed utenti che svolgono attività rientranti nelle finalità previste dalla presente legge.

2) La concessione dei contributi regionali è vincolata alla presentazione entro il 31 ottobre di ogni anno da parte delle associazioni interessate di apposita domanda corredata dei progetti sulle iniziative da svolgere e del relativo costo.

3) La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera annualmente il programma di sostegno dell'associazionismo contenente l'indicazione dei contributi assegnati ed assicura un continuativo controllo sulla corretta effettuazione delle iniziative ammesse a contributo.»;

Considerato che in sede di approvazione del Bilancio e della Legge Finanziaria regionale per il 2001, sono state stanziante le seguenti cifre sui relativi capitoli di competenza: U.P.B. 1.1.2.1.2.3

- Cap. n. 1408 «Spese per le iniziative dirette della regione per qualificare ed orientare i consumi e per salvaguardare l'interesse regionale dei consumatori» L. 100.000.000 - € 51.645,69;

- Cap. n. 1962 «Contributi regionali alle Associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale per attività finalizzate a qualificare e orientare i consumi e a salvaguardare l'interesse generale dei consumatori» L. 250.000.000 - € 129.114,22;

Rilevato che il confronto ed il dialogo con le stesse Associazioni intercorsi durante il primo semestre del 2001, hanno consentito di configurare e dare impulso ad una crescita e ad uno sviluppo qualitativo della Programmazione delle attività promosse dalla Regione in materia di tutela dei diritti dei consumatori e utenti, anche individuando idonee e condivise priorità d'intervento;

Ritenuto pertanto opportuno attivare un programma di ini-

ziative a tutela dei diritti dei consumatori e utenti in cooperazione con le loro Associazioni più rappresentative a livello regionale e il più possibile realizzato dalle stesse in collaborazione ad altri soggetti pubblici e privati, in ossequio al principio di sussidiarietà;

Ritenuto quindi di procedere attraverso apposito bando, allegato e parte integrante della presente deliberazione, al finanziamento del Programma promozionale costituito dai progetti presentati dalle Associazioni, finalizzati agli obiettivi e selezionati secondo priorità e criteri indicati nello stesso bando, confrontati con le Associazioni medesime nell'incontro del 5 luglio 2001;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il bando «Programma di tutela dei consumatori e utenti 2001», allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. di promuovere in tale programma la difesa dei diritti dei consumatori e utenti in particolare sui seguenti temi prioritari:

- Informazione sull'Euro, con particolare attenzione alle categorie deboli;
- Sicurezza alimentare, con particolare attenzione alla informazione, educazione al consumo e alla qualità alimentare, alla individuazione e diffusione delle strumentazioni tecniche e normative per la sicurezza dei prodotti;
- Tutela della salute, con riguardo specifico per il sostegno all'accesso dei servizi sanitari, per il monitoraggio della loro adeguatezza qualitativa e per la mediazione culturale tra sistema sanità e cittadino;
- Prevenzione del contenzioso tra consumatori e imprese e promozione di forme di giustizia alternativa, con particolare riguardo alla individuazione e diffusione di pratiche utili al sostegno ed all'efficacia degli strumenti di conciliazione, nonché alla loro applicazione nei settori di maggiore impatto (turismo, beni e servizi di largo consumo).

3. di supportare con iniziative adeguate l'informazione sui temi dei diritti dei consumatori e la promozione dell'associazionismo fra i consumatori e utenti, stimolando la cooperazione tra soggetti diversi in una logica di rete e sostenendo l'espansione delle nuove tecnologie.

4. di rinviare a successivo atto deliberativo, sentita la commissione consiliare competente, il programma contenente l'indicazione e il riparto dei contributi assegnati ai progetti.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO

REGIONE LOMBARDIA

Bando per l'assegnazione di contributi a progetti per la promozione e tutela dei consumatori e utenti per il programma regionale 2001, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1985 n. 11/85

Premessa

La Regione Lombardia, per la attuazione del programma 2001 di promozione e tutela dei consumatori e utenti di cui alla d.g.r. n., assegna, ai sensi della l.r. 11/85, contributi a progetti, rientranti nelle finalità previste dalla stessa legge, presentati, singolarmente o in forma associata, dalle Associazioni dei consumatori e utenti rappresentative ed operanti in Regione Lombardia, che svolgano attività di rilevanza regionale.

Ciascuna Associazione potrà presentare, individualmente o quale capofila di un raggruppamento di soggetti, al massimo due progetti a valere sul presente bando.

Soggetti titolati a presentare richiesta di contributo

Hanno titolo a formulare istanza di contributo le Associazioni che presentano i seguenti requisiti:

- svolgono esclusivamente attività di difesa e tutela dei diritti di consumatori e utenti;
- non hanno finalità di lucro;
- dispongono di una o più sedi operative in territorio lombardo attive da almeno 3 anni e hanno svolto in Lombardia nello stesso triennio, significative attività nella tutela

dei diritti dei consumatori ed utenti, opportunamente documentabili;

- dimostrano di possedere le competenze e le professionalità per la gestione dei progetti proposti;
- dimostrano di essere in regola sul piano finanziario e contabile.

Caratteristiche generali dei progetti

I progetti presentati devono essere finalizzati alla promozione e difesa dei diritti dei consumatori e utenti, e contenere la descrizione degli obiettivi e dei risultati attesi anche con la indicazione di opportuni parametri di efficacia, le fasi e le metodologie di realizzazione, le date di inizio e conclusione, il piano finanziario.

I progetti realizzati da più associazioni o soggetti dovranno essere sottoscritti dai rappresentanti legali di ciascuno di essi e indicare chiaramente l'Associazione capofila, titolare del progetto, che sarà responsabile del progetto a tutti gli effetti amministrativi e giuridici, ed in quanto tale interlocutore unico, per quel progetto, della Regione Lombardia.

Ammissibilità dei progetti

Sono ammissibili i progetti che verranno realizzati nell'anno corrente a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, caratterizzati dai seguenti obiettivi e ambiti di intervento:

- Informazione sull'Euro, con particolare attenzione alle categorie deboli;
- Sicurezza alimentare, con particolare attenzione alla informazione, educazione al consumo e alla qualità alimentare; individuazione e diffusione delle strumentazioni tecniche e normative per la sicurezza dei prodotti;
- Tutela della salute: sostegno all'accesso dei servizi sanitari e monitoraggio sulla loro adeguatezza; mediazione culturale tra sistema sanità e cittadino;
- Prevenzione del contenzioso tra consumatori e imprese e promozione di forme di giustizia alternativa, con particolare riguardo alla individuazione e diffusione di pratiche utili al sostegno ed all'efficacia degli strumenti di conciliazione, nonché alla loro applicazione nei settori di maggiore impatto (turismo, beni e servizi di largo consumo, etc.).

Qualora il progetto presenti uno sviluppo pluriennale, si terrà conto, ai fini dell'erogazione del contributo, del periodo sopra indicato.

Saranno ammissibili i progetti aventi impatto e realizzazione sul territorio regionale; i progetti e le iniziative riguardanti un'area locale del territorio lombardo saranno ammissibili qualora abbiano marcato carattere di sperimentazione e di replicabilità ai fini di costituire un modello di intervento ripetibile in un contesto più ampio.

Criteri e modalità di valutazione dei progetti

I progetti vengono esaminati e valutati d'ufficio dalla Giunta Regionale - Direzione generale Presidenza, in base ai criteri di valutazione e ai punteggi di seguito riportati.

Elementi di valutazione inerenti i soggetti richiedenti:

Criteria	Punteggio
Rappresentatività e radicamento del proponente sul territorio regionale (n. di iscritti in regola col pagamento delle quote associative, consistenza e diffusione della presenza sul territorio tramite sportelli informativi e sedi di erogazione dei servizi, servizi erogati tramite strumenti telematici e di informazione di massa, etc.)	Max 10 punti
Esperienza specifica sulla materia oggetto del progetto (iniziative già realizzate, pubblicazioni, servizi e consulenze già erogati, etc.)	Max 15 punti
Riconoscimento di efficacia e qualità delle attività del soggetto proponente (indicatori quantitativi dei fruitori dei servizi, risultati ottenuti sulla base di parametri di efficacia comparabili, riconoscimenti ottenuti da Istituzioni ed Enti di diritto pubblico, certificazioni di qualità ottenute...)	Max 10 punti
PUNTEGGIO MASSIMO	35 punti

Elementi di valutazione relativi alle caratteristiche del progetto

Criteria	Punteggio
a) Economicità ed Efficienza (sulla base di indicatori che attestino l'attenzione ad una ottimizzazione delle risorse)	max 5 punti

Criteria	Punteggio
b) Adozione di metodologie di valutazione dei risultati	max 5 punti
c) Rilevanza del progetto all'interno di un programma strategico di intervento documentabile (continuità e integrazione con altre iniziative)	max 5 punti
d) Coinvolgimento attivo: progetto che prevede forme di partecipazione/cooperazione con altre Associazioni e/o soggetti pubblici (università, centri di ricerca, Autonomie funzionali ed Autonomie territoriali, etc) o privati (società di certificazione, etc.) di rilievo sul tema	max 15 punti
e) Valorizzazione della cooperazione tra Associazioni (progetto che rafforza la capacità operativa del o dei partners e valorizza così le risorse, favorisce la nascita e lo sviluppo di servizi di sistema, la realizzazione di economie di scala, etc.)	max 20 punti
f) Adozione di tecnologie informatiche e/o di modalità innovative nell'attuazione del progetto	max 5 punti
g) Esiti strutturali e/o replicabilità (avvio di strutture di servizio, benefici permanenti e suscettibili di avviare ulteriori sviluppi e/o progetto suscettibile di essere rimodulabile e riproponibile)	max 5 punti
h) Ampiezza dei beneficiari diretti e indiretti, con precisazione dei criteri e dei parametri che ne consentano la previsione;	max 10 punti
i) Accuratezza e chiarezza della documentazione presentata	max 5 punti
PUNTEGGIO MASSIMO	75 punti
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE	110 punti

Entità del contributo

I contributi saranno erogati secondo le modalità di cui all'art. 7 della l.r. 11/85, fino ad un massimo del 50% dei programmi di spesa ammissibili, intendendosi con ciò tutte quelle spese direttamente connesse con la realizzazione del progetto medesimo.

In ogni caso il contributo non potrà superare la cifra di L. 100.000.000 pari a € 51.645,69 per ciascun progetto ammesso a finanziamento.

Assegnazione dei contributi

Per l'anno 2001 la Regione Lombardia procede alla assegnazione di contributi nei limiti dello stanziamento di bilancio.

I contributi saranno assegnati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, secondo la graduatoria prodotta dalla valutazione di ogni singolo progetto, istruita d'ufficio sulla base dei criteri e dei punteggi sopra indicati, non oltre 40 gg dalla scadenza del bando.

La Regione Lombardia si riserva la possibilità di verificare l'avanzamento dei progetti ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nel caso in cui i progetti non siano realizzati, completamente o in parte, la Giunta Regionale potrà adottare i provvedimenti necessari a revocare l'assegnazione del contributo, totale o parziale, a sostegno del progetto, ed a recuperare l'eventuale somma già liquidata.

L'assegnazione del contributo regionale ai progetti impegna i proponenti ad apporre il logo della Regione Lombardia con la dicitura «progetto realizzato con il contributo della Regione Lombardia» sia sul materiale pubblicitario del progetto sia per la pubblicizzazione di seminari e convegni legati ad attività di promozione dell'attività del progetto stesso.

Non è consentito l'uso del logo regionale per attività finalizzate alla raccolta di fondi.

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato all'atto dell'avvio del progetto, comunicato con apposita missiva a firma del rappresentante legale dell'Associazione capofila del progetto stesso.

La Associazione capofila dovrà presentare, alla conclusione del progetto, adeguata rendicontazione delle spese sostenute e degli obiettivi raggiunti. La Regione Lombardia si riserva di verificare in qualsiasi momento lo svolgimento del progetto, il raggiungimento degli obiettivi e la certificazione delle spese sostenute.

Qualora la Regione Lombardia accertasse la mancata realizzazione, totale o parziale, del progetto, la Giunta Regionale potrà attivare i provvedimenti necessari a ridurre proporzio-

nalmente la quota di contribuzione e/o a recuperare le somme già liquidate, dandone avviso al titolare del progetto.

Presentazione delle domande

Entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia i soggetti interessati potranno presentare domanda di contributo, accompagnata dal progetto: descrizione generale, fasi e tempi di svolgimento, obiettivi e indicatori di efficacia sui risultati attesi, metodologia di verifica, e relativo piano finanziario.

La domanda, a firma del rappresentante legale dell'Associazione, avente quale oggetto «richiesta di assegnazione del contributo regionale per progetti di promozione degli interessi dei consumatori ed utenti ai sensi della legge regionale 11/85», dovrà essere redatta su carta intestata del soggetto proponente.

La domanda dovrà essere corredata, entro e non oltre 15 gg. dalla data di scadenza del presente bando, dalla seguente documentazione:

- statuto dell'Associazione proponente e suoi dati anagrafici (indirizzo legale e delle sedi operative in territorio lombardo, codice fiscale, etc.); breve scheda sulle attività svolte in Lombardia nell'ultimo triennio, con la indicazione dei risultati quali-quantitativi raggiunti e relazione finanziaria;
- scheda conoscitiva sugli eventuali soggetti esterni che partecipano e/o cofinanziano il progetto; tale documentazione non è richiesta qualora si tratti di Istituzioni ed Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- ogni altro documento atto a produrre una migliore illustrazione del progetto.

Nella documentazione finanziaria, tutte le cifre devono essere riportate anche in euro.

Ogni singolo progetto deve corrispondere ad una istanza di contributo.

Non verranno accettati i progetti la cui documentazione risulti incompleta. L'Amministrazione potrà inoltre riservarsi la facoltà, in fase di valutazione del progetto, di richiedere ai proponenti informazioni e/o documentazione integrative ritenute necessarie per una migliore valutazione dello stesso.

Le domande vanno indirizzate a:

Regione Lombardia - D.G. Presidenza - UO Programma e Relazioni Esterne - Struttura Relazioni Regionali e Nazionali - Via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano

e potranno essere presentate, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente bando:

- al Protocollo Generale - Via Pirelli 12 - Milano da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14,30 alle 16,30; il venerdì dalle 9.00 alle 12.00;
- oppure agli Sportelli del Protocollo Federato presso le sedi STAP dei capoluoghi di Provincia.

Per la trasmissione della documentazione e della domanda via posta farà fede la data del timbro postale di spedizione. Non saranno comunque ammesse le domande pervenute oltre 15 gg. dalla data di scadenza prevista.

Ad esclusione della domanda, che dovrà essere presentata senz'altro in forma cartacea nelle modalità sopra descritte, la restante documentazione potrà essere inviata anche per posta elettronica, all'indirizzo @mail sotto indicato:

Marta.Biella@Regione.Lombardia.it

Sono disponibili presso gli Sportelli di Spazio Regione oppure scaricabili dal sito della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it:

- la delibera n.
- il presente bando

Per informazioni e chiarimenti:

Struttura Relazioni Regionali e Nazionali Via Fabio Filzi, 22 - Milano - tel. 02.6765 5504 - fax 4503

Casella @mail: Marta.Biella@Regione.Lombardia.it

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR20010124]

[5.2.0]

CIRC.R. 26 LUGLIO 2001 - N. 44

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - Disposizioni esplicative relative alla presentazione delle domande per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi automobilistici finalizzati al collegamento al sistema aeroportuale con relazioni a domanda debole come da d.g.r. 2 luglio 2001, n. 5365

La d.g.r. 2 luglio 2001, n. 5365 «Individuazione delle modalità per l'affidamento dei servizi automobilistici finalizzati al collegamento al sistema aeroportuale con relazioni a domanda debole, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia. Parziale rettifica della d.g.r. 12 novembre 1999 n. 46247», prevede, al paragrafo E) dell'allegato 1, che le domande di autorizzazione all'esercizio dei servizi di collegamento aeroportuale dovranno essere presentate in conformità alle istruzioni fornite dalla competente Unità organizzativa.

A riguardo si ricorda che:

1. con le presenti disposizioni, si fa esclusivo riferimento alle relazioni di trasporto a domanda debole e alle relative modalità di effettuazione e non a relazioni di trasporto a domanda forte (relazioni sia di tipo A che di tipo B) precedentemente disciplinate con d.g.r. 12 novembre 1999, n. 46247 e analiticamente descritte nel d.d.g. 30 novembre 2000, n. 31368/1802;

2. la fase iniziale dei servizi di collegamento al sistema aeroportuale con relazioni a domanda debole è considerata sperimentale, per questo motivo la validità delle relative autorizzazioni viene fissata al 30 novembre 2002 (la stessa prevista per il periodo sperimentale delle relazioni in ambiti a domanda forte);

3. gli operatori interessati potranno presentare domanda di autorizzazione allo svolgimento dei servizi con relazioni a domanda debole a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della d.g.r. 5365/2001 e fino a sei mesi dal termine ultimo della sperimentazione cioè sino al 31 maggio 2002;

4. A partire dall'1 dicembre 2002 (data fissata per la fine della sperimentazione sia dei servizi con relazioni a domanda forte sia per quelli con relazioni a domanda debole), le modalità per il rilascio delle autorizzazioni potranno essere aggiornate in relazione all'evoluzione normativa, alla domanda di trasporto, all'esito del monitoraggio e alla valutazione dei servizi autorizzati.

Si riportano di seguito una serie di indicazioni che le domande prodotte dai soggetti interessati dovranno comunque seguire.

A tal proposito e per facilitarne la compilazione, si è provveduto a predisporre due schemi (uno per i servizi tradizionali e l'altro per quelli non tradizionali) che si allegano alla presente circolare.

Istruzioni per la compilazione della domanda

Nella domanda, redatta in bollo, indirizzata a:

**Regione Lombardia
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
U.O. Trasporto Pubblico Locale
Via F. Filzi, 22 - 20124 Milano**

è necessario indicare quanto segue:

1. denominazione dell'impresa richiedente, sede, codice fiscale e/o partita IVA, generalità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza). Nel caso di ATI le stesse informazioni sono riferite all'impresa capogruppo mentre nel caso di figura giuridica di cui alle lettere b) e c) dell'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea», sono riferite alle cooperative, ai consorzi o alle altre forme previste dalla legge;

2. possesso dell'attestato di idoneità professionale ai sensi del d.m. n. 448 del 20 dicembre 1991, nonché la relativa certificazione comprovante il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui all'art. 3 dello stesso d.m. 448/91, ovvero l'iscrizione al ruolo provinciale di cui all'art. 9 della l.r. 15 aprile 1995, n. 20;

3. relazioni di traffico e relative articolazioni che si intendono soddisfare con il servizio richiesto;

4. modalità di esercizio proposte (tradizionali-non tradizionali) con l'indicazione di:

- per i servizi tradizionali, percorso e fermate, programma, periodo ed orari di esercizio;
- per i servizi non tradizionali, progetto dettagliato che dovrà necessariamente contenere:

- caratteristiche del servizio (in abbonamento, con prenotazione, in tempo reale, altro);
- relazione che si vuole esercitare (origine, percorso e aeroporto di destinazione) con l'indicazione di tutti i comuni interessati dal percorso ovvero bacino d'utenza e aeroporto di destinazione con l'elencazione di tutti i comuni compresi dal bacino d'utenza;
- caratteristiche specifiche e modalità di organizzazione del servizio;
- tecnologie utilizzate.

5. mezzi organizzativi e commerciali posseduti;

6. numero e tipo di materiale rotabile da adibire allo svolgimento del servizio in relazione al tipo di collegamento aeroportuale richiesto (tradizionale o non tradizionale) e agli standard qualitativi che, relativamente a tali tipi di collegamento bisogna garantire (punto D, allegato 1, d.g.r. 5365/2001);

7. tariffe che si intende applicare;

8. dichiarazione attestante l'assenza per l'impresa interessata di situazioni di controllo attivo o passivo con altre imprese richiedenti la stessa relazione, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;

9. dichiarazione di disponibilità di idonee, regolari e sufficienti strutture tecniche di supporto all'attività, quali autorimesse, officine, recapiti in prossimità dei capolinea;

10. dichiarazione di disponibilità dei veicoli con le caratteristiche richieste o in alternativa dichiarazione di disponibilità finanziaria per l'acquisizione dei medesimi;

11. dichiarazione di aver gestito negli ultimi due anni servizi di trasporto di persone, con l'indicazione delle tipologie di servizi svolti (linea, noleggi) e delle vetture/Km indicativamente prodotte;

In caso di associazioni di imprese, il requisito di cui al punto 11 attestante la capacità tecnica del richiedente, deve essere riferito alle singole imprese. I requisiti di cui ai punti 9 e 10, invece, possono essere soddisfatti dall'associazione nel suo complesso;

12. dichiarazione (solo nel caso di utilizzo di autoveicoli da noleggio con conducente) con la quale si attesta che lo svolgimento del servizio di collegamento al sistema aeroportuale non comporterà problemi al regolare svolgimento dell'attività di noleggio con conducente autorizzata dall'amministrazione comunale;

13. garanzia di copertura del servizio e in particolare:

- almeno n. 1 coppia di corse giornaliere, per almeno 5 giorni la settimana per almeno 4 mesi l'anno con riferimento ai servizi tradizionali;
- operatività non inferiore alle 8 ore giornaliere per almeno 5 giorni la settimana nell'arco di tutto l'anno, l'utilizzo di almeno 2 veicoli e la disponibilità di un centro chiamate e/o di un numero verde telefonico con riferimento ai servizi non tradizionali a chiamata.

14. livello qualitativo del servizio rispondente alle indicazioni relative a:

- tipologie dei veicoli da impiegare e comfort di servizio;
- affidabilità regolarità e organizzazione del servizio;
- carta dei servizi di cui al d.p.c.m. 30 dicembre 1998;
- punti vendita dei biglietti e informazione all'utenza;

15. impegno al rispetto del livello tariffario proposto nella domanda di autorizzazione;

16. in calce alla domanda dovrà essere apposta la firma del titolare, o del legale rappresentante dell'impresa (dovrà essere allegata fotocopia della carta di identità).

Rilascio dell'autorizzazione

La competente Unità organizzativa regionale provvederà, entro 30 giorni dalla data di presentazione, a dare comunicazione della ricevibilità dell'istanza di autorizzazione ai soggetti interessati, invitandoli a presentare all'Unità stessa, entro 60 dal ricevimento della comunicazione, prorogabili una sola volta di ulteriori 30 giorni per motivate esigenze, la seguente documentazione:

- Nulla osta definitivo necessario ai fini della sicurezza del percorso e delle fermate previste (nel caso di servizi che prevedono l'utilizzo di autobus);
- relazione, da redigersi a cura del responsabile della sicurezza, sull'esistenza dei requisiti minimi di sicurezza nei casi dei servizi (tradizionali o non tradizionali) organizzati mediante l'utilizzo di veicoli categoria M1 8 + 1;
- attestato di idoneità professionale riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada con autobus, nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, rilasciato ai sensi del d.m. 448 del 20 dicembre 1991 ovvero l'iscrizione al ruolo provinciale di cui all'art. 9 della legge regionale 15 aprile 1995, n. 20;
- nel caso di gestione associata del servizio, l'atto di costituzione dell'ATI ovvero delle figure giuridiche previste dall'art. 7 della legge 21/92;
- nel caso di utilizzo di autoveicoli da noleggio con conducente il nulla osta allo svolgimento del servizio da parte del Comune che ha rilasciato la licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- documentazione cartografica relativa alla puntuale ubicazione dei capolinea, del percorso e delle fermate richieste nonché delle aree di eventuale deviazione e dei bacini d'utenza per i servizi a chiamata;
- tabelle orarie e tabelle polimetriche tariffarie (solo per i servizi tradizionali);
- dichiarazione dei soggetti proprietari/gestori dei suoli interessati dalle fermate e dai capolinea dei servizi proposti attestante la disponibilità degli spazi previsti per lo svolgimento dei servizi;
- dichiarazione resa dallo stesso soggetto che ha firmato la richiesta di autorizzazione con la quale si solleva l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali danni diretti o indiretti causati a cose o persone nello svolgimento del servizio;
- garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria ai sensi dell'art. 6 legge 10 novembre 1981 n. 741 e successive modificazioni e integrazioni che copra il periodo previsto per la fase sperimentale (30 novembre 2002) di importo corrispondente a L. 10.000.000 (diecimilioni) pari a € 5.164,57.

La comunicazione di ricevibilità della domanda verrà trasmessa anche agli Enti locali interessati (Provincia e Comuni) che potranno comunicare all'Amministrazione regionale, negli stessi termini, eventuali cause ostantive rispetto a quanto stabilito con la deliberazione regionale di disciplina (d.g.r. 5365/2001).

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sopra elencata, la competente Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità provvede a rilasciare, con decreto del Direttore, l'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di cui trattasi dandone contestuale comunicazione agli Enti locali territorialmente interessati.

Prima dell'inizio dell'attività gli operatori dovranno presentare l'elenco dei mezzi da utilizzare (sia autobus che autoveicoli M1) che, se rispondenti ai requisiti richiesti, saranno autorizzati allo svolgimento del servizio.

Monitoraggio

L'impresa autorizzata dovrà attivare nel periodo di validità dell'autorizzazione idonei sistemi di monitoraggio del servizio offerti in termini di:

1. frequentazione (rilevazione periodica dei passeggeri trasportati sulle varie tratte);
2. numero passeggeri trasportati (mensilmente e articolati in fasce orarie);

i cui esiti dovranno essere comunicati all'Unità organizzativa Trasporto Pubblico Locale a richiesta e comunque almeno ogni sei mesi, secondo le modalità stabilite dalla stessa.

Il direttore generale: Lassini

_____ • _____

ALLEGATO

Schemi di domande per servizi tradizionali o non tradizionali

Schema di domanda di richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi automobilistici finalizzati al collegamento al sistema aeroportuale con relazioni a domanda debole, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»

da redigersi in bollo
 Alla Regione Lombardia
 Dir. Gen. Infrastrutture e Mobilità
 Unità organizzativa TPL
 Via F. Filzi, 22 - 20124 Milano

SCHEMA PER SERVIZI TRADIZIONALI

Il sottoscritto nato a il residente in (.....) Via, n. In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa Con sede legale in Via Codice fiscale/partita IVA

In possesso dell'attestato di idoneità professionale riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada con autobus, nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, rilasciato ai sensi del d.m. n. 448 del 20 dicembre 1991, nonché della necessaria idoneità morale e della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità finanziaria e professionale, di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale

ovvero
 In possesso dell'iscrizione al ruolo provinciale n. del per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura (l. 15 gennaio 1992, n. 21 e l.r. 15 aprile 1995, n. 20), nonché dell'autorizzazione al noleggio n. del e il nulla osta all'esercizio dei servizi oggetto della presente domanda rilasciati dal Comune di

(barrare solo la voce che interessa)

CHIEDE

Con la presente, il rilascio di autorizzazione all'esercizio dei servizi automobilistici finalizzati, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» relativo ai servizi di collegamento aeroportuale con relazioni a domanda debole.

A tal fine dichiara quanto segue:

- a) La relazione di traffico che si intende soddisfare è la seguente
- b) Il percorso e le fermate sono le seguenti
- c) Il programma, il periodo e gli orari di esercizio sono i seguenti:
- d) Gli strumenti organizzativi e commerciali posseduti in termini di organizzazione del servizio e di assistenza all'utenza (es. disabili, presenza di biglietterie, collegamento con agenzie viaggi, pronto intervento con radiolocalizzazione, ecc.) sono
- e) Di disporre delle seguenti strutture tecniche di supporto all'attività (autorimesse, officine, recapiti in prossimità dei capolinea)
- f) Numero e tipo di materiale rotabile da adibire allo svolgimento del servizio:
- g) Le tariffe proposte sono le seguenti:
- h) Di non trovarsi in situazioni di controllo attivo o passivo con altre imprese che hanno già richiesto l'autorizzazione al servizio sulla stessa relazione, ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;
- i) Di disporre (singolarmente o come associazione) dei veicoli con le caratteristiche richieste dal punto 1 lettera D allegato 1 della d.g.r. 2 luglio 2001, n. 5365 (o in alternativa «dichiaro sotto la mia personale responsabilità di avere la necessaria disponibilità finanziaria per l'acquisizione dei medesimi»);
- j) Di aver gestito negli ultimi due anni servizi di trasporto di persone, con la seguente tipologia di servizio (es. Linee - TPL, gran turismo regionale e statale, ordinarie statali e internazionali - noleggio): a favore dei seguenti Enti e di aver prodotto nel medesimo periodo il seguente am-

montare di vetture/Km per ogni tipo di servizio sopra indicato

- k) **(solo nel caso di utilizzo di autoveicoli da noleggio con conducente)** Di garantire che lo svolgimento del servizio di collegamento al sistema aeroportuale non comporterà problemi al regolare svolgimento dell'attività di noleggio con conducente autorizzata dall'amministrazione comunale;
- l) Di garantire la copertura minima del servizio, così come previsto dal punto 2, lettera D dell'allegato 1) alla d.g.r. 2 luglio 2001, n. 5365;
- m) Di impegnarsi a garantire il livello qualitativo del servizio richiesto, così come previsto dalla lettera D dell'allegato 1) alla d.g.r. 2 luglio 2001, n. 5365;
- n) Di impegnarsi a rispettare il livello tariffario che è stato proposto al precedente punto g), fatta salva la facoltà di sottoporre alla Regione Lombardia, trascorso 1 anno dal rilascio dell'autorizzazione, richieste motivate di aumenti con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT.

Distinti saluti

..... (luogo e data) (firma del titolare o del legale rappresentante)

Schema di domanda di richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi automobilistici finalizzati al collegamento al sistema aeroportuale con relazioni a domanda debole, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»

da redigersi in bollo
 Alla Regione Lombardia
 Dir. Gen. Infrastrutture e Mobilità
 Unità organizzativa TPL
 Via F. Filzi, 22 - 20124 Milano

SCHEMA PER SERVIZI NON TRADIZIONALI

Il sottoscritto nato a il residente in (.....) Via, n. In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa Con sede legale in Via Codice fiscale/partita IVA

In possesso dell'attestato di idoneità professionale riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada con autobus, nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, rilasciato ai sensi del d.m. n. 448 del 20 dicembre 1991, nonché della necessaria idoneità morale e della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità finanziaria e professionale, di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale

ovvero
 In possesso dell'iscrizione al ruolo provinciale n. del per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura (l. 15 gennaio 1992, n. 21 e l.r. 15 aprile 1995, n. 20), nonché dell'autorizzazione al noleggio n. del e il nulla osta all'esercizio dei servizi oggetto della presente domanda rilasciati dal Comune di

(barrare solo la voce che interessa)

CHIEDE

Con la presente, il rilascio di autorizzazione all'esercizio dei servizi automobilistici finalizzati, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» relativo ai servizi di collegamento aeroportuale con relazioni a domanda debole.

A tal fine dichiara quanto segue:

- a) la relazione di traffico o il bacino d'utenza che si intende soddisfare è:
- b) I Comuni interessati dalla relazione o dal bacino d'utenza sono:
- c) Il progetto del servizio è illustrato in allegato;
- d) Gli strumenti organizzativi e commerciali posseduti in termini di organizzazione del servizio e di assistenza all'utenza (es. disabili, presenza di biglietterie, collegamento con agenzie viaggi, pronto intervento con radiolocalizzazione, ecc.) sono
- e) Di disporre delle seguenti strutture tecniche di supporto

- all'attività (autorimesse, officine, recapiti in prossimità dei capolinea)
- f) Numero e tipo di materiale rotabile da adibire allo svolgimento del servizio:
- g) Le tariffe proposte sono le seguenti:
- h) Di non trovarsi in situazioni di controllo attivo o passivo con altre imprese che hanno già richiesto l'autorizzazione al servizio sulla stessa relazione, ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;
- i) Di disporre (singolarmente o come associazione) dei veicoli con le caratteristiche richieste dal punto 1 lettera D allegato 1 della d.g.r. 2 luglio 2001, n. 5365 (o in alternativa «dichiaro sotto la mia personale responsabilità di avere la necessaria disponibilità finanziaria per l'acquisizione dei medesimi»);
- j) Di aver gestito negli ultimi due anni servizi di trasporto di persone, con la seguente tipologia di servizio (es. Linee – TPL, gran turismo regionale e statale, ordinarie statali e internazionali – noleggio):
a favore dei seguenti Enti
e di aver prodotto nel medesimo periodo il seguente ammontare di vetture/Km per ogni tipo di servizio sopra indi-

- cato
- k) **(solo nel caso di utilizzo di autoveicoli da noleggio con conducente)** Di garantire che lo svolgimento del servizio di collegamento al sistema aeroportuale non comporterà problemi al regolare svolgimento dell'attività di noleggio con conducente autorizzata dall'amministrazione comunale;
- l) Di garantire la copertura minima del servizio, così come previsto dal punto 2, lettera D dell'allegato 1) alla d.g.r. 2 luglio 2001 n. 5365;
- m) Di impegnarsi a garantire il livello qualitativo del servizio richiesto, così come previsto dalla lettera D dell'allegato 1) alla d.g.r. 2 luglio 2001 n. 5365;
- n) Di impegnarsi a rispettare il livello tariffario che è stato proposto al precedente punto g), fatta salva la facoltà di sottoporre alla Regione Lombardia, trascorso 1 anno dal rilascio dell'autorizzazione, richieste motivate di aumenti con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT.

Distinti saluti

.....
(luogo e data)

.....
(firma del titolare
o del legale rappresentante)

[BUR20010125]

COM.R. 31 LUGLIO 2001 – N. 149

Direzione Generale Qualità dell'Ambiente – Pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Regionale 21 gennaio 2000, n. 1, dell'elenco dei «Tecnici competenti in acustica ambientale» riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 31 luglio 2001, in attuazione dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione regionale del 17 maggio 1996, n. 13195

[5.3.4]

Cognome	Nome	Data di nascita	Comune di residenza	Estremi del decreto
ADDIS	VITTORIO	08/06/45	LECCO	n. 2571/97
AFFINI	PAOLO	25/09/67	PAVIA	n. 1486/00
AGRESTI	GIUSEPPE	24/09/72	VANZAGHELLO (VA)	n. 18189/00
AIROLDI	ANTONELLA	09/02/62	PADERNO ADDA (LC)	n. 2566/97
ALBERICI	ANGELA	20/11/53	MILANO	n. 1602/98
ALGHISI	CARLO	28/07/69	CASTELMELLA (BS)	n. 4101/98
ALIPRANDI	PIERLUIGI	19/04/43	MILANO	n. 18205/00
ALLAIS	EZIO	26/04/51	PAVIA	n. 18194/00
ALLEGRI	GIULIANO	16/12/54	MILANO	n. 17/99
ALLUVI	MARIO	15/07/52	CASTANO PRIMO (MI)	n. 1579/98
ALZIATI	ACHILLE	25/04/32	MILANO	n. 2237/97
ANGIUS	SILVANA	31/03/54	MILANO	n. 16723/01
ANGOSCINI	ANGELO	16/08/42	BRESCIA	n. 560/98
ANGOSCINI	MICHELE	03/06/69	BRESCIA	n. 559/98
ARDESI	CLAUDIO	30/04/69	GARDONE VAL TROMPIA (BS)	n. 3848/98
ARMAGNI	LUCIO FLAVIO	25/03/56	MILANO	n. 3856/98
ARTOM	FABRIZIO	30/11/56	MILANO	n. 2804/99
AVANZA	FRANCESCO	30/04/39	BRESCIA	n. 2815/99
BALLABIO	DOMENICO	12/11/64	COMO	n. 3865/98
BARBIERI	SILVIO	09/02/60	CASTIGLIONE D.STIVIERE (MN)	n. 2800/99
BARRACO	VINCENZO	04/05/62	VARESE	n. 1453/00
BASSANINO	MAURIZIO	18/12/54	MILANO	n. 4649/97
BATTAGLIA	ALBERTO	26/09/53	CASCIAGO (VA)	n. 1603/98
BAZZANI	ALBERTO	05/09/65	CASTELLANZA (VA)	n. 1495/00
BAZZOCCHI	STEFANO	30/09/55	GORGONZOLA (MI)	n. 1586/98
BELLANTE	SALVATORE	07/08/50	MILANO	n. 4644/97
BELLI	ROBERTO	27/09/65	ALMENNO S.BARTOLOMEO (BG)	n. 4664/97
BELLINI	FABRIZIO	30/01/64	PALAZZOLO S.OGLIO (BS)	n. 109/99
BELLINI	MARCO	29/10/59	BONATE SOTTO (BG)	n. 2687/99
BELLINI	RAFFAELE	29/12/68	SARNICO (BG)	n. 16716/01
BELLO	GIANCARLO	16/10/42	PANDINO (CR)	n. 1554/98
BELOTTI	LUCIANO	01/07/57	MALEGNO (BS)	n. 16738/01
BENAGLIA	GIOVANNI	31/01/52	SALO' (BS)	n. 4627/97
BENEDETTI	MASSIMILIANO	25/06/68	BRESCIA	n. 1462/00
BENNATI	ENRICO	19/08/24	MILANO	n. 28/99
BENNATI	NICOLA	11/12/65	MILANO	n. 26/99
BERNARDINELLO	STEFANO	14/03/72	PREGNANA MILANESE (MI)	n. 16749/01

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Comune di residenza</i>	<i>Estremi del decreto</i>
BERNASCONI	CRISTIANA	27/10/68	ALBAVILLA (CO)	n. 1493/00
BERNASCONI	ETTORE	06/12/65	SARONNO (VA)	n. 4662/97
BERSANI	GIORGIO	27/06/52	PADERNO DUGNANO (MI)	n. 3871/98
BERTOCCHI	CLAUDIO	16/12/55	PONTOGLIO (BS)	n. 2581/97
BERTOLONI	OSCAR	06/08/68	TRAVAGLIATO (BS)	n. 2686/99
BESSEGHINI	GIORGIO	06/10/68	APPIANO GENTILE (CO)	n. 1475/00
BETTARI	ROBERTO	17/06/60	CARPENEDOLO (BS)	n. 3850/98
BETTINELLI	FULVIO	09/12/62	ALZANO LOMBARDO (BG)	n. 5296/97
BETTONI	LUIGI	23/09/57	BIENNO (BS)	n. 23/99
BETTONI	LUIGI	09/06/62	ISEO (BS)	n. 1487/00
BIANZALE	CARLO ANTONIO	17/11/61	BESANA BRIANZA (MI)	n. 1548/98
BINOTTI	ATTILIO	09/04/61	PAVIA	n. 2816/99
BIONDI	GRAZIANO	23/10/62	CELLATICA (BS)	n. 1491/98
BOFFI	GIUSEPPE	17/07/73	GIUSSANO (MI)	n. 2235/97
BOLDRINI	ANGELO	13/01/57	ROBECCHETTO C.INDUNO (MI)	n. 2819/99
BONERA	ANDREA	29/09/50	BRESCIA	n. 18187/00
BONNAURE	CORINNE	06/04/65	CASTANO PRIMO (MI)	n. 85/99
BONTEMPI	PIETRO	22/05/43	BRESCIA	n. 3872/98
BORGOGNONI	MAURIZIO	27/08/66	SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)	n. 16742/01
BORSELLI	STEFANO	21/12/58	CORSICO (MI)	n. 3845/98
BOSSI	AMBROGIO	01/08/62	SAMARATE (VA)	n. 2814/99
BOTTAZZI	CLAUDIO	11/09/51	SAN BENEDETTO PO (MN)	n. 545/98
BRAGA	GIANFRANCO	16/06/49	BRESCIA	n. 1597/98
BRANCA	GIANCARLO	02/04/45	BUCCINASCO (MI)	n. 1476/00
BRAVETTI	ELENA	22/02/64	GALLARATE (VA)	n. 4647/97
BRESCIA	ANTONIO	28/06/41	LEGNANO (MI)	n. 16747/01
BRIOSCHI	DOMENICO ANTONIO	04/02/54	SESTO S.GIOVANNI (MI)	n. 3855/98
BRUGOLA	MARCELLO	21/12/57	LISSONE (MI)	n. 3869/98
BRUSA	FABIO	01/12/63	MILANO	n. 2698/99
BRUSAMENTO	ROBERTO	27/01/58	CABIATE (CO)	n. 19/99
BUCCIARELLI	DARIO	21/09/54	SEGRATE (MI)	n. 10/99
BUSSO	SERGIO	24/11/59	MONZA (MI)	n. 4103/98
BUZZI	FABIO	10/11/66	LECCO	n. 4632/97
CABASSI	LIONELLO	09/11/61	CASTEGNATO (BS)	n. 1549/98
CACIA	AMBROGIO	11/01/73	LEGNANO (MI)	n. 16743/01
CAGIA	DOMENICO	04/05/44	MANTOVA	n. 3863/98
CAIRONI	ROBERTO	29/05/53	SIZIANO (PV)	n. 2477/97
CALDARELLI	RENATO	26/11/62	BERGAMO	n. 16748/01
CALDERONI	WALTER	22/05/38	GERMIGNAGA (VA)	n. 546/98
CALEGARI	VIRNA	16/08/66	LECCO	n. 29/99
CALLEGARI	LUCA	18/09/69	MILANO	n. 2693/99
CAMPAGNOLI	ROBERTO	13/11/61	MILANO	n. 2484/97
CAMPOLONGO	GIORGIO	06/04/42	MILANO	n. 18186/00
CAMUSSI	MARCO FILIPPO	27/05/63	MILANO	n. 2481/97
CANINI	GAETANO	24/09/58	PADERNO DUGNANO (MI)	n. 5/99
CAPPELLETTI	ERNESTO	01/11/65	CORNATE D'ADDA (MI)	n. 25/99
CAPPONI	GIANFRANCO	18/05/41	MILANO	n. 2681/99
CAPRETTI	ANGELANTONIO	24/03/60	BRESCIA	n. 2582/97
CARBONE	MASSIMO	24/07/62	PONTE LAMBRO (CO)	n. 108/99
CARINI	EMANUELE	24/04/70	VOGHERA (PV)	n. 1467/00
CARINI	LUIGI	11/03/45	VOGHERA (PV)	n. 2682/99
CARNINI	SERGIO	09/03/42	COMO	n. 1469/00
CARRARA	FABIO	15/11/65	GHEDI (BS)	n. 4653/97
CARRERA	MAURIZIO	12/09/68	TRUCCAZZANO (MI)	n. 1484/00
CASARI	MASSIMO	26/10/60	BERGAMO	n. 2691/99
CASIRAGHI	VITTORIO	25/08/55	BESANA IN BRIANZA (MI)	n. 96/99
CASOTTO	GIANNI	19/01/43	SAN DONATO MILANESE (MI)	n. 4663/97
CASTAGNA	MASSIMO	18/11/59	SONDRIO	n. 18204/00
CASTELLI	ROBERTO	12/07/46	ABBADIA LARIANA (LC)	n. 2250/97

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Comune di residenza</i>	<i>Estremi del decreto</i>
CATI	ADRIANO	17/07/60	INZAGO (MI)	n. 2697/99
CATTANEO	CARLO	20/12/40	BERGAMO	n. 22/99
CATTANEO	DANIELE	23/04/35	TORRE DÈ ROVERI (BG)	n. 18/99
CATTANEO	GUIDO	13/12/48	BERGAMO	n. 2479/97
CATTELAN	EZIO	06/08/62	RHO (MI)	n. 561/98
CERIOLO	DANILO	11/03/56	OFFANENGO (CR)	n. 1551/98
CERVI	AGOSTINO	04/11/72	CREMONA	n. 2475/97
CEVASCO	IVANO	07/01/46	MILANO	n. 1593/98
CHIAPPA	CLAUDIO	20/08/62	CREMONA	n. 27/99
CIAMPOLI	ENRICO	22/08/57	GALLARATE (VA)	n. 2807/99
CICALA	GIANFRANCO	01/02/47	BASCAPÈ (PV)	n. 1460/00
CIGOLINI	GIANLUIGI	19/05/62	PAVONE MELLA (BS)	n. 2564/97
CINGOLANI	SERGIO	26/03/57	MILANO	n. 2803/99
COLOMBO	ANTONIO	13/05/58	CANONICA D'ADDA (BG)	n. 3859/98
COLOMBO	ERNESTO	11/04/45	MILANO	n. 1483/00
COMANDÙ	GIAMPAOLO	30/01/58	POGLIANO MILANESE (MI)	n. 2574/97
COMINCINI	CLAUDIO	02/06/61	BRESCIA	n. 541/98
COMINI	ROBERTO	15/03/59	MILANO	n. 16719/01
CONFALONIERI	ANNAMARIA	19/05/68	MONZA (MI)	n. 1458/00
CONSONNI	NATALE	25/06/52	CARUGO (CO)	n. 89/99
CONTINANZA	TORUCCI	22/07/46	ERBA (CO)	n. 2299/97
COPPOLA	LUIGI	05/10/53	PAVIA	n. 2805/99
CORBETTA	MAURIZIO	23/02/58	CADORAGO (CO)	n. 18199/00
CORNA	LUIGI	01/05/67	MAPELLO (BG)	n. 16726/01
CREMONESI	FULVIO	17/11/59	OFFANENGO (CR)	n. 1585/98
CRESPI	ADELIO	11/09/50	BUSTO GAROLFO (MI)	n. 533/98
CRIPPA	GEROLAMO	07/03/47	BERGAMO	n. 550/98
CRIPPA	ELENA	27/01/66	CASSANO MAGNAGO (VA)	n. 2567/97
CRISPINO	MARIO	07/09/44	SARONNO (VA)	n. 95/99
CRISTIANI	PAOLA	11/06/66	PROVAGLIO d'ISEO	n. 1457/00
CROTTI	CLAUDIO	27/06/57	BAGNOLO CREMASCO (CR)	n. 2580/97
CROTTI	ROBERTO	01/06/61	BOFFALORA S/TICINO (MI)	n. 90/99
DAL ZOTTO	MARCO	27/05/62	MALNATE (VA)	n. 1569/98
DAMIANO	CARMINE FRANCESCO	15/09/59	GARBAGNATE MILANESE (MI)	n. 3842/98
DANZI	BASILIO	08/04/62	BRIOSCO (MI)	n. 88/99
DASTI	GIUSEPPE	06/01/62	VAIANO CREMASCO (CR)	n. 3868/98
DE BENEDETTO	SERGIO	01/07/62	COMO	n. 3857/98
DE BERNARDI VALSERRA	GIUSEPPE	11/08/44	BUSTO ARSIZIO (VA)	n. 2466/97
DE CAPITANI	DANTE	10/10/58	PESCATE (LC)	n. 3847/98
DE POLZER	FOLCO	11/09/42	MILANO	n. 4666/97
DEBERNARDI	ANDREA	11/07/66	OSNAGO (LC)	n. 18207/00
DELL'ORO	MAURIZIO	07/10/55	ERBA (CO)	n. 107/99
DENTI	DANIELE	22/07/50	BRESCIA	n. 2245/97
DEPAOLI	ANNALISA	25/12/70	PAVIA	n. 16727/01
DEPONTI	FAUSTO	03/03/62	TREVIGLIO (BG)	n. 16725/01
DI FELICE	MASSIMO	15/02/52	MILANO	n. 2572/97
DONATI	LUIGI ENRICO	09/07/56	SETTALA (MI)	n. 3852/98
DONATI	ANTONELLA	31/05/63	BERGAMO	n. 1578/98
ERBA	ALCIDE	22/11/51	VILLASANTA (MI)	n. 2565/97
FACCHINETTI	SERGIO MARINO	15/09/64	INZAGO (MI)	n. 1595/98
FALCIASECCA	LUCIANO	19/07/46	ORSENIGO (CO)	n. 551/98
FANTI	QUINTINO ANGELO	04/05/57	CASATENOVINO (LC)	n. 2812/99
FANTI	ANGELO	16/09/61	CASATENOVINO (LC)	n. 2811/99
FANTI	FABRIZIO	24/10/63	CASATENOVINO (LC)	n. 4656/97
FARINA	GIANCARLO	23/08/50	CELLATICA (BS)	n. 2249/97
FAUSTINI	CESARE	28/03/58	PONTOGLIO (BS)	n. 2560/97
FAVA	GIOVANNI	08/05/68	POMPONESCO (MN)	n. 2585/97
FELLINE	DARIO	05/10/64	VIGEVANO (PV)	n. 2238/97
FERRARI	ANTONIO	22/03/57	ARESE (MI)	n. 4634/97

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Comune di residenza</i>	<i>Estremi del decreto</i>
FERRARI	GIULIANO	30/03/49	MANTOVA	n. 1568/98
FERRARI	FRANCESCO	27/01/68	PORTO MANTOVANO (MN)	n. 581/98
FERRARI	STEFANO	26/02/68	MILANO	n. 2822/99
FERRARI	FABRIZIO	25/02/59	PARATICO (BS)	n. 537/98
FERRI	GIOVANNI	05/03/64	BERGAMO	n. 2690/99
FLORIANI	ATTILIO	17/05/57	BRESCIA	n. 2478/97
FOGLIENI	GISELLA	09/12/56	VARENNA (LC)	n. 30/99
FOSSATI	FRANCO	05/02/68	MACHERIO (MI)	n. 3122/97
FRANCESCHINELLI	MARIA PATRIZIA	08/10/54	DARFO BOARIO TERME (BS)	n. 4626/97
FRIGERIO	FRANCESCO	05/01/68	PAVIA	n. 18196/00
FULGENZI	DARIO	26/08/50	NAVE (BS)	n. 1598/98
FUMAGALLI	MICHELE	11/02/48	MILANO	n. 2252/97
GAFFURI	MAURIZIO	27/03/57	CANTÙ (CO)	n. 87/99
GAGLIARDI	BRUNO	24/06/50	LEGNANO (MI)	n. 555/98
GALATOLA	EDOARDO	29/12/57	LODI	n. 1553/98
GALBIATI	LUIGI	16/01/56	CARATE BRIANZA (MI)	n. 2251/97
GALLI	GIANCARLO	19/05/62	BORGO SAN GIACOMO (BS)	n. 2561/97
GAMBA	UMBERTO PIETRO	12/04/66	UBIALE CLANEZZO (BG)	n. 3874/98
GAMBINO	ANTONINO	24/06/63	NOVATE MILANESE (MI)	n. 2813/99
GARAVAGLIA	CLAUDIO	12/05/57	SAMARATE (VA)	n. 15/99
GATTI	CLAUDIO	02/03/45	CASTELLANZA (VA)	n. 4646/97
GATTI	ALESSANDRO	04/01/72	BRESCIA	n. 1474/00
GELMINI	PIETRO	19/10/49	MILANO	n. 3861/98
GEROLDI	ENRICO	23/05/71	OME (BS)	n. 16718/01
GEROSA	CARLO LUIGI	02/05/64	MONZA (MI)	n. 1468/00
GEROSA	GIUSEPPINA	18/06/68	GALBIATE (LC)	n. 4633/97
GERVASONI	SERGIO	17/02/66	VILLASANTA (MI)	n. 574/98
GHEZZI	GIORGIO	08/04/60	MAPELLO (BG)	n. 1552/98
GHILARDI	CLAUDIO	29/09/48	BERGAMO	n. 2695/99
GHILARDI	ENRICO	13/07/66	BERGAMO	n. 3870/98
GIACOMELLI	FAUSTO	16/09/57	BRENO (BS)	n. 16739/01
GIANOLA	PAOLO	24/06/65	BARZANA (BG)	n. 1573/98
GIBELLINI	SANDRA	02/07/74	BRESCIA	n. 16721/01
GILARDI	PAOLO LORENZO	25/05/48	LURATE CACCIVIO (CO)	n. 98/99
GINO	GIANANDREA MARIA	24/12/55	MILANO	n. 3860/98
GIORGI	MARCO	06/06/61	BRESCIA	n. 3846/98
GIUSSANI	WLADIMIRO	30/01/50	BURAGO MOLGORA (MI)	n. 3866/98
GOBBI	RENZO	10/05/69	CASTELLETTO DI LENO (BS)	n. 16720/01
GOGLIO	FLAVIO	09/02/56	S.PELLEGRINO T.(BG)	n. 14/99
GOLLIN	ROMANO	19/04/52	CINISELLO BALSAMO (MI)	n. 24/99
GORINI	GIANFAUSTO	26/07/53	TREVIOLLO (BG)	n. 2692/99
GRASSI	PAOLO	19/02/51	BRESCIA	n. 1455/00
GRIMALDI	PAOLO	27/07/65	SERiate (BG)	n. 2578/97
GRIMOLDI	GIORGIO	04/08/47	SEDRIANO (MI)	n. 16/99
GRITTI	ALMA	30/06/46	LODI	n. 5119/97
GUARISO	MATTEO	27/05/67	MEZZAGO (MI)	n. 2473/97
GUARNERI	GIANNI	06/02/69	CORTE DÈ FRATI (CR)	n. 7/99
GUAZZOTTI	MASSIMO	30/01/53	ANGERA (VA)	n. 4643/97
GUFFANTI	OLIVIERO	02/04/65	FENEGRO' (CO)	n. 4642/97
GUIZZARDI	FABIO	22/02/64	MANTOVA	n. 1556/98
IMPERATORI	ENRICO	20/06/69	BRESCIA	n. 3873/98
INVERNIZZI	SIMONA	09/09/65	SESTO S.GIOVANNI (MI)	n. 1599/98
INVERSINI	GIULIANO	16/02/48	BARASSO (VA)	n. 3123/97
IUS	PAOLO	25/06/62	NOVA MILANESE (MI)	n. 18206/00
LA RUSSA	ANGELO	15/07/54	DESIO (MI)	n. 1550/98
LADU	ANTONIO	31/08/49	BUSTO ARSIZIO (VA)	n. 1570/98
LAGRINI	LUCA	14/07/63	ALBAIRATE (MI)	n. 9/99
LANFREDI	LUCA	22/11/64	BRESCIA	n. 2583/97
LARDERA	FRANCO	01/06/59	PAVIA	n. 1465/00

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Comune di residenza</i>	<i>Estremi del decreto</i>
LASCIOLI	DOMIZIANO	23/05/57	BOARIO TERME (BS)	n. 2696/99
LELA	ROBERTO	01/05/73	GARDA DI SONICO (BS)	n. 18203/00
LENZI	GIANLUCA	07/09/42	LECCO	n. 1477/00
LICCIARDI	OSVALDO	10/05/52	RHO (MI)	n. 3853/98
LODA	ALESSANDRO	10/08/62	CREMONA	n. 2563/97
LOPOPOLO	FRANCESCO	23/12/56	CREMA (CR)	n. 4629/97
LOTTI	PAOLO	29/11/65	POGGIO RUSCO (MN)	n. 16740/01
LUBRINI	PATRIZIO	22/06/61	ZOGNO (BG)	n. 2243/97
LUCCHESI	MAURO	06/02/48	BRESCIA	n. 4638/97
LUPINI	ANGELO	05/08/48	VANZAGO (MI)	n. 1594/98
LUVRANO	GIUSEPPE	01/07/62	COMO	n. 18201/00
LUZZANA	STEFANIA	28/11/74	ZANICA (BG)	n. 18200/00
MACCHI	VITTORINO	03/10/48	MILANO	n. 21/99
MAGGIORI	SERGIO VITTORIO	06/12/56	MILANO	n. 2468/97
MAIORANO	FRANCESCO	29/08/60	SESTO SAN GIOVANNI (MI)	n. 2577/97
MAJANDI	GIANPIERO	09/02/63	PADERNO PONCHIELLI (CR)	n. 1464/00
MANFRON	ADRIANO	24/01/64	CABIATE (CO)	n. 2236/97
MANZONI	VALERIO	22/06/64	MARMIROLO (MN)	n. 4636/97
MARCHESANI	SERGIO	24/11/57	NERVIANO (MI)	n. 543/98
MARCHETTI	GIORDANO	15/05/55	CERNUSCO S.NAVIGLIO (MI)	n. 3867/98
MARGOLA	ALFREDO	01/11/42	BRESCIA	n. 4635/97
MARINI	ROSANNA	20/07/68	SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)	n. 4628/97
MARTINI	RAOUL	09/10/49	MILANO	n. 2810/99
MARZORATI	DUILIO	28/02/45	MILANO	n. 86/99
MASELLI	ANTONIO	11/10/62	MILANO	n. 2688/99
MASSARA	CARLA ISELLA	13/06/49	BRONI (PV)	n. 2469/97
MAUCERI	VINCENZO	05/02/50	VENEGONO SUPERIORE (VA)	n. 2823/99
MEDA	MIRELLA	15/02/65	NOSATE (MI)	n. 2570/97
MELILLO	CLAUDIO	14/08/62	LOVERE (BG)	n. 2474/97
MERCADANTE	FRANCESCO	18/07/56	COMO	n. 12/99
MERLOTTI	ALBERTO	10/12/50	LEGNANO (MI)	n. 3858/98
MERONI	LAMBERTO	04/06/42	BUSTO ARSIZIO (VA)	n. 1587/98
MILANI	LUCIANO	03/02/56	SAREZZO (BS)	n. 2247/97
MIRIELLO	COSTANTINO	07/09/64	UBOLDO (VA)	n. 6/99
MISSINEO	FRANCESCA	27/03/67	CERTOSA DI PAVIA (PV)	n. 1472/00
MOIOLI	ANDREA	06/03/53	CIVIDATE AL PIANO	n. 2684/99
MOMBELLI	MARIANO	28/06/58	CHIARI (BS)	n. 18195/00
MONDELLI	MARIO	02/02/37	MILANO	n. 11/99
MONTI	ANGELO	07/07/66	SERiate (BG)	n. 16741/01
MONTI	FEDERICO	19/06/63	LECCO	n. 2248/97
MORANDI	SERGIO	15/02/68	PONTE NOSSA (BG)	n. 91/99
MORETTI	CESARE	13/04/30	GARDONE VAL TROMPIA (BS)	n. 1572/98
MORINI	GIORGIO	01/03/53	BASIANO (MI)	n. 8/99
MORLACCHI	MASSIMO	21/05/57	PARABIAGO (MI)	n. 2808/99
MOSCATELLI	STEFANO	20/01/61	CANTÙ (CO)	n. 3124/97
MOSCHIONI	GIOVANNI	11/11/69	COMO	n. 549/98
MOSCHIONI	UBALDO	09/12/38	COMO	n. 2480/97
MURA	DANIELA	01/11/46	MONZA (MI)	n. 1470/00
MURGIONI	MASSIMO	26/11/73	VERDERIO SUPERIORE (LC)	n. 2689/99
MUSETTI	ALBERTO	12/08/42	MILANO	n. 16744/01
MUSSIN	MAURO	22/06/65	MILANO	n. 542/98
MUTTI	FILIPPO	06/07/57	BRESCIA	n. 2470/97
NAVA	FLAVIO	04/05/56	COLOGNO MONZESE (MI)	n. 3844/98
NEGRI	FRANCO	23/11/39	CASTELLUCCHIO (MN)	n. 580/98
NESI	NICOLA	18/08/40	BRESCIA	n. 1473/00
NICO'	FRANCO ALBERTO	28/07/65	ISPRA (VA)	n. 18188/00
NICOLI	BATTISTA	08/06/52	MOZZANICA (BG)	n. 2579/97
NICOLOSO	MARINO	04/06/42	MILANO	n. 531/98
NOVO	SAMANTHA	06/11/69	LIMBIATE (MI)	n. 83/99

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Comune di residenza</i>	<i>Estremi del decreto</i>
NOVO	MARIO	13/05/45	SARONNO (VA)	n. 4102/98
OLIVIERI	MARCO	26/04/66	MILANO	n. 2820/99
ORSINI	GIUSEPPE	04/07/55	BERGAMO	n. 1463/00
PAGANINI	ROBERTO	25/04/73	INVERUNO (MI)	n. 18190/00
PAGGI	FRANCO	20/09/48	VARESE	n. 2476/97
PAGGI	FRANCO	12/02/61	CHIAVENNA (SO)	n. 4630/97
PALAZZO	FRANCESCO	20/07/45	COMO	n. 16717/01
PALLADINI	DAVIDE	26/05/68	PAULLO (MI)	n. 92/99
PALTINERI	LUCA	17/06/67	CORBETTA (MI)	n. 2482/97
PANI	FRANCESCO	22/07/55	GORLA MINORE (VA)	n. 1454/00
PANZERI	ALBERTO	28/11/58	OLGINATE (LC)	n. 576/98
PANZERI	PAOLO	02/08/58	BERGAMO	n. 1592/98
PARISI	MARCO	29/09/64	BRESSO (MI)	n. 4659/97
PASQUINI	PAOLA	26/04/66	MILANO	n. 1481/00
PATERLINI	RICCARDO	12/03/70	BROZZO V.T. (BS)	n. 1456/00
PÈ	PIETRO	22/01/52	LENO (BS)	n. 2821/99
PELLEGRINO	CARLO	13/01/59	SONDRIO	n. 563/98
PENATI	GIORGIO	26/05/51	CANTÙ (CO)	n. 2242/97
PEREGO	FRANCESCO	12/07/47	MERATE (LC)	n. 2584/97
PEZZOLI	PAOLO	04/05/49	PEDRENGO (BG)	n. 1596/98
PEZZOTTA	FABIO	06/09/52	NEMBRO (BG)	n. 1450/00
PIANA	EDOARDO	13/10/70	VILLA CARCINA (BS)	n. 2818/99
PIAZZA	EZIO	04/03/55	TRIUGGIO (MI)	n. 2483/97
PINDILLI	DOMENICO	19/09/52	NOVA MILANESE (MI)	n. 82/99
PISONI	GIANFRANCO	15/03/50	CASTANO PRIMO (MI)	n. 20/99
PIZZAMIGLIO	PAOLO	10/01/37	CREMONA	n. 557/98
PIZZO	VITO	21/09/50	CANEGRATE (MI)	n. 1565/98
POIATTI	GIAN MARIO	20/05/52	LOVERE (BG)	n. 2472/97
PORTA	ALBERTO	02/06/61	BUSTO ARSIZIO (VA)	n. 579/98
POZZI	ANNA	04/02/57	LECCO	n. 570/98
POZZI	VALERIA	14/12/60	CARDANO AL CAMPO (VA)	n. 2240/97
PRIVITERA	AGATINO	09/08/51	CARDANO AL CAMPO (VA)	n. 4660/97
RABBOLINI	ERMANNINO	16/11/51	LEGNANO (MI)	n. 2471/97
RACO	VINCENZO	04/07/46	PISOGNE (BS)	n. 538/98
RAIMONDI	MARCO GIOVANNI	05/06/64	ARCORE (MI)	n. 99/99
RANERI	PIERCARLO	04/08/67	LISSONE (MI)	n. 2683/99
RAPAZZINI	GERARDO FEDERICO	25/05/49	LESMO (MI)	n. 4106/98
REGALIA	TIZIANA	21/06/68	LONATE POZZOLO (VA)	n. 2465/97
RENDINA	EZIO	18/12/63	MILANO	n. 2241/97
REPOSSI	ALBERTO	26/11/64	VARESE	n. 1567/98
RIBOLA	FRANCO	18/05/36	CELLATICA (BS)	n. 1459/00
RIGGIO	MAURO	13/09/65	BERGAMO	n. 84/99
RIGHETTI	FABIO	05/03/62	BRESCIA	n. 2806/99
RIU	GIOVANNI MARIA	29/06/54	CARNATE (MI)	n. 2569/97
RIVA	MAURIZIO	15/09/54	NIBIONNO (LC)	n. 547/98
RIVOLTA	EZIO	24/10/40	MONZA (MI)	n. 1555/98
ROMEO	DOMENICO	24/03/35	MASSALENGO (LO)	n. 2576/97
ROMEO	DAMIANO	08/02/58	CASARILE (MI)	n. 18191/00
RONCA	PAOLO	04/01/60	BREGNANO (CO)	n. 2244/97
RONCALI	ANDREA	09/01/67	PAVIA	n. 18193/00
RONCALLI	FABRIZIO	09/02/65	CONCESIO (BS)	n. 2246/97
ROSSETTI	DANIELE	27/06/59	BUSTO ARSIZIO (VA)	n. 1566/98
ROSSIN	GIANCARLO	28/02/58	CORMANO (MI)	n. 4655/97
ROSSINI	MAURIZIO ACHILLE	31/12/62	ROGENO (LC)	n. 13/99
ROSSINI	GIULIANO	07/02/51	CASSAGO BRIANZA (LC)	n. 1581/98
SACCHI	BRUNO GAETANO	21/07/57	CREMONA	n. 552/98
SACCHI	DANIELE	13/06/60	VIADANA (MN)	n. 2802/99
SACCO	MASSIMO	24/10/61	CORMANO (MI)	n. 2568/97
SALA	GIANCARLO	28/04/51	BRUGHERIO (MI)	n. 1557/98

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Comune di residenza</i>	<i>Estremi del decreto</i>
SAMANNÀ	MASSIMO	17/03/68	MILANO	n. 1492/00
SARTORI	ALESSANDRO	10/10/65	LECCO	n. 18192/00
SAVASSI	MASSIMO	27/06/53	GOITO (MN)	n. 18202/00
SCALA	FRANCESCO	24/01/66	POGGIRIDENTI (SO)	n. 577/98
SCALONE	CARMINE	07/12/62	INDUNO OLONA (VA)	n. 571/98
SCANZI	GIOVANNI	26/04/44	MILANO	n. 2573/97
SCHIAVI	ANGELO	08/12/54	PAVIA	n. 558/98
SERAFIN	SERGIO	12/02/51	BRESCIA	n. 3851/98
SERENTHÀ	CHIARA	27/01/69	MONZA (MI)	n. 1577/98
SERGENTI	MARCO	05/05/59	OPERA (MI)	n. 556/98
SETTI	ANDREA	02/04/64	REDAVALLE (PV)	n. 18198/00
SIANI	GIORGIO	26/05/66	MANDELLO DEL LARIO (LC)	n. 1478/00
SILVESTRINI	LUIGI GABRIELE	22/05/40	MILANO	n. 2467/97
SITTA	GABRIELLA	11/08/71	CASORATE SEMPIONE (VA)	n. 16722/01
SOGNI	ANDREA	27/10/66	MILANO	n. 16724/01
SONSINI	GIOVANNI	30/09/46	MILANO	n. 3843/98
SORAGNA	ARRIGO	08/01/51	MANTOVA	n. 1480/99
SORRENTINO	LUCA	17/03/70	MILANO	n. 18197/00
SPADOTTO	MANOLO	15/07/58	CUSANO MILANINO (MI)	n. 562/98
SQUADRONE	GIUSEPPE	18/03/66	CINISELLO BALSAMO (MI)	n. 569/98
STEFANA	ALESSANDRO	28/09/61	CELLATICA (BS)	n. 2562/97
STEFANINI	BRUNO	14/05/57	COSTA VOLPINO (BG)	n. 4105/98
STRABLA	GIANFRANCO	01/06/47	COLOGNE	n. 1461/00
STRADA	STEFANO	22/12/62	VARESE	n. 565/98
TABARRO	ANDREA	01/10/69	MILANO	n. 2575/97
TAMPONI	MATTEO	19/01/60	LECCO	n. 1563/98
TEDOLDI	ROBERTO	18/08/69	BRESCIA	n. 97/99
TENTORI	GIOVANNI	21/02/48	OLGINATE (LC)	n. 1471/00
TESTA	RUDIANO	09/11/69	CENATE SOPRA (BG)	n. 2694/99
TINTI	LUCIANO	15/04/51	MILANO	n. 2817/99
TONINI	MORENO	14/12/54	CASTELLUCCHIO (MN)	n. 3854/98
TRAINA	GIOVANNI	28/01/49	SEVESO (MI)	n. 93/99
UBIALI	ANGELO	04/08/63	BERGAMO	n. 2799/99
UGHI	STEFANO	16/11/55	MILANO	n. 1452/00
VALSECCHI	ROSA	27/01/67	SUELLO (LC)	n. 3862/98
VANETTI	ROSSANA	26/09/70	VARESE	n. 94/99
VARCHI	MAURO	20/06/65	PAVIA	n. 16746/01
VEGA	STEFANO	23/11/67	SONDRIO	n. 534/98
VERGINE	UMBERTO	12/11/40	NUVOLERA (BS)	n. 3864/98
VERONELLI	GERARDINO	07/02/46	OLGIATE COMASCO (CO)	n. 1564/98
VERSETTI	ALESSANDRO	15/10/59	BRESCIA	n. 575/98
VEZZOLI	MARCELLO	02/12/71	BIENNO (BS)	n. 2685/99
VICINI	ANTONIO	07/03/26	MILANO	n. 548/98
VIGANO'	GIACOMO	09/05/61	MILANO	n. 2233/97
VIGNATI	PAOLA	19/04/63	BUSTO ARSIZIO (VA)	n. 2824/99
VILLA	RENATA	18/02/62	MONZA (MI)	n. 567/98
VILLA	ANTONIO	30/05/68	TORRE BOLDONE (BG)	n. 2809/99
VISCONTI	MOSÈ	04/03/42	GEMONIO (VA)	n. 1571/98
VISINTINI	LUCIO	01/04/56	VARESE	n. 4104/98
ZALLIO	FLAVIO	03/02/48	MONTICELLI BRUSATI (BS)	n. 1451/00
ZAMBON	GIOVANNI	01/04/65	MILANO	n. 1479/00
ZAMPIEROLO	GIOVANNI	11/05/51	SOLARO (MI)	n. 4654/97
ZAMPOLLO	MAURIZIO	19/06/52	BOLLATE (MI)	n. 2234/97
ZANARDINI	RENATO	09/02/57	PISOGNE (BS)	n. 2801/99
ZANOLETTI	ANGELO	21/05/56	CLUSONE (BG)	n. 1466/00
ZEZIOLA	GIAN DOMENICO	01/01/44	CHIARI (BS)	n. 532/98
ZINI	ROBERTO	26/07/63	CHIARI (BS)	n. 3849/98

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR20010126]

[4.3.0]

D.D.G. 20 LUGLIO 2001 - N. 17632

Direzione Generale Agricoltura - Procedure per l'espressione del parere della Regione richiesto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sulle proposte di registrazione delle produzioni agricole ed alimentari (Reg. Cee n. 2081/92) la cui zona di produzione ricade in Regione Lombardia

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92, adottato dal Consiglio delle Comunità Europee il 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, nel quale vengono individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni d'Origine Protetta (DOP) e delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP);

Visto l'articolo 4 del sopracitato regolamento, che definisce le caratteristiche del disciplinare di produzione che i promotori devono allegare alla domanda per le richieste di registrazione DOP ed IGP;

Vista la circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) n. 4 del 28 giugno 2000 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 4 agosto 2000, nella quale si specifica che tutte le istanze di riconoscimento debbono essere supportate dal parere delle Regioni ove ricade la zona di produzione;

Ritenuto necessario dalla D.G. Agricoltura

1) definire le procedure per l'espressione del parere della Regione richiesto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sulle proposte di registrazione delle produzioni agricole ed alimentari (Reg. CEE n. 2081/92) la cui zona di produzione ricade in Regione Lombardia;

2) di rendere pubbliche tali procedure ai soggetti potenzialmente interessati;

Decreta

Recepito le premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento,

1) di approvare l'allegato A, «Procedure per l'espressione del parere della Regione richiesto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sulle proposte di registrazione delle produzioni agricole ed alimentari (Reg. CEE n. 2081/92) la cui zona di produzione ricade in Regione Lombardia» composto da 3 fogli, e l'allegato B «Scheda sintetica delle caratteristiche del prodotto» composto da 1 foglio, entrambi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Paolo Baccolo

— • —

ALLEGATO A

Procedure per l'espressione del parere della regione richiesto dal ministero delle politiche agricole e forestali sulle proposte di registrazione delle produzioni agricole ed alimentari (Reg. CEE n. 2081/92) la cui zona di produzione ricade in Regione Lombardia

Per la richiesta di registrazione delle produzioni agricole ed alimentari, ottenute nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92, la circolare MIPAF n. 4 del 28 giugno 2000 prevede che tutte le istanze di riconoscimento debbono essere supportate dal parere delle Regioni ove ricade la zona di produzione.

Al fine di definire una procedura relativa agli adempimenti amministrativi per l'espressione del suddetto parere, si stabiliscono le seguenti procedure.

I promotori inviano la domanda di registrazione ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92, contestualmente al MIPAF e alla Regione Lombardia.

La domanda, in entrambi i casi, deve essere:


- in regola con le norme sul bollo di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- firmata dal legale rappresentante;
- corredata dalla relativa delibera assembleare o documento equipollente.

Alla domanda deve essere allegato un **dossier** contenente:

- l'atto costitutivo e statuto del soggetto proponente;

- il disciplinare di produzione e/o trasformazione, elaborato in modo tale da permettere il controllo dell'origine e di tutto il processo produttivo, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CEE) n. 2081/92;
- una relazione storica che dimostri il legame del prodotto, del quale si richiede la registrazione, con il territorio individuato dal disciplinare;
- una relazione economica che permetta una valutazione della situazione e delle potenzialità del prodotto, tenendo conto anche della ricaduta sulle attività economiche ad esso collegate;
- una scheda sintetica delle caratteristiche del prodotto, redatta in conformità all'allegato B), al fine della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Nel diagramma che segue si evidenziano le fasi ed i tempi necessari per l'istruttoria regionale e l'espressione del parere.



L'Unità Organizzativa (U.O.) competente ha 30 giorni per esaminare tutto il dossier nella sua completezza e conformità rispetto alle norme comunitarie e nazionali.

Se l'esame del dossier risulta positivo, entro 15 giorni dal termine dell'esame (30 giorni) il Direttore Generale della D.G. Agricoltura, provvede con una comunicazione a trasmettere la scheda sintetica alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione il dossier presentato dai promotori, resta presso l'U.O. competente, a disposizione di chi voglia visionarlo. In tale periodo chiunque può presentare, alla D.G. Agricoltura, osservazioni e opposizioni motivate e documentate alla proposta di registrazione.

Qualora l'esame del dossier da parte dell'U.O. evidenziasse carenze delle informazioni necessarie, ne viene data comunicazione ai promotori e ciò determina l'interruzione dei termini per l'istruttoria. In tal caso i promotori possono ripresentare, entro 6 mesi dall'interruzione di cui sopra, il dossier con le opportune integrazioni. Se trascorsi tali termini non viene ripresentato un nuovo dossier, opportunamente integrato, il Direttore Generale della D.G. Agricoltura, a seguito di verbale dell'U.O. che ha in carico l'istruttoria, comunica ai promotori l'esito sfavorevole dell'istruttoria. Successivamente alla comunicazione ai promotori si procederà alla predisposizione della proposta di delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale per l'espressione del parere richiesto dal MIPAF.

Diversamente, se nei 6 mesi sopra citati, viene ripresentato un nuovo dossier completo delle integrazioni richieste, l'istruttoria prosegue per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione, senza che siano state presentate alla D.G. Agricoltura della Regione Lombardia osservazioni e opposizioni, entro ulteriori 30 giorni si procede alla predisposizione della proposta di delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale per l'espressione del parere richiesto dal MIPAF.

Qualora dovessero pervenire osservazioni e opposizioni, l'Unità Organizzativa che ha in carico l'istruttoria organizzerà, entro 60 giorni, consultazioni tra i promotori, gli operatori interessati ed i soggetti che hanno presentato osservazioni ed opposizioni. Successivamente, sulla base dei verbali delle suddette consultazioni, si procederà alla predisposizione della proposta di delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale per l'espressione del parere richiesto dal MIPAF.

Delle delibere assunte dalla Giunta con l'espressione del parere si invia comunicazione ai promotori e al MIPAF.

ALLEGATO B

SCHEDA SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE

DOP IGP

1. Richiedente/Promotore
2. Denominazione del Prodotto
3. Tipo di prodotto
4. Sintesi del disciplinare
 - Nome del prodotto
 - Descrizione del prodotto
 - Zona geografica di produzione
 - Metodo di lavorazione
 - Storia ed origine del prodotto
1. Legame con l'ambiente geografico
2. Controllo
3. Presentazione ed etichettatura.

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

[BUR20010127]

[5.3.5]

D.D.U.O. 10 MAGGIO 2001 - N. 10694

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Presa d'atto della trasformazione societaria, tale per cui titolare dell'autorizzazione di ammasso trattamento carcasce di veicoli motore e rimorchi, di cui alla d.g.r. 7 luglio 2000, n. 327 deve intendersi la ditta CO.R.MET s.a.s. di Chiarelli Leonardo & C., con sede legale in Milano, via Campazzino 55/E

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1) Di prendere atto della trasformazione societaria, tale per cui titolare dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. 7 luglio 2000, n. 327, deve intendersi la ditta CO.R.MET s.a.s. di Chiarelli Leonardo & C., con sede legale in Milano, via Campazzino 55/E, per l'attività di un impianto di ammasso e trattamento carcasce di veicoli a motore, rimorchi e simili in Milano, via Campazzino 55/E.

2) Di disporre che:

- venga presentata agli uffici regionali appendice di variazione alla polizza fidejussoria già agli atti regionali ed accettata con nota n. 5409 del 3 agosto 2000, che indichi la variazione di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
- gli effetti del presente atto decorrono dalla data della contestuale comunicazione del provvedimento e dell'accettazione della fidejussione.

3) Di disporre la comunicazione del presente atto alla ditta CO.R.MET s.a.s. di Chiarelli Leonardo & C., contestualmente all'accettazione dell'appendice fidejussoria di cui al punto 2), trasmettendone copia alla provincia di Milano, all'ARPA Dipartimento di Milano ed al comune di Milano.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa
Gestione rifiuti: Achille Mortoni

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20010128]

[5.3.5]

D.D.U.O. 11 GIUGNO 2001 - N. 13749

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Presa d'atto della trasformazione societaria e della variazione della sede legale, tale per cui titolare dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento di rifiuti speciali pericolosi nell'impianto sito in Caronno Pertusella (VA) via Origgio 23, di cui alle dd.g.r. 1° luglio 1997, n. 29623 e 19 giugno 1998 n. 36946 deve intendersi la ditta Dipharma Francis s.p.a., con sede legale in Baranzate di Bollate (MI), via Bissone 5

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA GESTIONE RIFIUTI

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la d.g.r. 2 maggio 1991, n. 8462;

Richiamate:

- la d.g.r. 1° luglio 1997, n. 29623, avente per oggetto: «Ditta Laporte Organics Francis s.p.a. - Rinnovo dell'autorizzazione, per l'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento di rifiuti speciali pericolosi nell'impianto sito in Caronno Pertusella (VA), via Origgio 23. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

- la d.g.r. 19 giugno 1998, n. 36946, avente per oggetto: «Ditta Laporte Organics Francis s.p.a. D.g.r. n. 29623 dell'1 luglio 1997, autorizzazione all'esercizio di un impianto di incenerimento di rifiuti speciali pericolosi nell'insediamento produttivo ubicato in Caronno Pertusella (VA) via Origgio 23.

Proroga alla realizzazione di modifiche impiantistiche. Art.28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

Vista l'istanza, in atti regionali n. 14735 del 23 maggio 2001, con cui la ditta Dipharma Francis s.p.a., con sede legale in Baranzate di Bollate (MI), via Bissone 5, ha chiesto la trasformazione societaria e la variazione di sede legale come indicata nelle dd.g.r. 1° luglio 1997 n. 29623 e 19 giugno 1998 n. 3694 6;

Viste le istanze integrative a quella sopra citata prot. reg. n. 4833 del 14 febbraio 2001 e n. 13556 dell'11 maggio 2001;

Visto l'atto notarile in Milano del 15 novembre 2000, rep.n. 211939 racc. n. 27003, che attesta la trasformazione societaria;

Preso atto:

- della trasformazione societaria tale per cui titolare dell'autorizzazione di cui alle dd.g.r. 1° luglio 1997 n. 29623 e 19 giugno 1998 n. 36946 deve intendersi la ditta Dipharma Francis s.p.a., con sede legale in Baranzate di Bollate (MI), via Bissone 5, per l'attività di smaltimento mediante incenerimento di rifiuti speciali pericolosi nell'impianto sito in comune di Caronno Pertusella (VA), via Origgio 23;

- di richiedere l'appendice di variazione alla polizza fidejussoria già agli atti ed accettata con nota n. 352420 dell'11 novembre 1997, che indichi la variazione di cui sopra;

- che la ditta è iscritta presso la C.C.I.A.A. di Milano n. 1333386 del 19 febbraio 1996;

- che è stata acquisita la certificazione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 di cui al certificato della C.C.I.A.A. di Milano prot. n. CER/50489/2001/CM17061 del 9 aprile 2001;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale»;

Visti, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

Vista la d.g.r. 18 luglio 1997 n. 30174: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. 24 gennaio 1997 n. 24347 e 18 aprile 1997 n. 27503»;

Visto il decreto del direttore generale per le risorse idriche e i servizi di pubblica utilità 9 gennaio 2001 n. 220: «Delega di firma al Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti, dott. Achille Mortoni, di provvedimenti ed atti di competenza del Direttore Generale.»;

Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 127 del 15 maggio 1997;

Decreta

1) Di prendere atto della trasformazione societaria e della variazione della sede legale, tale per cui titolare dell'autorizzazione, di cui alle dd.g.r. 1° luglio 1997, n. 29623 e 19 giugno 1998 n. 36946, deve intendersi la ditta Dipharma Francis s.p.a., con sede legale in Baranzate di Bollate (MI), via Bissone 5, per l'attività di smaltimento mediante incenerimento di rifiuti speciali pericolosi nell'impianto sito in Caronno Pertusella (VA), via Origgio 5.

2) Di disporre che:

- venga presentata agli uffici regionali appendice di variazione alla polizza fidejussoria già agli atti regionali ed accettata con nota n. 352420 dell'11 novembre 1997, che indichi la variazione di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

- gli effetti del presente atto decorrono dalla data della contestuale comunicazione del provvedimento e dell'accettazione della fidejussione.

3) Di disporre la comunicazione del presente atto alla ditta Dipharma Francis s.p.a., contestualmente all'accettazione dell'appendice fidejussoria di cui al punto 2), trasmettendone copia alla Provincia di Milano, all'ARPA Dipartimento di Milano ed al Comune di Caronno Pertusella.

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa
Gestione Rifiuti: Achille Mortoni

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20010129]

D.D.U.O. 5 LUGLIO 2001 - N. 16418

[4.3.0]

Direzione Generale Agricoltura - Legge 18 giugno 1931, n. 987 «Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi». Autorizzazione per la produzione e vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi, ai sensi dell'art. 1 della legge 987/31. Pubblicazione delle nuove autorizzazioni e delle variazioni rilasciate dalla Regione Lombardia. I trimestre 2001

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
«SERVIZI A SUPPORTO DEL SISTEMA AGRICOLO»

Vista la legge 18 giugno 1931 n. 987 «Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi» art. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di applicazione, r.d. 12 ottobre 1933 n. 1700 agli artt. 11 e 12, che dispone norme per l'autorizzazione all'attività vivaistica e per la vendita di piante, parti di piante e semi;

Atteso che l'esercizio del commercio di piante, parti di piante e semi destinati alla coltivazione è autorizzato a condizione dell'osservanza delle norme di cui alla legge 987/31 e del r.d. 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visto l'elenco delle autorizzazioni all'attività vivaistica delle ditte di cui all'allegato A, di n. 9 pagine, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, rilasciate dai Servizi Tecnico Amministrativi Provinciali competenti per territorio e dal Servizio sviluppo delle imprese agricole e dei servizi di supporto, competente per la provincia di Milano;

Visto l'elenco delle domande di voltura dell'autorizzazione all'attività vivaistica delle ditte, di cui all'allegato B, di n. 2 pagine costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, parimenti istruite dai Servizi Tecnico Amministrativi Provinciali competenti per territorio e dal Servizio sviluppo delle imprese agricole e dei servizi di supporto, competente per la provincia di Milano;

Visto l'elenco delle comunicazioni di cessazione dell'attività vivaistica delle ditte, di cui all'allegato C, di n. 1 pagina costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, parimenti istruite dai Servizi Tecnico Amministrativi Provinciali competenti per territorio e dal Servizio sviluppo delle imprese agricole e dei servizi di supporto, competente per la provincia di Milano;

Dato atto della necessità di pubblicare i predetti elenchi, sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale della Regione, in esecuzione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 12 del r.d. 12 ottobre 1933 n. 1700.

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. n. 16/96 e l'art. 1 della l.r. n. 2/99 che individuano le competenze dei Dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali»

Vista la d.g.r. n. 156 del 28 giugno 2000 relativa al nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e conseguente conferimento di incarico di Dirigente della Unità Organizzativa «Servizi a supporto del sistema agricolo» al dr. Aldo Deias;

Vista la d.g.r. n. 4012 del 30 marzo 2001, relativa all'aggiornamento dell'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Visto il d.d.g. n. 17284 del 6 luglio 2000 di delega di firma al dr. Aldo Deias, Dirigente della Unità Organizzativa «Servizi a supporto del sistema agricolo» di provvedimenti ed atti di competenza del Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura;

Decreta

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente recepite:

- di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente decreto contenente l'elenco delle nuove ditte autorizzate allo svolgimento dell'attività vivaistica, di cui all'allegato A composto da n. 9 pagine, le variazioni di intestazione dell'autorizzazione all'attività vivaistica di cui all'allegato B composto da n. 2 pagine e le cancellazioni dall'attività vivaistica di cui all'allegato C composto da n. 1 pagina.

Il dirigente: Aldo Deias

ALLEGATO «A»

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA – SERVIZI A SUPPORTO DEL SISTEMA AGRICOLO – UFFICIO FITOSANITARIO**Legge 18/06/31 n. 987 – Elenco ditte richiedenti autorizzazione per l'esercizio di vivai di piante e autorizzazione alla vendita di piante, bulbi e sementi****PROVINCIA DI BERGAMO – AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI VIVAIO**

<i>DITTA E SEDE LEGALE</i>	<i>INDIRIZZO VIVAIO</i>	<i>MOTIVO RICHIESTA</i>	<i>NOTE</i>
AZ. FLORICOLA GAMBA di Taiocchi Carla – Via Carino 25 – PONTERANICA	Via D.Lupi mapp. 44-80-81-82 PONTERANICA Via Castello mapp.516-517-6928-6929	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P.IVA.: 02779160163 Autorizzazione N° 64/BG del 3 gennaio 2001
PEGURRI DANILO Via Brescia – CLUSONE	Via Brescia mapp.8151-2559 CLUSONE	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P.IVA.: 02108370160 Autorizzazione N° 65/BG del 3 gennaio 2001
AZ. REGIONALE DELLE FORESTE Via Ponchielli 2/4 – MILANO	PIAZZA BREMBANA mapp.47-48-96-854-1078-1148-1188-1189-1629-1630-1631-1632	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P.IVA.: 08205140158 Autorizzazione N° 66/BG del 3 gennaio 2001
AZ. REGIONALE DELLE FORESTE Via Ponchielli 2/4 – MILANO	CURNO mapp.104-105-120.317-596-839-950-958-959-1644-960-961-1642-1643	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P.IVA.: 08205140158 Autorizzazione N° 67/BG del 3 gennaio 2001
BETTONI RENZO Via Tenente Belotti CHIUDUNO (BG)	Via Gromolevate CHIUDUNO Mapp. 4290–4291-4292-4293-4294	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P.IVA.: 02545860161 Autorizzazione N° 72/BG del 13 marzo 2001
AZ. AGRIC. FLORICOLTURA TOMASINI Via C. dalla Chiesa, 10	Via Marconi, 30 CERETE Foglio 7 Mapp. 3537-1048	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P.IVA.: 02811770169 Autorizzazione N° 68/BG del 22 febbraio 2001
BRACCHI STEFANO Via S. Giorgio, 1 CIVIDATE AL PIANO (BG)	Via S. Giorgio, 1 CIVIDATE AL PIANO Mapp. 973-3687-4736-4737-4359	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P.IVA.: 02813240161 Autorizzazione N°73/BG del 13 marzo 2001
«DI COSA IN COSA» di PIANANIDA LUIGI Via borgo, S. Caterina, 72/F – BERGAMO	Via borgo, S. Caterina, 72/F BERGAMO	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P.IVA.: 02723830168 Autorizzazione N° 74/BG del 29 marzo 2001
«HABITAT FIORI E CASA» Via Alfonsine, 1 SAN DONATO MILANESE	Via Padre Teodoro Alfieri, 3 TORRE PALLAVICINA	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P.IVA.:13352170156 Autorizzazione N°75/BG del 30 marzo 2001
MONZANI ANTONIO Via Mazzini, 63/G	Via San Rocco, 10 PONTIROLO NUOVO (BG)	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P.IVA.: 02845560164 Autorizzazione N°76/BG del 30 marzo 2001

PROVINCIA DI BERGAMO – AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI PIANTE, BULBI E SEMENTI

AERRE TRADE PLANT SRL Via Zelasco 1 – BERGAMO	Via Pezzi 22 CAPRIATE S. GERVASIO	Autorizzazione alla vendita di piante, parti di piante e sementi	P.I.V.A.: 02703460168 Autorizzazione N° 61/BG del 3 gennaio 2001
IL GIRASOLE di Cabrini Elisa & C. sas Via G.B. Castello 7 – GANDINO	Via Cavallotti 14 – LOVERE	Autorizzazione alla vendita di piante, parti di piante e sementi	P.IVA.: 02598970164 Autorizzazione N° 62/BG del 3 gennaio 2001
DANY FLOR di Mazza Delidia Via Gabbianede 8 – PALOSCO	Via Vittorio Veneto 15 – BOLGARE	Autorizzazione alla vendita di piante, parti di piante e sementi	P.IVA.: 02825870161 Autorizzazione N° 63/BG del 3 gennaio 2001
ZUCCHINALI MARIA CRISTINA Via G. Pascoli, 16 PONTIROLO NUOVO	Via G. Mazzini, 11 PONTIROLO NUOVO	Autorizzazione alla vendita di piante, parti di piante e sementi	P.I.V.A.: 02822640161 Autorizzazione N° 71/BG del 14 marzo 2001
CORNA EMILIANA Via S. Pellico, 5 – BOLTIERE	P.zza IV Novembre, 19/A – BOLTIERE	Autorizzazione alla vendita di piante, parti di piante e sementi	P.IVA.: 02827870169 Autorizzazione N° 70/BG del 14 marzo 2001
BADUINI ANNA MARIA Via G. Perrucchetti, 2 CASTELLI CALEPIO	Via XI Febbraio, 33/A CASTELLI CAPELIO	Autorizzazione alla vendita di piante, parti di piante e sementi	P.IVA.: 02846760169 Autorizzazione N° 69/BG del 14 marzo 2001

PROVINCIA DI BRESCIA – AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI VIVAIO

ANTONIOLI MARIO Loc. Ponte Clisi, 8 CALVAGESE RIVIERA	Loc.Ponte Clisi – CALVAGESE RIVIERA Strada V.Canale dei Gas MUSCOLINE	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, bulbi e sementi	P.IVA 02149720985 Autorizzazione N° 135/BS dl 2 gennaio 2001
GIARDINERIA SRL Viale Regina Giovanna, 39 – MILANO	Via Sabbionera, 52 – TRAVAGLIATO	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, bulbi e sementi	P.IVA 13110110155 Autorizzazione N° 136/BS del 10 gennaio 2001
FLORAGRICOLA ROSSI DI ROSSI GABRIELLA Via Brescia, 64 – NAVE	Via Folone prati – CAINO	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, bulbi e sementi	P.IVA 03592040178 Autorizzazione N° 137/BS del 25 gennaio 2001
FIOR DI LUNA DI RODELLA MARA Viale Cimitero – ACQUAFREDDA	Via C. Battisti – CARPENDOLO	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, bulbi e sementi	P.IVA 01894640984 Autorizzazione N° 138/BS del 29 gennaio 2001

DITTA E SEDE LEGALE	INDIRIZZO VIVAIO	MOTIVO RICHIESTA	NOTE
PROVINCIA DI BRESCIA – AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI PIANTE, BULBI E SEMENTI			
LA PERGOLA MONIGA Viale S. Eufemia, 108/f – BRESCIA	Via C. Battisti, 39 – LONATO	Autorizzazione alla vendita di piante, bulbi e semi	P.IVA 01596610178 Autorizzazione N° 134/BS del 2 gennaio 2001
IL MERCATONE DI DESENZANO SRL Via Colombare di Castiglione, 1 DESENZANO DEL GARDA	Via Colombare di Castiglione, 1 DESENZANO DEL GARDA	Autorizzazione alla vendita di piante, bulbi e semi	P.IVA 00622700987 Autorizzazione N° 139/BS del 2 febbraio 2001
PROVINCIA DI COMO – AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI VIVAIO			
GHEZZI GIUSEPPE Via Volta – ROVELLASCA	Via Volta – ROVELLASCA	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e semi	P.IVA.: n. 01374210134 Autorizzazione N° 2 del 5 febbraio 2001
VALLOREO PAOLA Via Don A. Sassi, 27 FINO MORNASCO	Via Don A. Sassi, 27 FINO MORNASCO	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e semi	P.IVA.: n. 02561630134 autorizzazione n. 3 del 5 febbraio 2001
BAIETTI MATTEO Via Gerbo – OLGiate COMASCO	Via Gerbo – OLGiate COMASCO	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e semi	P.IVA.: n. 02551250133 Autorizzazione n. 4 del 5 febbraio 2001
LA VILLETTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Via Ceresio, 21 – LOMAZZO	Via Ceresio, 21 – LOMAZZO	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e semi	P.IVA.: n. 01745040137 Autorizzazione n. 5 del 5 febbraio 2001
POLETTI LUCIO Via Valassina, 100 – BELLAGIO	Via Valassina, 100 – BELLAGIO	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e semi	P.IVA.: n. 02575339135 Autorizzazione n. 6 del 5 marzo 2001
CORTI GIUSEPPE Via Per Monte 14 S. FERMO DELLA BATTAGLIA	Via Per Monte 14 S. FERMO DELLA BATTAGLIA	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e semi	P.IVA.: n. 02585330133 Autorizzazione n. 7 del 21 marzo 2001
AZ. AGRIC. VAGHI MARIA GRAZIA S.S. Via Abbazia VERTEMATE CON MINOPRIO	Via Abbazia VERTEMATE CON MINOPRIO	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e semi	P.IVA.: n. 02541340135 Autorizzazione n. 9 del 28 marzo 2001
FLORICOLTURA F.LLI CAPPELLINI S.S. Via S. Martino, 98 MARIANO COMENSE	Via S. Martino, 98 MARIANO COMENSE	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e semi	P.IVA.: n. 02573290133 Autorizzazione n. 10 del 28 marzo 2001
ALLEVAMENTO SCALDASOLE DI ROVEDA MARCO Poggio Cavogno, 3 ANZANO DEL PARCO	Poggio Cavogno, 3 ANZANO DEL PARCO	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e semi	P.IVA.: n. 02245640130 Autorizzazione n. 11 del 28 marzo 2001
PROVINCIA DI COMO – AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI PIANTE, BULBI E SEMENTI			
L'ANGOLO DEI FIORI DI CARRARO MICHELA Via Diaz 23 – MOZZATE	via Diaz 23 – MOZZATE	Autorizzazione alla vendita di piante, bulbi e semi	Partita I.V.A. n. 02530330139 Autorizzazione n. 1/2001
BELLÙ GIOVANNI MARIA Via Gramsci 4/g – INVERIGO	Via Gramsci 4/g – INVERIGO	Autorizzazione alla vendita di piante, bulbi e semi	Partita I.V.A. n. 02187200130 Autorizzazione n. 8 del 21 marzo 2001
PROVINCIA DI CREMONA – AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI VIVAIO			
LE MIRANDOLE di Pellegrini Primo e Figlio s.s. Via IV Novembre n. 24 ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)	ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN) Via IV Novembre n. 24	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e semi	P.IVA 01818060202 Autorizzazione N.124a/CR del 20 febbraio 2001 per i terreni posti in Comune Gussola (CR)
CONSORZIO FORESTALE PADANO Piazza Garibaldi n. 43 CASALMAGGIORE (CR)	CASALMAGGIORE Piazza Garibaldi n. 43	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e semi	P.IVA 00778440198 Autorizzazione N.125a/CR del 20 febbraio 2001
CONSOLI LUCIANO Via Palazzo n. 3 SAN MARTINO DEL LAGO (CR)	SAN MARTINO DEL LAGO Via Palazzo n. 3	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e semi	P.IVA 01148430190 Autorizzazione N.126a/CR del 27 marzo 2001
PROVINCIA DI CREMONA – AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI PIANTE, BULBI E SEMENTI			
IL GIARDINO DI VALENTINA di Grassani Valentina Stefania Via Ettore Sacchi n. 2/a SESTO ED UNITI (CR)	Via Martiri della Libertà n. 85 GRUMELLO CREMONESE	Autorizzazione alla vendita di piante, bulbi e semi	P.IVA 01233220191 Autorizzazione N. 48/B/CR del 27 marzo 2001
PROVINCIA DI LECCO – AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI VIVAIO			
SARA ANDREA Via Astronauti, 60 23807 MERATE (LC)	Via Astronauti, 60 23807 MERATE (LC) mapp. 2436 (ex. 38/B) – 2859 (ex 952/a)	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e semi	P.IVA.: 02472320130 Autorizzazione N° 89/LC del 25 gennaio 2001
RIVA NATALE E STEFANO S.S. Via Papa Giovanni XXIII, 106 23891 BARZANO (LC)	Via Papa Giovanni XXIII, 106 23891 BARZANO (LC) mapp. 1787-545-795	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e semi	P.IVA.: 02568660134 Autorizzazione N° 90/LC del 31 gennaio 2001

DITTA E SEDE LEGALE	INDIRIZZO VIVAIO	MOTIVO RICHIESTA	NOTE
ROSA NICOLA Via Delle Noci, 2 23801 CALOLZIOCORTE (LC)	Via Delle Noci, 2 23801 CALOLZIOCORTE (LC) mapp. 1449-628-629	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P.IVA.: 02576670133 Autorizzazione N° 91/LC del 20 febbraio 2001
CLAPIS VIVAI DI CLAPIS DAVIDE Via Albareda, 54 20040 AICURZIO (MI)	Loc. Cascina Brugnè 23877 PADERNO DUGNANO mapp. 728/b	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P.IVA.: 03067850960 Autorizzazione N° 86/LC del 23 gennaio 2001
CORNEO ANDREA Loc. Vescuria, 3 23885 CALCO (LC)	Loc. Vescuria, 3 23885 CALCO (LC)	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P.IVA.: 02494480136 Autorizzazione N° 88 del 25 gennaio 2001
SCACCABAROZZI FRANCO Via Sara Superiore, 11/B 23888 ROVAGNATE (LC)	Via Sara Superiore, 11/B 23888 ROVAGNATE (LC) Vivai: SANTA MARIA HOÈ mapp. 447/C PEREGO mapp. 82	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P.IVA.: 02580390132 Autorizzazione N° 92/LC del 7 marzo 2001
PROVINCIA DI LODI – AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI VIVAIO			
FOTOSINTESI DI CRISTINA UMBERTO MARIO Via F.lli Rosselli, 41/A 26025 PANDINO CR	Via San Giovanni s.n. 26833 MERLINO LO	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P.IVA n. 01105980195 Autorizzazione N° 33 del 27 marzo 2001
PROVINCIA DI MANTOVA – AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI VIVAIO			
Az. Agr. Vivai F. Ili Giacopuzzi di Giacopuzzi Mario, Leonardo, Raffaello Via Nazionale del Brennero, 123 San Pietro in Cariano (VR)	Vivai: Monzambano (MN) fg. 37 map. 38-39-42 Vendita: Via Nazionale del Brennero, 123 San Pietro in Cariano (VR)	Autorizzazione impianto e coltivazione vivaio e ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	Rappresentante Legale: Giacopuzzi Leonardo Autorizzazione N° 515 del 4 gennaio 2001
Furanti Bruna S.S. Martiri n. 13 Cavriana (MN)	Vivai: Cavriana, f. 21 n. 311-313. Vendita: Cavriana, S.S. Martiri n. 13	Autorizzazione impianto e coltivazione vivaio e ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	Rappresentante Legale: Furanti Bruna Autorizzazione N° 517/MN del 28 febbraio 2001
Azzoni Elio Strada Dossi Sabbioni n. 13 Castellucchio (MN)	Vivai: Marcaria, f. 41 n. 13/p. Vendita: Marcaria, C.te Dossi Sabbioni	Autorizzazione impianto e coltivazione vivaio e ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	Rappresentante Legale: Azzoni Elio Autorizzazione N° 519/MN del 19 marzo 2001
Il giardino di P. A. Arienti Alberto Via XX Settembre n. 27 Isorella (BS)	Vivai: Canneto sull'Oglio, f. 15 n. 69-70-71; Isorella, f. 9 n. 370. Vendita: Canneto sull'Oglio, Strada per Casalromano Loc. Cerano	Autorizzazione impianto e coltivazione vivaio e ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	Rappresentante Legale: Arienti Alberto Autorizzazione N° 520/MN del 19 marzo 2001
Pelizzoni Alfredo Via Trento n. 249 Acquanegra sul Chiese (MN)	Vivai: Acquanegra sul Chiese, f. 4 n. 52. Vendita: Acquanegra sul Chiese, Via Trento n. 249	Autorizzazione impianto e coltivazione vivaio e ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	Rappresentante Legale: Pelizzoni Alfredo Autorizzazione N° 525/MN del 20 marzo 2001
Verpa Ciro Via Mazzini n. 130 Acquanegra sul Chiese (MN)	Vivai: Acquanegra sul Chiese, f. 8 n. 116-120. Vendita: Acquanegra sul Chiese, Via Mazzini n. 130	Autorizzazione impianto e coltivazione vivaio e ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	Rappresentante Legale: Verpa Ciro Autorizzazione N° 526/MN del 21 marzo 2001
Cocco Mario Via Garibaldi n. 127/a Canneto sull'Oglio (MN)	Vivai: Canneto sull'Oglio, f. 9 n. 30-49; f. 22 n. 443; f. 24 n. 139-140-141. Vendita: Canneto sull'Oglio, Via M. d'Azeglio n. 10	Autorizzazione impianto e coltivazione vivaio e ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	Rappresentante Legale: Cocco Mario Autorizzazione N° 527/MN del 21 marzo 2001
PROVINCIA DI MANTOVA – AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI PIANTE, BULBI E SEMENTI			
Green Garden di Bettari Filippo Via Cesare Battisti, 37 Carpinedolo (BS)	Via San Pietro, 22 Castiglione Delle Stiviere (MN)	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	Rappresentante Legale: Bettari Filippo Autorizzazione N° 514 del 4 gennaio 2001
Vivai Cooperativi s.c. a r.l. Via Garibaldi n. 223/a Canneto sull'Oglio (MN)	Vivai: Canneto sull'Oglio, f. 20 n. 194-195-196-197; f. 24 n. 147. Vendita: Canneto sull'Oglio, via Garibaldi n. 223/a	Autorizzazione impianto e coltivazione vivaio e ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	Rappresentante Legale: Cagnini Giovanni Autorizzazione N° 528/MN del 21 marzo 2001
Stanghellini Gino Via Marconi n. 4 Gazoldo degli Ippoliti (MN)	Vivai: Gazoldo degli Ippoliti, f. 5 n. 1. Vendita: Gazoldo degli Ippoliti, Via Marconi n. 4	Autorizzazione impianto e coltivazione vivaio e ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	Rappresentante Legale: Stanghellini Gino Autorizzazione N° 529/MN del 30 marzo 2001
Mondo in Fiore di Negri Maria Cristina Piazzetta Cantarana n. 7 Gazoldo degli Ippoliti (MN)	Via Francesca Est n. 28 Rodigo (MN)	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	Rappresentante Legale: Negri Maria Cristina Autorizzazione N° 518/MN dell'1 marzo 2001
Rossi Group Services di Rossi Claudio e Maurizio s.n.c. Via Nazionale Cisa n. 23/a Suzzara (MN)	Via Nazionale Cisa n. 23/a Suzzara (MN)	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	Rappresentante Legale: Rossi Maurizio Autorizzazione N° 521/MN del 19 marzo 2001
Della Noce Valentino & C. s.r.l. Piazza Pognani n. 8 Bozzolo (MN)	Piazza Pognani n. 8 Bozzolo (MN)	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	Rappresentante Legale: Della Noce Valentino Autorizzazione N° 522/MN del 19 marzo 2001

<i>DITTA E SEDE LEGALE</i>	<i>INDIRIZZO VIVAIO</i>	<i>MOTIVO RICHIESTA</i>	<i>NOTE</i>
T.Ema International di Taraschi Emanuela & C. s.n.c. Via Milano n. 10 Canneto sull'Oglio (MN)	Via Milano n. 10 Canneto sull'Oglio (MN)	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	Rappresentante Legale: Tara- schi Emanuela Autorizzazione N° 523/MN del 20 marzo 2001
Otoni Vivai Italianurseries s.r.l. Via Matteotti n. 754 Acquanegra sul Chiese (MN)	Via Matteotti n. 754 Acquanegra sul Chiese (MN)	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	Rappresentante Legale: Otoni Stefano Autorizzazione N° 524/MN del 20 marzo 2001
PROVINCIA DI MILANO – AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI VIVAIO			
CLAPIS VIVAI DI CLAPIS DAVIDE CASCINA BRUGHÈ PADERNO D'ADDA (LC)	BERNAREGGIO (MI) Mapp. 16	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P.IVA.: 03067850960 Autorizzazione N° 333 del 27 febbraio 2001
DAINESE BARBARA VIA G. RIPAMONTI, 436 – MILANO	VIA G. RIPAMONTI, 436 – MILANO 20141 (MI) foglio 671 mapp 31-54-55-56	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P.IVA.: 13260990158 Autorizzazione N° 334 dell'1 febbraio 2001
EDEN VERDE DI BRAMBILLA CARLO CASCINA CASCINELLA, 6 BERNAREGGIO (MI)	USMATE VELATE (MI) Foglio 6 mapp 7 – 81 – 82	Autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	P.IVA.: 02043590963 Autorizzazione N° 335 del 27 febbraio 2001
PROVINCIA DI MILANO – AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI PIANTE, BULBI E SEMENTI			
MAZZUCCHI PAOLO VIA ARCHIMEDE,15 PESCHIERA BORROMEO (MI)	L.GO GUERRIERI GONZAGA, 1 MILANO	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 11252440158 Autorizzazione N° 423 del 9 gennaio 2001
SUPER FISH ITALIA SRL VIA PIANI, 16/A – CARASCO (GE)	VIA PIAVE, 19 – CONCOREZZO 20049 (MI)	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 01139030991 Autorizzazione N° 424 del 9 gennaio 2001
GUERRA MARIA TERESA VIA FRIULI, 8/A – MILANO (MI)	VIA TARTAGLIA, 29 – MILANO (MI)	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 11795640157 Autorizzazione N° 425 dell'1 febbraio 2001
IPERAL SPA VIA NAZIONALE, 29 CASTIONE ANDEVENNO (SO)	VIA S. CATERINA, 35 BESANA BRIANZA 20045 (MI)	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 00584090146 Autorizzazione N° 426 del 27 febbraio 2001
MELITO MARIA VIALE UMBRIA, 79 – MILANO	VIALE UMBRIA, 79 – MILANO 20100 (MI)	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 13368730159 Autorizzazione N° 427 del 9 marzo 2001
IL POTATORE DI STUCCHI ANNA MARIA VIA PARROCCHIA, 9 – AICURZIO – 20040 (MI)	VIA PARROCCHIA, 9 – AICURZIO (MI)	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 02928630967 Autorizzazione N° 428 del 9 marzo 2001
MARCHESETTI AGOSTINO S.A.S. VIA ENRICO NOÈ, 1 – MILANO (MI)	VIA ENRICO NOÈ, 1 – MILANO (MI)	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 12931990151 Autorizzazione N° 429 del 14 marzo 2001
BORGO PALAZZO CAFFÈ S.N.C. DI FILICETTI M. & ZONCA P. VIA S. ANTONINO, 3 – BERGAMO (BG)	PIAZZA ALDO MORO S.N.C GREZZAGO – 20056 (MI)	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 02131130169 Autorizzazione N° 430 del 20 marzo 2001
PROVINCIA DI PAVIA – AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI PIANTE, BULBI E SEMENTI			
KANNO SHIRLEY JEAN Via F.lli Rosselli, 19 – VOGHERA	Via F.lli Rosselli, 19 – VOGHERA	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 01883450189 Autorizzazione N° 2407 del 12 febbraio 2001
FIORI E PIANTE LA PIAZZETTA DI GALLO VINCENZINA Via Bellocchio, 23 – VOGHERA	Via Bellocchio, 23 – VOGHERA	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	C.F. GLLVCN46P55H590F Autorizzazione N° 2408 del 12 febbraio 2001
PROVINCIA DI SONDRIO – AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI PIANTE, BULBI E SEMENTI			
COOPERATIVA AGRICOLA S. AGOSTINO Soc.Coop. A.r.l. Via Roma, 54 – TOVO S. AGATA (SO)	COOPERATIVA AGRICOLA S. AGOSTINO Soc.Coop. A.r.l. Via Roma, 54 – TOVO S.AGATA (SO)	Autorizzazione ad esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi	P. IVA 00401960141 Autorizzazione N° 1
PROVINCIA DI VARESE – AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI VIVAIO			
RIZZO MATTEO Via Busto Fagnano 21057 Olgiate Olona VA	Besnate VA Mapp. 3068	Autorizzazione all'impianto vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	Autorizzazione N° 149 del 5 febbraio 2001 P. Iva n. 02590840126
MACCHI GUGLIELMO E DARIO s.s Via per Capronno,1 21018 Sesto Calende VA	Via per Capronno, 1 Sesto Calende VA Mapp. 950-235-256-257-280-350-365- 615-575-616-386-440-741-786	Autorizzazione all'impianto vivaio e alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi	Autorizzazione N° 150 del 5 febbraio 2001 P.Iva n. 02612030128

DITTA E SEDE LEGALE	INDIRIZZO VIVAIO	MOTIVO RICHIESTA	NOTE
SPERTINI PIANTE di Spertini Giuseppe	Via Bassani,20 LAVENO MOMBELLO Mapp. 817-1001-5949-2768-3047-3048-3754-4063-2770-5667-1175/A 1176/B-1970/A-1970/D-2275/C-5934-5935-2775/F-1156/B-5698-1167-5922-5923-5924-5936-5937-2767-5921-5938-1155 CITTIGLIO Mapp. 1546-2404-2641-1759-2733-1543-1959-2859-2945-3036	Autorizzazione all'impianto vivaio	Autorizzazione N° 151 del 22 marzo 2001 P.Iva n. 02124780129

ALLEGATO «B»

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA – SERVIZI A SUPPORTO DEL SISTEMA AGRICOLO – UFFICIO FITOSANITARIO**Legge 18 giugno 1931 n. 987 – Elenco ditte richiedenti autorizzazione alla variazione di intestazione dell'autorizzazione all'attività vivaistica****PROVINCIA DI BERGAMO – IMPIANTO DI VIVAIO**

Da: MARCONI GIAMPIERO Residente in: Frazione Rigosa ALGUA (BG) Sede Vivaio: Via Cardo, 23 SELVINO (BG) Partita Iva n. 00676980162	A: MARCONI GIAMPIERO Residente in: Via Cardo, 23 SELVINO (BG) Sede Vivaio: Via Cardo, 23 SELVINO (BG) Mapp. n. 3580
Da: PRESTI VITTORIO Residente in: Via Dossello, 1 ADRARA SAN MARTINO Sede Vivaio: Via Dossello, 1 ADRARA SAN MARTINO Partita Iva n. 02219790165	A: VIVAI SAN MARTINO DI PRESTI VITTORIO Residente in: Via Dossello, 1 ADRARA SAN MARTINO Sede Vivaio: Via Dossello, 1 ADRARA SAN MARTINO Mapp. n. 2124-4400-2125
Da: NOZZA LUCIANO Residente in: Via Dante, 9 VERDELLO Sede Vivaio: Via Dante, 9 VERDELLO Partita Iva n. 00813520160	A: NOZZA LUCIANO S.S. Residente in: Cascina Zorzino di Sopra VERDELLO Sede Vivaio: Cascina Zorzino di Sopra VERDELLO Partita Iva n. 02846600167 Mapp. n. 1229-1230-758-668-1128-664-665-671-672-692-673 – e per 2/3 dei mapp. 3624-3625-3626-3627

PROVINCIA DI BERGAMO – VENDITA DI PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMENTI E BULBI.

Da: DITTA MADA s.r.l. Sede Legale in: Via J. Da Pontormo, 7 BERGAMO Punto Vendita Via Mazzini, 41/A CISANO BERGAMASCO P.IVA 02299270161	A: VALSECCHI UBALDO s.n.c. DI VALSECCHI SERGIO Sede Legale: C.so Europa, 47 CALOLZIOCORTE (LC) Punto Vendita: Via Mazzini, 41/A CISANO BERGAMASCO P.IVA 02185760168
--	--

PROVINCIA DI CREMONA – VENDITA DI PIANTE, BULBI E SEMENTI

Da: MERLO ALICE Sede Legale: Piazza Caduti per la Patria n. 4 – GRUMELLO CREMONESE punto vendita: Piazza Caduti per la Patria n. 4 – GRUMELLO CREMONESE C. FISCALE: MRLCA 68B57 D150F	A: IDEA FIORE DI BOCCALARI ROSITA Sede Legale: Piazza Caduti per la Patria n. 4 – GRUMELLO CREMONESE punto vendita: Piazza Caduti per la Patria n. 4 – GRUMELLO CREMONESE P.IVA 01230370197
--	--

PROVINCIA DI LODI – IMPIANTO DI VIVAIO

Da: AUCHAN IPERMERCATI S.P.A. Sede Legale in: Strada 8 Palazzo N – Milano Fiori Rozzano (MI) Punto Vendita Via Emilia,100-26865 San Rocco al Porto P.IVA 12514190151	A LA RINASCENTE S.P.A. Sede Legale: Strada 8 Palazzo N – Milano Fiori Rozzano (MI) Punto Vendita: Via Emilia,100-26865 San Rocco al Porto P.IVA 00800810152
---	--

PROVINCIA DI MILANO – VENDITA DI PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMENTI E BULBI

Da: UNES S.R.L. P.ZZA FILIPPO MEDA, 3 MILANO (MI) Autorizzazione N° 12171	A: UNES MAXI S.R.L. P.ZZA FILIPPO MEDA, 3 MILANO (MI) Mapp. n.
Da: UNES S.R.L. P.ZZA FILIPPO MEDA, 3 MILANO (MI) Autorizzazione N° 12172	A: UNES MAXI S.R.L. P.ZZA FILIPPO MEDA, 3 MILANO (MI) Mapp. n.
Da: UNES S.R.L. P.ZZA FILIPPO MEDA, 3 MILANO (MI) Autorizzazione N° 12173	A: UNES MAXI S.R.L. P.ZZA FILIPPO MEDA, 3 MILANO (MI) P.IVA.
Da: UNES S.R.L. P.ZZA FILIPPO MEDA, 3 MILANO (MI) Autorizzazione N° 12174	A: UNES MAXI S.R.L. P.ZZA FILIPPO MEDA, 3 MILANO (MI) P.IVA
Da: UNES S.R.L. P.ZZA FILIPPO MEDA, 3 MILANO (MI) Autorizzazione N° 12175	A: UNES MAXI S.R.L. P.ZZA FILIPPO MEDA, 3 MILANO (MI) P.IVA

PROVINCIA DI VARESE – VENDITA DI PIANTE, PARTI DI PIANTE SEMENTI E BULBI

DA: PENNY MARKET S.R.L. aut. 87/89/va Sede legale Via Torino,25 Cernusco S/N. Mi Punto vendita S.S. Sempione, 33 Arsago Seprio Va	A:BILLA AKTIENGESELLSCHAFT Sede legale Via Torino,25 Cernusco S/N Mi Punto vendita S.S. Sempione, 33 Arsago Seprio Va
DA:PENNY MARKET S.R.L. aut. 63/97/va Sede legale Via Torino,25 Cernusco S/N. Mi Punto vendita Via Rossini, 26 Busto Arsizio Va	A:BILLA AKTIENGESELLSCHAFT Sede legale Via Torino,25 Cernusco S/N Mi Punto vendita Via Rossini, 26 Busto Arsizio Va
DA:PENNY MARKET S.R.L. aut. 60/97/va Sede legale Via Torino,25 Cernusco S/N. Mi Punto vendita S.S. Sempione Olgiate Olona Va	A:BILLA AKTIENGESELLSCHAFT Sede legale Via Torino,25 Cernusco S/N Mi Punto vendita S.S. Sempione Olgiate Olona Va
DA:PENNY MARKET S.R.L. aut. 88/98/va Sede legale Via Torino,25 Cernusco S/N. Mi Punto vendita Via Crispi,13 Varese Va	A:BILLA AKTIENGESELLSCHAFT Sede legale Via Torino,25 Cernusco S/N Mi Punto vendita Via Crispi,13 Varese Va
DA:PENNY MARKET S.R.L. aut. 131/00/va Sede legale Via Torino,25 Cernusco S/N. Mi Punto vendita Via Locarno, 7 Samarate Va	A:BILLA AKTIENGESELLSCHAFT Sede legale Via Torino,25 Cernusco S/N Mi Punto vendita Via Locarno, 7 Samarate

ALLEGATO «C»

**DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA –
SERVIZI A SUPPORTO DEL SISTEMA AGRICOLO –
UFFICIO FITOSANITARIO**

**Legge 18 giugno 1931 n. 987 – Elenco ditte richiedenti
la cancellazione all'attività vivaistica**

**PROVINCIA DI BERGAMO
VENDITA DI PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMENTI E BULBI**

DITTA E SEDE LEGALE	NOTE
NOVALI LUCIANA Via XI Febbraio, 33/A CASTELLI CALEPIO (BG)	Autorizzazione N° 148/BG Del 13/10/1999

**PROVINCIA DI LECCO
VENDITA DI PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMENTI E BULBI**

CAMOZZI DANIELA	Autorizzazione N° 85/LC Del 27/06/2000
FUMAGALLI RITA VIA SARA SUPERIORE, 11 ROVAGNATE	

**PROVINCIA DI MILANO
VENDITA DI PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMENTI E BULBI**

FRANZETTI PAOLA Via Punta Licata, 19 – MILANO Punto Vendita: Piazzale Maciacchini, 22 – MILANO	Autorizzazione N° 330 del 23/07/1999
---	--------------------------------------

[BUR20010130]

[5.1.3]

D.D.U.O. 9 LUGLIO 2001 – N. 16549

Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile – ENEL Distribuzione s.p.a. – Direzione Lombardia – Ingegneria. Rifacimento elettrodotto a 132 kV «Temù-Edolo» nei comuni di Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Edolo (BS) – Asservimento coattivo

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Vista la delibera di Giunta della Regione Lombardia in data 6 settembre 1996, n. 17892 con la quale l'ENEL s.p.a. è stata autorizzata a costruire ed esercire la linea elettrica a 132 kV «Temù-Odolo» nei comuni di Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Edolo (BS) e, contestualmente le relative opere sono state dichiarate di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità nonché inamovibili;

Vista la relazione di stima trasmessa con nota in data 1° marzo 2001, prot. n. C.147.2001.4603 da parte dell'Unità Organizzativa dello S.T.A.P. di Brescia relativa all'indennità da corrispondere per l'imposizione di servitù sugli immobili interessati alla linea elettrica succitata;

Vista l'ordinanza n. 260 approvata con decreto n. 7689 del 3 aprile 2001 con la quale è stato disposto il deposito alla Tesoreria Regionale di dette indennità;

Accertato il loro avvenuto deposito;

Viste le leggi regionali 16 agosto 1982, n. 52 e 9 luglio 1984, n. 33;

Dato atto:

– che la servitù costituita con il presente decreto conferisce

all'utente le facoltà indicate dall'art. 121 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra le quali, in particolare, quella da tagliare i rami degli alberi che possono causare inconvenienti al servizio elettrico o danni agli impianti;

– che i limiti entro i quali è consentita l'edificazione nell'area asservita sono fissati dal d.m. 21 marzo 1988 e dai d.p.c.m. 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995 di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339;

Vista la d.g.r. n. 7/2764 del 22 dicembre 2000 con la quale, tra l'altro, è stato affidato all'arch. Paolo Morazzoni l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile;

Decreta

Art. 1 – Alle condizioni indicate in premessa, è costituita servitù permanente di elettrodotto inamovibile a favore dell'ENEL Distribuzione s.p.a. inerente alla costruzione ed esercizio della linea elettrica a 132 kV «Temù-Edolo» nei comuni amministrativi di Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Edolo (BS) relativa agli immobili con le caratteristiche specificate nell'elenco A riprodotto in n. 7 fogli per un totale di n. 7 ditte costituente parte integrante del presente decreto.

Art. 2 – Il presente decreto, a cura e spese dell'ente asservente suddetto, sarà registrato (nonché trascritto) e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili e sarà pubblicato d'ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3 – Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa
Opere Pubbliche: Paolo Morazzoni

natura attuale dei fondi	Dati catastali degli immobili				superficie ha are ca	regione agraria	valore medio L/m ²	coerenze della zona	Consistenza della servitù					annotazioni		
	partita o pagina	fog. mapp.	qualità	classe					sostegni cabine m ²	percorrenza m	zona di rispetto m ²	totale m ²	numero sostegni		indennità offerta L.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
COMUNE CENSUARIO DI TEMÙ																
Ditta n. 1:																
Testini Benvenuto n. a Vione (BS) il 7.7.1941 - c.f. TST BVN 41L07 M065D																
Testini Teresina n. a Vione (BS) il 21.9.1938 - c.f. TST TSN 38P61 M065Q																
Residenti in Svizzera via Hüslimatweg, 9 - 5024 Küttigen - Argau																
prato	23540	23	215	prato	3	0.15.80	1	mapp. 162-215-158-215		0	30	870	1000	0	250.000	€ 129,11
Ditta n. 2:																
Rossi Natalina n. a Ponte di Legno (BS) il 24.12.1930 ivi residente in viale Venezia, 27 - c.f. RSS NLN 30T64 G844M																
Rossini Giacomina Angela n. a Vione il 28.11.1928 ivi residente in via Casapollo, 17 - c.f. RSS GMN 28S68 M065B																
Ferrari Giacomo n. a Vione il 23.12.1944 residente a Edolo in via Folonari, 8 - c.f. FRR GCM 44T23 M065Z																
Rossini Giacomo n. a Brescia il 23.3.1937 residente a Vione in via Nazionale, 3 - c.f. RSS GCM 37C23 B157L																
COMUNE CENSUARIO DI VIONE																
prato	1152	32	198	prato	2	0.05.40	1	vedi mappa		100	101	2962	3163	0	350.000	€ 697,22
prato	1152	32	194	prato	2	0.15.10	1									
prato	1152	29	272	prato	2	0.53.00	1									
prato	1152	29	118	prato	1	0.08.00	1									
COMUNE CENSUARIO DI VEZZA D'OGGIO																
prato	3466	34	130	prato	2	0.15.40	1	mapp. 132-130-139-F. Oglio		0	36	1044	1080	0	//	//
bosco c.	3466	34	131	bosco c.	2	0.02.30	1									
COMUNE CENSUARIO DI VIONE																
Ditta n. 3:																
Nonelli Alberto n. a Brescia il 5.12.1940 ivi residente in via Palazzina, 67 - c.f.>NNL LRT 40T05 B157E																
Nonelli Gabriella n. a Brescia l'11.6.1939 ivi residente in via P.L. Grossi, 2 - c.f.>NNL GRL 39H51 B157T																
Nonelli Margherita n. a Brescia il 24.6.1948 ivi residente in via L. Gadola, 13 - c.f.>NNL MGH 48H64 B157N																
Nonelli Riccardo n. a Brescia il 10.11.1952 ivi residente in via Gamba, 7 - c.f.>NNL RCR 52S10 B157Y																
Nonelli Virginia n. a Brescia il 26.2.1942 ivi residente in viale Duca degli Abruzzi, 177 - c.f.>NNL VGN 42B66 B157L																
Nonelli Graziella n. a Vione l'8.10.1944 residente a Treviglio in via Canonica, 87 - c.f.>NNL GZL 44R48 M065X																
Nonelli Maria Rita n. a Treviglio il 31.10.1946 residente a Sapiroano (BG) in via Manzoni, 20 - c.f.>NNL MRT 46R71 L400X																
Nonelli Emma n. a Gussago il 23.3.1955 residente a Treviglio in viale Vittorio Veneto, 58 - c.f.>NNL MME 55C63 E271T																
Pisciali Lorenzina n. a Brescia l'11.10.1913 ivi residente O.re La Famiglia Tr. II; 20 - c.f. PSC LNZ 13R51 B157R																
Rossini Fausto n. a Milano il 28.7.1950 ivi residente in via Garian, 33 - c.f. RSS FST 50L28 F205F																
Rossini Claudio n. a Vione il 24.12.1946 residente a Brescia in via Genova, 66 - c.f. RSS C46T24 M065P																
Nonelli Amedeo n. a Brescia emigrato in Francia																
prato	6003	28	111	prato	1	0.05.00	1	mapp. 111-140-110-112-113		0	8	232	240	0	70.000	€ 36,15
COMUNE CENSUARIO DI VEZZA D'OGGIO																
Ditta n. 4:																
Chiappa Luigina n. a Vezza d'Oglio il 25.4.1936 residente a Bergamo in via Carducci, 292 - c.f. CHP LGN 36D65 L816J																
Perego Agnese n. a Bergamo il 18.10.1938 - c.f. PRG GNS 38A58 A794Y																
Chiappa Fausto n. a Olginate (LC) il 20.1.1966 - c.f. CHP FST 66A20 G030J																
Chiappa Monica n. a Olginate (LC) il 20.3.1970 - c.f. CHP MNC 70C60 G030J																
Residenti a Olginate (LC) in via Santa Agnese, 28																
area edif.	4365	41	16	area edif.	1	0.05.00	1	mapp. 109-15-105-strada		0	0	160	160	0	730.000	€ 377,01

natura attuale dei fondi	Dati catastali degli immobili					valore medio l/m ²	regione agraria	coerenze della zona	Consistenza della servitù					annotazioni			
	partita o pagina	fog. mapp.	qualità	classe	superficie ha are ca				sostegni cabine m ²	percorrenza m	zona di rispetto m ²	totale m ²	numero sostegni		indennità offerta L.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
COMUNE CENSUARIO DI INCUDINE																	
Ditta n. 5:																	
Piazzani Andrea n. a Incudine (BS) il 4.9.1932 residente a Ceto in via Breda - c.f. PZZ NDR 32P04 E2970																	
Piazzani Caterina n. a Incudine (BS) l'11.7.1941 residente a Intra (NO) in via S. Giuseppe - c.f. PZZ CRN 41L51 E297Y																	
Piazzani Domenico n. a Incudine (BS) il 15.2.1939 residente a Scanzorosciate (BG) - c.f. PZZ DNC 39B15 E297L																	
Piazzani Vito n. a Incudine (BS) il 25.3.1928 ivi residente in via Roma, 1 - c.f. PZZ VTI 28C25 E297G																	
bosco c.	2773	10	216		Bosco c.	1	0.04.20	1			0	10	554	564	0	160.000	€ 82,63
prato	2773	10	217		prato	3	0.11.00	1									
prato	2773	13	183		prato	3	0.06.20	1									
COMUNE DI INCUDINE																	
Ditta n. 6:																	
Guizzardi Luciana n. a Roncadelle (BS) il 25.5.1942 ivi residente in via Martiri della Libertà, 6 - c.f. GZZ LCN 42E65 H525K																	
Piazzani Giuseppe n. a Breno (BS) il 13.8.1941 residente a Roncadelle (BS) in via Martiri della Libertà, 6 - c.f. PZZ GPP 41M13 B149H																	
prato	3001	13	121		prato	3	0.03.90	1			0	0	200	200	0	60.000	€ 30,99
COMUNE CENSUARIO DI EDOLO																	
Ditta n. 7:																	
Vitali Bortolo n. a Mù di Edolo (BS) il 6.1.1924 ivi residente in via Casanolino, 22 - c.f. VTL BTL 24A06 D391Z																	
semin.	21959	26	88		semin.	2	0.07.60	1			0	28	560	588	0	185.000	€ 95,55
semin.	21959	26	89		semin.	2	0.03.80	1									

[BUR20010131]

[5.1.3]

D.D.U.O. 9 LUGLIO 2001 - N. 16550

Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - ENEL Distribuzione s.p.a. - Direzione Lombardia - Ingegneria. Linea elettrica a 132 kV di allacciamento della nuova C.S. Gasparina all'esistente C.P. di Romano nel comune di Romano di Lombardia (BG) - Asservimento coattivo

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Vista la delibera di Giunta della Regione Lombardia in data 5 giugno 1998, n. 36615 con la quale l'ENEL s.p.a. è stata autorizzata a costruire ed esercire la linea elettrica a 132 kV di allacciamento della nuova C.S. Gasparina all'esistente C.P. di Romano nel comune di Romano di Lombardia (BG) e, contestualmente le relative opere sono state dichiarate di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità nonché inamovibili;

Vista la relazione di stima trasmessa con nota in data 7 marzo 2001, prot. n. C.146.2001.5435 da parte dell'Unità Organizzativa dello S.T.A.P. di Bergamo relativa all'indennità da corrispondere per l'imposizione di servitù sugli immobili interessati alla linea elettrica succitata;

Vista l'ordinanza n. 261 approvata con decreto n. 8422 del 10 aprile 2001 con la quale è stato disposto il deposito alla Tesoreria Regionale di dette indennità;

Accertato il loro avvenuto deposito;

Viste le leggi regionali 16 agosto 1982, n. 52 e 9 luglio 1984, n. 33;

Dato atto:

- che la servitù costituita con il presente decreto conferisce all'utente le facoltà indicate dall'art. 121 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra le quali, in particolare, quella da tagliare i rami degli alberi che possono causare inconvenienti al servizio elettrico o danni agli impianti;

- che i limiti entro i quali è consentita l'edificazione nell'area asservita sono fissati dal d.m. 21 marzo 1988 e dai d.p.c.m. 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995 di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339;

Vista la d.g.r. n. 7/2764 del 22 dicembre 2000 con la quale, tra l'altro, è stato affidato all'arch. Paolo Morazzoni l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile;

Decreta

Art. 1 - Alle condizioni indicate in premessa, è costituita servitù permanente di elettrodotto inamovibile a favore dell'ENEL Distribuzione s.p.a. inerente alla costruzione ed esercizio della linea elettrica a 132 kV di allacciamento della nuova C.S. Gasparina all'esistente C.P. di Romano nel comune amministrativo di Romano di Lombardia (BG) relativa agli immobili con le caratteristiche specificate nell'elenco A riprodotto in n. 2 fogli per un totale di n. 2 ditte costituente parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell'ente asservente suddetto, sarà registrato (nonché trascritto) e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili e sarà pubblicato d'ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3 - Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche: Paolo Morazzoni

•

L.E. 5586

ELENCO - A -

natura attuale dei fondi	Dati catastali degli immobili				valore medio L/m ²	regione agraria	superficie ha are ca	coerenze della zona	Consistenza della servitù				indennità offerta L.	annotazioni		
	partita o pagina	fog. mapp.	qualità	classe					sostegni cabine m ²	percorrenza m	zona di rispetto m ²	totale m ²			numero sostegni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
COMUNE CENSUARIO DI ROMANO DI LOMBARDIA																
Ditta n. 1																
Nicoli Adele n. a Romano di Lombardia (BG) il 15.8.1937 ivi residente in via Albarotto, 22 - c.f. NCL DLA 37M55 H509U																
Nicoli Maria n. a Romano di Lombardia (BG) il 31.5.1939 res. a Cortenuova (BG) in via S. Maria del Sasso - c.f. NCL MRA 39E71 H509P																
Nicoli Giacomina n. a Romano di Lombardia (BG) il 14.7.1941 ivi residente in via Balilla, 11 - c.f. NCL GMN 41L54 H509C																
Nicoli Enrico n. a Romano di Lombardia (BG) il 4.8.1943 ivi residente in via Don Radici, 23 - c.f. NCL NRC 43M04 H509Z																
Nicoli Teresa n. a Romano di Lombardia (BG) il 22.10.1945 ivi residente in via Pascoli, 2 - c.f. NCL TRS 45R62 H509P																
Nicoli Ettore n. a Romano di Lombardia (BG) l'8.6.1950 ivi residente in via Baldassare, 2 - c.f. NCL TTR 50H08 H509B																
Nicoli Battista n. a Romano di Lombardia (BG) il 21.12.1952 ivi residente in via Baldassare, 4 - c.f. NCL BTS 52T21 H509B																
Carioni Giuseppina n. a Genova l'8.12.1911 residente a Romano di Lombardia in via Baldassare, 4 - c.f. CRN GPP 52Y61 D696W																
sem.ir.ar. 1753	3578	sem. irr.	U	0.19.40	10	10	10	1015	1050	0	35	1015	1050	0	910.000	€ 469,98
mapp. 4714-5796-8315-1755-4713																
Ditta n. 2																
Preti Luigi n. a Manerbio (BS) il 5.1.1934 residente a Romano di Lombardia (BG) in località Cappuccina - c.f. PRT LGU 34A05 E884P																
sem.ir.ar. 1790	sem. irr.	U	5.34.00	10	10	10	10	2320	2400	0	80	2320	2400	0	2.100.000	€ 1.084,56
mapp. 1794-1797-2296-1864-4676-1875-2912-1874-1788																

[BUR20010132]

[5.1.3]

D.D.U.O. 9 LUGLIO 2001 - N. 16551

Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - ENEL Distribuzione s.p.a. - Direzione Lombardia - Ingegneria. Nuovo allacciamento a 132 kV alla C.P. di Paderno nei comuni di Paderno Franciacorta, Passirano, Rodengo Saiano, Monticelli Brusati e Provaglio d'Iseo (BS) - Asservimento coattivo

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Vista la delibera di Giunta della Regione Lombardia in data 24 aprile 1996, n. 12447 con la quale l'ENEL s.p.a. è stata autorizzata a costruire ed esercire il nuovo allacciamento a 132 kV alla C.P. di Paderno nei comuni di Paderno Franciacorta, Passirano, Rodengo Saiano, Monticelli Brusati e Provaglio d'Iseo (BS) e, contestualmente le relative opere sono state dichiarate di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità nonché inamovibili;

Vista la relazione di stima trasmessa con nota in data 23 novembre 2000, prot. n. C.147.2000.21287 da parte dell'Unità Organizzativa dello S.T.A.P. di Brescia relativa all'indennità da corrispondere per l'imposizione di servitù sugli immobili interessati alla linea elettrica succitata;

Vista l'ordinanza n. 256 approvata con decreto n. 1908 del 30 gennaio 2001 con la quale è stato disposto il deposito alla Tesoreria Regionale di dette indennità;

Accertato il loro avvenuto deposito;

Viste le leggi regionali 16 agosto 1982, n. 52 e 9 luglio 1984, n. 33;

Dato atto:

- che la servitù costituita con il presente decreto conferisce all'utente le facoltà indicate dall'art. 121 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra le quali, in particolare, quella da tagliare i rami degli alberi che possono causare inconvenienti al servizio elettrico o danni agli impianti;

- che i limiti entro i quali è consentita l'edificazione nell'area asservita sono fissati dal d.m. 21 marzo 1988 e dai d.p.c.m. 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995 di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339;

Vista la d.g.r. n. 7/2764 del 22 dicembre 2000 con la quale, tra l'altro, è stato affidato all'arch. Paolo Morazzoni l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile;

Decreta

Art. 1 - Alle condizioni indicate in premessa, è costituita servitù permanente di elettrodotto inamovibile a favore dell'ENEL Distribuzione s.p.a. inerente alla costruzione ed esercizio nuovo allacciamento a 132 kV alla C.P. di Paderno nei comuni amministrativi di Rodengo Saiano e Passirano (BS) relativa agli immobili con le caratteristiche specificate nell'elenco A riprodotto in n. 2 fogli per un totale di n. 2 ditte costituenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell'ente asservente suddetto, sarà registrato (nonché trascritto) e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili e sarà pubblicato d'ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3 - Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche: Paolo Morazzoni

•

L.E. 5177

ELENCO - A -

natura attuale dei fondi	Dati catastali degli immobili				superficie ha are ca	regione agraria	valore medio L/m²	Consistenza della servitù					indennità offerta L.	annotazioni	
	partita o pagina	fog. mapp.	qualità	classe				sostegni cabine m²	percorrenza m	zona di rispetto m²	totale m²	numero sostegni			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
COMUNI CENSUARI DI RODENGO SAIANO E PASSIRANO (SEZ. CAMIGNONE)															
Ditta n. 1															
Novali Egidio n. a Brescia il 21.6.1939 ivi residente in via Maternini, 45 - c.f. NVL GDE 39H21 B1570															
Novali Alessandro n. a Brescia il 10.8.1951 ivi residente in via Maternini, 39 - c.f. NVL LSN 51M10 B1571															
seminativo	1	91	2	sem.	3.80.80	9		Cascina Monticella, S.P. n. 49	100	105	3339	3544	1		Comune di Rodengo Saiano
vigneto sem. arb.	1	90	1	vigneto	0.64.30	9			100	52	1520	1572	1		Comune di Rodengo Saiano
sem. arb.	2810	7	1085	sem. arb.	2.05.40	9			100	180	4808	5088	1		Comune di Passirano
sem. arb.	1005	6	236	sem. arb.	4.54.70	9					96	96			Comune di Passirano
														L. 6.100.000	
Ditta n. 2															
Novali Gian Carlo n. a Brescia il 21.2.1941 ivi residente in via Maternini, 45 - c.f. NVL GCR 41B21 B157E															
seminativo	10729	1	76	sem.	0.72.10	9				162	4.458	4.620			Comune di Rodengo Saiano
sem. arb.	440	6	522	sem arb.	1.03.10	9					315	315			Comune di Passirano
														L. 2.000.000	

[BUR20010133]

[5.1.3]

D.D.U.O. 9 LUGLIO 2001 - N. 16552

Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - ENEL Distribuzione s.p.a. - Direzione Lombardia - Ingegneria. Linea elettrica a 132 kV «Centrale Cedegolo C.S. Erbanno». Variante dal sostegno n. 107 al sostegno n. 111 in comune di Esine (BS) - Asservimento coattivo

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Vista la delibera di Giunta della Regione Lombardia in data 19 dicembre 1997, n. 33706 con la quale l'ENEL s.p.a. è stata autorizzata a costruire ed esercire la linea elettrica a 132 kV «Centrale Cedegolo C.S. Erbanno»; variante dal sostegno n. 107 al sostegno n. 111 in comune di Esine (BS) e, contestualmente le relative opere sono state dichiarate di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità nonché inamovibili;

Vista la relazione di stima trasmessa con nota in data 27 novembre 2000, prot. n. C.147.2000.21429 da parte dell'Unità Organizzativa dello S.T.A.P. di Brescia relativa all'indennità da corrispondere per l'imposizione di servitù sugli immobili interessati alla linea elettrica succitata;

Vista l'ordinanza n. 257 approvata con decreto n. 1907 del 30 gennaio 2001 con la quale è stato disposto il deposito alla Tesoreria Regionale di dette indennità;

Accertato il loro avvenuto deposito;

Viste le leggi regionali 16 agosto 1982, n. 52 e 9 luglio 1984, n. 33;

Dato atto:

- che la servitù costituita con il presente decreto conferisce all'utente le facoltà indicate dall'art. 121 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra le quali, in particolare, quella da tagliare i rami degli alberi che possono causare inconvenienti al servizio elettrico o danni agli impianti;

- che i limiti entro i quali è consentita l'edificazione nell'area asservita sono fissati dal d.m. 21 marzo 1988 e dai d.p.c.m. 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995 di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339;

Vista la d.g.r. n. 7/2764 del 22 dicembre 2000 con la quale, tra l'altro, è stato affidato all'arch. Paolo Morazzoni l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile;

Decreta

Art. 1 - Alle condizioni indicate in premessa, è costituita servitù permanente di elettrodotto inamovibile a favore dell'ENEL Distribuzione s.p.a. inerente alla costruzione ed esercizio della linea elettrica a 132 kV «Centrale Cedegolo C.S. Erbanno»; variante dal sostegno n. 107 al sostegno n. 111 nel comune amministrativo di Esine (BS) relativa agli immobili con le caratteristiche specificate nell'elenco A riprodotto in n. 3 fogli per un totale di n. 3 ditte costituente parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell'ente asservente suddetto, sarà registrato (nonché trascritto) e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili e sarà pubblicato d'ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3 - Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche: Paolo Morazzoni

•

ELENCO - A -

L.E. 5571

natura attuale dei fondi	Dati catastali degli immobili				superficie ha are ca	regione agraria	valore medio L/m ²	coerenze della zona	Consistenza della servitù				indennità offerta L.	annotazioni	
	partita o pagina	fog. mapp.	classe	qualità					sostegni cabine m ²	percorrenza m	zona di rispetto m ²	totale m ²			numero sostegni
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
COMUNE CENSUARIO DI ESINE															
Ditta n. 1															
Comune di Esine - piazza Garibaldi, 2 - c.f. 81002230175															
seminativo	832	9	2504	semin.	0.00.80	2				7	73	80		40.000	
inc. ster.	832	9	2507	incolt. st.	0.00.60	2		mapp. 2508, S.S. n. 42			60	60			
Ditta n. 2															
Comune di Esine - piazza Garibaldi, 2 - c.f. 81002230175 (proprietario)															
Gheza Iole n. a Esine il 22.9.1940 ivi residente in piazza Dante Alighieri, 13 - c.f. GHZ LIO 40P62 D434G (livellaria)															
incolt. pr.	4606	9	3856	inc. pr.	1.39.60	2		3860, fiume Oglio e 3864		138	4002	4140		190.000	
Ditta n. 3															
Gheza Gian Franco n. a Pian Borno il 12.2.1940 e residente a Esine in via Alboi, 24 - c.f. GHZ GFR 40B12 G549K															
prato	4316	9	1720	prato	0.19.10	2		1707, 2353, 1722, 4932, strad. com. e 1719		28	1220	1248		480.000	
inc. ster.	4316		2904	sem. arb.	0.09.10	2					75	75			
inc. ster.	4316		4931	inc. ster.	0.00.90	2					70	70			

[BUR20010134]

[4.7.3]

D.D.U.O. 24 LUGLIO 2001 - N. 17950

**Direzione Generale Giovani, Sport, Pari Opportunità -
Aggiornamento dell'albo regionale delle associazioni,
movimenti e organizzazioni delle donne - anno 2001**

LA DIRIGENTE

DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA POLITICHE FEMMINILI
E PARI OPPORTUNITÀ DELEGATA

Vista la l.r. 2 maggio 1992, n. 16 «Istituzione e funzioni della Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna», così come modificata con la l.r. 18 febbraio 1998, n. 6 «Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 2 maggio 1992, n. 16 "Istituzione e funzioni della Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna"»;

Richiamato in particolare l'art. 10, comma 1, l.r. 16/1992, che istituisce l'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne - per brevità di seguito denominato albo - cui possono iscriversi tutti i soggetti collettivi il cui atto costitutivo o statuto prevedono finalità rientranti tra quelle previste dalla legge stessa e che hanno sede nella regione;

Richiamato altresì il suddetto art. 10, comma 3, della medesima legge regionale, che prevede l'aggiornamento annuale dell'albo;

Vista la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1447 con la quale sono stati approvati i criteri per la formazione dell'albo;

Dato atto che la suddetta deliberazione ha definito in particolare:

- i soggetti che possono presentare domanda di iscrizione,
- i requisiti per l'iscrizione,
- le modalità di iscrizione,
- le procedure per l'istruttoria,
- le modalità di cancellazione dall'albo;

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 10, comma 4, l.r. 16/1992 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 5 marzo 2001 il comunicato che stabiliva al 4 maggio 2001 il termine per la presentazione delle richieste di iscrizione all'albo per l'anno 2001;

Visto il d.d.g. 18 luglio 2000, n. 18289/20 «Aggiornamento dell'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne - anno 2000» che ha previsto, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo, l'invio da parte dei soggetti già iscritti di una relazione sull'attività svolta nell'anno 2000;

Viste le relazioni sull'attività svolta, nonché le domande di iscrizione all'albo e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l'iscrizione, presentate dai soggetti di cui agli elenchi rispettivamente in allegato A e B al presente decreto;

Considerato che dagli accertamenti compiuti dall'Unità Organizzativa Politiche Femminili e Pari Opportunità risulta che:

1) l'associazione Progetto Artemide 2000 via Besonda, 11 - 23900 Lecco, ha comunicato con nota scritta del 4 giugno 2001 che l'associazione è chiusa;

2) l'associazione Progetto Donna via B. Castelli, 4 - 25133 Brescia, ha comunicato con nota scritta dell'8 giugno 2001 che l'associazione non ha realizzato iniziative nell'anno 2000;

3) le associazioni Esistere come donna - c/o Società Umanitaria - via Daverio, 7 - 20122 Milano, Associazione Culturale Femminile Lucrezia Marinelli via Falck, 44 - 20099 Sesto San Giovanni (Mi), Azione Donna onlus Via Lamarmora, 33 - 20122 Milano, Coordinamento ong Donne e Sviluppo c/o COSV - Cinzia Giudici - Viale Monza, 40 - 20127 Milano non hanno inviato la relazione sull'attività svolta nel 2000, né hanno comunicato per iscritto il loro scioglimento, nonostante le comunicazioni del 28 febbraio 2001, del 23 marzo 2001 e del sollecito del 31 maggio 2001;

4) dallo statuto dell'associazione Salone delle Arti - Villa Scania via Tadini, 17 - 20022 Castano Primo (Mi) non si rilevano finalità rispondenti a quelle di cui alla l.r. 16/1992 e alla l.r. 6/1998;

5) le domande di iscrizione all'albo da parte delle associazioni C.I.F. Centro Italiano Femminile Comunale via B. Luini, 21 - 21100 Varese e MOICA di Castrezzato via Fermi, 10 - 25030 Castrezzato (Bs) sono pervenute oltre il termine stabilito e con data di spedizione successiva al medesimo termine;

6) la domanda presentata dall'associazione Comitato Donne Dirigenti ALDAC via Fatebenefratelli, 19 - 20121 Milano risulta incompleta per carenza di documentazione;

Ritenuto pertanto

- di dover cancellare dall'albo le associazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;

- di dover escludere dall'iscrizione all'albo i soggetti di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Visto inoltre l'art. 4, comma 1, della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 «Legge di programmazione economica-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni e integrazioni» che apporta modifiche alla legislazione regionale vigente ed in particolare l'allegata tabella D che individua tra gli atti di competenza della dirigenza regionale anche quelli relativi all'art. 10, comma 3, della l.r. 16/92;

Vista inoltre la d.g.r. 28 giugno 2000, n. VII/156 «Nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e conseguente conferimento di incarichi» con la quale si modifica la denominazione della Direzione Generale «Giovani e Sport» in «Giovani, Sport e Pari Opportunità»;

Visto il d.d.g. 17 luglio 2000, n. VII/18138/13 «Delega di firma alla Dott.ssa Donata Corelli, Dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche Femminili e Pari Opportunità della Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità, di provvedimenti ed atti di competenza del Direttore Generale»;

Decreta

1) di confermare l'iscrizione all'albo delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne - di seguito denominato albo - dei soggetti iscritti nell'anno 2000, elencati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto;

2) di iscrivere all'albo i soggetti che hanno presentato domanda nell'anno 2001, elencati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto;

3) di cancellare dall'albo le associazioni Progetto Artemide 2000, via Besonda, 11 - 23900 Lecco, Progetto Donna, via B. Castelli, 4 - 25133 Brescia, Esistere come donna - c/o Società Umanitaria, Via Daverio, 7 - 20122 Milano, Associazione Culturale Femminile Lucrezia Marinelli, via Falck, 44 - 20099 Sesto San Giovanni (Mi), Azione Donna onlus, via Lamarmora, 33 - 20122 Milano, Coordinamento ong Donne e Sviluppo c/o COSV - Cinzia Giudici, Viale Monza, 40 - 20127 Milano per le motivazioni in premessa riportate;

4) di escludere dall'iscrizione all'albo l'associazione Salone delle Arti - Villa Scania, via Tadini, 17 - 20022 Castano Primo (Mi), l'associazione C.I.F. Centro Italiano Femminile Comunale, Via B. Luini, 21 - 21100 Varese, l'associazione MOICA di Castrezzato, Via Fermi, 10 - 25030 Castrezzato (Bs) e il Comitato Donne Dirigenti ALDAC, Via Fatebenefratelli, 19 - 20121 Milano per la motivazione in premessa riportate;

5) di dare atto che risultano pertanto iscritte, al numero a fianco di ciascuna indicato, per l'anno 2001, all'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne, le associazioni di cui all'allegato C del presente decreto che ne costituisce parte integrante;

6) di dare atto che, in sede di aggiornamento dell'albo per l'anno 2002, ai soggetti già iscritti sarà richiesta una relazione sull'attività svolta nell'anno 2001, ai fini del mantenimento dell'iscrizione;

7) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

8) di trasmettere copia del presente atto a tutte le Associazioni iscritte all'Albo per il 2001.

La Dirigente
dell'Unità Organizzativa
Politiche Femminili e Pari Opportunità
delegata: Donata Corelli

ALLEGATO A

Elenco soggetti di cui si conferma l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne

- 1 A.D.O.N.A.I. Associazione Donne Organizzate Nell'Arte Internazionale
Via Biella, 24/a - 20143 Milano;

- 2 ANCORPARI – Associazione Nazionale Consigliere di Parità
Galleria Unione, 5 – 20122 Milano;
- 3 A.N.D.E. Associazione Nazionale Donne Elettrici
Via Manin, 13 – 20121 Milano;
- 4 Archivi Riuniti delle Donne
Corso di Porta Nuova, 32 – 20121 Milano;
- 5 Associazione Professionale Italiana dei Collaboratori Familiari
Via C. Salerio, 53/a – 20151 Milano;
- 6 Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti A.I.D.I.A.
c/o Ordine Ingegneri Milano – Corso Venezia, 16 – 20121 Milano;
- 7 Associazione Italiana Donne Medico A.I.D.M. sezione di Milano
c/o dott.ssa Dalila Patrizia Greco – Viale Casiraghi, 34 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi);
- 8 Associazione Italiana Donne Medico A.I.D.M. sezione di Bergamo
c/o Ordine dei Medici della provincia di Bergamo – Via G. Manzù, 25 – 24122 Bergamo;
- 9 Associazione Italiana Donne Medico A.I.D.M. sezione di Brescia
c/o dott.ssa Anna Benetti – Via XIII, 21 Villaggio Sere-no – 25125 Brescia;
- 10 Atlantide
c/o Daniela Gobbi – Via Lario, 5 – 20090 Buccinasco (Mi);
- 11 CANCELLATA
- 12 Blu-Artigiane Associate
Via Melzo, 9 – 20129 Milano;
- 13 Casa di accoglienza delle donne maltrattate
Via Piacenza, 14 – 20135 Milano;
- 14 Centro di Aiuto alle Donne Maltrattate (C.A.DO.M. Brianza)
Via Mentana, 43 – 20052 Monza (Mi);
- 15 CANCELLATA
- 16 Centro Educazione Demografica CED
Via Amedei, 13 – 20123 Milano;
- 17 Centro Italiano Femminile Comunale di Milano
Piazza Duomo, 20 – 20122 Milano;
- 18 Centro Italiano Femminile Provinciale Lecco
Via Amendola, 57 – 23900 Lecco;
- 19 Centro Italiano Femminile Provinciale Varese
Via Bernardino Luini, 21 – 21100 Varese;
- 20 CANCELLATA
- 21 CNA – Comitato Impresa Donna
Viale Monza, 270 – 20128 Milano;
- 22 Consiglio Nazionale Donne Italiane C.N.D.I.
c/o Giuseppina Marinelli – Piazza M.A. di Savoia, 5 – 20129 Milano;
- 23 Consulta Femminile di Milano
c/o Unione Femminile Nazionale – Corso di Porta Nuova, 32 – 20121 Milano;
- 24 CORA Centri Orientamento Retrauvailier Associati
c/o Orientamento Lavoro o.n. l.u.s. – Piazza Aspromonte, 26 – 20131 Milano;
- 25 Dieffe
Via Maddalena, 9 – 20122 Milano;
- 26 Donna Lavoro Donna
Via Melzo, 9 – 20129 Milano;
- 27 Donne In
Via Pacini, 22 – 20131 Milano;
- 28 CANCELLATA
- 29 CANCELLATA
- 30 CANCELLATA
- 31 Federazione Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni, Affari (F.I.D.A.P.A.)
c/o Fausta Maria Giordano – Via Panfilo Castaldi, 24 – 20124 Milano;
- 32 Fondazione Elvira Badaracco Studi e documentazione delle donne
Corso di Porta Nuova, 32 – 20121 Milano;
- 33 GENDER Consulenza Formazione Ricerca s.c.r.l.
Via Lamarmora, 44 – 20122 Milano;
- 34 Telefono Donna
Via Anfiteatro, 10 – 20121 Milano;
- 35 Gruppo Donne
c/o Antonella Parisotto – Via Leopardi, 6 – 20068 Peschiera Borromeo (Mi);
- 36 Gruppo per la Promozione della Donna
Via S. Antonio, 5 – 20122 Milano;
- 37 Gruppo Promozione Donna
c/o Centro Pastorale Paolo VI – Via G. Calini, 30 – 25121 Brescia;
- 38 Il Melograno – Centro Educazione Maternità
Via Giusti, 10 – 21013 Gallarate (Va);
- 39 CANCELLATA
- 40 IRENE
Via Bigli, 2 – 20121 Milano;
- 41 Casa di Maternità «La Via Lattea» o.n. l.u.s.
Via F. Goya, 60 – 20148 Milano;
- 42 CANCELLATA
- 43 MO.I.CA. (Movimento Italiano Casalinghe)
Via B. Castelli, 4 – 25133 Brescia;
- 44 Oltreluna
c/o Maria Clotilde Magni – Via Padova, 177 – 20127 Milano;
- 45 Orientamento Lavoro
Piazza Aspromonte, 26 – 20131 Milano;
- 46 Per una libera università delle donne
Corso di Porta Nuova, 32 – 20121 Milano;
- 47 CANCELLATA
- 48 CANCELLATA
- 49 Soroptimist International Club di Bergamo
c/o Agostina Penna De Beni – Via T. Tasso, 20 – 24068 Seriate (Bg);
- 50 CANCELLATA
- 51 Unione Femminile Nazionale
Corso di Porta Nuova, 32 – 20121 Milano;
- 52 W.O.M.E.N. Association (Winners, Opinion Leaders Managers Executives Network)
Via Passerini, 18 – 20162 Milano;
- 53 CANCELLATA
- 54 Associazione donne contro la violenza
Via Berlinguer, 21 – 26010 Pianengo (Cr);
- 55 Associazione Donne dell’Africa Subsahariana – A.D.A.S.
Via Giambellino, 64 – 20146 Milano;
- 56 Associazione per la Women’s World Banking in Italia
Via S. Calimero, 19 – 20121 Milano;
- 57 Casa delle donne
Via S. Faustino, 38 – 25122 Brescia;
- 58 Casa di Orientamento Femminile – C.O.F.
Piazza Castello, 24 – 20123 Milano;
- 59 CANCELLATA
- 60 Centro Donna c/o Centro socioculturale – Via Garofani – 20089 Rozzano (Mi);
- 61 Centro Italiano Femminile Regionale
Piazza Duomo, 20 – 20122 Milano;
- 62 Centro Italiano Femminile Provinciale di Milano
Piazza Duomo, 20 – 20122 Milano;
- 63 Centro per la famiglia
c/o avv. Milena Pini – Galleria Buenos Aires, 11 – 20124 Milano;
- 64 Centro Problemi Donna
Via S. Pellico, 6 – 20121 Milano;
- 65 Centro Studi e Ricerche sulla Maternità
Via Sant’Elembardo, 2 – 20126 Milano;
- 66 Collettivo Donne S. Eufemia
Via Pila, 39 – 25135 Brescia;
- 67 Comedonna
Via Palma il Vecchio, 35 – 24122 Bergamo;
- 68 Gruppo Terziario Donna della Provincia di Milano
c/o Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Milano
Corso Venezia, 47/49 – 20121 Milano;

- 69 Federcasalinghe – Federazione Nazionale Casalinghe
Via Casati, 11 – 22064 Casatenovo (Lc);
- 70 Federcasalinghe – Federazione Nazionale Casalinghe
c/o Liliana Bognini Merlo – Corso Buenos Aires, 4 –
20124 Milano;
- 71 F.I.L.D.I.S. Federazione Italiana Laureate e Diplomate
Istituti Superiori
c/o Collegio Universitario Femminile «Castiglioni-Brun-
gnatelli»
Via S. Martino, 18 – 27100 Pavia;
- 72 Galassia
c/o Camera del Lavoro – Via Foscolo, 17 – 20094 Corsi-
co (Mi);
- 73 Gruppo 7 – Donne per la pace
c/o Paola Dalboni – Corso Umberto I, 59 – 46100 Man-
tova;
- 74 Il tempo delle donne società cooperativa a responsabi-
lità limitata
Via Sant'Erlembardo, 2 – 20126 Milano;
- 75 Imprendidonne società cooperativa a responsabilità li-
mitata
Via Fonte, 6 – 20090 Rodano (Mi);
- 76 Associazione Mondo Donna
Via B. Cacciatori, 12 – 20153 Milano;
- 77 Osservatorio sul lavoro delle donne
Corso di Porta Vittoria, 12 – 20122 Milano;
- 78 CANCELLATA
- 79 Soroptimist International Club Milano alla Scala
Via Cernuschi, 4 – 20129 Milano;
- 80 Soroptimist International Club Milano Fondatore
Corso di Porta Nuova, 32 – 20121 Milano;
- 81 Unione Donne Italiane
Via Parini, 6 – 23900 Lecco;
- 82 Unione Donne Italiane di Milano e Provincia
Via Sant'Erlembardo, 2 – 20126 Milano;
- 83 YWCA-UCDG Unione Cristiana delle Giovani
c/o Dina Erolì – Via S. Vincenzo, 18/a – 20123 Milano;
- 84 Zonta Club di Milano 1
c/o Hotel Michelangelo – Via Scarlatti, 33 – 20124 Mi-
lano;
- 85 ADEI – WIZO Associazione Donne Ebree D'Italia
Piazza Repubblica, 6 – 20121 Milano;
- 86 Associazione Imprenditrici Agricole Cremonesi
A.I.A.C.
c/o Servizio Gestione Progetto Straordinario Lombar-
dia Sud-Orientale
Regione Lombardia – Via Pietro Vacchelli, 60 – 26100
Cremona;
- 87 CANCELLATA
- 88 CRINALI Associazione di ricerca, cooperazione e for-
mazione interculturale tra donne
Corso di Porta Nuova, 32 – 20121 Milano;
- 89 Eva
Via Marconi, 31 – 25062 Concesio (Bs);
- 90 Metis – Medicina e Memoria – Centro Internazionale
di Studi e Terapie per la Salute delle Donne
Via Plinio, 1 – 20129 Milano;
- 91 Shanty – Donna
Via Sangallo, 5 – 20133 Milano;
- 92 Soroptimist International Club di Como
Via Bellini, 1 – 22100 Como;
- 93 Soroptimist International Club di Monza
c/o Doda Fontana Gulfi – Via Ambrosini, 6 – 20052
Monza (Mi);
- 94 Telefono Donna
Via Zezio, 60 – 22100 Como;
- 95 Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani – ACLI Lom-
bardia – Coordinamento regionale donne
Via G. Ventura, 4 – 20134 Milano;
- 96 ANDOS – Associazione Nazionale Donne Operate al
Seno – Comitato Provinciale
Via Maspero, 10 – 21100 Varese;
- 97 Associazione Italiana Donne Dirigenti d'Azienda – AID-
DA Lombardia
c/o MHWAY Franca Ghizzoni, Via Puecher, 1 – 20090
Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi);
- 98 Associazione per la Famiglia
Via Tadino, 3 – 20124 Milano;
- 99 Associazione SVS Soccorso Violenza Sessuale
Via della Commenda, 12 – 20122 Milano
- 100 Associazione Tandem
Viale Lombardia, 50 – 20131 Milano;
- 101 CANCELLATA
- 102 Centro Italiano Femminile provinciale di Bergamo
Viale Papa Giovanni XXIII, 106 – 24121 Bergamo;
- 103 Centro Regionale di ricerca, documentazione e studi
sulla condizione femminile «Sibilla Aleramo»
Via Sant'Erlembardo, 2 – 20126 Milano;
- 104 Cooperativa Proficua s.c.r.l.
Via Bagutta, 12 – 20121 Milano;
- 105 Costellazioni Donne in rete
Viale San Gimignano, 6 – 20146 Milano
- 106 Dimensioni Diverse: Spazio di relazione e di pensiero
Via Due Giugno, 4 – 20153 Milano;
- 107 CANCELLATA
- 108 Federazione Donne Evangeliche in Italia F.D.E.I.
c/o Chiesa Valdese – Via Della Signora, 12 – 20122 Mi-
lano;
- 109 Federcasalinghe Federazione Nazionale Casalinghe
Via Mentana, 15 – 22100 Como;
- 110 Geis – Genitori e Insegnanti nella scuola c.s.r.l.
c/o Scuola Materna Bilingue – Via S. Allende, 2 – 20020
Arese (Mi);
- 111 Mosaico Interculturale
Via Rimembranze, 21 – 20057 Veduggio al Lambro (Mi);
- 112 Percorso Donna
Via F. Bisleri, 16 – 20148 Milano;
- 113 Quaderni Viola
c/o Rosa Calderazzi – Via Birago, 4 – 20133 Milano;
- 114 Salute Donna
c/o Istituto Nazionale Tumori Milano – Via Venezian,
1 – 20133 Milano;
- 115 Soroptimist International Club di Busto Arsizio
c/o Gianna Ferrario Galli – Via Galeazzi, 3 – 20015 Pa-
rabiago (Mi);
- 116 Women's Federation for World Peace
Via Turani, 4 – 24123 Bergamo;
117. L'Acqua in gabbia – Associazione Donne del Lodigiano
Via Garibaldi, 58 – 26845 Codogno (Lo);
118. A.I.E.D. – Milano Associazione Italiana per l'Educazio-
ne Demografica
Via Boscovich, 30 – 20124 Milano;
119. A.N.D.E. Associazione Nazionale Donne Elettrici
Villaggio Pasotti, 7 – 25123 Brescia;
120. Associazione Donne Padane
c/o Clara Modena – Via Tavazzano, 6 – 20155 Milano;
121. Attivecomeprima o.n. l.u.s.
Via Livigno, 3 – 20158 Milano;
122. La Banca del Tempo di Legnano
Via Barbara Melzi, 54 – 20025 Legnano (Mi);
123. Centro Iniziativa Donne
c/o Centro Civico Comunale – Via Libertà, 74 – 26855
Lodi Vecchio (Lo);
124. Centro Italiano Femminile Comunale di Colico
Via Nazionale, 95 – 23823 Colico (Lc);
125. Centro Italiano Femminile Comunale di Costa Volpino
Via Gorizia, 7 – 24062 Costa Volpino (Bg);
126. Centro Italiano Femminile Comunale di Lovere
Villaggio Donizzetti, 1 – 24065 Lovere (Bg);
127. Centro Italiano Femminile Comunale di Rogno
Via Roma, 16 – 24060 Rogno (Bg);
128. Centro Italiano Femminile Comunale di Saronno
Via Marconi, 5 – 21047 Saronno (Va);
129. D come Donna o.n. l.u.s.
c/o Palazzo del Comune – Piazza Ugo La Malfa, 1 –
20090 Segrate (Mi);
130. Donne in Campo
c/o Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia –
Piazza Caiazzo, 3 – 20124 Milano;

131. Federazione Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni, Affari (F.I.D.A.P.A.)
c/o Angela Buzzi Calabrò - Via Cagnola, 16 - 22075 Lurate Caccivio (Co);
132. GEPO - Associazione per la salute della donna, della coppia e del bambino
Via San Giovanni sul Muro, 5 - 20121 Milano;
133. Gruppo donne Via Grioli
Via Grioli, 50 - 46100 Mantova;
134. CANCELLATA
135. Soroptimist International Club di Sondrio
c/o Albergo della Posta - Piazza Garibaldi - 23100 Sondrio;
136. Sportello Donna FILEF Lombardia
Via Bellezza, 16/a - 20136 Milano;
137. Sportello Donna - Unione Libera Artigiani e Piccole Imprese prov. Pavia
Corso Strada Nuova, 86 - 27100 Pavia.
138. ADDIS Associazione Donne Divorziate e Separate
Via Lincoln, 5 - 20129 Milano;
139. Aiuto Donna - Uscire dalla violenza onlus
c/o Consiglio delle Donne Comune di Bergamo - Via San Lazzaro, 3 - 24122 Bergamo;
140. A.L.F.A. Associazione Lomellina Femminile Agricola
c/o Ente Nazionale Risi - Piazza Trieste - 27036 Mortara (Pv);
141. Amici dell'Opera Canossiana di Treviglio
c/o Centro Salesiano Don Bosco - Via Zanovello, 1 - 24047 Treviglio (Bg)
142. Associazione donne contro la violenza - Provincia di Pavia
Corso Garibaldi, 37/b - 27100 Pavia;
143. Associazione Giuriste Italiane - sezione provinciale di Milano
c/o avv. Pia Cirillo - Via Pace, 23 - 20122 Milano;
144. Associazione italiana per lo studio e la tutela della maternità ad alto rischio onlus
Via della Commenda, 12 - 20122 Milano;
145. Associazione Mazziniana Italiana sezione di Milano
Via Pantano, 17 - 20122 Milano;
146. Associazione nazionale delle donne del riso
c/o Ente Nazionale Risi - Piazza Pio XI, 2 - 20123 Milano;
147. Banca del Tempo «S/scambiamoci i tempi»
Via Resistenza, 11 - 20026 Novate Milanese (Mi);
148. Centro Italiano Femminile Comunale di Nembro
c/o Casa della Comunità - 24027 Nembro (Bg);
149. Centro Italiano Femminile Comunale di Treviglio
Piazza Santuario, 3 - 24047 Treviglio (Bg);
150. Centro Italiano Femminile Comunale di Verdello
c/o Sala Parrocchiale - Piazza Mons. Grassi - 24049 Verdello (Bg);
151. Centro Italiano Femminile Provinciale di Como
Via Rodari, 1 - 22100 Como;
152. Collettivi Donne Milanese
C.so Garibaldi, 91 - Milano;
153. Comitato ANDOS - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno - di Brescia
Via Amendola, 30 - 25124 Brescia;
154. Comitato ANDOS - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno - di Milano
Piazza Diaz, 1/a - 20123 Milano;
155. CANCELLATA
156. Donne & Futuro - Libera Associazione per le donne di oggi onlus
c/o Marilena Quarello - Via Foppa, 37 - 20144 Milano;
157. Gruppo Donne dell'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio
c/o Unione Artigiani - Via Delle Prese, 15 - 23100 Sondrio;
158. Lo specchio di Alice
Piazza Cairoli, 8 - 26845 Codogno (Lo);
159. Lyceum Club di Cremona
Via Carlo Speranza, 3 - 26100 Cremona;
160. Movimento di Liberazione della Donna
Via Zecca Vecchia, 3 - 20123 Milano;
161. Noisempredonne
Via Palestro, 17 - 22100 Como;
162. Pari e Dispari
Via Pacini, 22 - 20131 Milano;
163. Soroptimist International Club di Cremona
c/o Luisa Grandi D'Angelo - Piazza Risorgimento, 32 - 26100 Cremona;
164. Soroptimist International Club della Lomellina
c/o Cecchi Carnevale Maria Rosa - Cascina Costa - 27036 Mortara (Pv);
165. Villaggio della madre e del fanciullo onlus
Via F. Goya, 60 - 20148 Milano.

ALLEGATO B

Elenco soggetti iscritti nell'anno 2001 all'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne

166. Amici della casa dell'accoglienza di Cinisello Balsamo
Via S. Ambrogio, 20 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
167. Associazione Ariel onlus
c/o Dipartimento Studi Sociali e Politici Università degli Studi di Milano - Via Conservatorio, 7 - 20122 Milano
168. Associazione il Cortile
c/o Centro Parrocchiale - Via Giussani, 3 - 20054 Nova Milanese (Mi)
169. Associazione Nazionale delle Mogli dei Medici Italiani (A.M.M.I.) Sezione Provinciale
c/o Ordine dei Medici - Via Lanzzone, 31 - 20123 Milano
170. Banca del Tempo di Gallarate
Via Cadolini, 6 - 21013 Gallarate (Va)
171. Banca del Tempo di Treviglio
Via B. Rozzone, 3 - 24047 Treviglio (Bg)
172. Cerchi d'acqua cooperativa sociale a r.l. - Contro la violenza alle donne - Contro la violenza in famiglia
Corso Lodi, 24 - 20135 Milano
173. C.I.F. Centro Italiano Femminile Comunale di Bergamo
c/o Maria Teresa Zambetti - Via Baschenis, 8 - 24121 Bergamo
174. C.I.F. Centro Italiano Femminile Comunale di Sedriano
c/o Paolo V - Piazza Chiesa, 2 - 20018 Sedriano (Mi)
175. C.I.F. Centro Italiano Femminile Comunale di Vilminore di Scalve
Via San Vincenzo, 2 - 24020 Vilminore di Scalve (Bg)
176. Circolo delle Donne Cicip & Ciciap
Via Gorani, 9 - 20123 Milano
177. Club Donna Natalia Ginzburg
c/o Mariangela Arosio - Via Buonarroto, 42 - 20035 Lissone (Mi)
178. Comitato ANDOS di Lecco
Via Como, 13 - 23900 Lecco
179. Consulta Femminile Città di Lecco
c/o Palazzo Municipale - Piazza A. Diaz, 1 - 23900 Lecco
180. Donna Leader Associazione Europea
Piazza Podestà, 2 - 21100 Varese
181. Donne Impresa Lombardia
c/o Confartigianato Lombardia - Viale Vittorio Veneto, 16/a - 20124 Milano
182. Donneuropee Federcasalinge
Via Mentana, 2 - 21052 Busto Arsizio (Va)
183. Gruppo Culturale Donne Bresciane
Via Creta, 50 - 25124 Brescia
184. Impresa Cooperazione Donna Onlus
Via Palmanova, 22 - 20132 Milano
185. Ladies' Circle Milano n. 10
c/o Laura Villa - Via Gozzano, 3 - 20131 Milano
186. LUNA Associazione Interculturale Donne
c/o Apicolf - Via Volta, 5 - 27100 Pavia
187. MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Bergamo
c/o Carolina Colombo Ottaviano - Via Carducci, 3/E - 24127 Bergamo

- 188 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Brescia Leonessa
Via B. Castelli, 4 - 25133 Brescia
- 189 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Castenedolo
Via C. Colombo, 13 - 25014 Castenedolo (Bs)
- 190 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Chiari
Viale Cadeo, 15 - 25032 Chiari (Bs)
- 191 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Cremona
Via E. Sacchi, 15 - 26100 Cremona
- 192 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Milano
c/o Circolo Ponte Lama - Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12 - 20121 Milano
- 193 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Pralboino
Via Re Alboino, 13 - 25020 Pralboino (Bs)
- 194 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Sondrio
Via C. Battisti, 18 - 23100 Sondrio
- 195 Soroptimist International Club di Lecco
c/o Piera Recalcati - Via Cavour, 60 - 23900 Lecco
- 196 Soroptimist International Club di Varese
c/o Maria Vittoria Tenconi Restelli - Via Sant'Antonio, 21 - 21100 Varese
- 197 Spazio Azione Donna
Via V. Inama, 24 - 20133 Milano
- 198 Telefono Azzurro-Rosa di Brescia
Via Repubblica Argentina, 114/e - 25125 Brescia

ALLEGATO C

Elenco soggetti iscritti all'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne - ANNO 2001

- 1 A.D.O.N.A.I. Associazione Donne Organizzate Nell'Arte Internazionale
Via Biella, 24/a - 20143 Milano;
- 2 ANCORPARI - Associazione Nazionale Consigliere di Parità
Galleria Unione, 5 - 20122 Milano;
- 3 A.N.D.E. Associazione Nazionale Donne Elettrici
Via Manin, 13 - 20121 Milano;
- 4 Archivi Riuniti delle Donne
Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano;
- 5 Associazione Professionale Italiana dei Collaboratori Familiari
Via C. Salerio, 53/a - 20151 Milano;
- 6 Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti A.I.D.I.A.
c/o Ordine Ingegneri Milano - Corso Venezia, 16 - 20121 Milano;
- 7 Associazione Italiana Donne Medico A.I.d.m. sezione di Milano
c/o dott.ssa Dalila Patrizia Greco - Viale Casiraghi, 34 - 20099 Sesto San Giovanni (Mi);
- 8 Associazione Italiana Donne Medico A.I.D.M. sezione di Bergamo
c/o Ordine dei Medici della provincia di Bergamo - Via G. Manzù, 25 - 24122 Bergamo;
- 9 Associazione Italiana Donne Medico A.I.D.M. sezione di Brescia
c/o dott.ssa Anna Benetti - Via XIII, 21 Villaggio Sereeno - 25125 Brescia;
- 10 Atlantide
c/o Daniela Gobbi - Via Lario, 5 - 20090 Buccinasco (Mi);
- 11 CANCELLATA
- 12 Blu-Artigiane Associate
Via Melzo, 9 - 20129 Milano;
- 13 Casa di accoglienza delle donne maltrattate
Via Piacenza, 14 - 20135 Milano;
- 14 Centro di Aiuto alle Donne Maltrattate (C.A.DO.M. Brianza)
Via Mentana, 43 - 20052 Monza (Mi);
- 15 CANCELLATA
- 16 Centro Educazione Demografica CED
Via Amedei, 13 - 20123 Milano;
- 17 Centro Italiano Femminile Comunale di Milano
Piazza Duomo, 20 - 20122 Milano;
- 18 Centro Italiano Femminile Provinciale Lecco
Via Amendola, 57 - 23900 Lecco;
- 19 Centro Italiano Femminile Provinciale Varese
Via Bernardino Luini, 21 - 21100 Varese;
- 20 CANCELLATA
- 21 CNA - Comitato Impresa Donna
Viale Monza, 270 - 20128 Milano;
- 22 Consiglio Nazionale Donne Italiane C.N.D.I.
c/o Giuseppina Marinelli - Piazza M.A. di Savoia, 5 - 20129 Milano;
- 23 Consulta Femminile di Milano
c/o Unione Femminile Nazionale - Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano;
- 24 CORA Centri Orientamento Retraivailler Associati
c/o Orientamento Lavoro o.n. l.u.s. - Piazza Aspromonte, 26 - 20131 Milano;
- 25 Dieffe
Via Maddalena, 9 - 20122 Milano;
- 26 Donna Lavoro Donna
Via Melzo, 9 - 20129 Milano;
- 27 Donne In
Via Pacini, 22 - 20131 Milano;
- 28 CANCELLATA
- 29 CANCELLATA
- 30 CANCELLATA
- 31 Federazione Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni, Affari (F.I.D.A.P.A.)
c/o Fausta Maria Giordano - Via Panfilo Castaldi, 24 - 20124 Milano;
- 32 Fondazione Elvira Badaracco Studi e documentazione delle donne
Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano;
- 33 GENDER Consulenza Formazione Ricerca s.c.r.l.
Via Lamarmora, 44 - 20122 Milano;
- 34 Telefono Donna
Via Anfiteatro, 10 - 20121 Milano;
- 35 Gruppo Donne
c/o Antonella Parisotto - Via Leopardi, 6 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi);
- 36 Gruppo per la Promozione della Donna
Via S. Antonio, 5 - 20122 Milano;
- 37 Gruppo Promozione Donna
c/o Centro Pastorale Paolo VI - Via G. Calini, 30 - 25121 Brescia;
- 38 Il Melograno - Centro Educazione Maternità
Via Giusti, 10 - 21013 Gallarate (Va);
- 39 CANCELLATA
- 40 IRENE
Via Bigli, 2 - 20121 Milano;
- 41 Casa di Maternità «La Via Lattea» o.n. l.u.s.
Via F. Goya, 60 - 20148 Milano;
- 42 CANCELLATA
- 43 MO.I.CA. (Movimento Italiano Casalinghe)
Via B. Castelli, 4 - 25133 Brescia;
- 44 Oltreluna
c/o Maria Clotilde Magni - Via Padova, 177 - 20127 Milano;
- 45 Orientamento Lavoro
Piazza Aspromonte, 26 - 20131 Milano;
- 46 Per una libera università delle donne
Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano;
- 47 CANCELLATA
- 48 CANCELLATA
- 49 Soroptimist International Club di Bergamo
c/o Agostina Penna De Beni - Via T. Tasso, 20 - 24068 Seriate (Bg);
- 50 CANCELLATA
- 51 Unione Femminile Nazionale
Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano;

- 52 W.O.M.E.N. Association (Winners, Opinion Leaders Managers Executives Network)
Via Passerini, 18 – 20162 Milano;
- 53 CANCELLATA
- 54 Associazione donne contro la violenza
Via Berlinguer, 21 – 26010 Pianengo (Cr);
- 55 Associazione Donne dell'Africa Subsahariana – A.D.A.S.
Via Giambellino, 64 – 20146 Milano;
- 56 Associazione per la Women's World Banking in Italia
Via S. Calimero, 19 – 20121 Milano;
- 57 Casa delle donne
Via S. Faustino, 38 – 25122 Brescia;
- 58 Casa di Orientamento Femminile – C.O.F.
Piazza Castello, 24 – 20123 Milano;
- 59 CANCELLATA
- 60 Centro Donna
c/o Centro socioculturale – Via Garofani – 20089 Rozzano (Mi);
- 61 Centro Italiano Femminile Regionale
Piazza Duomo, 20 – 20122 Milano;
- 62 Centro Italiano Femminile Provinciale di Milano
Piazza Duomo, 20 – 20122 Milano;
- 63 Centro per la famiglia
c/o avv. Milena Pinì – Galleria Buenos Aires, 11 – 20124 Milano;
- 64 Centro Problemi Donna
Via S. Pellico, 6 – 20121 Milano;
- 65 Centro Studi e Ricerche sulla Maternità
Via Sant'Elembardo, 2 – 20126 Milano;
- 66 Collettivo Donne S. Eufemia
Via Pila, 39 – 25135 Brescia;
- 67 Comedonna
Via Palma il Vecchio, 35 – 24122 Bergamo;
- 68 Gruppo Terziario Donna della Provincia di Milano
c/o Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Milano
Corso Venezia, 47/49 – 20121 Milano;
- 69 Federcasalinghe – Federazione Nazionale Casalinghe
Via Casati, 11 – 22064 Casatenovo (Lc);
- 70 Federcasalinghe – Federazione Nazionale Casalinghe
c/o Liliana Bognini Merlo – Corso Buenos Aires, 4 – 20124 Milano;
- 71 F.I.L.D.I.S. Federazione Italiana Laureate e Diplomate Istituti Superiori
c/o Collegio Universitario Femminile «Castiglioni-Brunatelli»
Via S. Martino, 18 – 27100 Pavia;
- 72 Galassia
c/o Camera del Lavoro – Via Foscolo, 17 – 20094 Corsico (Mi);
- 73 Gruppo 7 – Donne per la pace
c/o Paola Dalboni – Corso Umberto I, 59 – 46100 Mantova;
- 74 Il tempo delle donne società cooperativa a responsabilità limitata
Via Sant'Erlembardo, 2 – 20126 Milano;
- 75 Imprendildonne società cooperativa a responsabilità limitata
Via Fonte, 6 – 20090 Rodano (Mi);
- 76 Associazione Mondo Donna
Via B. Cacciatori, 12 – 20153 Milano;
- 77 Osservatorio sul lavoro delle donne
Corso di Porta Vittoria, 12 – 20122 Milano;
- 78 CANCELLATA
- 79 Soroptimist International Club Milano alla Scala
Via Cernuschi, 4 – 20129 Milano;
- 80 Soroptimist International Club Milano Fondatore
Corso di Porta Nuova, 32 – 20121 Milano;
- 81 Unione Donne Italiane
Via Parini, 6 – 23900 Lecco;
- 82 Unione Donne Italiane di Milano e Provincia
Via Sant'Elembardo, 2 – 20126 Milano;
- 83 YWCA-UCDG Unione Cristiana delle Giovani
c/o Dina Erolì – Via S. Vincenzo, 18/a – 20123 Milano;
- 84 Zonta Club di Milano 1
c/o Hotel Michelangelo – Via Scarlatti, 33 – 20124 Milano;
- 85 ADEI – WIZO Associazione Donne Ebree D'Italia
Piazza Repubblica, 6 – 20121 Milano;
- 86 Associazione Imprenditrici Agricole Cremonesi A.I.A.C.
c/o Servizio Gestione Progetto Straordinario Lombardia Sud-Orientale
Regione Lombardia – Via Pietro Vacchelli, 60 – 26100 Cremona;
- 87 CANCELLATA
- 88 CRINALI Associazione di ricerca, cooperazione e formazione interculturale tra donne
Corso di Porta Nuova, 32 – 20121 Milano;
- 89 Eva
Via Marconi, 31 – 25062 Concesio (Bs);
- 90 Metis – Medicina e Memoria – Centro Internazionale di Studi e Terapie per la Salute delle Donne
Via Plinio, 1 – 20129 Milano;
- 91 Shanty – Donna
Via Sangallo, 5 – 20133 Milano;
- 92 Soroptimist International Club di Como
Via Bellini, 1 – 22100 Como;
- 93 Soroptimist International Club di Monza
c/o Doda Fontana Gulfi – Via Ambrosini, 6 – 20052 Monza (Mi);
- 94 Telefono Donna
Via Zezio, 60 – 22100 Como;
- 95 Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani – ACLI Lombardia – Coordinamento regionale donne
Via G. Ventura, 4 – 20134 Milano;
- 96 ANDOS – Associazione Nazionale Donne Operate al Seno – Comitato Provinciale
Via Maspero, 10 – 21100 Varese;
- 97 Associazione Italiana Donne Dirigenti d'Azienda – AID-DA Lombardia
c/o MHWAY Franca Ghizzoni, Via Puecher, 1 – 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (Mi);
- 98 Associazione per la Famiglia
Via Tadino, 3 – 20124 Milano;
- 99 Associazione SVS Soccorso Violenza Sessuale
Via della Commenda, 12 – 20122 Milano
- 100 Associazione Tandem
Viale Lombardia, 50 – 20131 Milano;
- 101 CANCELLATA
- 102 Centro Italiano Femminile provinciale di Bergamo
Viale Papa Giovanni XXIII, 106 – 24121 Bergamo;
- 103 Centro Regionale di ricerca, documentazione e studi sulla condizione femminile «Sibilla Aleramo»
Via Sant'Elembardo, 2 – 20126 Milano;
- 104 Cooperativa Proficua s.c.r.l.
Via Bagutta, 12 – 20121 Milano;
- 105 Costellazioni Donne in rete
Viale San Geminiano, 6 – 20146 Milano
- 106 Dimensioni Diverse: Spazio di relazione e di pensiero
Via Due Giugno, 4 – 20153 Milano;
- 107 CANCELLATA
- 108 Federazione Donne Evangeliche in Italia F.D.E.I.
c/o Chiesa Valdese – Via Della Signora, 12 – 20122 Milano;
- 109 Federcasalinghe Federazione Nazionale Casalinghe
Via Mentana, 15 – 22100 Como;
- 110 Geis – Genitori e Insegnanti nella scuola c.s.r.l.
c/o Scuola Materna Bilingue – Via S. Allende, 2 – 20020 Arese (Mi);
- 111 Mosaico Interculturale
Via Rimembranze, 21 – 20057 Veduggio al Lambro (Mi);
- 112 Percorso Donna
Via F. Bisleri, 16 – 20148 Milano;
- 113 Quaderni Viola
c/o Rosa Calderazzi – Via Birago, 4 – 20133 Milano;
- 114 Salute Donna
c/o Istituto Nazionale Tumori Milano – Via Venezian, 1 – 20133 Milano;

- 115 Soroptimist International Club di Busto Arsizio
c/o Gianna Ferrario Galli - Via Galeazzi, 3 - 20015 Parabiago (Mi);
- 116 Women's Federation for World Peace
Via Turani, 4 - 24123 Bergamo;
- 117 L'Acqua in gabbia - Associazione Donne del Lodigiano
Via Garibaldi, 58 - 26845 Codogno (Lo);
- 118 A.I.E.D. - Milano Associazione Italiana per l'Educazione Demografica
Via Boscovich, 30 - 20124 Milano;
- 119 A.N.D.E. Associazione Nazionale Donne Elettrici
Villaggio Pasotti, 7 - 25123 Brescia;
- 120 Associazione Donne Padane
c/o Clara Modena - Via Tavazzano, 6 - 20155 Milano;
- 121 Attivecomeprima o.n. l.u.s.
Via Livigno, 3 - 20158 Milano;
- 122 La Banca del Tempo di Legnano
Via Barbara Melzi, 54 - 20025 Legnano (Mi);
- 123 Centro Iniziativa Donne
c/o Centro Civico Comunale - Via Libertà, 74 - 26855 Lodi Vecchio (Lo);
- 124 Centro Italiano Femminile Comunale di Colico
Via Nazionale, 95 - 23823 Colico (Lc);
- 125 Centro Italiano Femminile Comunale di Costa Volpino
Via Gorizia, 7 - 24062 Costa Volpino (Bg);
- 126 Centro Italiano Femminile Comunale di Lovere
Villaggio Donizzetti, 1 - 24065 Lovere (Bg);
- 127 Centro Italiano Femminile Comunale di Rogno
Via Roma, 16 - 24060 Rogno (Bg);
- 128 Centro Italiano Femminile Comunale di Saronno
Via Marconi, 5 - 21047 Saronno (Va);
- 129 D come Donna o.n. l.u.s.
c/o Palazzo del Comune - Piazza Ugo La Malfa, 1 - 20090 Segrate (Mi);
- 130 Donne in Campo
c/o Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia - Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano;
- 131 Federazione Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni, Affari (F.I.D.A.P.A.)
c/o Angela Buzzi Calabrò - Via Cagnola, 16 - 22075 Lurate Caccivio (Co);
- 132 GEPO - Associazione per la salute della donna, della coppia e del bambino
Via San Giovanni sul Muro, 5 - 20121 Milano;
- 133 Gruppo donne Via Grioli
Via Grioli, 50 - 46100 Mantova;
- 134 CANCELLATA
- 135 Soroptimist International Club di Sondrio
c/o Albergo della Posta - Piazza Garibaldi - 23100 Sondrio;
- 136 Sportello Donna FILEF Lombardia
Via Bellezza, 16/a - 20136 Milano;
- 137 Sportello Donna - Unione Libera Artigiani e Piccole Imprese prov. Pavia
Corso Strada Nuova, 86 - 27100 Pavia.
- 138 ADDIS Associazione Donne Divorziate e Separate
Via Lincoln, 5 - 20129 Milano;
- 139 Aiuto Donna - Uscire dalla violenza onlus
c/o Consiglio delle Donne Comune di Bergamo - Via San Lazzaro, 3 - 24122 Bergamo;
- 140 A.L.F.A. Associazione Lomellina Femminile Agricola
c/o Ente Nazionale Risi - Piazza Trieste - 27036 Mortara (Pv);
- 141 Amici dell'Opera Canossiana di Treviglio
c/o Centro Salesiano Don Bosco - Via Zanovello, 1 - 24047 Treviglio (Bg)
- 142 Associazione donne contro la violenza - Provincia di Pavia
Corso Garibaldi, 37/b - 27100 Pavia;
- 143 Associazione Giuriste Italiane - sezione provinciale di Milano
c/o avv. Pia Cirillo - Via Pace, 23 - 20122 Milano;
- 144 Associazione italiana per lo studio e la tutela della maternità ad alto rischio onlus
Via della Commenda, 12 - 20122 Milano;
- 145 Associazione Mazziniana Italiana sezione di Milano
Via Pantano, 17 - 20122 Milano;
- 146 Associazione nazionale delle donne del riso
c/o Ente Nazionale Risi - Piazza Pio XI, 2 - 20123 Milano;
- 147 Banca del Tempo «S/scambiamoci i tempi»
Via Resistenza, 11 - 20026 Novate Milanese (Mi);
- 148 Centro Italiano Femminile Comunale di Nembro
c/o Casa della Comunità - 24027 Nembro (Bg);
- 149 Centro Italiano Femminile Comunale di Treviglio
Piazza Santuario, 3 - 24047 Treviglio (Bg);
- 150 Centro Italiano Femminile Comunale di Verdello
c/o Sala Parrocchiale - Piazza Mons. Grassi - 24049 Verdello (Bg);
- 151 Centro Italiano Femminile Provinciale di Como
Via Rodari, 1 - 22100 Como;
- 152 Collettivi Donne Milanesi
C.so Garibaldi, 91 - Milano;
- 153 Comitato ANDOS - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno - di Brescia
Via Amendola, 30 - 25124 Brescia;
- 154 Comitato ANDOS - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno - di Milano
Piazza Diaz, 1/a - 20123 Milano;
- 155 CANCELLATA
- 156 Donne & Futuro - Libera Associazione per le donne di oggi onlus
c/o Marilena Quarello - Via Foppa, 37 - 20144 Milano;
- 157 Gruppo Donne dell'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio
c/o Unione Artigiani - Via Delle Prese, 15 - 23100 Sondrio;
- 158 Lo specchio di Alice
Piazza Cairoli, 8 - 26845 Codogno (Lo);
- 159 Lyceum Club di Cremona
Via Carlo Speranza, 3 - 26100 Cremona;
- 160 Movimento di Liberazione della Donna
Via Zecca Vecchia, 3 - 20123 Milano;
- 161 Noisempreddonne
Via Palestro, 17 - 22100 Como;
- 162 Pari e Dispari
Via Pacini, 22 - 20131 Milano;
- 163 Soroptimist International Club di Cremona
c/o Luisa Grandi D'Angelo - Piazza Risorgimento, 32 - 26100 Cremona;
- 164 Soroptimist International Club della Lomellina
c/o Cecchi Carnevale Maria Rosa - Cascina Costa - 27036 Mortara (Pv);
- 165 Villaggio della madre e del fanciullo onlus
Via F. Goya, 60 - 20148 Milano;
- 166 Amici della casa dell'accoglienza di Cinisello Balsamo
Via S. Ambrogio, 20 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
- 167 Associazione Ariel onlus
c/o Dipartimento Studi Sociali e Politici Università degli Studi di Milano - Via Conservatorio, 7 - 20122 Milano
- 168 Associazione il Cortile
c/o Centro Parrocchiale - Via Giussani, 3 - 20054 Nova Milanese (Mi)
- 169 Associazione Nazionale delle Mogli dei Medici Italiani (A.M.M.I.) Sezione Provinciale
c/o Ordine dei Medici - Via Lanzone, 31 - 20123 Milano
- 170 Banca del Tempo di Gallarate
Via Cadolini, 6 - 21013 Gallarate (Va)
- 171 Banca del Tempo di Treviglio
Via B. Rozzone, 3 - 24047 Treviglio (Bg)
- 172 Cerchi d'acqua cooperativa sociale a r.l. - Contro la violenza alle donne - Contro la violenza in famiglia
Corso Lodi, 24 - 20135 Milano
- 173 C.I.F. Centro Italiano Femminile Comunale di Bergamo
c/o Maria Teresa Zambetti - Via Baschenis, 8 - 24121 Bergamo
- 174 C.I.F. Centro Italiano Femminile Comunale di Sedriano
c/o Paolo V - Piazza Chiesa, 2 - 20018 Sedriano (Mi)

- 175 C.I.F. Centro Italiano Femminile Comunale di Vilminore di Scalve
Via San Vincenzo, 2 - 24020 Vilminore di Scalve (Bg)
- 176 Circolo delle Donne Cicip & Cicip
Via Gorani, 9 - 20123 Milano
- 177 Club Donna Natalia Ginzburg
c/o Mariangela Arosio - Via Buonarroti, 42 - 20035 Lissone (Mi)
- 178 Comitato ANDOS di Lecco
Via Como, 13 - 23900 Lecco
- 179 Consulta Femminile Città di Lecco
c/o Palazzo Municipale - Piazza A. Diaz, 1 - 23900 Lecco
- 180 Donna Leader Associazione Europea
Piazza Podestà, 2 - 21100 Varese
- 181 Donne Impresa Lombardia
c/o Confartigianato Lombardia - Viale Vittorio Veneto, 16/a - 20124 Milano
- 182 Donneuropee Federcasalinghe
Via Mentana, 2 - 21052 Busto Arsizio (Va)
- 183 Gruppo Culturale Donne Bresciane
Via Creta, 50 - 25124 Brescia
- 184 Impresa Cooperazione Donna Onlus
Via Palmanova, 22 - 20132 Milano
- 185 Ladies' Circle Milano n. 10
c/o Laura Villa - Via Gozzano, 3 - 20131 Milano
- 186 LUNA Associazione Interculturale Donne
c/o Apicolf - Via Volta, 5 - 27100 Pavia
- 187 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Bergamo
c/o Carolina Colombo Ottaviano - Via Carducci, 3/E - 24127 Bergamo
- 188 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Brescia Leonessa
Via B. Castelli, 4 - 25133 Brescia
- 189 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Castenedolo
Via C. Colombo, 13 - 25014 Castenedolo (Bs)
- 190 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Chiari
Viale Cadeo, 15 - 25032 Chiari (Bs)
- 191 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Cremona
Via E. Sacchi, 15 - 26100 Cremona
- 192 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Milano
c/o Circolo Ponte Lama - Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12 - 20121 Milano
- 193 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Pralboino
Via Re Alboino, 13 - 25020 Pralboino (Bs)
- 194 MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe Comunale di Sondrio
Via C. Battisti, 18 - 23100 Sondrio
- 195 Soroptimist International Club di Lecco
c/o Piera Recalcati - Via Cavour, 60 - 23900 Lecco
- 196 Soroptimist International Club di Varese
c/o Maria Vittoria Tenconi Restelli - Via Sant'Antonio, 21 - 21100 Varese
- 197 Spazio Azione Donna
Via V. Inama, 24 - 20133 Milano
- 198 Telefono Azzurro-Rosa di Brescia
Via Repubblica Argentina, 114/e - 25125 Brescia

[BUR20010135]

[4.5.0]

D.D.S. 24 LUGLIO 2001 - N. 17986

Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica - D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Capo 3° - Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Approvazione del fac-simile del modulo di dichiarazione-domanda e indicazione della data di inizio per la presentazione delle dichiarazioni-domande relative alla concessione degli incentivi in forma automatica previsti dall'art. 13 della legge 140/97. - Anno 2001

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
DIFFUSIONE DELLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni che:

- regola il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo 1° della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- prevede l'istituzione presso ciascuna Regione di un fondo unico regionale in cui confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate;

- stabilisce che le Regioni subentrino alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi già vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal citato d.lgs., stipulando atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la d.g.r. n. VII/5480 del 13 luglio 2001 con oggetto: «Attivazione del fondo unico regionale anno 2001 per l'erogazione degli incentivi alle imprese ai sensi dell'art. 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/98 e dell'art. 2 comma 42 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1» nella quale si è stabilito, tra l'altro:

- l'accantonamento di L. 60.000.000.000 per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140 (all. sub lett.d)

- di riservare a successivi provvedimenti l'adozione di tutti gli atti e le iniziative necessarie per l'attuazione delle leggi oggetto di delega, ivi compresa l'approvazione dei bandi, la fissazione della data di inizio e di chiusura dei procedimenti di accesso agli incentivi, l'intensità di aiuto, le spese ammissibili, nonché ogni ulteriore elemento specificativo afferente agli incentivi finanziati;

Visto l'art. 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140 relativo alle misure fiscali per il sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali;

Vista l'approvazione, da parte della UE, dell'aiuto di Stato n. N655/97 dell'11 marzo 1998 relativo alle misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali con l'obiettivo di promuovere la ricerca industriale e precompetitiva di cui all'art. 13 del d.l. 79/97 convertito nella legge 140/97;

Vista la d.g.r. n. VII/1760 del 20 ottobre 2000 con oggetto: «D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Capo 3° - Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Subentro all'Amministrazione statale nelle convenzioni con Mediocredito Centrale s.p.a., stipulate il 16 ottobre 1998 ed il 13 novembre 1998, relative alle attività di istruttoria e di erogazione delle agevolazioni ai sensi delle leggi 341/95, 266/97, 140/97. Approvazione schema di atto aggiuntivo»;

Preso atto che in data 31 ottobre 2000 la Regione Lombardia ha sottoscritto il predetto atto aggiuntivo con il Mediocredito Centrale Spa subentrato, per effetto dell'atto di fusione per incorporazione del 26 giugno 2000, a Mediocredito di Roma Spa, impresa Capogruppo dell'ATI (Associazione Temporanea di Impresa) tra il Mediocredito di Roma Spa, Banca di Roma Spa, Banca Mediterranea Spa, Banca Nazionale dell'Agricoltura Spa, subentrando a tutti gli effetti al Ministero Industria, Commercio e Artigianato nella convenzione sottoscritta in data 16 ottobre 1998, per la regolamentazione dei rapporti relativi alla attività di istruttoria e di erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con legge 28 maggio 1997, n. 140 (agevolazioni in forma automatica a supporto dell'innovazione nelle imprese industriali);

Visto il decreto del Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato n. 235 del 27 marzo 1998: «Regolamento recante le modalità e le procedure per l'attuazione delle misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali» e vista in particolare la circolare 10 luglio 1997, n. 9000290 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato che fornisce agli operatori interessati le principali istruzioni per l'attivazione degli interventi e l'attuazione delle misure

per il sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali di cui all'art. 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto in particolare il comma 2 dell'articolo 3 del Regolamento ed il punto 4 della circolare, di cui al punto precedente, che prevede che *«la possibilità di concedere la maggiorazione decorre soltanto a partire dalle dichiarazioni-domanda per l'accesso ai benefici riferite al terzo periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del Regolamento»*.

Visto il decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 58 e la nota di «Agenzia delle Entrate», Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni, del 26 gennaio, prot. 2001/15035;

Preso atto che il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con circolare n. 900443 del 2 novembre 2000, ha stabilito che, in attesa di eventuali ulteriori disposizioni normative secondo le rispettive competenze, può essere applicato, quale limite delle agevolazioni concesse ad una singola impresa, comprese le eventuali maggiorazioni consentite dai regolamenti attuativi, il valore assoluto della limitazione utilizzata in fase di prima attuazione, pari a L. 1.750 milioni, in conformità con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per le attività di ricerca e sviluppo;

Ritenuto opportuno con il presente provvedimento procedere alla individuazione della data di apertura per la presentazione delle domande, riferite all'annualità 2001, e alle procedure attuative conseguenti, ivi compreso l'approvazione del fac-simile del modulo di dichiarazione-domanda relativo alla concessione degli incentivi in forma automatica previsti dall'art. 13 della legge 140/97;

Vista la legge regionale del 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale» con particolare riferimento all'art. 18 concernente le competenze ed i poteri dei dirigenti;

Vista la d.g.r. n. VI/30174 del 18 luglio 1997 relativa all'attuazione della l.r. 23 luglio 1996, n. 16;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2000, n. VII/54 modificata dalla d.g.r. 7 giugno 2000, con oggetto «Determinazioni per la definizione delle strutture organizzative. Modificazioni della deliberazione n. VII/3 del 24 maggio 2000 e nomina del Direttore Generale dell'artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica»;

Visto il decreto n. 5709 del 14 marzo 2001 con oggetto: «Attribuzione alle Unità Organizzative della Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica dei Capitoli di entrata e di spesa riferiti al Bilancio di Competenza anno 2001»;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1) Di approvare il fac-simile del modulo di dichiarazione-domanda, relativo alla concessione dei benefici previsti dall'art. 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140, allegato 1; tale fac-simile NON potrà essere utilizzato per la presentazione delle dichiarazioni-domanda;

2) Di stabilire che il Gestore concessionario abilitato a ricevere le dichiarazioni-domanda è esclusivamente il GRUPPO BANCA DI ROMA SPA che opera mediante undici sportelli della propria rete dislocati nel territorio regionale, e mediante gli ulteriori sportelli dislocati sull'intero territorio nazionale, (all. 2). I moduli saranno disponibili presso gli sportelli abilitati del Gruppo Bancario o sulla rete telematica nei siti della Regione Lombardia (www.artigianato.regione.lombardia.it) e dal Mediocredito Centrale (www.mcc.it)

3) Di stabilire che le dichiarazioni-domanda relative alla concessione dei benefici previsti dall'art. 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140 possono essere presentate, direttamente, presso gli sportelli del Gestore concessionario, di cui all'allegato 2, a partire dal giorno 25 settembre 2001;

4) Di stabilire che le maggiorazioni previste dal comma 2 dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato n. 235 del 27 marzo 1998 e dal punto 4 della Circolare del Ministero medesimo n. 900290 del 10 luglio 1998 competono esclusivamente alle imprese, le quali hanno sostenuto costi agevolabili per ciascuno dei tre periodi d'imposta antecedenti l'esercizio cui si riferisce la dichiarazione - domanda da presentarsi a partire dal 25 settembre 2001 ed imputati al conto economico, in ciascuno dei medesimi esercizi, anche se l'impresa, in uno o più degli esercizi

stessi, non ha presentato domanda ai sensi dell'art. 13 del d.l. 79/97 convertito nella L. 140/97

5) Di stabilire che si provvederà alla restituzione alle imprese delle dichiarazioni-domanda presentate agli sportelli del gestore concessionario, prima della predetta data;

6) Di stabilire che contestualmente all'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, per l'annualità 2001, pari a L. 60.000.000.000 si provvederà alla chiusura del termine di presentazione della dichiarazione-domanda relativa alla concessione dei benefici previsti dall'art. 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140, con apposito atto formale della Direzione Generale ARTIGIANATO, NUOVA ECONOMIA, RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA;

7) Di dare atto che le modalità e le procedure per l'attuazione dei benefici previsti dall'art. 13 della legge 27 maggio 1997, n. 140 sono regolamentate con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 27 marzo 1998, n. 235 e dalla circolare 10 luglio 1997, n. 900290 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato;

8) Di dichiarare che gli allegati 1 e 2 sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

9) Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Dirigente della Struttura
Diffusione della Innovazione Tecnologica: Dino Santina

MODULO DI DICHIARAZIONE-DOMANDA AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI IN FORMA AUTOMATICA PER L'INNOVAZIONE

-art. 13 del decreto legge n. 79/1997 convertito, con modificazioni, nella legge 28/05/1997 n. 140-

SPAZIO RISERVATO AL GESTORE CONCESSIONARIO
DATA CONSEGNA (presentazione a mano)
Posizione N.
Sportello di

Spett.le Regione⁽¹⁾ [redacted]
per il tramite del
Gestore Concessionario⁽²⁾
BANCA [redacted]
Via [redacted] n. [redacted]
[redacted]

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui art. 13 del decreto legge n. 79/1997 convertito, con modificazioni, nella legge 28/05/1997 n. 140, il sottoscritto

[redacted] (Cognome) [redacted] (Nome)

nella qualità di [redacted] (legale rappresentante o procuratore speciale) della ditta sottoindicata,

e, il sottoscritto

[redacted] (Cognome) [redacted] (Nome)

nella qualità di responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo della ditta sottoindicata,
(fornire le generalità del responsabile, cofirmatario della dichiarazione, se persona diversa dal precedente firmatario; nel caso di omissione, barrare gli spazi delle generalità a conferma della rispondenza delle due figure)

DICHIARA / DICHIARANO
(barrare la dizione che non ricorre)

A) DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

[redacted] N. di iscrizione registro imprese [redacted] Sigla provincia

A0) - Iscrizione all'INPS ufficio di [redacted] dal [redacted] Settore [redacted]

A1) - Denominazione [redacted]

A2) - Forma giuridica [redacted]

A3) - Sede legale

Comune [redacted] Prov.: [redacted] CAP [redacted]

Via e n. civico [redacted]

(1) Indicare la Regione in cui ha sede l'unità locale interessata al progetto e di cui al successivo punto A7

(2) La domanda deve essere presentata esclusivamente a mano ad uno degli sportelli abilitati del Gestore Concessionario riportati nell'elenco allegato. L'IMPRESA NON DEVE TRASMETTERE LA DOMANDA ALLA REGIONE NE' AL MEDIOCREDITO CENTRALE SPA

A4) – Conto fiscale [redacted]

Partita IVA [redacted]

A5) – Telefono [redacted] Telex [redacted] Telefax [redacted] E-mail [redacted]

A6) – Dimensione dell'impresa richiedente sulla base dei requisiti posseduti:

piccola media grande

A7) – Unità locale interessata al progetto

Comune [redacted] Prov.: [redacted] CAP [redacted]

Via e n. civico [redacted]

A8) – Attività svolta dall'impresa:

descrizione sintetica dell'attività svolta e riferita al progetto della presente domanda. Indicare anche le altre diverse attività svolte nella stessa unità locale ovvero in altre unità produttive dell'impresa:

[redacted]

A9) – Attività esercitata nell'unità locale interessata al progetto: Codice ISTAT '91 [redacted]

B) NOTIZIE RELATIVE AL PROGETTO DI INNOVAZIONE

B0) –Esercizio di riferimento: dal [redacted] [redacted] [redacted] al [redacted] [redacted] [redacted]
(giorno) (mese) (anno) (giorno) (mese) (anno)

B1) – In merito al progetto, descrivere sinteticamente le attività svolte, le finalità da conseguire ed i risultati effettivamente raggiunti:

[redacted]

B2) – Descrivere sinteticamente la ricaduta dei risultati del progetto in relazione alle attività produttive ordinarie dell'impresa:

[redacted]

B3) – Costi agevolabili degli investimenti

Voci di spesa

(barrare la casella dell'ipotesi che ricorre) (3) In Lire in Euro

- a) Personale impiegato
- b) Strumentazioni ed attrezzature
- c) Servizi di consulenza tecnologica e per l'acquisizione di conoscenze
- d) Spese generali (40% dei costi di cui al punto a))

TOTALE COSTI

B4) – Agevolazione massima ritenuta spettante ai sensi della normativa: Lire/Euro [redacted]

(3) Se la scelta non viene operata, gli importi si intendono espressi in Lire

fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 13 del d.l. 79/97 convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, con qualsivoglia agevolazione prevista per attività di ricerca industriale e di sviluppo da norme statali, regionali, o comunitarie o, comunque, concesse da enti ed istituzioni pubbliche;

- C5) che le attività oggetto di agevolazione non sono commissionate da terzi a titolo oneroso, nemmeno in ordine alla ricaduta di parte dei suoi costi indirettamente sulle future forniture sotto forma di commissioni e/o royalties o forme equivalenti;
- C6) che, per quanto riguarda i dati obbligatori non indicati nella dichiarazione-domanda, dichiara che la loro omissione corrisponde alla consapevole intenzione di confermare le corrispondenti informazioni già fornite all'Amministrazione con le seguenti dichiarazioni-domanda: *(elencare i numeri di posizione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso ai benefici di cui all'art. 13 della L. 140/97 relative ad esercizi precedenti ovvero ad altre unità locali dell'impresa nelle quali sono indicati i dati intenzionalmente omessi; se non compilati, barrare i riquadri sottostanti)*

Posizione N.	Unità locale (indirizzo completo)	Posizione N.	Unità locale (indirizzo completo)

- C7) di avere allegato alla presente dichiarazione il/i bilancio/bilanci approvato/i e la documentazione prevista dalla normativa di riferimento;
- C8) che i beni sono stati interamente fatturati, consegnati, installati presso l'unità locale interessata e che la quota di imputazione dei relativi costi corrisponde alla quota di reale utilizzo per le finalità di ricerca industriale e di innovazione degli stessi;
- C9) che le prestazioni di cui alla lettera c) del precedente punto B3) riguardano apporti di tipo tecnologico alle attività originali sviluppate dall'impresa richiedente, che le stesse risultano fatturate ed ultimate e che, negli archivi aziendali esiste idonea documentazione scritta, a firma del fornitore, relativamente alla analitica qualificazione e quantificazione delle prestazioni addebitate;
- C10) che su ogni fattura di acquisto riguardante beni ovvero servizi per i quali è stata richiesta l'agevolazione ai sensi dell'art. 13 della L. 140/97, è stata apposta, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura: "bene/prestazione oggetto delle provvidenze previste dall'art. 13 della L. 140/97"; per i casi di locazione finanziaria, la dicitura verrà apposta sulle fatture per canoni nonchè su quelle di acquisto dei relativi beni locati a cura della società di leasing, su richiesta scritta dell'impresa beneficiaria;
- C11) che l'impresa si impegna a conservare tutta la documentazione pertinente, suddivisa per ogni dichiarazione-domanda, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione dell'agevolazione, e che la stessa verrà messa a disposizione dell'Amministrazione o di suoi incaricati, per ogni eventuale controllo; di essere altresì a conoscenza che la concessione delle agevolazioni sarà disposta compatibilmente con le limitazioni ed i divieti previsti in materia dall'U.E. e che, ove necessario, l'Amministrazione acquisirà il parere preventivo della Commissione U.E.;
- C12) di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole/i delle responsabilità penali cui può/possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Documentazione allegata alla presente dichiarazione-domanda (specificare il tipo del documento)	
1	4
2	5
3	6

Data
(non antecedente 30 giorni la data di presentazione)

(timbro dell'Impresa e firma)

Segue spazio per l'autentica della firma del legale rappresentante/procuratore speciale

Spazio per l'autentica della firma
(art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.

.....
identificato mediante, previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

L'incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome

Luogo e data dell'identificazione:

Timbro e Firma

.....

Data

Segue spazio per l'autentica della firma del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo, ove apposta

Spazio per l'autentica della firma (art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445)
Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig. identificato mediante, previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. L'incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome
Luogo e data dell'identificazione:
Timbro e Firma

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero, in alternativa, allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

CERTIFICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE OVVERO, IN MANCANZA DEL COLLEGIO MEDESIMO, DI REVISORE CONTABILE, PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI OD A QUELLO DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI OD A QUELLO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Il sottoscritto [redacted] in qualità di [redacted] (Cognome, Nome) (specificare qualifica), iscritto nel registro/albo professionale dei [redacted] della Provincia di [redacted] con il numero [redacted] consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 496 del codice penale, visionati gli elementi esposti nella presente dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici ai sensi degli "incentivi automatici per l'innovazione", di cui all'articolo 13 del d.l. 28.3.1997, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 28.5.1997, n. 140, come redatta in data [redacted] dal Sig. [redacted] in qualità di [redacted] della [redacted] (legale rappresentante, ovvero procuratore speciale) e dal Sig. [redacted] in qualità di responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo dell'azienda medesima (da indicare soltanto se persona diversa dal precedente firmatario)

ATTESTA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, la regolarità di quanto contenuto nella predetta dichiarazione-domanda, la conformità degli elementi in essa esposti alle situazioni aziendali ed alle risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso in data [redacted] approvato in data [redacted] (ovvero - citare la documentazione fiscale sostitutiva del bilancio - [redacted]), degli atti in possesso dell'impresa nonché alle norme attuative dell'articolo 13 della citata legge 140/97.

Data

Firma

.....

Spazio per l'autentica della firma
(art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.

.....

identificato mediante, previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

L'incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome

Luogo e data dell'identificazione:

Timbro e Firma

.....

NOTA

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero, in alternativa, allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 della L. 675/96 sulla tutela dei dati personali, la Regione ed il Gestore Concessionario si impegnano ad utilizzare i dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione degli incentivi automatici. A tal fine, con la sottoscrizione della presente, la ditta formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopracitata nei soli limiti sopra specificati. I responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nella Regione e nel Gestore Concessionario, nei confronti dei quali il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dalla L.675/96.

ISTRUZIONI

PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE-DOMANDA AI FINI DELLA CONCESSIONE DEI BENEFICI

(Legge 140/97 art. 13)

La dichiarazione-domanda per la concessione dei benefici deve essere compilata utilizzando il modulo a stampa, distribuito dal Gestore Concessionario presso gli sportelli di cui all'allegato elenco.

Tale modulo è altresì “scaricabile” in rete telematica al seguente indirizzo www.mcc.it.

La dichiarazione-domanda costituisce l'atto con il quale l'impresa interessata dichiara incondizionatamente il pieno possesso dei requisiti che, senza alcun controllo preventivo da parte dell'Amministrazione, danno corso alla liquidazione delle agevolazioni di legge. Pertanto, è necessario che essa venga resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e firmata dal legale rappresentante, ovvero procuratore speciale, dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo, qualora persona diversa dal primo firmatario, e certificata dal Presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza del collegio medesimo, da un professionista iscritto al relativo registro o albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro.

La dichiarazione-domanda deve riferirsi alle attività per le quali si intende richiedere i benefici di legge sviluppate in una singola unità locale dell'impresa ed i cui costi ammissibili sono stati sostenuti nell'esercizio precedente quello di presentazione della dichiarazione-domanda. Per “esercizio precedente” si intende quello la cui data di chiusura si verifichi nell'anno solare precedente la dichiarazione-domanda stessa.

L'impresa richiedente deve trattenere una copia della dichiarazione-domanda per le sue esigenze documentali nonché per le verifiche, successive alla liquidazione delle agevolazioni, della Regione o del Gestore Concessionario.

Si invita a prestare la massima attenzione nella fase di compilazione e sottoscrizione della dichiarazione poiché, ove vengano successivamente accertati elementi di non conformità alla normativa di riferimento, la Regione darà luogo all'applicazione di sanzioni amministrative e, ove il fatto costituisca più grave pregiudizio, penali.

Alla dichiarazione-domanda deve essere allegato il bilancio depositato dell'esercizio relativo alla richiesta di agevolazione corredato di quanto indicato nell'allegato 4 alla circolare attuativa, nonché perizia asseverata nella forma di cui allo schema allegato 6 alla circolare medesima.

Tutta la documentazione allegata deve essere sinteticamente riepilogata nell'apposito riquadro in calce alla dichiarazione-domanda.

Nei casi di richiesta di maggiorazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del Regolamento ed al punto 4 della circolare, occorre allegare i bilanci relativi ai tre esercizi precedenti (*la possibilità di concedere maggiorazione decorre soltanto a partire dalle dichiarazioni-domanda per l'accesso ai benefici riferite al terzo periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del Regolamento*).

Non apportare abrasioni, cancellazioni o modifiche di alcun tipo al testo predisposto; in caso contrario la domanda non sarà considerata valida.

Non sono ammesse in alcun caso fotocopie del modulo a stampa.

Certificazione antimafia: nei casi prescritti, l'impresa dovrà richiedere l'attestazione secondo le modalità di cui alla vigente normativa.

COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE-

Destinatario - la dichiarazione-domanda deve essere presentata esclusivamente ad uno degli sportelli del Gestore Concessionario, riportati nell'elenco allegato, mediante consegna diretta. L'impresa non deve in alcun caso presentare la dichiarazione-domanda alla REGIONE né al MEDIOCREDITO CENTRALE SPA.

Bollo – apporre ed annullare le marche da bollo negli appositi spazi (secondo la tariffa vigente alla data di presentazione della dichiarazione-domanda).

A) DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

A1) - riportare la denominazione come risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente con riferimento alla sede legale dell'impresa. In mancanza, indicare quella risultante dall'atto costitutivo.

A6) - barrare la casella relativa alla dimensione aziendale dell'impresa richiedente. La dichiarazione deve essere prestata **con la piena consapevolezza dei parametri e dei requisiti indicati nell'allegato 1 alla circolare attuativa**; l'impresa deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento il dettaglio analitico e la documentazione di supporto inerente la classificazione dimensionale dichiarata.

A9) - indicare il codice completo della classificazione delle attività economiche ISTAT '91; per codici aventi meno di cinque cifre trascrivere da sinistra verso destra

esempio: codice ISTAT '91: 24.12 ⇒

2	4	1	2	
---	---	---	---	--

B) NOTIZIE RELATIVE AL PROGETTO DI INNOVAZIONE

B0) – deve riferirsi all'ultimo bilancio approvato, la cui data di chiusura si sia verificata nell'anno solare precedente quello di presentazione della dichiarazione-domanda stessa. Nell'ipotesi di chiusura infrannuale del bilancio devono essere compilate tutte le caselle predisposte; diversamente compilare soltanto l'ultimo riquadro a destra indicando l'anno di chiusura.

B3) - i costi debbono essere esposti nella misura dedotta nell'esercizio di riferimento di cui al precedente punto **B0)**, al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori, secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con DPR 22.12.1986, n. 917. La rilevazione dei costi deve seguire le indicazioni di cui alla relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2428 del codice civile, ovvero in accordo con le indicazioni dell'allegato 4 della circolare attuativa.

I costi debbono essere espressi in Lire o in Euro (1 Euro = 1.936,27 Lire), barrando la relativa casella. **Se la scelta non viene operata, gli importi si intendono espressi in Lire.** Tutti gli importi da riportare nel proseguo del modulo devono essere indicati nella valuta prescelta al punto **B3)**

B4) - da determinare in base alla dimensione dell'impresa di cui al punto A6), alla ubicazione dell'unità locale di cui al punto A7), all'ammontare dei costi agevolabili e tenuto conto delle limitazioni (cfr. punto 3 – Misura dell'agevolazione - circolare attuativa).

B5.1) - riportare la variazione, se positiva, data dalla differenza tra la somma di tutti i costi per personale, strumentazioni e consulenze dedicati alle attività di R&S e relativi all'esercizio di cui al punto B0) e la media delle somme di tutti gli analoghi costi sostenuti nei tre esercizi precedenti quello di cui al punto B0).

La variazione deve tenere conto esclusivamente delle attività di R&S svolte in unità locali dell'impresa ubicate nella Regione a cui la domanda di maggiorazione dell'agevolazione viene presentata

B5.2) - da determinare in base alla dimensione dell'impresa di cui al punto A6), alla ubicazione dell'unità locale di cui al punto A7), all'ammontare dell'incremento dei costi di cui al punto B5.1) e tenuto conto delle limitazioni (cfr. punti 3 e 4 – “Misura dell'agevolazione” e “Maggiorazione dell'agevolazione per l'incremento delle spese di ricerca e sviluppo”- circolare attuativa).

B5.3) - riportare per ciascun esercizio la somma di tutti i costi per personale, strumentazioni e consulenze dedicati alle attività di R&S.

A dimostrazione dei costi così come esposti allegare i bilanci o dichiarazioni dei redditi (per le sole imprese esonerate dalla redazione del bilancio) dei tre esercizi precedenti quello di cui al punto B0).

Le dichiarazioni dei redditi e i bilanci, qualora siano carenti delle informazioni di seguito riportate, devono essere accompagnati da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che contenga per ciascun esercizio e dettagliatamente per ciascuna unità locale:

A. descrizione delle attività di R&S;

B. importi dei costi dedotti ai sensi del T. U. delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/86, distinti nelle seguenti voci:

b1 – costi per il personale

b2 – costi per strumentazioni ed attrezzature;

b3 – costi per servizi di consulenza tecnologica

C. descrizione dei risultati fondamentali conseguiti e possibili ricadute industriali.

ELENCO DELLE AGENZIE DOVE PRESENTARE LE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

Legge 140/97

<i>REGIONE</i>	<i>DIPENDENZA</i>	<i>BANCA</i>	<i>INDIRIZZO</i>
<i>VALLE D'AOSTA</i>	AOSTA	BANCA DI ROMA	C.so Padre Lorenzo, 10
<i>PIEMONTE</i>	ALESSANDRIA	BANCA DI ROMA	Via Pontida, 17
	CUNEO	BANCA DI ROMA	C.so Nizza, 30/a
	IVREA (TO)	BANCA DI ROMA	P.za del Municipio, 19
	TORINO	BANCA DI ROMA	Via V. Alfieri, 11
	ASTI	BANCA DI ROMA	C.so Vittorio Alfieri, 166
	BIELLA	BANCA DI ROMA	Via XX Settembre, 7/a
	NOVARA	BANCA DI ROMA	Via San Francesco D'Assisi, 8/a
	VERBANIA	BANCA DI ROMA	Via G. Mameli, 47 –Loc. Intra
	VERCELLI	BANCA DI ROMA	P.zza P. Pajetta, 9
	TORINO	BANCA DI ROMA	Via Buenos Aires, 114
<i>LOMBARDIA</i>	BERGAMO	BANCA DI ROMA	Via G. Camozzi, 11
	BRESCIA	BANCA DI ROMA	Via Creta, 28
	VARESE	BANCA DI ROMA	Via V. Veneto, 3
	MILANO	BANCA DI ROMA	P.za T. Edison, 1
	COMO 1	BANCA DI ROMA	Piazzetta Peretta, 5/6
	CREMONA 1	BANCA DI ROMA	Piazza Roma, 21
	LECCO	BANCA DI ROMA	C.so Carlo Alberto, 122/B
	MANTOVA	BANCA DI ROMA	Via G. Matteotti 1
	MILANO 34	BANCA DI ROMA	Via G. Fara, 20
	PAVIA	BANCA DI ROMA	P.zza Emanuele Filiberto, 9
	LODI	BANCA DI ROMA	V.le Agnelli, 26
<i>TRENTINO ALTO ADIGE</i>	BOLZANO	BANCA DI ROMA	V.le Duca d'Aosta, 102
	MERANO (BZ)	BANCA DI ROMA	P.za della Rena, 18
	ROVERETO (TN)	BANCA DI ROMA	P.zza A. Leoni, 24
	TRENTO	BANCA DI ROMA	Via Gazzoletti, 41 (Pal. Giulia)
<i>VENETO</i>	ROVIGO	BANCA DI ROMA	C.so del Popolo, 377
	TREVISO	BANCA DI ROMA	V.le R. Cadorna, 13
	VENEZIA	BANCA DI ROMA	Via Forte Marghera, 101 (Mestre)
	VICENZA	BANCA DI ROMA	V.le Mazzini, 77
	SAN DONA' DI PIAVE	BANCA DI ROMA	Via Ancillotto, 2
	BASSANO DEL GRAPPA	BANCA DI ROMA	Via Roma, 83
	PADOVA 2	BANCA DI ROMA	Via G. Matteotti, 15
	BELLUNO 2	BANCA DI ROMA	Via V. Veneto, 184
	VERONA 2	BANCA DI ROMA	C.so Porta Nuova, 60
<i>FRIULI VENEZIA</i>	GORIZIA	BANCA DI ROMA	P.za Municipio, snc
	MONFALCONE (GO)	BANCA DI ROMA	P.za Cavour, 34
	PORDENONE	BANCA DI ROMA	Via G. Mazzini, 11

GIULIA	TRIESTE	BANCA DI ROMA	C.so Italia, 15
LIGURIA	GENOVA	BANCA DI ROMA	P.za De Ferrari, 3/N
	IMPERIA	BANCA DI ROMA	Via V. Alfieri, 12
	LA SPEZIA	BANCA DI ROMA	Via Vittorio Veneto, 95
	SAVONA	BANCA DI ROMA	P.za A. Diaz, 52/R
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BANCA DI ROMA	Via U. Bassi, 1
	FERRARA	BANCA DI ROMA	V.le Cavour, 51
	FORLI'	BANCA DI ROMA	V.le G. Matteotti, 31
	PARMA	BANCA DI ROMA	Via Cavour, 16
	MODENA	BANCA DI ROMA	Via Fabriani, 3
	PIACENZA	BANCA DI ROMA	Piazza dei Cavalli, 5
	RAVENNA	BANCA DI ROMA	Via A. Mariani, 14
	REGGIO EMILIA	BANCA DI ROMA	Via Roma, 5/B
RIMINI	BANCA DI ROMA	Piazzetta Castelfidardo,5	
TOSCANA	AREZZO	BANCA DI ROMA	Via Calamandrei, 62
	FIRENZE	BANCA DI ROMA	Via Vecchietti, 5
	LIVORNO	BANCA DI ROMA	Via Cairoli, 69
	LUCCA	BANCA DI ROMA	Via Veneto, 5
UMBRIA	FOLIGNO (PG)	BANCA DI ROMA	C.so Cavour, 16
	PERUGIA	BANCA DI ROMA	C.so Vannucci, 78
	ORVIETO (TR)	BANCA DI ROMA	Via Duomo, 1
	TERNI	BANCA DI ROMA	C.so del Popolo, 48
	CITTA' DI CASTELLO	BANCA DI ROMA	C.so Vittorio Emanuele 5/C
MARCHE	ANCONA	BANCA DI ROMA	P.zza Repubblica, 1B-1C-1D
	ASCOLI PICENO	BANCA DI ROMA	V.le Indipendenza, 10/A
	MACERATA	BANCA DI ROMA	Via Gramsci, 18
	PESARO	BANCA DI ROMA	Via S. Francesco, 32
LAZIO	FROSINONE	BANCA DI ROMA	Via Ponte della Fontana, snc
	LATINA	BANCA DI ROMA	Via Isonzo, snc
	POMEZIA (RM)	BANCA DI ROMA	Piazza San Benedetto, 1
	ROMA	BANCA DI ROMA	Via E. D'onofrio, 114
ABRUZZO	CHIETI	BANCA DI ROMA	V.le B. Croce, 140 - Chieti Scalo
	L'AQUILA	BANCA DI ROMA	P.za D'uomo, 62
	PESCARA	BANCA DI ROMA	P.za Unione, 18
	SULMONA	BANCA DI ROMA	P.za vittorio Veneto, 7
	TERAMO	BANCA DI ROMA	V.le G. Mazzini, 1/A
MOLISE	CAMPOBASSO	BANCA DI ROMA	Via F. Crispi, 1/C
	ISERNIA	BANCA DI ROMA	Via Farinacci, snc
	TERMOLI (CB)	BANCA DI ROMA	C.so Umberto I, 45
	VENAFRO (IS)	BANCA DI ROMA	C.so Campano, 51
CAMPANIA	BENEVENTO	BANCA DI ROMA	P.za Guerrazzi, 4
	CASERTA	BANCA DI ROMA	P.za Luigi Vanvitelli, 24
	NAPOLI	BANCA DI ROMA	Via G. Verdi, 31
	SALERNO 1	BANCA DI ROMA	P.za Sedile di Portanuova
PUGLIA	BARI	BANCA DI ROMA	Via Calefati, 80
	FOGGIA	BANCA DI ROMA	Via U. Giordano, 17
	LECCE	BANCA DI ROMA	Via Foscarini, 2
	TARANTO	BANCA DI ROMA	P.za Giovanni XXIII, 13
BASILICATA	MATERA	BANCA MEDITERRANEA	V.le Europa, 2
	MELFI (PZ)	BANCA MEDITERRANEA	Via Gabriele D'Annunzio,15
	POTENZA	BANCA MEDITERRANEA	Via Nazario Sauro snc

	RIONERO	BANCA MEDITERRANEA	Via Galliano snc
CALABRIA	CATANZARO	BANCA DI ROMA	C.so Mazzini, 155
	COSENZA	BANCA DI ROMA	C.so G. Mazzini, 214
	R. CALABRIA	BANCA DI ROMA	Via degli Arconti, 6
	VIBO VALENTIA	BANCA DI ROMA	Via E. Gagliardi, 66
	R. CALABRIA	BANCA DI ROMA	Via Sbarre Centrali, 314/a
SICILIA	CATANIA	BANCA DI ROMA	C.so Sicilia, 64
	NICOSIA (EN)	BANCA DI ROMA	L.go Duomo, 17
	PALERMO	BANCA DI ROMA	Via M. Stabile, 245
	TRAPANI	BANCA DI ROMA	C.so Italia, 38/A
SARDEGNA	CAGLIARI	BANCA DI ROMA	P.za P. Jenne, 5
	ORISTANO	BANCA DI ROMA	Via G. Carducci, 37
	OLBIA (SS)	BANCA DI ROMA	V.le A. Moro, snc
	SASSARI	BANCA DI ROMA	Via Budapest, 20

REGIONE LOMBARDIA

I moduli per la presentazione delle istanze sono disponibili:

- prestampati, presso gli sportelli abilitati del Gruppo Bancaroma;
- in formato elettronico da stampare, sui siti internet:
 - a) www.artigianato.regione.lombardia.it
 - b) www.mcc.it

ASSISTENZA ALLE IMPRESE

La Regione, per il tramite del Gestore Concessionario, ha attivato a favore delle imprese e di tutti gli operatori interessati, un servizio di Call Center volto a semplificare la predisposizione dei documenti necessari alla fruizione delle agevolazioni.

Le imprese possono contattare gli operatori del Call Center ai seguenti numeri telefonici:

06/54457135

06/54457518

06/54457598

06/54457139

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.30.

Le imprese possono, inoltre, richiedere chiarimenti al seguente indirizzo di posta elettronica:

incentivi@mcc.it
--

H) PROVVEDIMENTO DELLO STATO

[BUR20010136]

D.M. 25 MAGGIO 2001

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Decreto 25 maggio 2001 – Autorizzazione alla società «Assam», in Ancona ad effettuare i controlli nel settore delle carni di pollame previsti dagli articoli 10, 11 e 12 del registro CEE 1538/91 (Pubblicato sulla G.U. n. 142 (Serie Generale))

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

Visto il regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento CEE n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'applicazione del predetto regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio;

Visto il d.lgs. n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il d.lgs. n. 300 del 30 luglio 1999, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 104 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 maggio 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, contenente apposite disposizioni sui controlli e vigilanza dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998, il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 1999, n. 465, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – il 14 dicembre 1999, recante norme per l'applicazione del regolamento CEE n. 1538/91;

Vista la deliberazione n. 325 del 13 febbraio 2001 della giunta regionale della regione Marche, che individua l'Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche – A.S.S.A.M., con sede in via Alpi n. 20, Ancona, quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'art. 7 del suddetto decreto ministeriale n. 465/1999;

Visto il piano di controllo predisposto dalla stessa A.S.S.A.M. – Agenzia servizi settore agroalimentare Marche;

Considerato che la medesima è già stata designata dal Ministero con decreto ministeriale 8 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 248 del 21 ottobre 1999, a svolgere controlli sui prodotti DOP, dopo aver ottenuto il parere di conformità alle norme EN 45011 dal gruppo tecnico di valutazione operante presso il Ministero stesso;

Considerato che la medesima, individuata dalla regione Marche quale autorità pubblica di controllo, può effettuare i controlli in argomento solo nell'ambito della regione Marche;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato previa acquisizione della documentazione *ad hoc* richiesta al suddetto ente, la rispondenza dell'A.S.S.A.M. ai requisiti prescritti nel decreto ministeriale n. 465/1999 per la designazione ai controlli e menzione nell'elenco previsto dall'art. 8 del medesimo regolamento n. 465/99;

Ritenuto pertanto di procedere alla emanazione del provvedimento di designazione con conseguente menzione nell'elenco degli organismi di cui al decreto ministeriale n. 465/1999 per i controlli ai macelli e ai produttori della carne di pollame, come definito e regolamentato dal decreto ministeriale succitato;

Decreta

Art. 1

L'A.S.S.A.M. – Agenzia servizi settore agroalimentare Marche, di seguito denominata A.S.S.A.M., con sede in Ancona,

via Alpi n. 20, è designata, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 465/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10, 11 e 12 del regolamento CEE n. 1538/91 nei confronti dei macelli, allevatori e mangimifici operanti nel settore delle carni di pollame nel territorio della regione Marche, come disposto nella delibera di giunta n. 325 del 13 febbraio 2000.

Per effetto di tale designazione l'A.S.S.A.M. è menzionata nell'elenco degli organismi di controllo, quale autorità pubblica designata ai controlli sulle carni di pollame qualificate con diciture particolari.

Art. 2

La designazione comporta l'obbligo per l'A.S.S.A.M. del rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa di settore (regolamento CEE n. 1538/91, decreto ministeriale n. 465 del 10 settembre 1999 e presente decreto) e può essere sospesa o revocata, qualora l'ente non risulti più in possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3

L'A.S.S.A.M. non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo sancite dal disciplinare predisposto dal Ministero e accettate dall'organismo stesso, senza il preventivo assenso del Ministero.

La medesima provvede a comunicare al Ministero ogni variazione concernente gli agenti controllori indicati nell'elenco allegato alla documentazione depositata e qualsiasi altra variazione concernente il proprio status giuridico.

Infine l'organismo è tenuto ad adempiere e osservare tutte le disposizioni complementari, che l'autorità nazionale competente decida di impartire, ove utili o necessarie.

Art. 4

Le tariffe stabilite per le ispezioni sono sottoposte ad un controllo di congruità e approvate dall'autorità nazionale competente, sono identiche per tutto il territorio nazionale e per tutti i destinatari e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima.

I controlli sono effettuati in modo uniforme per tutti i destinatari.

Art. 5

La designazione ha la durata di anni tre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo sospensione o revoca ed è rinnovabile per la stessa durata.

Art. 6

L'A.S.S.A.M. comunica tempestivamente e, comunque, con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, i nominativi delle aziende e dei macelli controllati e i risultati dei controlli, mediante immissione nel sistema informatico del Ministero.

Pertanto detto organismo fa conoscere tutti gli elementi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo, compresi i nominativi, le quantità controllate e ogni altro elemento utile e adotta, previa approvazione dell'autorità nazionale competente, le opportune misure atte ad evitare disapplicazioni, confusioni o difformi utilizzazioni dei parametri previsti dal regolamento CEE n. 1538/91 e dal decreto ministeriale n. 465/1999.

Le modalità di attuazione delle procedure di controllo sono indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e fanno parte del disciplinare sulla materia, valido per tutti gli operatori del settore e su tutto il territorio nazionale.

Art. 7

Gli elementi conoscitivi descritti nel precedente articolo sono simultaneamente resi noti anche alla regione Marche, nel cui ambito territoriale ricadono le aziende o i macelli, autorizzati ad operare, nel settore delle carni di pollame, di cui al regolamento CEE n. 1538/91 e al decreto ministeriale n. 465/1999.

Il direttore generale reggente: Petroli

[BUR20010137]

CIRC.ST. 28 GIUGNO 2000 - N. 189

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Circolare n. 4 del 28 giugno 2000 - Gazzetta Ufficiale n. 189 del 4 agosto 2000 - Istanza di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette ai

sensi dell'art. 5 del Reg. (CEE) n. 2081/92 ed individuazione delle relative procedure amministrative

Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, esaurita la prima fase di attuazione che prevedeva, ai sensi dell'art. 17, una procedura transitoria di registrazione semplificata per i prodotti la cui designazione geografica fosse già oggetto di protezione giuridica o, comunque sancita dall'uso, trova ormai applicazione con le modalità procedurali dallo stesso fissate.

Nelle more dell'emanazione di una apposita normativa che disciplini a livello nazionale l'iter procedurale di cui all'art. 5, paragrafo 5 del regolamento, si rende necessario individuare procedure che garantiscano la trasparenza dell'azione amministrativa e forniscano indicazioni chiare ed omogenee ai produttori e/o trasformatori interessati alla registrazione delle denominazioni.

A) Soggetti Legittimati

Soggetti legittimati a presentare domanda di riconoscimento per una DOP o IGP ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92 sono le associazioni.

Per associazione si intende un insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP.

Tale «riserva» è espressamente prevista dall'art. 5, paragrafo 1 del regolamento che, trasponendo in norme i principi contenuti nei «considerando» del regolamento, ha inteso assicurare ai produttori e/o trasformatori e solo ad essi, in quanto associati, un maggior peso nella commercializzazione dei loro prodotti ed una maggiore forza nella tutela dei diritti che deriveranno loro dalla registrazione della denominazione.

Non è richiesta dal regolamento una particolare forma giuridica per l'associazione.

È necessario comunque che la stessa:

- a) sia costituita con atto pubblico;
- b) abbia tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale presenta la domanda;
- c) sia espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di cui alla previsione dell'art. 4 del regolamento.

All'associazione sono equiparati anche Comitati promotori o organizzazioni, aventi i requisiti sopra descritti, idonei a rappresentare gli interessi economici dei produttori e/o trasformatori che ne facciano parte.

Ulteriore requisito richiesto al soggetto legittimato, anche ai fini dell'esercizio del diritto

attribuitogli dall'art. 14, comma 8, lettera a) della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è quello della stabilità, intesa come esercizio della legittimazione attiva a sostenere le attività connesse alle procedure di registrazione e passiva in quanto soggetto qualificato a resistere a eventuali opposizioni. A tal fine è necessaria la previsione statutaria dello scioglimento non prima del raggiungimento dello scopo per il quale è sorta, ovvero per l'impossibilità di raggiungerlo.

B) Documentazione da presentare

Il soggetto legittimato, come sopra definito, dovrà presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio qualità e tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche ed attestazioni di specificità e della politica della qualità - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, la sottoelencata documentazione:

- 1) istanza, in regola con le norme sul bollo di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, firmata dal legale rappresentante e corredata dalla relativa delibera assembleare (o documento equipollente), per ogni prodotto per il quale si chiede il riconoscimento in ambito comunitario;
- 2) atto costitutivo e statuto;
- 3) disciplinare di produzione;
- 4) relazione tecnica;
- 5) relazione storica;
- 6) cartografia: è necessario che la stessa sia di dimensioni tali da consentire l'individuazione precisa della zona di pro-

duzione e dei suoi confini. È necessario inoltre allegare una cartina dell'Italia, sulla quale dovrà essere individuata la zona di produzione e/o trasformazione, in modo tale da consentire ai rappresentanti degli altri Paesi comunitari di avere cognizione della localizzazione della zona di produzione rispetto al territorio del nostro Paese.

Fatte salve le procedure adottate da ciascuna Regione o Provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione, questa Amministrazione acquisirà il parere, qualora non sia stato già trasmesso dall'Associazione richiedente, della Regione o della Provincia autonoma sulla richiesta di riconoscimento. Tale parere dovrà contenere elementi di valutazione idonei a definire il contesto socio-economico e produttivo nel quale si collocano il soggetto richiedente ed il prodotto del quale si chiede la registrazione.

C) Modalità di compilazione del disciplinare di produzione

Il disciplinare di produzione deve contenere tutti gli elementi di cui all'art. 4 paragrafo 2 del regolamento, secondo l'ordine indicato nello stesso articolo (allegato alla presente circolare). In particolare gli elementi di cui alle lettere d) ed f) del predetto paragrafo 2 dovranno essere contenuti nel disciplinare in maniera sintetica, mentre andranno riportati in maniera ampia e dettagliata nella relazione storica e nella relazione tecnica. Quest'ultima dovrà inoltre contenere in maniera più dettagliata rispetto al disciplinare gli elementi di cui alle lettere b) ed e) del già citato paragrafo 2.

Il predetto disciplinare dovrà contenere elementi idonei all'identificazione del prodotto del quale si chiede la protezione anche mediante la definizione di un logo costituito da un segno grafico e/o da una dicitura, dei quali dovranno essere fornite le specifiche di stampa (dimensioni e tipo dei caratteri, indici colorimetrici, ecc.).

Il contrassegno proposto dovrà possedere i requisiti della originalità, della capacità distintiva e della conformità all'ordine pubblico e al buon costume.

L'utilizzazione di un marchio già registrato potrà essere consentita, se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, a far data dal riconoscimento della denominazione di origine o della indicazione geografica interessata.

D) Procedura

Ricevuta la domanda di registrazione con la relativa documentazione, l'Amministrazione accerta prioritariamente, entro 30 giorni, la legittimazione del soggetto richiedente. Ove il soggetto richiedente non risulti legittimato a presentare istanza, la domanda viene respinta.

Nel caso in cui sia accertata tale legittimazione, l'Amministrazione ne dà comunicazione nei termini sopra indicati, notificando altresì l'inizio del relativo procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dello stesso ai sensi della legge 241/90.

L'Amministrazione verifica che la domanda sia giustificata, che la documentazione sia completa, che siano soddisfatti i requisiti e le condizioni previste dal Regolamento (CEE) 2081/92, che la disciplina tecnica sia adeguata.

Le osservazioni e gli eventuali rilievi dell'Amministrazione sono comunicati al soggetto richiedente ed alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente.

La mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi di cui sopra, costituisce elemento ostativo al proseguimento dell'istruttoria e determina la chiusura del procedimento.

L'Amministrazione, ultimata la verifica di cui sopra con esito positivo, ne dà comunicazione al soggetto presentatore dell'istanza ed alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, trasmettendo il disciplinare tecnico di produzione nella stesura finale.

Successivamente l'Amministrazione chiede al soggetto presentatore dell'istanza, alla/e Regioni e/o Province autonome, alla/e Province, alla/e Camere di Commercio territorialmente competenti, di concordare il luogo e la sede per una riunione di pubblico accertamento.

Quindi l'Amministrazione comunica agli stessi soggetti la data e l'ora in cui avrà luogo la predetta riunione e invita gli stessi a darne comunicazione ai Comuni, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori ed agli operatori economici interessati, assicurando la massima divulgazione

dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti.

Scopo della riunione di pubblico accertamento è quello di permettere al Ministero, in quanto soggetto attributario della funzione di notifica alla Commissione Europea della domanda di registrazione delle DOP o IGP, di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal Reg. (CEE) n. 2081/92.

Alla predetta riunione, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipano, in rappresentanza del Ministero, almeno due funzionari con il compito di accertarne la regolare convocazione, di coordinare i lavori, di acquisire eventuali osservazioni ed al fine di riferire all'Amministrazione. Quest'ultima sulla base degli elementi acquisiti dai funzionari ministeriali nel corso della riunione di pubblico accertamento, esprime eventuali ulteriori valutazioni, sentendo anche il soggetto che ha richiesto la registrazione.

Dopo tali valutazioni, l'Amministrazione elabora, d'intesa con il soggetto che ha richiesto la registrazione, una scheda riepilogativa contenente in forma sintetica, ma esaustiva, tutti gli elementi previsti dall'art. 4, paragrafo 2 del Reg. (CEE) 2081/92. Tale scheda riepilogativa assume carattere di particolare rilievo, in quanto costituisce l'unico documento che la Commissione, terminata con esito positivo la verifica di cui all'art. 6, paragrafo 1 del regolamento, pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. La pubblicazione predetta soddisfa l'esigenza di consentire l'esercizio del diritto di opposizione a tutti gli Stati membri.

L'Amministrazione provvede alla pubblicazione sulla G.U. della proposta di disciplinare di produzione e della scheda riepilogativa, affinché tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare eventuali osservazioni. Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U., in mancanza di osservazioni o, dopo averle valutate ed aver risolto eventuali dissensi, l'Amministrazione notifica alla Commissione la richiesta di registrazione e la documentazione relativa.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Firmato il ministro:
Alfonso Pecoraro Scanio

ALLEGATO

Articolo 4 Reg. (CEE) 2081/92

1. Per beneficiare di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare.

2. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:

a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d'origine o l'indicazione geografica;

b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;

c) la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4;

d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi;

e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti;

f) gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi;

g) i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste all'articolo 10;

h) gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture tradizionali nazionali equivalenti;

i) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.

(testo scaricato da sito internet MIPAF)